ESPOSIZIONE
ISTORICA, DOMMATICA E MORALE

DI TUTTA

LA DOTTRINA CRISTIANA

E

CATTOLICA

CONTENUTA NELL' ANTICO CATECHISMO
DELLA DIOCESI DI GINEVRA:

Opera utile a tutti i fedeli, e specialmente a' padri di famiglia, e ad ogn' altra persona incaricata del dovere dell' istruzione.

DELL' ABATE DU-CLOT.

Qui diligunt eum, replebuntur lege ipsius.
Eccl. II. v. 19.

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA.

VOLUME V.

CHE CONTIENE LA CONTINUAZIONE DE' COMANDAMENTI DI DIO, ED I PRECETTI DELLA CHIESA; CON ALCUNI DISCORSI SULLE DIVERSE SPECIE DI GRAZIE.

NAPOLI
DAI TIPI DELLA BIBLIOTECA CATTOLICA.
1827.

SPIEGAZIONE

DELLA

DOTTRINA CATTOLICA.

DISCORSO LXXXVII.

DELL' OMICIDIO.

Non occides.

Non ucciderai.

Exod. 20. v. 13.

Essendo il Signore il solo principio della vita degli uomini, ha voluto riserbare esclusivamente a se il diritto di toglierla loro: *Ego occidam et ego vivere faciam ; percutiam et ego sanabo* (1). La natura dettava abbastanza che gli uomini essendo nati per la società, l' ordine ne sarebbe continuamente turbato, se ciascuno avesse la libertà di uccider colui che gli fosse contrario ; perciò Caino, appena ebbe ucciso suo fratello Abele, sentì rimorsi sì grandi di coscienza, che si stimò degno di un severissimo castigo a causa di sua malvagia azione ; ei diceva al Signore: La mia iniquità è troppo grande per potere ottenerne il perdono: *Major est iniquitas mea quam ut veniam merear.*

---

(1) *Deuter.* 32 *v.* 39.

Questa voce della natura, essendo stata talmente oscurata, che non faceasi più sentire a certi cuori barbari e crudeli, Iddio, subito dopo il diluvio, rimise innanzi agli occhi dell'uomo ciò che legger non voleva nel fondo del proprio suo cuore. Diede a Noè ed ai suoi figliuoli l'espresso comando di non ispargere il sangue dell'uomo che è stato creato ad immagine di Dio. Mosè reiterò questo Precetto agl'Israeliti per parte del Signore, e G. C. lo ha confermato nel Vangelo.

Nella primitiva Chiesa si aveva tanto in orrore un sì grave delitto, che quelli i quali commesso avevano un omicidio volontario, eran costretti di passare il resto dei loro giorni in penitenza, e non erano ammessi alla comunione se non al termine della loro vita. Sebbene la Chiesa non faccia oggi osservare agli omicidi queste lunghe ed aspre penitenze prescritte dagli antichi canoni, non considera però questo delitto meno enorme di prima; imperocchè ordina ai Confessori d'imporre a quei che lo han commesso severissime penitenze, e nella Diocesi di Ginevra, come altresì in molte altre, l'omicidio è un caso riserbato, che i semplici Sacerdoti non possono assolvere. In una parola, tutte le leggi divine ed umane hanno avuto la più gran cura di comminare rigorosissime pene contro gli omicidi. Iddio dichiarò a Noè che chi spargerebbe il sangue dell'uomo, sarebbe punito con la effusione del proprio sangue. Nella legge scritta, vien pronunziata la medesima pena, e G. C. il quale era la dolcezza istessa ha approvata questa legge: *Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt.* Le nostre leggi civili vi si uniformano, e pronunziano la pena di morte contro gli omicidi; le leggi Romane, le quali volevano che si facesse grazia ai rei nel tempo della Pasqua, n' ec-

cettuavano gli omicidi. Giudicate da ciò della enormità di questo peccato, ed apprendete oggi tutta la estensione del Comandamento che lo vieta.

Il quinto Precetto del Decalogo è concepito nei seguenti termini (1): Non ucciderai: *Non occides*. Queste parole sono brevi, e nullaostante contengono molte cose; avvegnacchè non solo vietano l'omicidio, ma tutto ciò eziandio che può nuocere al prossimo nel suo corpo, e nell'anima sua.

Gesù Cristo, supremo interprete de' voleri di suo Padre, e supremo legislatore come lui, e con lui, ci ha formalmente dichiarato tutta la estensione che dar si deve a queste parole; *non ucciderai* (2): » Voi avete inteso dire, diceva egli » agli Scribi ed ai Farisei, che agli Antichi è stato proibito di uccidere, e che chiunque ucciderà meriterà di esser condannato per via di sentenza; ed io vi dico che chi si adira contro il » suo prossimo meriterà di esser condannato per » via di sentenza. Colui che dirà al suo prossimo; » *Raca*, (vale a dire che con alcune parole vuote di senso, dimostra esternamente l'indegnazione che ha nel fondo dell'anima), meriterà di » esser condannato per mezzo del consiglio (vale » a dire ch' egli ha peccato in modo da dare al » giudice occasione di deliberare qual genere di castigo meriti); e finalmente, colui che chiama » il suo prossimo *insensato* meriterà di esser condannato alla pena del fuoco. »

Il quinto Precetto non vieta dunque solamente ogni omicidio ingiusto, ma ancora ogni altro trattamento ingiurioso alla persona del prossimo; come di mutilarlo, di percuoterlo senza ragione, o di concepir contro di lui uno ingiusto sdegno,

---

(1) *Exod.* 20 13. (2) *Matth.* 5 v. 21.

di desiderargli del male, e di rallegrarsi di quello che gli sopravviene. Si può anzi dire che niun altro Comandamento è tanto esteso, perocchè non si trasgredisce questo soltanto con l'omicidio, ma eziandio co' trasporti d'ira, con le vendette, con le ingiurie, con gli affronti, con gli scandali, con le inimicizie, con gli odii, con le maledizioni, con le maldicenze, con le calunnie, con l'invidia, finalmente co' pravi desiderii che si formano nel proprio cuore contro il prossimo, benchè non abbiano il loro effetto, perchè si nuoce al prossimo in tutti questi casi.

Il quinto Comandamento, essendo negativo non solo, ma affermativo altresì, ci ordina di praticare molte virtù, che sono necessarie per formare una perfetta società tra i Cristiani. Ci obbliga ad avere pel prossimo dolcezza, moderazione, benevolenza, compassione e stima, di vivere con lui in pace ed in unione, di sopportare i suoi difetti, di soffrire con pazienza le ingiurie e gli oltraggi che ci fa, e di assisterlo nei suoi bisogni. Se si trascura l'esercizio di queste virtù, accadono contese, querele e risse, donde derivano gli omicidii.

Per potere sviluppare appieno il quinto Precetto, convien piantare alcuni principii.

Primo principio. Iddio solo è il padrone sovrano ed assoluto della vita degli uomini. Risulta da ciò che non è mai permesso di far morire un uomo, se non per ordine espresso di Dio, e quest' ordine si manifesta in tre casi particolari.

Il primo, quando il pubblico Magistrato, incaricato di mantener l'ordine e di punire i delitti, lo comanda con sua giuridica sentenza. Il secondo quando si combattono, sotto l'autorità del principe, i nemici dello stato. Il terzo, allorchè Dio manifesta chiaramente, che tal'è la sua volontà,

come quando ordinò ad Abramo d'immolare il suo figliuolo Isacco; ma in questo caso si deve ben badare che la immaginazione, l'illusione o il fanatismo non si coprano col velo della Religione. Si sono spesso veduti certi fanatici dire ed anche persuadersi che erano inviati da Dio per vendicar la Religione per mezzo di straordinarii colpi; e per mettere a morte alcuni tiranni ed alcuni persecutori: costoro devono esser trattati come furiosi ed insensati. Da questo principio deriva che non è permesso, in verun caso, ad un particolare di uccidere un uomo di sua propria autorità.

Secondo principio. *La terra è mia*, dice il Signore (1), *e tutto ciò che contiene*. I beni che possediamo sono più di Dio che nostri; egli è padrone di disporne come gli aggrada, di lasciarceli e di toglierceli, quando e nel modo che crede opportuno; e noi non possiamo, senza delitto, impiegar mezzi illeciti per conservarli; conseguentemente non è permesso di uccidere un ladro per impedirgli di rubarceli. I beni di quaggiù son sì poca cosa in paragone della vita di un uomo, che ci vorrebbe un grand' eccesso di empietà per asserire il contrario. Egli è vero che la pace degli Stati, l'ordine pubblico, e la sicurezza dei Cittadini, esigono che le leggi puniscano rigorosamente coloro che rubano i beni altrui; ma la legge di Dio, le ordinanze dei Principi e il diritto Canonico, proibiscono ai particolari di arrogarsi il diritto di ucciderli. Bisogna piuttosto, dice Alessandro III. (2), lasciar rubare tutti i suoi beni dai ladri, anzicchè conservarli a costo della loro vita; questo appunto suppongono le leggi Romane, poichè condannano

(1) *Psal.* 23 *v.* 1.
(2) *Cap. Suscipimus de Homicidio.*

a morte chiunque avrà ucciso un altro uomo, a meno che non lo abbia fatto per la necessità di difendere la propria vita. La Scrittura lo ha egualmente deciso espressamente (1). È meglio perdere il suo denaro, che il suo fratello, dice il Savio (2): *Perde pecuniam propter fratrem.* Come possiam noi eseguire il Precetto di G. C. di amare i nostri nemici, di far del bene a quei che ci perseguitano, di non render male per male, se ci crediamo in diritto di uccidere chiunque tenta di togliercì porzione dei nostri beni?

Il vostro nemico vi perseguita, dice S. Agostino (3), pregate per lui. Ei ruba quel che vi appartiene, augurategli che si converta; guardatevi dall'ucciderlo per difesa delle cose che dovete sprezzare, per timore che non possiate giustificarvi innanzi a Dio di un sì grave delitto. I ladri sono uomini, ed in conseguenza nostri fratelli, che dobbiamo amare come noi stessi secondo il Precetto di G. C., benchè siano nostri nemici e cerchino di farci del male. S. Gregorio il Grande, colpito da questa idea, ne conchiude (4) che è dovere di un Cristiano di sacrificare i suoi beni, piuttosto che conservarli a costo della vita di quei miserabili, i quali saran certamente dannati in eterno se la morte li sorprende in una sì cattiva disposizione. Quali rimproveri non ha a farsi l'uccisore di un ladro, nel pensare che oltre di aver violato il precetto che gli vieta di uccidere, ha chiuso per sempre il seno della misericordia di Dio ad un uomo, pel quale G. C. ha sparso il suo sangue?

---

(1) *Exod.* 22. *v.* 3. (2) *Eccl.* 29. *v.* 13.
(3) *Aug. lib.* 1. *de lib. arb. cap.* 5.
(4) *Greg. Mag. lib.* 31. *Moral. cap.* 8.

Terzo principio. Quando gli assalti di un aggressore metton la vita in pericolo, è permesso di difendersi, purchè non si abbia intenzione di ucciderlo.

Egli è in primo luogo evidente che chiunque preferisce di perder la vita, piuttosto che conservarsela uccidendo un altro uomo, fa un' azione eroica di carità, uno dei caratteri della quale è, secondo S. Giovanni (1), di esser pronto a dar la propria vita per la salute dei suoi fratelli, come G. C. ha dato la sua per la nostra salvezza; e che niuno cerchi d' illudersi su questa verità, preoccupandosi di un' idea che vien loro suggerita piuttosto dallo smodato amore della vita attuale, che dal timore effettivo dei mali dell' altra. Se, quando sono assalito, si dice, ho la disgrazia di trovarmi in peccato mortale, non è egli forse contrario al diritto naturale di lasciarmi uccidere e di perder l' anima mia per salvar quella del mio nemico? Questo ragionamento che si sente far tutt' i giorni, dimostra che quei che lo fanno non hanno la menoma nozione della carità cristiana e degli ammirabili effetti che produce. I Cristiani pertanto non dovrebbero ignorare che un uomo, per quanto reo si supponga, e per quanto lo sia in effetto, ottiene la sua riconciliazione con Dio, mediante un atto perfetto di carità: *La carità*, dice l' Apostolo (2), *copre la moltitudine dei peccati*; or quale carità più perfetta e più approssimativa a quella di G. C., quanto il sacrificare la propria vita per salvare, per quanto da se dipende, l' anima del suo prossimo? quindi ben lungi dal rischiare la sua eterna salute nel lasciarsi uccidere, si assicura al contrario nel modo meno dubbioso e più stabile,

(1) 1. *Ioan.* 3. *v.* 16. (2) 1. *Petr.* 4. *v.* 8.

poichè si ha la sorte di morir martire della carità fraterna.

Molti tra' Santi Padri eran così convinti che non è mai permesso ad un uomo di ucciderne un altro, che non esitano punto a dire che val meglio non difendersi contro un ingiusto aggressore, che esporsi al rischio di ucciderlo difendendosi.
» Un Cristiano, dice S. Ambrogio (1), non deve
» cercar di conservar la sua vita a costo di quella
» del suo prossimo; e se cade tra le mani di un
» ladro armato, soffrir deve pazientemente i suoi
» colpi, senza respingerli con altri colpi, per ti-
» more di offendere la pietà Cristiana, difendendo
» la propria vita. » S. Agostino non è meno rigido su questo articolo. » Un Cristiano, dice que-
» sto Santo Dottore (2), non bilancerà mai a per-
» der la vita temporale per la salute del suo ne-
» mico ».

Confesso però che S. Tommaso pensa alquanto diversamente; ma le condizioni che esige perchè si possa uccidere senza delitto un ingiusto aggressore, sono sì moltiplici e difficili ad eseguirsi, che può dirsi che in pratica una tale azione non sarà mai innocente.

S. Tommaso (3) non dà già il permesso di uccidere a tutti quelli che sono assaliti, ma solo a coloro che non possono salvare altrimenti la loro vita, se non con la morte di colui che gli assalisce; ed anche in questo caso bisogna, secondo il S. Dottore, per non esser colpevole di omicidio, seguire esattamente le regole della dolcezza e della carità Cristiana; vale a dire, non lasciarsi traspor-

---

(1) *Ambr. off. lib.* 3. *cap.* 4.
(2) *Aug. de lib. Arb. lib.* 1. *cap.* 5.
(3) *Thom.* 2. 2. *q.* 64 *a.* 7. *in corpore.*

tare da alcun moto d' iracondia, non avere alcun desiderio di vendetta, *nemmeno alcuna intenzione di uccidere*, ma solamente quella di difendersi. Se manca alcuna di queste condizioni, l' azione di chi uccide è un omicidio.

Conchiudiamo dunque che è molto più sicuro di attenersi letteralmente al Precetto che vieta di uccidere, e che devesi anche dar la propria vita, se non si può far di manco, piuttosto che perdere ad un tempo il corpo e l' anima del suo prossimo. Del resto, quel che io dico non esclude una moderata difesa. Si può, anzi si deve far di tutto per parare i colpi dell' aggressore, per intimorirlo prendendo un tuon di voce minaccevole, impugnando contro di lui la spada, presentandogli armi da fuoco, disarmandolo, anche ferendolo, e mettendolo, se si può, fuor di stato di nuocere; ma bisogna finir là, secondo la morale dei Padri, o piuttosto secondo le massime del Vangelo. Infatti nella Chiesa nulla autorizza un Cristiano ad uccider chi lo assale, mentre tutto concorre a persuaderlo che dev' esser disposto a perder la propria vita, piuttosto che toglierla a chicchessia. G. C. ci dice (1) di non resistere a quei che ci maltrattano: se ci vien dato uno schiaffo sulla gota destra, di presentar la sinistra; ciò senza dubbio significa per lo meno che dobbiamo esser disposti a soffrire ogni sorta di oltraggi, senza mai farne alcuno, se le nostre disposizioni sono differenti, noi non abbiam quelle che ebbe G. C. nella sua Passione, quando era sì indegnamente oltraggiato; ma se crediamo che la condotta del Salvatore servir ci debba di modello e di legge, convenghiamo di buona fede che essa non è punto conciliabile con la

(1) *Matth.* 5. *v.* 39.

massima che si può uccidere un aggressore per evitar che ci uccida.

Ma, forse mi si dirà, le leggi umane non puniscon coloro che uccidono nel difendersi. Ciò è vero; ma si deve mai giudicar della legge divina dalle leggi umane? Queste avendo sol per oggetto la tranquillità e la pubblica sicurezza, non puniscono tutt'i delitti, ma quelli soltanto che cagionano un pregiudizio notabile alla società; perciò sono indulgenti nel caso in discorso; ma la legge di Dio che è tutta pura, ed infinitamente santa, condanna senza eccezione qualunque male, e non lascia impunito verun delitto.

Non si ha maggior diritto di togliersi la vita, che di toglierla agli altri: in fatti, dice S. Agostino (1), attentando alla propria vita non si viene ad uccidere un uomo? S. Tommaso somministra tre solide ragioni contro il suicidio; la prima, che nell' uccidersi, si violerebbe la carità che ognun deve a se stesso; la seconda, che un particolare essendo membro della repubblica non può, senza l'approvazione di essa, scindersene e privar lo stato di un cittadino; la terza, che la vita essendo un dono di Dio, ciascuno è obbligato di conservarla con riconoscenza, e non può privarsene volontariamente, senza dimostrare ingratitudine, e senza fare ingiuria al donatore.

La Chiesa e lo stato hanno tanto in orrore questo delitto, che lo puniscono anche ne' cadaveri. La Chiesa ricusa la sepoltura ecclesiastica ai corpi de' suicidi, e non vuol che si preghi per loro, nè che se ne faccia menzione al sacro Altare, perchè questo delitto tanto più è orribile, in quanto che è irremisibile ed irreparabile; in

(1) *Aug. de civit. Dei*, *lib.* 1 *cap.* 20.

effetto, chi si uccide si priva del tempo di far penitenza, e si precipita volontariamente e senza rimedio nell' eterna dannazione.

Giudichiamo da ciò, quanto sian colpevoli; 1.° quelli che, percuotendo crudelmente un uomo, quantunque senza volerlo uccidere, son causa nulladimeno della sua morte; 2.° quelli che, giuocando a giuochi pericolosi, o volendo mostrare la loro destrezza o quella degli altri, rischiano la propria vita o l' altrui; 3.° quelli che, con la crapula, con le loro dissolutezze, con infami passioni, o con smoderate tristezze, abbreviansi i giorni; 4.° quelli altresì che rovinano la loro sanità con lunghissime veglie, con digiuni eccessivi, con mortificazioni troppo austere; non già che debbonsi biasimare i santi rigori della penitenza, non voglia Dio! ma sibbene tutto ciò che è fuor di regola ed eccessivo. Non è permesso neppure di battersi in duello.

Il duello, qualunque cosa mai dir se ne possa, non è che un barbaro furore, contrario alla umanità, al pubblico interesse, e sì la ragione, che il diritto canonico, lo han sempre condannato; perciò quando il Concilio di Trento ha vietato il duello sotto pena di scomunica, non ha fatto una nuova legge, ma ha sol confermato gli antichi canoni, i quali han sempre riprovato ogni sorta di duelli, anche quando erano ordinati dai giudici per iscoprire la verità. Il Sacro Concilio pronunzia queste notabili parole (1): » Qual uso orribile ha intro» dotto il demonio nella Chiesa di Dio per far » perire le anime, nel colpire il corpo di una » morte crudele! perchè non ci è dato di estermi-

---

(1) *Concil. Trid. sess.* 25 *de Reform. cap.* 19.

» narlo dalla superficie della terra, e di purgarne
» affatto la società dei Fedeli! »

Essendo il duello cattivo di sua natura, l'uso non può autorizzarlo; ed un militare adduce invano, per giustificarlo, ch'ei si esporrebbe ad esser disonorato tutta la sua vita se non accettasse una disfida offertagli; perocchè; 1.° il rifiuto che darebbe, non potrebbe disonorarlo che nello spirito di persone insensate, le quali non giudicano delle cose per mezzo della ragione, ma per mezzo di falsi pregiudizj; 2.° il mondo stesso anche il più insano gli renderà giustizia, e non lo stimerà meno, se è conosciuto d'altronde per un uffiziale pieno di Religione, coraggioso ed intrepido, e pronto a spargere il proprio sangue per la difesa dello stato; 3.° finalmente, tra 'l pericolo di esser disonorato agli occhi del mondo manifestamente ingiusto, e quello di perdere l'anima sua per l'eternità, non può esservi da bilanciare; e non v'ha alcun dubbio che un Cristiano non debba calpestar generosamente un onore immaginario, che non è altro che un fumo vano, piuttosto che trasgredire colpevolmente la legge di Dio, e le leggi dello stato.

Sono anche colpevoli di omicidio, e peccano gravissimamente coloro che fan perire i bambini pria di nascere.

Non è mai permesso di far perire il frutto di una donna con bevande o altri mezzi, anche quando non è animato: è questo un de' più gravi, e dei più enormi delitti, è un vero omicidio, ed un caso riservato nella Diocesi di Ginevra, anzi in quasi tutte le Diocesi. Questo peccato non è meno detestabile, anche se vi fosse una specie di certezza che il frutto non venisse alla luce, e che la madre morisse nel parto. Una madre preferir deve

la vita spirituale del suo frutto alla vita del proprio corpo. Quale ingiustizia! qual crudeltà! qual barbarie! qual' empietà di toglier la vita ai suoi proprii figliuoli! di privare della beatitudine e della visione di Dio, anime che portan l' immagine della divinità, e per le quali è morto G. C.! Sisto Quinto, considerando che questo esecrabil delitto fa perire i corpi non solo, ma anche le anime, pronunzia le pene le più severe contro le madri snaturate che procuran l' aborto al loro frutto, e le leggi civili le condannano all'ultimo supplizio.

Parlando dei doveri delle madri verso i loro figliuoli, abbiamo già osservato, che devonsi considerar colpevoli di omicidio le donne incinte che ferisconsi per loro imprudenza, come quelle che sollevano o portano troppo pesanti fardelli, che si applicano a fatiche troppo penose, che si espongono a ballare, o ad altri pericolosi esercizii.

Egli è certo che i genitori, le balie, o qualsivogliano altre persone le quali tengono nel proprio letto i neonati e li soffocano, come troppo spesso suole accadere, son veramente colpevoli di omicidio innanzi a Dio, come lo abbiamo già osservato, e come lo ha deciso il Pontefice Stefano V. (1), scrivendo ad Umberto, vescovo di Magonza. Ancorchè questi genitori avessero impiegata tutta la precauzione necessaria per evitare la soffogazione del loro bambino, e che questo accidente non fosse accaduto, non cesserebbero di esser colpevoli innanzi a Dio, o per essersi esposti ad un sì gran pericolo, o per aver disubbidito alla Chiesa, la quale ha pronunziato una legge su questo articolo sotto la più terribile delle sue pene, quale è quella della scomunica.

---

(1) *Steph: V. in can. Consuluisti.* 20. 2. *q.* 5.

Finalmente si pecca quando si desidera la morte a se o ad altri per odio, per impazienza, per disperazione, o per qualche altro pravo motivo.

Egli è certo che desiderar la morte per non più peccare, per cessare di esser esposto agli assalti del demonio, del mondo, della concupiscenza, per vedere Dio, per esser con G. C. nel cielo, è questo il santo desiderio delle anime giuste e perfette: Davide e S. Paolo lo hanno avuto. Ma desiderar la morte per ira, per impazienza, per disperazione, per esser liberato dalla povertà, dalla miseria, dai dolori che si soffrono, dalle afflizioni che si provano, dai dispiaceri che sopravvengono, e per altri simili motivi, è un peccato, la di cui enormità diventa anche maggiore, quando si profferiscono parole di bestemmia e di esecrazione contro Dio, contro il prossimo, o contro se stesso.

Del resto, benchè io abbia detto che si poteva desiderar la morte per esser liberato dal peccato, e per esser con Dio e con G. C., ciò nonostante non è mai permesso di tentare di procurarsela. Iddio, dice S. Ambrogio, ci ha messi sopra la terra come in un posto che possiamo noi non amare, ma che non ci è permesso di abbandonare senz'ordine; egualmente che una sentinella può desiderare di uscire da un posto pericoloso, ma non può abbandonarlo, senza prevaricazione, finchè non ne riceva l'ordine.

Quando si è nociuto al prossimo nel suo corpo, si è obbligati di restituire a lui o ai suoi eredi il danno che gli si è cagionato.

Non basta l'imporre pene severe a coloro che son colpevoli di omicidio, bisogna ancora che restituiscano alle parti interessate, alla morte del defunto, tutto il danno che han lor cagionato. Quin-

di la restituzione dev' esser molto più considerevole in certe occasioni che in altre, giacchè se si è ucciso un padre di famiglia che alimentava molti figli con le sue fatiche, si è obbligati a supplire alla loro sussistenza. Ugualmente che chi ha storpiato o ferito un uomo, è obbligato di pagar la cura e i medicamenti non solo, ma eziandio di risarcirlo de' danni sofferti; e non sono solamente obbligati alla restituzione coloro che uccidono o mutilano qualcuno, ma quelli altresì che lo comandano, che lo consigliano, che lo approvano, che ajutano ad eseguirlo, quelli, che accompagnando l' uccisore, lo incoraggiscono, che danno asilo ai malfattori, che li nascondono, o che vi acconsentono.

Quest' obbligo ricade anche su di quelli che, a ragione della loro autorità, possono e devono impedire di fare il male, e non lo eseguono; donde risulta che si può concorrere indirettamente all' omicidio, 1.° col silenzio, come se un domestico sapendo che si vuole attentare alla vita del suo padrone, non glie ne dasse avviso, o se un padre non dicesse e non facesse nulla per impedire la violenza de' suoi figliuoli, un padrone quella de' suoi domestici, un uffiziale quella dei suoi soldati; 2.° per tolleranza, come quelli che essendo stabiliti per impedire ai malfattori di nuocere, non lo fanno. Per questa ragione i signori che hanno il diritto di alta giustizia, e i magistrati i quali soffrono gli assassini ed i briganti senza punirli, sono partecipi de' loro delitti, e tenuti al risarcimento di tutt' i danni cagionati da questa impunità, 3.° finalmente per negligenza o per ignoranza del proprio dovere e della propria professione, come avviene quando certi medici e certi chirurgi lascian perire gli ammalati per loro trascuraggine, per loro ignoranza o per loro imprudenza. Tutto

queste diverse persone sono colpevoli di omicidio innanzi a Dio, ed obbligate a risarcire alle parti interessate il danno che han loro cagionato.

Conchiudiamo da tutto ciò che abbiam detto quanto è esteso il quinto Comandamento. Nelle istruzioni seguenti vedrete che Dio non si è limitato a proibirci di nuocere al prossimo nel suo corpo, uccidendolo, percuotendolo, o mutilandolo; G. C. c' interdice altresì ogni desiderio di vendetta, ogni trasporto di collera, ogni sentimento di asprezza, a dir breve, tutto ciò che può recar pregiudizio alla legge della carità, di cui questo divin Maestro ci ha fatto il suo particolare Precetto, al quale ha annesso le più magnifiche promesse, ed una ricompensa che non finirà giammai, come io ve la desidero. *Amen.*

DISCORSO LXXXVIII.

DELLO SCANDALO.

Vae homini illi per quem scandalum venit!

Guai all' uomo ch' è cagione di scandalo!

MATTH. 18. v. 7.

Poichè G. C. ha riscattato le anime nostre ad un sì gran prezzo, che non ha esitato di spargere tutto il suo Sangue per la loro salvezza, non gli si fa il più sensibile oltraggio, strappandogli queste anime, divenendo loro una occasione di perdita e di caduta? Ed ecco il perchè S. Bernardo non ha difficoltà di asserire che quelli i quali, coi loro scandali e co' loro cattivi esempj, tentano i giusti ed inducono i deboli al male, si rendon colpevoli di un attentato che supera la malignità

dei Giudei, e la crudeltà de' manigoldi che crocifissero il Salvatore; imperocchè questi, nel versare il suo sangue, hanno in qualche modo cooperato alla salute del mondo, al compimento della nostra Redenzione; ma gli scandalosi, col funesto contagio dei loro esempii, distruggono ed annientano l'efficacia di questa morte, rendono inutile ed infruttuosa l'effusione del Sangue di G. C., e gli strappano quelle anime ch'egli aveva incorporate al suo mistico corpo per mezzo di tanti dolori e di tanti obbrobrj. Sì senza dubbio, poichè la salute di quelle anime gli è più cara della propria sua vita, essi gli fanno un oltraggio più crudele e più insopportabile di coloro che han tratto il Sangue dalle sue vene co' rigori e con la crudeltà dei tormenti, perchè si oppongono più all'adempimento dei suoi disegni. È dunque da recar meraviglia se il Salvatore ha pronunziato questa formidabil sentenza contro gli scandalosi: *Guai a quello che è cagione di scandalo?* Ah! faccia il Cielo che possiate oggi concepir tutto l'orrore da cui dovet'esser penetrati per un delitto che ha meritato le imprecazioni di G. C. istesso!

Lo scandalo è un'azione la quale, vista la debolezza di quelli che ne son testimonii, è capace da se stessa di farli cadere nel peccato, o facilitandone loro l'esecuzione, o togliendone loro il timore con l'esempio che lor se ne dà: *Dictum vel factum*, dice S. Tommaso (1), *occasionem praebens ruinae.* Non già che sia necessario che quest'azione sia di sua natura prava e colpevole, o un peccato; basta, aggiunge questo Santo Dottore, che abbia qualche apparenza di male: *Vel quia habet speciem mali.* Donde può vedersi, 1.° che

---

(1) *Thom. 2. 2. q. 43. art. 1.*

lo scandalo non è una specie di peccato particolare, come il ladroneggio, la maldicenza, l'ira, ma è ogni sorta di peccato qualunque esso possa essere, quando per mezzo di una infelice e funesta imitazione, si diffonde al di fuori ed induce gli altri a commetterne de' simili; 2.° ne segue che per giudicare scandalo un peccato, dev'essere un'azione che venga a conoscenza degli altri per qualsivoglia via, e che da se stessa sia capace d'indurli al peccato. Conseguentemente un peccato commesso in segreto, o col solo pensiero, o col desiderio, non può essere un peccato di scandalo, perchè non dà ad alcuno nè occasione, nè esempio di peccato.

Da questa definizion dello scandalo si vede che uno se ne rende colpevole tutte le volte che induce il prossimo al male, 1.° per mezzo di cattivi consigli, come quei che comandano un'azione malvagia, o la consigliano, o esortano altri a commetterla, o l'approvano, o parlano con disprezzo e volgono in ridicolo quelli che ricusano di prendervi parte, e che procurano d'impedirla; 2.° per mezzo di cattivi discorsi, come quei che tengono licenziosi ragionamenti sulla Religione o sui costumi, quei che insegnano o spacciano nelle conversazioni massime opposte alla morale del Vangelo, quei che compongono libri atti a corrompere la Fede o i costumi, come i libri empii o eretici, le poesie o le canzoni disoneste, i romanzi ed altre cattive opere, quelli che stampano, che vendono, che distribuiscono, che imprestano, o che comunicano libri pericolosi. Devonsi mettere nello stesso rango i pittori che fan quadri lascivi, gl'incisori che ne tirano delle stampe, gli scultori che fanno statue immodeste; 3.° per mezzo de' cattivi esempii, ed in questa classe son tutti quelli che

fanno, in pubblico o in presenza di qualcuno, azioni contrarie alla legge di Dio, e che agendo in tal guisa autorizzano, per quanto da lor dipende, a far lo stesso.

Lo scandalo si divide in scandalo dato e scandalo ricevuto, ciò che chiamasi attivo e passivo. Lo scandalo *attivo* è quando si fa una cosa che può da se stessa portare ed inclinare al male; e tal è lo scandalo, di cui fin quì abbiam parlato. Lo scandalo *passivo* è quando si prende effettivamente occasion di peccare sull'esempio del peccato altrui, ed allora si trovan congiunti insieme; uno è la causa, l'altro l'effetto, ed entrambi son veri peccati. Ma se alcuno prende motivo di scandalezzarsi di un'azione innocente del suo prossimo, la quale non ha veruna apparenza di male, allora colui che si scandalizza pecca egli solo. Tal era lo scandalo che prendevano i Farisei delle più sante azioni del Figliuolo di Dio. Non bisognerebbe dir lo stesso, se si facesse un'azione che non fosse cattiva in se stessa, ma che avesse qualche apparenza di male, perchè allora offenderebbe la carità, e sarebbe un vero scandalo (a). Lo scandalo è un

(a) Poteva quì il nostro autore sviluppar meglio colla dottrina dell' Angelico la natura dello scandalo e far notare la differenza che passa tra quello detto de' deboli o pusilli, e lo scandalo così chiamato farisaico, quali quindi sono le azioni che non possiamo tralasciare qualunque siasi la natura dello scandalo, e quali quelle azioni, dalle quali dobbiam astenerci fin a tanto almeno che cercato non abbiamo di prevenire i deboli perchè non abbiano a scandalezzarsi. Non avendolo però esso fatto crediam far cosa grata a' lettori il riportar quì la dottrina dell' Angelico. Dopo di aver questi distinto il doppio scandalo, e fatto conoscere che il primo nasce dalla debolezza, infermità ed ignoranza delle persone che non sanno bastevolmente discernere alcune azioni, ed il secondo, cioè il farisaico che ha origine solo dalla malizia e

peccato di cui l' uomo si rende colpevole, senza aver nemmeno la intenzione di commetterlo; imperciocchè non è necessario per scandalezzare gli altri, di proporsi la loro dannazione, non v' ha che il demonio capace di una malizia sì nera, nè di avere una volontà determinata d' indurre gli altri al peccato, basta di fare un' azione, o di tenere un discorso capace da se stesso di trascinare gli altri nel peccato.

---

malvagità di colui che vuole scandalezzarsi, distingue egli diverse specie di azioni buone, alcune necessarie alla salvezza e di precetto che senza peccato non si possono ommettere, altre azioni buone ma non necessarie, nè di precetto, che possono lasciarsi o almen sospendersi senza peccato. Or egli è certo, dice il S. Dottore, che le prime, qualunque siasi lo scandalo, non si devono nè possonsi ommettere; le seconde poi non si debbon neppur tralasciare se lo scandalo è farisaico, ma se lo scandalo nasce dalla ignoranza, allora è necessario il sospender queste, finchè non si avvertano i deboli, e si faccia lor conoscere che non vi è male in quella tale azione: che se dopo una tale prevenzione, non giungessero a deporre lo scandalo, allora, dice il Santo Dottore, non se ne dee far caso, poichè non sarebbe più scandalo dei deboli o pusilli, ma già divenuto sarebbe scandalo farisaico; di cui eccone le precise parole. — *Est in spiritualibus bonis distinguendum: nam quaedam horum sunt de necessitate salutis, quae praetermitti non possunt, sine peccato mortali: manifestum est autem, quod nullus debet mortaliter peccare, ut alterius peccatum impediat . . . . et ideo ea, quae sunt de necessitate salutis, praetermitti non debent, propter scandalum vitandum. In his autem spiritualibus bonis, quae non sunt de necessitate salutis, videtur distinguendum: quia scandalum, quod ex eis oritur, quandoque ex malitia procedit, cum scilicet alicui impedire volunt haec spiritualia bona, scandala concitando; et hoc est scandalum Pharisaeorum ... quod esse contemnendum Dominus docet: quando vero scandalum procedit ex infirmitate vel ignorantia, et hujusmodi est scandalum pusillorum; propter quod sunt spiritualia bona vel occultanda vel etiam interdum differenda, ubi periculum non imminet, quousque, reddita ratione, hujusmodi scandalum cesset.* (D. Thomas. 2. 2. q. 43. art. 7.).

Bisogna eziandio osservare che lo scandalo è spesso attaccato a cose leggerissime nella opinion dei mondani, ma che, pesate nella bilancia del Santuario, sono abominazioni innanzi a Dio; per esempio, a certe immodestie nel vestire, a certe mode indecenti, a certe arie di allegrezza poco regolari e troppo libere, e a mille altre cose, che hanno soventi volte le più funeste conseguenze per la innocenza del prossimo.

Sebbene i peccati siano personali, e la scrittura ci assicuri che morirà soltanto l'anima che avrà peccato (1): *Anima quae peccaverit, ipsa morietur*, bisogna però da questa regola eccettuarne lo scandalo. Perocchè se, secondo la legge di Dio, quegli che pecca deve morire, molto più quegli che fa peccare, che incita al peccato, che consiglia il peccato, che dà l'esempio del peccato, che somministra i mezzi e le occasioni del peccato; essendo indubitatamente tutto ciò, in cui consiste lo scandalo, più punibile e più degno di morte del peccato medesimo. Così, benchè sia certo che ciascuno porterà il proprio fardello; pure quegli per cui cagione viene lo scandalo, col suo proprio fardello porterà anche quello degli altri; e sebbene gli altri di cui porterà l'iniquità, non ne siano sgravati nè giustificati per questo, pure questo fardello dell'altrui iniquità terminerà di opprimerlo.

Quando si è commessa una colpa, che ha data al prossimo occasione di cader nel peccato, ciò che è uno scandalo attivo, non basta di accusarsi di questa colpa nella confessione, bisogna altresì dichiarare che ha scandalezzato il prossimo, perchè lo scandalo è un altro peccato distinto e di una specie diversa. Si deve anche specificare il nu-

(1) *Ezech.* 18. *v.* 20.

mero delle persone cui questa colpa è stata occasion di caduta, perchè il peccato di scandalo si moltiplica a proporzione del numero delle persone che si sono indotte al peccato. Così, per esempio, chi avesse mangiato carne in un giorno vietato, non deve, in confessione, contentarsi di dichiararo questo peccato di disubbidienza alle leggi della Chiesa, è tenuto eziandio di dichiarare innanzi a quante persone ha violato la legge, se in presenza de' suoi figli, dei nemici della Chiesa, se ha aggiunto il disprezzo alla prevaricazione, se ha voluto impegnare gli altri, ed in qual numero, ad imitarlo, se ha deriso le persone timorate che rispettavano la loro Religione etc., perchè tutte queste circostanze sono tanti scandali differenti, che si è obbligati di dichiarare sotto pena di fare una confessione nulla e sacrilega.

Bisogna omettere o fare le azioni indifferenti, benchè d'altronde non vi sia alcun obbligo, secondo si prevede che una persona che si sa esser debole, sarà scandalezzata vedendole fare o omettere, giacchè lo scandalo è un male, ed offende Dio. Ora, per impedire che Dio non sia offeso, dobbiamo senza dubbio rinunziare a tutte le cose indifferenti, qualunque possa essere la nostra inclinazione per esse, ovvero farle, qualunque opposizione si possa da noi avervi. S. Paolo c'insegna questa verità (1) nella prima Epistola ai Corinzii, nella quale, dopo aver detto che è indifferente di mangiar carne, poichè non è la carne che ci rende grati a Dio, aggiunge che non se ne deve mangiare, se si vede, che con ciò si dà motivo ai deboli di scandalezzarsi; perciò protesta che s'ei sa-

---

(1) *Cor. cap.* 8. *v.* 13.

pesse di scandalezzare il suo fratello mangiando carne, non ne gusterebbe giammai.

Per mezzo dello scandalo si commette un omicidio spirituale.

Tutti convengono che l' omicidio corporale è un gran delitto, e si ha naturalmente orrore di un uomo che uccide un altr' uomo; perchè questo male è sensibile e palpabile, e perchè non si può, senza provare in se stesso violente commozioni, vedere o rappresentarsi i colpi mortali, per mezzo de' quali si precipita nella tomba un suo simile, che pochi istanti prima era pieno di vita e di salute.

Ma gli omicidii spirituali, spesso più enormi de' materiali agli occhi di Dio, fan di rado la stessa impressione sullo spirito, perchè non colpiscono i sensi. È facilissimo il familiarizzarsi con questa specie di delitti, e quei che son più soggetti a rendersene colpevoli, li commettono ordinariamente a sangue freddo, se ne fanno anche un giuoco, uno scherzo, e anzicchè rimproverarsene, si applaudiscono e si gloriano altamente de' loro misfatti.

Non v' ha cosa che faccia meglio concepire sino a qual punto arrivi la stupidezza degli uomini; ed anche di quelli, che nel mondo son creduti di maggior talento, quando sono abbandonati ai loro proprii lumi, e non han quelli che somministra la Fede. Infatti, che mai può esservi di più materiale e di più carnale, quanto il vedere con occhio tranquillo assassinare una infinità di anime, dar loro da se medesimo senza emozione il colpo mortale, o riceverlo senza lagnarsi, forse con gioja, più spesso senza sentirlo, mentre si freme alla vista o al racconto di un omicidio corporale!

L' omicidio spirituale è quello per mezzo del quale si toglie al prossimo la vita dell'anima; e si commette questo delitto tutte le volte che s' impe-

gna il prossimo a far cose contrarie alla legge di Dio, o che si fan degli sforzi per togliere dal suo cuore la verità, l'innocenza, il pudore e le altre virtù che costituiscono la vita dell' anima. Si è omicida, dice Tertulliano (1), quando si lorda un uomo sino al punto di fargli commetter peccati che uccidono l'anima sua, *Homo cum inquinatur, occiditur*. Ed è in questo senso che G. C. dice del diavolo (2) che era esso omicida fin dal principio. Che cosa lo rese omicida, domanda S. Agostino (3)? » Aveva egli aggredito i nostri primi ge» nitori con armi omicide o con la spada? No, » ma gli aveva sedotti con parole mendaci; aveva » ucciso l'anima loro, persuadendoli di violare il » Precetto che Dio avea lor fatto. Non vi lusinga» te dunque, soggiunge il S. Dottore, di non po» ter essere annoverato nella classe degli omicidi, » perchè non uccidete il corpo del vostro fratello; » voi siete omicida quando uccidete l'anima sua, » persuadendogli di far cose malvage, e per con» vincervi che la lingua è un istrumento che uc» cide, ascoltate queste parole del salmo (4): *I* » *figli degli uomini hanno denti che son come* » *armi, e la loro lingua è una spada acutissi*» *ma.* » I maestri di menzogna, dice S. Basilio (5), sono gli uccisori di quelli che gli ascoltano; si debbon considerare come pubbliche pestilenze, come persone che non respirano che la strage, e che uccidon le anime cò' loro perniciosi discorsi.

Tutt' i Padri si esprimono nello stesso modo,

---

(1) *Tert. de Pudic. cap.* 5. (2) *Joan.* 8. *v.* 44.
(3) *Aug. in Joan. Tract.* 42. *n.* 11.
(4) *Ps.* 56. *v.* 5.
(5) *Basil. Comment. in Isai. cap.* 16. *n.* 300.

e lo stesso G. C. ha detto (1) : *Guai a colui che è cagione di scandalo!* Vale a dire a colui il quale, mediante le sue azioni, i suoi discorsi, i suoi falsi ragionamenti, i suoi motteggi, e con tutti gli altri mezzi che il demonio, di cui è l'organo ed il ministro, può suggerirgli, induce il prossimo ad offendere Dio, ed a mettersi tra i lacci del diavolo: *Se alcuno*, dice inoltre il Salvatore (2), *scandalizza uno di quei piccioli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli si sospendesse al collo una di quelle pietre da molino che un asino gira, e che fosse gettato nel fondo del mare.* Quanto è dunque enorme questo delitto, che si prende a giuoco nel mondo! Gesù Cristo tosto soggiunge: *Che se la vostra mano o il vostro piede vi è un motivo di scandalo, tagliateli e gettateli lungi da voi; è meglio per voi che entriate nella vita, con un sol piede ed una sola mano, che averne due ed esser precipitato nel fuoco eterno. E se il vostr' occhio vi è un motivo di scandalo, strappatelo e gettatelo lungi da voi; è meglio per voi che entriate nella vita con un sol occhio, che averne due ed esser precipitato nel fuoco dell' inferno.*

Non è egli sorprendente dopo ciò che gli scandalosi, i quali sono i veri istrumenti del demonio e i suoi ministri per sedurre le anime innocenti, e farle cadere nel peccato, commettano ordinariamente delitti fulminati da sì terribili anatemi, a sangue freddo, e senza che la loro coscienza provi rimorso alcuno? Non v'ha nulla che faccia meglio palese che in essi è estinto ogni sentimento di Religione, quantochè Iddio, per punirli di essersi avviliti e degradati, sino a farsi cooperatori del

(1) *Matth.* 18. *v.* 7. (2) *Ibid.*

sta nemmen di fare queste buone azioni quando l'occasione si presenta da se stessa; ma si deve ricercarla, farla nascere, e sacrificar tutto a tal uopo.

La carità e la giustizia concorrono egualmente ad obbligar colui che ha dato pravi consigli al prossimo, a dissuaderlo e a riparare tutto il male dal suo consiglio prodotto. Io dico *la carità*; giacchè questa virtù c' impegna ad avere pel nostro prossimo un sincero affetto, di cui dobbiam dargli prova, allontanandolo dal male, anzicchè indurvelo. Dico *la giustizia*, la quale ci obbliga ad indennizzare il prossimo di tutto il danno che per nostra colpa può aver sofferto.

Conchiudiamo, e per raccogliere in poche parole tutto il frutto di questa istruzione, ponetevi in guardia contro gli scandali, i cattivi esempii, e i pravi consigli che dar vi si possano; ma abbiate anche maggior cura voi stessi di non mai scandalezzare gli altri. Imitate quell' illustre Eleazaro di cui parla la Scrittura (1). Si voleva costringere questo vecchio venerabile a mangiar certe vivande vietate dalla legge, anzi gl' intimi suoi amici, avendo compassione della sua vecchiaja, gli persuadevano, per contentare il tiranno, di finger solamente di mangiarne; ma questo santo uomo, considerando la sua età, l' eminenza della sua dignità, la nobiltà della sua stirpe, e la vita irreprensibile che avea menata fin dall' infanzia, esclamò che amava meglio morire che dissimulare. » Io » non voglio, diceva questo grand' uomo, che i » secoli futuri accusar possano Eleazaro di una » viltà tanto ignominiosa alla Religione; sarebbe » un pubblico scandalo, ed una insidia tesa alla » gioventù, se vedesse un vecchio di novant' anni,

(1) 2. *Mach.*

» dopo aver servito il vero Dio per tutta la sua
» vita, mancargli di fedeltà presso la fin de' suoi
» giorni, rinunziando alla legge di lui; imperciocchè
» chè quando io mi sarò garentito dal furore degli
» uomini, non potrò evitare la mano dell' Onnipotente,
» potente, nè il rigore della sua giustizia; mentre
» morendo generosamente, fo un'azione degna della
» la mia età, lascio un grand' esempio alla gioventù,
» tù, e rendo gloria a Dio, il quale me ne darà
» la ricompensa. »

Tali sono i sentimenti generosi che animar devono ogni Cristiano, quando gli si presentano occasioni da esporsi a dar cattivi esempii ai suoi fratelli. Bisogna temer lo scandalo più della morte. In queste critiche circostanze non devesi altro mirare che il proprio dovere, e la fedeltà dovuta a Dio. Se si ha la fortuna di fare qualche sacrifizio per piacergli, bisogna allora ricordarsi, che si fatica nel tempo stesso pe' suoi proprii, e più solidi interessi, poichè una eternità di gloria e di felicità ne sarà la ricompensa. *Amen.*

DISCORSO LXXXIX.

DEL GIUDIZIO TEMERARIO E DELLE PAROLE OLTRAGGIOSE.

Charitas non cogitat malum,

La carità non forma maligni sospetti.

1. Cor. 13. v. 5.

Appartiene esclusivamente a Dio di giudicare delle intenzioni degli uomini. È questo un diritto essenziale ed inalienabile alla sovranità del Signore. Il cuore dell'uomo è un santuario ove il solo Dio ha diritto di penetrare; egli solo può conoscerne i movimenti; egli solo può giudicare delle sue intenzioni: il pretendere di giudicarne è un usurpare la giurisdizione di Dio, un attentare alla sua sovranità. Non v'ha che Dio che penetri ne' più secreti nascondigli della nostra coscienza; ciò che vi si passa è di attribuzione del solo Dio, gli uomini non hanno nulla a vedervi. È vero ch'egli ha stabilito sopra la terra il tribunale della penitenza ove permette agli uomini di giudicare; ma solo in qualità di suoi luogotenenti, ed essi non possono giudicare che sulla testimonianza dello stesso colpevole: questi è per loro innocente finchè non si confessa per reo. Ma colui che giudica temerariamente, fa ingiuria non solamente a Dio, ma anche al suo prossimo: imperocchè qual diritto ha egli di giudicarlo? Chi glie lo ha dato? Ei non può riceverlo che da Dio, e Dio è quegli che positivamente lo vieta. Attento e perspicace sulle colpe leggere o immaginarie del vostro prossimo, siete cieco sulle vostre che son reali e gravi: *E giudi-*

cando gli altri, dice l'Apostolo (1), *condannate voi stesso*, poichè siete più colpevole voi, giudicando temerariamente delle colpe altrui, che non lo è quegli che voi condannate. Il vostro prossimo ha diritto alla vostra stima, finchè non abbia commessa un' azione evidentemente malvagia. Perciò il vostro giudizio temerario e il disprezzo che n'è la conseguenza, sono una visibile ingiustizia. Apprendete dunque oggi quanto i giudizii temerarii sono opposti alla carità, la quale, dice S. Paolo, non forma sospetti maligni: *Charitas non cogitat malum.*

Dopo la vita, l' onore è il più prezioso di tutt' i beni. La riputazione, secondo il linguaggio della scrittura, val più delle grandi ricchezze: *Melius est nomen bonum quam divitiae multae* (2). Che dico? l' infamia è qualche volta meno sopportabile della stessa morte. Può far dopo ciò meraviglia la enormità del peccato, o per dir meglio, la ingiustizia che commetton coloro, i quali offendono l' onore e la riputazione del prossimo, che gli tolgon così ciò che v' ha di più caro, e che gli danno una specie di morte civile, o co' cattivi giudizii, o con le maldicenze, con le calunnie e co' falsi rapporti?

Vi son tre gradi diversi d' ingiustizia, che si posson commettere nel proprio cuore in pregiudizio del prossimo. Il primo è di dubitare su certi leggieri indizii, della sua probità; il secondo, di crederlo colpevole; il terzo, di condannarlo per mezzo di un giudizio affermativo.

Vi è molta differenza tra gl' indizii considerevoli e gl' indizii leggieri. Gl' indizii leggieri son quelli che, confrontati col fatto di cui si giudica e con le sue circostanze, non son capaci di far

(1) *Rom.* 2. *v.* 1. (2) *Prov.* 22. *v.* 1.

nascere un dubbio, un sospetto nello spirito di un uomo savio e prudente, e meno ancora di fargli formare un fermo giudizio contro il prossimo. Per indizii considerevoli, s' intendon quelli che son bastanti a far nascer de' dubbii, de' sospetti nello spirito di un uomo savio e prudente, ed a fargli pronunziare un giudizio riguardante la cattiva condotta del prossimo. Bisogna osservare che un medesimo indizio può essere qualche volta leggero e qualche volta considerevole, ciò che può rilevarsi soltanto dalle circostanze del fatto. La prima circostanza è quella del tempo in cui il fatto è seguito. Per esempio, un uomo sale nella camera di un altro per la finestra con una scala: se lo fa in pieno giorno, alla presenza di quei che passano e de' vicini, non è un indizio sufficiente per far sospettare, credere e giudicare che quest' uomo si propone di rubare; ma se lo fa di notte e occultamente, l' indizio è bastante per autorizzarne i sospetti ed anche un giudizio. La seconda circostanza è quella del luogo. Per esempio, si sorprende un giovine con una donzella in un luogo recondito ove si danno scambievolmente alcuni segni di tenerezza: è un indizio considerevole della corruzione del loro cuore; ma è poi un indizio leggero, se si parlano in disparte alla presenza di tutti.

La terza circostanza è quella della persona. Una persona che gode la riputazione di uomo onesto e parla ad una donna dissoluta, non è una ragion sufficiente per condannarlo; ma si posson concepir de' sospetti quando colui che parla a questa donna è un giovine che passa già per libertino e debosciato.

Il giudizio temerario, secondo questi principii, è un consentimento formale dello spirito, che si dà su deboli ragioni ai dubbii o sospetti che si formano in pregiudizio del prossimo; ed appunto per-

chè si giudica su così deboli ragioni vien chiamato *giudizio temerario*, vale a dire, un giudizio troppo ardito, troppo precipitato, imprudente, e senza legittimi fondamenti.

Quando vi è qualche fondamento al sospetto, e quando si ha interesse a conoscere la verità del fatto, non è peccato il sospettare il male, purchè si sospenda il giudizio fintantocchè siansi avuti schiarimenti tali da poter esserne certi; per esempio, un padrone nella propria casa, il quale ha diritto di vigilare sulla fedeltà de' suoi domestici, si accorge che alcune cose si perdono; un padre incaricato della condotta de' suoi figliuoli, vede che suo figlio si assenta di volta in volta, che pernotta fuor di casa, che fa spese straordinarie, che le sue figlie non serban più la stessa modestia, etc., l'uno e l' altro han fondamenti ragionevoli per dubitare che vi sia per parte de' domestici e de' figliuoli qualche occulto disordine. Essi vegliano in conseguenza con maggior cura sulla condotta di queste persone, e senza dir nulla a chicchessia de' loro sospetti, fanno segrete perquisizioni. Questi sospetti, lungi dall' esser peccati, sono al contrario atti di prudenza e di virtù, perchè sono semplici atti dello spirito, ove la volontà ed il cuore non han veruna parte.

Ma vi sono altri sospetti i quali non partono che dalla cattiva volontà che si ha per qualcheduno, senza aver motivo di sospettar di lui più che di un altro. Per esempio, un padrone ha perduto un effetto prezioso; subito e senza veruna perquisizione sospetta che lo abbia preso un tal domestico; ecco un sospetto di cattiva volontà, e sebben non sia ancora un giudizio temerario, non lascia di essere sommamente opposto alla carità, e diventa ancora più colpevole se si comunica ad altri, poi-

chè così si viene ad esporre al pericolo di sospettare di un innocente, e diffamarlo.

Vi sono tre sorgenti di sospetti e di giudizii temerarii. La prima è la corruzione del cuore, la quale fa credere ad alcuno che tutti gli uomini sian come lui corrotti. Un pazzo, dice il Savio (1), crede che tutti gli uomini sien pazzi. La seconda è l' odio che si ha per un uomo: appena si odia e si disprezza, si è facilmente portati a pensare e a giudicar male di lui. La terza è la esperienza che si pretende di avere. Ed è perciò che i vecchi sono tanto più sospettosi in quanto che han veduto più uomini malvagi.

Il giudizio temerario, ed anche i sospetti sono condannati nella Scrittura: *Non giudicate male dei vostri fratelli*, dice G. C. (2), *altrimenti Iddio vi condannerà*. Spetta a Dio, secondo S. Paolo (3), di giudicar gli uomini, perchè ha su di loro un' autorità assoluta, e perchè conosce i cuori e le opere più occulte. Badate bene, dice S. Giacomo (4), di non giudicare i vostri fratelli, perocchè, nel giudicarli, violate la legge la quale vi ordina di aver carità per essi, e disprezzate il legislatore il quale ha stabilito e scritto ne' nostri cuori una legge sì savia.

S. Paolo (5) mette i sospetti temerarii allo stesso rango delle bestemmie: *Suspiciones malas*; e quando questo Apostolo parla della carità, dice (6) che quei che la posseggono non pensan male del loro prossimo: *Non cogitat malum*; donde ri-

---

(1) *Eccles.* 10. *v.* 3.
(2) *Math.* 7. *v.* 1, *Luc.* 6. *v.* 37. *Joan.* 7. *v.* 24.
(3) *Rom.* 14. *v.* 4. 1. *Cor.* 4.
(4) *Jacob.* 4. *v.* 1. (5) 1. *Tim.* 6. *v.* 4.
(6) 1. *Cor.* 13. *v.* 5.

sulta che quando si parla male del prossimo senza alcun legittimo fondamento, si manca di carità; or qual' è la enormità del peccato che distrugge la carità! Il Grisostomo spiegando questo passo di S. Paolo, dice giudiziosissimamente (1) che colui che ama il suo fratello non lo condanna, e nemmeno sospetta male di lui: *Nec tolerat malam suscipere suspicionem.*

S. Agostino si scaglia fortemente contro i giudizii e sospetti temerarii. Noi non abbiam diritto, dice questo Padre (2), di condannare ne' nostri fratelli altro che le impurità, le bestemmie e gli altri peccati che commettono in nostra presenza; e non dobbiamo neppure giudicare ch' eglino non siano per convertirsi. Ma se non siamo certi che abbiano commessi questi delitti, saremmo ingiusti di crederneli colpevoli. Saremmo egualmente ingiusti, soggiunge, se vedendo far loro certe azioni che possono avere due aspetti, vale a dire, che possono esser buone o cattive, come per esempio di bere o mangiare per bisogno, o per sensualità, giudicassimo che lo fanno per sensualità. Questo giudizio è riserbato al solo Dio, perchè ci conosce il fondo de' cuori che a noi è nascosto.

Non v' ha che il demonio, continua S. Agostino, il quale non potendo accusare alcuni uomini innanzi a Dio di aver commesso esternamente infami azioni, sospetta che abbiano il cuore malvagio, e gli accusa di non servire Dio che per interesse, come fece riguardo a Giobbe. La maggior parte de' peccati, secondo questo Padre, traggono la loro origine da' sospetti maligni. Donde deriva, dic' egli, che voi non amate il vostro fratello e che dite male di lui, mentr' ei non vi dimostra

---

(1) *Homel.* 33. *in* 1. *Cor.* (2) *Tract.* 90. *in Joan.*

che dell' affetto? È perchè v'immaginate ch' egli sia un furbo e un mentitore, il quale, malgrado i suoi attestati di amicizia, vi detesti e voglia soppiantarvi? Voi considerate le vostre false idee e le vostre immaginazioni come prove convincenti: non v' ha cosa più ingiusta che il prendere per conoscenza certa i vostri sospetti che non han per fondamento che semplici indizii; imperciocchè vi sono molte cose credibili che son false, ed altre similmente che sembrano incredibili, e nonostante son vere. Lo spirito umano è limitato, il solo Dio giudica sempre secondo la verità.

O Cielo! esclama S. Cesario di Arles, quale ingiustizia ne' giudizii indiscreti degli uomini contro i loro fratelli! Essi non vogliono esser creduti malvagi, e voglion poi, senz' alcun fondamento, credere che gli altri lo siano; vengono dunque a violare la legge naturale che vieta loro di fare altrui ciò che non vogliono per se stessi. S. Prospero, su questo principio, chiama gravi peccati i giudizii temerarii e i sospetti. Infatti, sono peccati mortali quando sono accompagnati da due condizioni, la prima delle quali è che sieno formati con avvertenza e deliberazione; giacchè un sospetto non premeditato, fatto senza riflessione, e come per un primo moto, non è che una colpa leggera. La seconda condizione è che il male che si pensa del prossimo sia considerevole, come per esempio, quando si taccia nel proprio cuore una persona di aver commesso un peccato mortale, perchè allora si considera questa persona come abbominevole innanzi a Dio.

Vi son tre difetti ne' giudizii temerarii. 1.° Il difetto di rettitudine, perchè, senza ragione alcuna si pone in dubbio la probità del prossimo. 2.° Il difetto di autorità, avendo solo Dio il diritto di

giudicare delle cose dubbie ed occulte. 3.° Il difetto di conoscenza, perchè non si ha certezza del peccato, di cui si tacciano i suoi fratelli, ma semplicemente deboli congetture, che non bastano per dare il diritto di condannarli.

Finalmente le conseguenze dei giudizii temerarii sono molto a temersi, essendo spesso sommamente funeste. I giudizii temerarii producono parecchie volte la prevenzione, l'avversione e la maldicenza. Estinguon sovente la carità in coloro cui si comunicano, e maggiormente in quelli su' quali si formano, se vengono a saperlo.

Quando si comunicano ad altri i giudizii e i sospetti che si concepiscono contro il prossimo, o si faccia per odio, per malignità o per leggerezza, è un peccato maggiore di quando si giudica o sospetta solo fra se medesimo. Non v' ha che la inavvertenza o la tenuità della materia, che possa render veniale il peccato di quelli che comunicano agli altri i loro giudizii o sospetti temerarii. Non si commette però verun peccato a partecipare ad altri certi sospetti o certi giudizii svantaggiosi che si forman del prossimo, quando la carità obbliga a farlo, per procurare un bene, o prevenire un male, e che non si ha alcun disegno di nuocere, nè vi ha parte alcuna la passione.

In ultimo, le parole oltraggiose sono vietate dal quinto Comandamento.

Si chiaman *contumelia* le parole ingiuriose che si dicono direttamente a qualcheduno per offenderlo. È questo in se stesso un peccato più enorme della maldicenza medesima, perchè oltre la riputazione che spesso denigra, come quando si rimproverano a qualche persona certi vizii o difetti che non ha o che son segreti, contiene sempre un disprezzo del prossimo, ed offende l'onore che gli

è dovuto: perciò la contumelia obbliga ad una maggior soddisfazione che la maldicenza. Quando si è detto male di alcuno, basta di cancellare le cattive impressioni che si son date della persona di cui si è parlato male, poichè così le si restituisce la sua riputazione, che è tutto quello che le si è tolto; ma quando si son dette delle ingiurie, non basta di riparar la riputazione nello spirito degli uditori, bisogna ancora riparar l' onore della persona ingiuriata, facendole qualche sommessione, come una restituzione dell' onore che l' è stato tolto mediante le parole che le si son dette.

I motteggi ingiuriosi e piccanti somiglian molto alla contumelia, ancorchè il vizio, o il difetto, di cui si dileggia il prossimo fosse pubblico, e non gli si togliesse così la sua riputazione che ha già perduta. Si pecca contro la carità, se si fan questi motteggi per odio, o con una specie di compiacenza della disgrazia del prossimo, e contro l'umiltà se si fanno per elevarsi al di sopra di lui.

Gesù Cristo, nel Vangelo, si è fortemente scagliato contro coloro che pronunziano delle ingiurie (1): *Quegli che dirà al suo fratello raca* (che è una parola di disprezzo), *meriterà di esser condannato per mezzo del giudizio; e chi dirà al suo fratello: sei un pazzo, meriterà di esser condannato al fuoco dell' inferno.*

Che cosa dunque dobbiam pensare di quelli che son sì fecondi a profferire ingiurie, dopo un divieto siffatto, che trattano il loro prossimo da ladro, da impostore, da ingannatore, etc. che rallentano la briglia alla loro passione, e che vomitano abbondantemente dalla loro bocca malvagia, tutto ciò che la passione medesima ispira loro di

(1) *Matth.* 5. *v.* 22.

più oltraggiante, tanto che reca soventi volte sorpresa che certe teste riscaldate immaginar possano un sì gran numero d'ingiurie? Ahi! Quei che si abbandonan così alla loro passione, al loro furore, obbliano interamente che son Cristiani. Un Cristiano non dice alcuna ingiuria ai suoi fratelli non solo, ma soffre altresì pazientemente quelle che gli vengon dirette, per quanto sien numerose ed atroci. Un Cristiano è obbligato d'imitar Gesù Cristo e di prenderlo per modello. Quando il Salvatore è stato colmato d'ingiurie, non ha risposto con ingiurie; non sono mai uscite dalla sua sacra bocca che parole di benedizione e di pace; sebben le ingiurie che profferivansi contro G. C. non fosser mica leggere. Si è detto di lui che era invaso dal demonio, che discacciava i demonii in nome del principe dei demonii, G. C. ha sempre conservato la dolcezza e la pace; e ciò ha dato occasione a S. Pietro di assicurar di lui (1) che, quando è stato caricato d'ingiurie, non ha risposto con ingiurie; quando è stato maltrattato, non ha minacciato. Il Profeta Isaia dice, parlando di G. C. (2), *che è stato offerto perchè lo ha voluto egli stesso, e perchè non ha aperta la bocca; è stato condotto alla morte come una pecora che si va a scannare; ha serbato il silenzio, senza aprir la bocca, come un agnello è muto innanzi a colui che lo tosa.*

Rimontiamo al principio, G. C. è il vostro modello; considerate dunque quanto voi deviate, quando vi allontanate dal santo esempio che vi ha dato, allorchè rendete ingiuria per ingiuria, maledizione per maledizione. Imperocchè, se oggi vi domando qual'è la vostra disposizione, che cosa

(1) 1. *Petr.* 2. *v.* 23. (2) *Isai.* 53. *v.* 7.

mai sarete voi per rispondermi? Mi direte, che se vi si lascia in pace, se non siete insultati, rimarrete tranquilli, e mai non parlerete in maniera offensiva a colui che non vi offende; ma io veggo nel tempo stesso nel vostro cuore una cattiva disposizione di non soffrire impunemente le ingiurie. Se alcun ve ne dice, glie ne direte prontamente ed abbondantemente a vicenda. Io vi annunzio con G. C. (1): *I Pagani fanno altrettanto.* I Pagani non dicono ingiurie a quei che non ne dicon loro. Ciò che distingue il Cristiano dal Pagano si è che il primo non dice ingiurie neanche a chi glie ne dice. Voi siete Cristiani, voi ve ne gloriate, badate dunque a sostenerne il nome e la dignità, e ciò non potete farlo altrimenti che combattendo i sentimenti della natura corrotta, ed elevandovi al di sopra di voi stessi per seguir l' esempio di G. C., e le sante massime che vi ha insegnate.

Non dite che questa legge è dura, che la natura vi si oppone, che è superiore alle forze dell' uomo di sentirsi maltrattato senza replicare nè difendersi. G. C. c' insegna (2) che la sua legge è dolce, che il suo giogo è leggiero. La legge di sopportare le ingiurie non è eccettuata, ed è nella classe di quelle che G. C. pretende non esser nè onerose nè difficili ai suoi veri discepoli. Per comprendere questa dottrina non vi bisogna che amare. Si fan tutt' i giorni, per l' amore del mondo, alcune cose più difficili che soffrire le ingiurie. È Dio che vi parla, è Dio che vi comanda, ecco tutte le difficoltà spianate.

Ma nel comandarvelo, che cosa vi promette se siete fedeli? Avrete voi ancora rammarico di aver sofferto un' ingiuria, quando considererete che è un

---

(1) *Matth.* 5. *v.* 47. (2) *Ibid.* 11. *v.* 30.

mezzo efficace per ottenere il perdono de' vostri peccati? Quanto è dolce, quanto è consolante l'affaticarsi per Dio, il soffrire per Dio! Ei si dichiara in questa vita il protettore di quei che lo servono, e prepara loro per l'altra vita ricompense infinite nella eternità beata. *Amen.*

DISCORSO XC.

DELLA MALDICENZA E DELLA CALUNNIA.

Neque maledici regnum Dei possidebunt.

I maldicenti non posséderanno il regno di Dio.

1. Cor. 6. v. 10.

È incredibile il male che la detrazione produce nella civil società. Essa offende la carità, viola la giustizia, e può dirsi francamente che le colpe che commettonsi per la leggerezza delle lingue indiscrete, sono infinite. Ciononostante la detrazione, inspira poco orrore ai Cristiani dei nostri giorni, sebben la Religione la proscriva severamente, e la legge naturale la condanni. È un vizio tanto comune quanto è pernicioso, dice S. Girolamo (1); esso s' insinua in tutti gli stati, penetra nel fondo delle più recondite solitudini, per trascinar qualche volta le anime più pure. Perocchè, senza parlare di quei falsi devoti i quali, sotto pretesto di un grande zelo di Religione, fan consistere la loro pretesa pietà nel gemere su i disordini altrui, de' quali il loro orgoglio li persuade di essere incapaci, che mormorano di tutto ciò che lor dispiace nella condotta degli altri, e senza rispar-

(1) *Ad Celant. de Inst. Matris fam. ep.* 16.

miar neppure i loro superiori o per autorità o per dignità di carattere, biasiman tutto, critican tutto, su tutto trovano a ridire, e s' immaginano di essere i più savii del mondo. Quanti non se ne trovano, anche fra quelli la di cui vita è d' altronde irreprensibile, che cadono in questo peccato, il quale è come l' ultima insidia che si riserba il demonio per sorprender coloro che hanno già spezzate tutte le reti che avea lor tese. Possa io in questo giorno scagliarmi fortemente contro questo vizio che non può detestarsi abbastanza, ed ispirarvi tutto l' orrore che merita, facendovi osservare quanto è odioso, quanto ne son terribili le conseguenze, e quanto è pericoloso il frequentar le persone che vi son soggette!

La detrazione presa genericamente è una diffamazione ingiusta del prossimo, fatta in sua assenza con parole o con segni, così *mormorare* vuol dire togliere la riputazione del prossimo. Se il male che si dice del prossimo è vero, ma ignoto a coloro alla presenza de' quali si parla, è una semplice *maldicenza*. Se poi è falso, è una *calunnia*: è anche una specie di calunnia il pubblicar come vera, una colpa del prossimo che si è saputa da persone non degne di fede o sue nemiche.

Per mormorare non è necessario di mentire, basta di denigrare direttamente o indirettamente la riputazione del prossimo. Si può far direttamente in quattro maniere; 1.° allorchè si accusa qualcheduno di un delitto che non ha commesso; 2.° allorchè si aggrava il suo delitto; 3.° allorchè si scopre un peccato segreto che ha commesso; 4.° allorchè si accusa di aver fatta una buon' azione, per vanità o con cattiva intenzione. Si mormora indirettamente di alcuno, o negando che abbia fatto qualche buon' azione, o che abbia qualche buo-

na qualità, o occultandola con malizia, o finalmente diminuendola, come fan quelli, che sentendo parlare di una buona qualità o di una buon' azione di una persona, rispondono che non è tutto quel che si pensa; ovvero dicono: È un uomo d' onore, ma . . . . . Questo Sacerdote, questo Religioso, sono uomini dabbene esternamente, *ma* osservate come sono interessati; questa donna si fa distinguere per la sua divozione, *ma* non è altro che una bigotta, etc. Offendono anche gravemente la riputazione del prossimo coloro i quali, quando senton parlare de' suoi difetti, dicono: *Io non mi spiego sul conto suo, la carità mi ordina di risparmiarlo.* Con questo artifizio si fa maggior torto alla riputazione del prossimo, che parlandone alla distesa, perchè si dà luogo a credere che la cosa sia considerevole, e perciò non si osi dirla.

Risulta da ciò, 1.° che per esser colpevole di maldicenza, non è necessario di parlare, ma basta il fare certe azioni o certi segni che posson far torto alla riputazione del prossimo, come fan quelli che mostrano impazienza quando si loda alcuno, o sorridono maliziosamente, o scuotono il capo, o fan qualche altra morfia, dimostrando così di non approvare quel che si dice; 2.° che non v' è bisogno di aver persuaso le persone innanzi a cui si è detto male del prossimo, nè di aver rovinato la sua riputazione, basta di aver divulgato un male che tende a distruggere la buona fama, o a diminuire la stima.

Quei che riferiscono il male che hanno inteso dire in pregiudizio del prossimo, non peccano che in secondo luogo; peccan però facendo passare ad altri la maldicenza che i primi avean fatta. Da ciò accade che se ne sparge la voce, e che finalmente le cose vengono ad esser credute. Sebben colo-

ro che fanno tai rapporti non abbian disegno di nuocere al prossimo, è certo però che denigrano la sua riputazione, con la libertà che si danno di parlar de' suoi vizii e de' suoi difetti; essi peccano adunque.

Diran forse che non parlano de' difetti del prossimo, che per modo di discorrere, per passare il tempo, per divagarsi: si entra in una compagnia senza verun livore contro del prossimo; la conversazione s' impegna, si anima, e mentre si sta discorrendo, sfuggono alcune parole, e la maldicenza previene la riflessione . . . . Quei che pretendono di giustificar così le loro maldicenze, arriveran mai a persuadere che siano scusabili quei trattenimenti che oscurano la fama de' loro fratelli? È egli giusto che la loro imprudenza e la loro indiscrezione siano altrui di nocumento? Quei discorsi, quei propositi che son sì comuni nelle conversazioni mondane, non son forse causa del disprezzo verso le persone di cui si mormora? e quei che li tengono, vorrebbero che se ne tenesser simili di loro, e che se ne parlasse in un modo svantaggioso cotanto?

La pubblicità delle colpe del prossimo è un altro pretesto di scusa: *tutti n' erano informati*. Tutta la società degli uomini adunque consiste forse in alcune società maldicenti? La cosa è nota in una casa; qual diritto si ha di pubblicarla al di fuori? Si sa in una città, ma s' ignora in un' altra, egli è vero in conseguenza che si offende la carità non solo, ma eziandio la giustizia, istruendo delle colpe, anche pubbliche del prossimo, coloro che non n' erano informati, e che probabilmente non ne avrebbero avuto mai conoscenza.

Non può nemmeno scusarsi dal peccato di maldicenza, colui che, senza una vera necessità

o una causa legittima, palesa ad una o due persone, per quanto savie esse siano, e capaci di serbare il segreto, il peccato del suo prossimo, raccomandando loro di tenerlo celato. Il Grisostomo (1) volge in ridicolo chi pretende di essere scusabile, per aver raccomandato il segreto a colui al quale ha palesato il peccato del suo fratello; perocchè per qual ragione lo ha egli detto, se voleva che altri il tacesse?

Quei che compongono libelli ove la riputazione altrui è considerabilmente attaccata, peccano gravemente contro la carità e contro la giustizia, e questo peccato è anche maggiore quando tai libelli sono anonimi. I Romani avean tanto in orrore questi autori maligni, che li faccan punir di morte allorchè si poteano scoprire (2); e i Principi Cristiani, i Concilj e i sommi Pontefici non han dimostrato uno zelo minore per arrestare gli effetti funesti di siffatti libelli. Quei che gli spargono nel pubblico, come gli stampatori, i copisti, i libraj, o altri che li vendono, prestano e distribuiscono, che li consigliano o gli approvano, peccano anch' essi gravemente, e sì gli uni che gli altri sono obbligati a riparare e a restituire al prossimo la sua riputazione.

Avvi un peccato in cui cadono ordinariamente coloro che han qualche lite o qualche controversia: essi pubblican dovunque il malcontento o l' ingiustizia che pretendono di aver ricevuta dal loro avversario. Non v' è cosa più contraria alla carità, e più evidentemente opposta al precetto di G. C., il quale ci ordina (3) di amare i nostri nemici, di far del bene a quelli che

---

(1) *Homel.* 3. *ad pop. Antioch.*
(2) *Leg.* 12. *Tabul.* (3) *Matth.* 5. *Luc.* 6.

ci odiano, di pregare per quei che ci perseguitano; Precetto che gli Apostoli ci han ripetuto, e che hann' osservato essi medesimi ad esempio del loro Maestro: *Benedite quei che vi perseguitano*, dice S. Paolo (1), *non rendete ad alcuno male per male; gli altri ci maledicono, e noi li benediciamo; ci dicono essi delle ingiurie, e noi rispondiamo loro con preghiere.*

È anche un peccato gravissimo il procurare di giustificarsi di una maldicenza o di una calunnia fatta contro di noi, per mezzo di un' altra maldicenza o calunnia contro colui che ha detto male di noi. Nulla è più contrario alle massime del Cristianesimo, le quali c' insegnano che soffrir con pazienza le ingiurie, è uno de' principali doveri della vita Cristiana, di cui Gesù Cristo ci ha dato l' esempio.

La maldicenza è più o meno enorme a proporzione della condizion delle persone di cui si è sparlato; perciò le maldicenze e le calunnie che si fan contro i Vescovi, i Sacerdoti e i Religiosi, sono più atroci di quelle che si fan contro i Laici, perchè, dice S. Gregorio (2), esse ridondano su di G. C., di cui son Ministri i Sacerdoti. Così egualmente le maldicenze e le calunnie che qualcheduno si permette contro i Re, i Principi e i superiori, son più colpevoli di quelle che si fan contro le persone comuni.

Dallo stesso principio risulta che è un peccato più grave il mormorare di una Comunità che di un particolare; avvegnacchè questo peccato si estende ad un maggior numero di persone, le quali ne ricevon pregiudizio in comune ed in particolare.

È un inganno il credere che sia più permes-

---

(1) *Rom.* 12 *v.* 14.

(2) *Greg. il Grande*, *lib.* 12 *del suo registro*, *lettera* 32.

so di parlar male de' morti che de' vivi. Al contrario è peccato più grave il mormorare de' morti che de' vivi, perchè i morti non sono più nel caso di difendere il loro onore, nè di cancellare le sfavorevoli impressioni che le maldicenze han potuto formar nello spirito di quelli che le hanno ascoltate.

Finalmente i Teologi distinguono un' altra specie di detrazione, per mezzo della quale si spargon zizzanie tra' parenti o gli amici, capaci di alterare o far cessar l' amicizia tra' parenti, la fiducia tra gli amici, la subordinazione tra' Superiori e gl' inferiori. Questa detrazione è un peccato maggiore della maldicenza, perchè fa torto alla riputazione non solo, ma distrugge altresì l' amicizia, che è un bene più caro dell' onore: *Imperciocchè*, dice il savio (1), *nulla è paragonabile ad un amico fedele*. Egli altrove ci avverte (2) che Dio detesta questo peccato più che molti altri; perciò il seminator di zizzanie sarà maledetto (3). S. Paolo lo comprende nel numero de' nemici di Dio (4): *Susurrones*, *detractores*, *Deo odibiles*. Ciò non deve intendersi sol di coloro che seminano falsi rapporti, ma di tutti quelli eziandio che seminano rapporti capaci di metter la discordia fra persone che vivono in pace ed in unione; perchè son causa di mille mali. Eh! quai rovine nelle case, in un quartiere, in una città, prodotte da un maligno rapporto! Colà vi è una moglie in disputa con suo marito; genitori indisposti contro i loro figliuoli; padroni sdegnati contro i loro domestici, fratelli e cognate aizzati gli uni contro le altre, quì vi sono vicini, parenti impegnati nel disordine, immersi in divisioni crudeli. Chiedetene la causa, ri-

---

(1) *Eccl.* 6.
(2) *Prov.* 6. *v.* 19.
(3) *Eccl.* 28 *v.* 15.
(4) *Rom.* 1. *v.* 30.

montate alla sorgente, troverete che alcuni indiscreti rapporti ne sono stata l'origine. Togliete questa peste comune, e cesseran tosto le liti, le inimicizie e tutt' i contrasti: *Susurrone substracto, jurgia conquiescent* (1); e siccome il fuoco si estingue quando non vi sono più legna, così le dispute si placheranno quando non vi sarà chi semini rapporti maligni.

La detrazione di sua natura è un peccato mortale. Per esserne convinto, basta di considerare con un po' di attenzione ciò che dice del maledico la Scrittura Sacra. Si dice nei Proverbii (2) che il maledico è l'abbominazione degli uomini, ed è proibito di aver comunicazione con lui: *Abominatio hominum detractor . . . . non commiscearis cum detractoribus*. S. Paolo (3) comprende i maledici e i detrattori nel numero de' nemici di Dio che son degni di morte. Dice altrove (4) che nè i maledici, nè i rapitori della roba altrui, saranno eredi del regno di Dio. S. Giacomo ci avverte (5) che colui il quale dice male del suo fratello, parla contro la legge: *Qui detrahit fratri, detrahit legi*. La Sacra Scrittura ci dimostra ancora la enormità della maldicenza dal disordine che cagiona. I denti de' maledici, dice il Re Profeta (6), sono simili alle frecce, e le loro lingue ai coltelli taglienti: *Dentes eorum arma et sagittae, et lingua eorum gladius acutus*. Il colpo della lingua spezza le ossa (7): *Plaga autem linguae comminuet ossa*.

Se si paragona la maldicenza col latrocinio, si

---

(1) *Prov*. 26. *v*. 20.
(2) *Ibid* 24. *v*. 9.
(3) *Rom*. 1. *v*. 30.
(4) 1. *Cor*.6. *v*. 10.
(5) *Jac*. 4. *v*. 11.
(6) *Ps*. 56. *v*. 5.
(7) *Eccl*. 28. *v*. 21.

giudicherà che essa è un peccato più grave; giacchè fa al prossimo un torto più considerabile di quello che gli fa il latrocinio: la maldicenza, dicono i Padri (1), è un omicidio ed un furto orribile agli occhi di Dio, per mezzo di cui si rapisce e si fa perdere alla persona della quale si dice male, l'onore e la riputazione, vale a dire, un bene preferibile a tutte le ricchezze della terra. S. Bernardo spiega (2) come, dicendo male del prossimo, si uccide se stesso, perchè si perde la carità; si uccide colui alla di cui presenza si parla, perchè gli si fa concepire disprezzo per la persona che si calunnia o di cui si mormora; si uccide finalmente quest'ultima, perchè nel caso ne abbia notizia, concepisce indegnazione e risentimento contro il calunniatore o il maledico. Perciò la Scrittura paragona la lingua di un maldicente a quella di un serpente: quegli, dice il Savio (3), che mormora in segreto non è meno pericoloso del serpente che morde senza fare strepito: *Si mordeat serpens in silenzio, nihil eo minus habet qui occulte detrahit.*

Con ragione adunque il Savio raccomanda di fuggire i maledici; imperciocchè eglino periranno ad un tratto; e chi sa la profondità dell' abisso in cui caderanno gli uni su gli altri (4)? *Cum detractoribus ne commiscearis, quoniam repente consurget perditio eorum; et ruinam utriusque quis novit?* Da questo tratto si vede, dice S. Girolamo, che un detrattore trascina nel precipizio co-

---

(1) *Tert. de Idolol. C.* 11. *Chrys. Hom.* 3. *ad pop. Antioch, etc.*

(2) *Bern. Serm.* 24. *in Cant. Cantic.*

(3) *Eccles.* 10. *v.* 11.

(4) *Prov.* 24. *v.* 21. 22.

lui che lo ascolta. Allontanate dunque le lingue cattive, continua il Savio (1), e non siate a portata di ascoltar coloro che parlan male de' loro fratelli: *Remove a te os pravum detrahentia labia sint procul a te.* Qual uomo infatti direbbe male del prossimo, se niuno aprisse le orecchie per ascoltarlo? e siccome non vi sarebbero ladri se non vi fossero coloro che nascondono la roba, così non vi sarebbero maledici se non si trovasse alcuno che volesse ascoltarli. Questo vizio è tanto comune sol perchè ognuno presta l'orecchio ai maledici. S. Bernardo adunque ha avuto anche ragion di dire che è difficile il definire quale è più colpevole, se quegli che mormora o quegli che ascolta la mormorazione.

Si deve ciascuno opporre in diverse maniere ad una persona che mormora. 1.° Non si deve prestar fede ai discorsi dei maledici. Quegli che crede troppo facilmente ciò che gli vien detto, ha il cuore leggiero, dice il Savio (2), e la sua virtù anderà ad indebolirsi: *Qui credit cito, levis corde est, et minorabitur.* Se si ha lo spirito molto leggero credendo tutto quel che si dice, si è poi molto temerario e si offende la carità, credendo senza fondamento il male che si dice del prossimo; invece dunque di credere i maledici, bisognerebbe scacciarli ad esempio di Davidde, il quale non poteva soffrirli in verun luogo (3): *Detrahentem secreto proximo suo, hunc persequebar.*

2.° Bisogna impor silenzio ai maledici, se si ha autorità su di loro. 3.° È d'uopo riprenderli apertamente; non si dica che non si può disturbare una compagnia, nè far confondere e recar dispiacere a certe persone per le quali si è in obbli-

(1) *Prov.* 4. *v.* 24. (2) *Eccl.* 19. *v.* 4.
(3) *Ps.* 100. *v.* 5.

*

go di aver compiacenza ed amicizia. Miserabile scusa, dice S. Giovan Grisostomo (1), che danna una infinità di Cristiani! Non si ardisce disturbare una compagnia; si vuol dunque esser con essa dannato! Si vuol conservar l'amicizia de' maledici, e non si teme di perder quella di Dio! Giobbe amava i suoi amici; ma siccome ei sapeva che ascoltando tranquillamente le loro maldicenze, si rendeva colpevole, non v' era interesse, nè compiacenza che gl' impedisse di adempire al suo dovere: *Conterebam malas iniqui* (2), *et de dentibus illius auferebam praedam.* Io batteva sulla bocca del maldicente maligno, e gli strappava la preda dai denti.

4.° Se non si può chiuder la bocca a colui che parla, si deve almeno dimostrare il proprio malcontento con un' aria di tristezza. Il vento del Nord calma la tempesta, dice lo Spirito Santo (3), e lo spettacolo di un volto triste calma la petulanza del detrattore: *Ventus aquilo dissipat pluvias, et facies tristis linguam detrahentem.*

5.° S. Bernardino è di avviso che si farebbe meglio di abbandonar bruscamente la compagnia. Almeno non si trascuri il consiglio del Savio (4): Turate le vostre orecchie con delle spine: *Sepi aures tuas spinis*, vale a dire, dimostrate, per quanto potete, che detestate questa sorta di discorsi, e non vi prendete parte alcuna.

6.° Finalmente, si devon soffogare le parole indiscrete, che si sono infelicemente intese, ed estinguere quelle perniziose scintille: lo sforzo che si farà non è punto a temersi; non si correrà il rischio di perderne la vita (5): *Audisti verbum*

(1) *Hom.* 3. *ad Pop.*
(2) *Job.* 29. *v.* 17.
(3) *Prov.* 25. *v.* 23.
(4) *Eccl.* 28. *v.* 28.
(5) *Ibid.* 19. *v.* 20.

adversus proximum tuum; commoriatur in te, fidens quoniam non te disrumpet. Cioè; obbliate, se è possibile, quel nojoso segreto; rimanga almeno nelle ombre di un rigoroso silenzio, ed impedite che traspiri in menoma parte.

Ma è sempre peccato il manifestare le colpe e i difetti occulti del prossimo?

No; la carità istessa obbliga a farlo quando è utile o necessario.

Si può parlare de' difetti del prossimo con diverse intenzioni, le quali, lungi dall' esser maligne, rendono questi discorsi tanti atti di virtù sommamente meritorii e grati al Signore.

La prima è quando si parla dei difetti del prossimo per impegnare gli altri ad evitar di cadere in simili colpe. La Scrittura si propone questo scopo, quando riporta i peccati d' Israele e di Giuda; ed è questo egualmente lo scopo che si son prefisso i SS. Padri, per esempio S. Attanasio e S. Agostino, quando han parlato con tanto zelo contro gli eretici de' loro tempi.

La seconda è quando si parla del prossimo con la mira d' impegnare gli altri a mettersi in guardia contro di lui, per timore che ignorando esser egli un uomo malvagio, non se ne fidin troppo, e non ne ricevano qualche danno. Elia parlava apertamente de' peccati di Achab e de' falsi profeti di Baal, temendo che gl' Israeliti non si lasciassero trascinare dal loro esempio ad adorare gl' idoli. G. C. egli stesso condannava pubblicamente l' ippocrisia de' Farisei, perchè abusavano della buona opinione che aveva il popolo della loro falsa virtù, e se ne avvalevano per indurlo a seguire le loro false tradizioni, in pregiudizio della legge.

Si può, in terzo luogo, parlar de' difetti del prossimo anche per vantaggio di quelli de' quali si

scoprono i vizii. Così Geremia, rinchiuso in una prigione per ordine del Re Sedecia, parlava altamente contro i disordini di questo Principe e della sua Corte, affinchè gli fossero riferiti i suoi patetici discorsi, e questo empio Re potesse profittarne e placare, con una sincera penitenza, la collera del Signore.

Si può finalmente parlar delle colpe del prossimo, con idea di eccitar se e gli altri a pregar Dio fervorosamente per la conversione dei peccatori.

Or dunque, non solamente è permesso di parlare de' difetti del prossimo in queste quattro circostanze, ma anzi si fa allora un atto di virtù, purchè non s'inganni se stesso, mescolandovi qualche altro fine che sia corrotto, ed in ciò si richiede somma prudenza, perchè la cupidigia e la malignità son troppo soggette a prender la maschera della carità; purchè non si dica nulla di falso o di esagerato; purchè non s' interpretino in male certe azioni che possono esser buone; purchè finalmente questi discorsi non siano più nocivi agli assenti che utili ai presenti; perocchè non è mai permesso di fare un male per procurare un bene.

Non si deve sperare di poter otttenere il perdono delle sue calunnie e delle sue maldicenze, se non si è soddisfatto colui cui si è tolto ingiustamente l' onore e la fama. L' obbligo di riparar la riputazione di quelli che si son diffamati, è fondato sul diritto naturale, come l' obbligo di restituire gli oggetti rubati: non v' ha maggior ragione di esentarne i maledici ed i calunniatori che di esentarne i ladri.

Se ciò che si è detto pubblicamente contro l' onore del prossimo è falso, bisogna farne una pubblica ritrattazione in presenza delle persone innanzi alle quali si è calunniato. Senza questa ri-

trattazione, dice il Catechismo del Concilio di Trento non v' è salute a sperare. Se si è asserita una calunnia contro il prossimo solo in certi particolari trattenimenti, si ha l' obbligo di ritrattarsi innanzi a quelli che si son fatti confidenti della calunnia.

Se ciò che si è detto di male è vero, ma asserito male a proposito per denigrare la riputazione del prossimo, non si deve in verità negare ciò che si è detto, non essendo mai permesso di mentire; ma si è obbligati di dichiarare che si è avuto torto di parlar così, e che la passione ha fatto agire in tal guisa. 1. Si è allora nello stretto dovere di ristabilire, per quanto si può, l' onore del prossimo; ed il mezzo più semplice e più naturale è di dirne tutto il bene che se ne conosce e di far palesi le sue buone azioni e le sue buone qualità; e ciò alla presenza di tutti coloro innanzi ai quali si è sparlato.

Se, come accade quasi sempre, si è insinuata nella maldicenza qualche ombra di calunnia, per circostanze aggiunte o esagerate, in questo caso una disdetta formale non è menzogna. Si può dire con verità che si era male informato, che la cosa era stata detta fraudolentemente, e che l' accusato non è colpevole come si credeva.

Quelli che han pronunziato maldicenza o calunnie contro di un morto, sono egualmente obbligati di riparare il suo onore, perchè i defunti vivono nella memoria degli uomini.

Finalmente, se la maldicenza, oltre il torto che ha fatto alla riputazione di una persona, le ha cagionato altresì qualche altro danno, si è nell'obbligo di valutarlo, e restituirlo interamente. Giudicate da ciò quanto è difficile di soddisfare a quel che si deve per le maldicenze e per le calunnie;

perocchè chi è quegli che si risolve facilmente a disdirsi, o a confessare di avere avuto torto di parlar come ha fatto? Come, da un altro lato, potrà valutarsi il danno o il pregiudizio cagionato dalla maldicenza o dalla calunnia? Denigrando l'onore di una donzella, si sono allontanati i partiti vantaggiosi che l'avrebbero ricercata. Il discredito di un negoziante ha fatto fallire il suo commercio. Un domestico non ha più trovato padrone per essersi renduta sospetta la sua fedeltà. Finalmente, come mai si potran conoscere tutte le persone nel di cui spirito si è distrutta la riputazione di quelli, dei quali si è sparlato?

Detestiamo dunque la maldicenza; abbiamo orrore di questo vizio; comprendiamone la bassezza, l'ingiustizia, l'atrocità, le funeste conseguenze, l'impossibilità di ripararlo, e quindi la difficoltà di ottenerne il perdono. Ciascun di noi dir possa, come il S. Re Davidde, che non si è mai assiso in compagnia dei maledici, che non gli ha mai ascoltati se non per opporsi al loro furore, e per ricoprirli di vergogna. Ah! Signore, ponete un freno alla nostra lingua, una guardia di circospezione alla nostra bocca, la prudenza, la discrezione, la verità, la carità sulle nostre labbra. Non permettete che profferiamo giammai parole maligne, che feriscono con lo stesso colpo chi le pronunzia, chi le ascolta, e quello contro di cui sono scagliate. Possiam noi piuttosto, mediante la saviezza de' nostri discorsi, meritare di lodarvi e di benedirvi eternamente. *Amen.*

DISCORSO XCI.

DELL' AMOR DE' NEMICI.

Qui vindicari vult, a Domino inveniet vindictam, et peccata illius servans servabit.

Colui che vuol vendicarsi, caderà nella vendetta del Signore, e Iddio gli riserberà i suoi peccati per sempre.

Eccl. 28. v. 1.

Il segreto della Religione è di arrestare il corso de' nostri disordini, recidendo la radice del peccato. La fonte di tutt' i peccati vietati dal quinto Precetto è nel cuore; bisogna dunque applicarsi a guarire il cuore. Questo essendo purificato, sarà facile l' arrestare tutt' i disordini che han per principio l' indisposizione di esso. È comandato di amare il prossimo, è proibito in conseguenza di odiarlo: è d' uopo strappare dal cuore quest' odio funesto. Tolto, in fatti, l' odio dal cuore, andranno assolutamente in bando le ingiurie, l' invidia, la collera, le violenze, le uccisioni. Egli è dunque di somma importanza l' ispirarvi un vivo orrore dell' odio e della vendetta, peccati sì gravi per la loro enormità e per le loro conseguenze funeste; l' esporvi quanto dispiacciono a Dio, e qual è lo stato affliggente de' Cristiani che lasciansi dominare da queste diverse passioni. Ciò mi sembra tanto più necessario, in quanto che, sebbene fra tutt' i Precetti che G. C. ci ha fatti, non ve ne sia alcuno più formale e più preciso di quello del perdon delle ingiurie e dell' amor de' nemici, ciò nullaostante non ve n' è pure alcuno più trasgredito e più inosservato.

Il quinto Comandamento non si limita solamente a vietar l' omicidio consumato, il quale dà la morte al corpo; proibisce ancora, come lo abbiamo già osservato nel cominciar la spiegazione di questo Precetto, l' ira, l' odio, l' invidia, la vendetta; passioni pericolosissime, le quali, quantunque non trapariscan sempre esternamente, non lasciano però di renderci colpevoli innanzi a Dio. Non basta dunque di evitar l'omicidio di fatto che giunge a toglier la vita al prossimo, bisogna entrar nell' interno del cuore, giungere sino alla radice del male, e correggere in noi tutt' i moti di odio e di vendetta, che ci fan desiderare del male a coloro che son l' oggetto del nostro livore. Non si è solamente omicida quando si bagnan le mani nel sangue de' suoi fratelli, ma si è ancora tale, quando si serba nel cuore l'odio contro di essi; e l'Apostolo S. Giovanni non ha difficoltà di dirci che chiunque odia il suo fratello è un omicida (1): *Omnis qui odit fratrem suum homicida est.*

Lo stesso G. C. ci ha fatto un Comandamento di amare i nostri nemici; Comandamento formale, espresso con una chiarezza, con una precisione, con una semplicità, con una schiettezza che esclude ogni ambiguità, ogni equivoco, ogni restrizione, ogni modificazione; con un' autorità e con un aria d' impero, che fa tacere qualunque sorta di scuse, e non ci permette neppure di ascoltare un istante le nostre più vive ripugnanze. Si diceva: Voi amerete i vostri amici, i vostri congiunti, i vostri concittadini, quelli della vostra nazione, della vostra religione, ed odierete i vostri nemici: *Dictum est* (2). Osservate bene, dice S. Agostino, l'espressione di cui si serve il Salvatore del Mondo:

(1) 1. *Ioan.* 3. *v.* 15. (2) *Matth.* 5. *v.* 43.

Dictum est, si diceva; era questa in fatti una chiosa de' Farisei sulla legge, ma non la legge istessa, e G. C. si guardava di dire: *scriptum est*, egli è scritto; poichè mai la legge, nè da vicino, nè da lontano, non autorizzò nè odio nè vendetta; e non decise mai in favor della inclinazione, nè della passione. Ma io vi dico: Amate i vostri nemici, fate loro del bene, pregate per essi, qualunque siano: *Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos, orate pro persequentibus vos.*

Qual forza, qual divina energia, quale ascendente di autorità in questa sola espressione: *Ego autem*! E che di più vi bisogna per chiuder la bocca a tutt' i borbottamenti della natura, per distruggere i più plausibili pretesti della umana ragione, per confondere tutte le massime del mondo, per togliere assolutamente alla nostra viltà ogni scusa, ogni riserba?

Ahi! pesate ben la forza di questa parola: *Ego*. Io che son vostro Padrone, vostro Re, vostro Dio; io da cui dipendete in ogni cosa, da cui avete tutto a sperare e tutto a temere; io che non vi prego, che non vi consiglio, ma che vi comando di non voler male; ciò non basta, ma di volere e far del bene ai vostri nemici: *Ego autem dico vobis*. Se fosse un grande del mondo, un re della terra, che v' intimasse su di ciò i suoi ordini, potreste dire che il suo potere non si estende sino a questo punto; ma potete voi ricusare di ubbidire a me che son vostro Dio, da cui avete ricevuto l' esistenza, che ho diritto su tutt' i moti del vostro cuore, che posso perder non solo il vostro corpo, ma eziandio l' anima vostra per tutta l' eternità: *Ego autem*?

Iddio ha talmente a cuore l' osservanza di que-

sto Precetto, che rigetta ogni altro sacrifizio che non è accompagnato da quello della vendetta. Imperciocchè se offrite il vostro dono all' altare, dice Gesù Cristo (1), e vi rammentate che il vostro fratello ha qualche cosa contro di voi, lasciate là il vostro dono, ed andate prima a riconciliarvi con lui, perchè io preferisco la misericordia a questo sacrifizio: *Vade prius reconciliari fratri tuo.* Vale a dire che, facendo tutto il bene che dipende da voi, pregando, digiunando, mortificandovi con tutt' i rigori della penitenza, riempiendo gli altari dei vostri doni, arricchendo i poveri con le vostre limosine, abbandonando i vostri corpi sino a soffrire il martirio, se con tutto ciò conservate nel vostro cuore qualche rancore contro il vostro prossimo, se non vi riconciliate con quella persona, con cui siete in discordia, tutte le vostre mortificazioni, il martirio istesso non vi gioverebbe niente: perchè? perchè mancate ad un punto essenziale della legge, non avete la carità senza della quale tutto il resto è un nulla: *Si charitatem non habuero, nihil sum* (2). Si può fare a meno di non deplorare a questo proposito la sorte di una infinità di Cristiani, i quali vivon d' altronde in un modo regolare abbastanza, fan molte opere buone, si avvicinano ai sacramenti, frequentan le chiese, sono aggregati a pie società e serbano nel loro cuore certi risentimenti contro il loro prossimo, che non voglion sopprimere, perseverano ostinatamente in una colpevole indifferenza contro certe persone da cui han ricevuto de' torti, o che lor dispiacciono? Oh! quante preghiere inutili! quante buone opere perdute! quanti sacramenti profanati! e come rimarranno eglino ingannati in punto di morte, do-

(1) *Matth.* 5 *v.* 24. (2) 1. *Cor.* 13 *v.* 2.

po essersi tanto affaticati, di non ricevere alcuna ricompensa delle loro virtù, perchè non avranno soddisfatto ad un Comandamento, la di cui pratica forma la perfezione del Cristianesimo, e il carattere distintivo de' discepoli di G. C.!

Del resto, G. C. ci ha insegnato l' amor de' nemici con la parola non solo, ma sì ben con l' esempio. Potete voi ignorare con qual disprezzo questo Dio Salvatore è stato trattato sopra la terra? Quanti sanguinosi affronti ha sofferto! di quanti obbrobrj è stato colmato! In qual modo si è egli vendicato degli oltraggi de' suoi nemici? sempre per mezzo de' benefizj. Ei guariva gl' infermi di una nazione che cercava sol di distruggerlo. Che mai rispondeva alle accuse che avanzavansi contro di lui innanzi ai tribunali, ov' era trattato da seduttore, da malfattore, da scellerato? Ei serbava il silenzio, dice il vangelo: *Jesus autem tacebat.* O quanto questo silenzio di G. C. è eloquente! Qual bella lezione per noi quando siam trattati con disprezzo, o colmati d' ingiurie! Con qual pazienza ricevette egli in casa del Gran Sacerdote il più umiliante oltraggio, uno schiaffo di cui si coprì l' adorabil suo volto! Finalmente; trasportiamoci sul Calvario, per ascoltarvi le ultime parole di questo Dio moribondo. Egli è già tutto spossato di forze per la effusion del suo sangue, non gli rimane che un solo istante da vivere, lo impiega a chieder grazia pei suoi carnefici. Padre mio, esclama, perdona loro: *Pater ignosce illis* (1). O uomo sdegnato! uomo vendicativo, uomo collerico, avvicinatevi: *Il vostro nemico*, voi dite, *ha oscurata la vostra fama, denigrato il vostr' onore, distrutta la vostra fortuna*; alzate gli occhi su di G. C. Crocifisso:

---

(1) *Luc.* 23 *v.* 34.

Vide pendentem: ascoltate le grida de' Giudei, il tumulto de' Farisei, le bestemmie de' soldati contro il vostro Salvatore. *Siete stati spogliati dei vostri beni*, ma mirate G. C. in Croce: *Vide pendentem.* Gli si tolgon financo le sue vestimenta, non gli rimangono altro che spine per corona. *Siete stati battuti*, soggiungete, *si è attentato ai vostri giorni*; ma rivolgete uno sguardo su G. C. crocifisso: *Vide pendentem.* Tutto coperto di piaghe, bagnato nel suo sangue, trafitto da chiodi, quale spettacolo! Ei raccoglie un avanzo di vita, impiega il tenero nome di *padre* per ottener più facilmente ciò che domanda: *Pater*, *dimitte illis*. Perdona loro il tradimento, lo spergiuro, le calunnie, la violenza, l'invidia, finalmente l'orribile deicidio che commettono; perdonali, essi ignorano quel che fanno, *nesciunt quid faciunt.* Ei prega per loro e gli scusa! che dite voi a questo esempio? Non è esso capace di placare i vostri sdegni, di reprimere i moti della vostra vendetta? Mentre un Dio Onnipotente, il quale può perdere all'istante i suoi persecutori, diventa il loro protettore, voi, vermi di terra, cenere e polvere, miserabili peccatori, volete vendicarvi! Ahi! abbandonate dunque il nome di Cristiani, e cessate di chiamarvi i discepoli di un Dio di misericordia; non gli chiedete dunque mai il perdono de' vostri peccati; non gli dite più: *Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori*, giacchè nelle vostre colpevoli disposizioni, è lo stesso che dire chiaramente: Signore, io rinunzio al mio perdono, alla vostr'amicizia, alla mia eterna felicità; io scelgo l'inferno per mio retaggio, io accetto ciò che v'ha più di funesto nella dannazione eterna; vi domando infine di non perdonarmi come io non perdono ai miei nemici, e siccome io non voglio usar loro

misericordia, non ne usate a me stesso: *Dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.*

La legge del Vangelo non si limita ad ordinarci di perdonare a' nostri nemici, ed a proibirci di voler loro alcun male, ma esige da noi sentimenti più degni del Sovrano Padrone che serviamo. Un Cristiano è obbligato di amare i suoi nemici, di far loro del bene, di render bene per male. Questi non son semplici consigli. L'Apostolo S. Paolo c' ingiunge (1) non solo di obbliare le ingiurie che abbiam ricevuto da' nostri nemici; ma anche di far loro del bene pel male che ci han fatto. *Non rendete ad alcuno male per male . . . Abbiate cura di fare il bene . . . . Non vi vendicate, giacchè è scritto: A me è riserbata la vendetta, io la farò, dice il Signore. Al contrario, se il vostro nemico ha fame, dategli da mangiare: se ha sete, dategli da bere.*

Tutto ciò che l' Apostolo ci ordina con queste parole, è interamente uniforme al Precetto di G. C., il quale ci raccomanda di non resistere a chi ci maltratta, di amare i nostri nemici, di far del bene a chi ci odia, e di pregare Dio per chi ci perseguita.

Finalmente, il paragone che fa il Salvatore della misericordia che aver dobbiamo pei nostri nemici, con quella che dobbiamo attendere dal nostro Padre celeste, basta per convincerci che la nostra deve estendersi non solamente a perdonare ogni sorta d' ingiurie, ma dev' essere anche sincera e perfetta; altrimenti non possiamo sperare da Dio l' intero perdono delle nostre colpe. Noi saremmo dispiaciutissimi che Dio non ci perdonasse

---

(1) *Rom.* 12. *v.* 17, 19. *et seqq.*

le nostre colpe che per metà ; e che serbasse ancora dell' avversione verso di noi ; desideriamo ch'ei le obblii tutte come se non le avessimo mai commesse, e che ci faccia rientrare nella sua amicizia. Ecco la misura della misericordia che aver dobbiamo pe' nostri nemici. Ecco la regola che G. C. ci ha prescritta per ottener grazia dal Padre suo (1).

Ma non basta di non voler male ai suoi nemici, e nemmeno di amarli e di voler loro del bene ; si deve altresì prevenirli per riconciliarsi con essi. Siamo a ciò strettamente obbligati, 1.° se siamo stati noi i primi ad oltraggiarli, o a far loro qualche torto; 2.° quando si ha ragion di sperare che prevenendoli, si farebbe cessare il loro odio e il loro peccato.

Lo Spirito Santo, per impegnarci a prevenire i nostri nemici, ci ha dato due lezioni molto importanti e molto positive; una per bocca di G. C. medesimo, il Padron dei Padroni, e l' altra per mezzo di uno dei suoi discepoli più illuminati, il grande Apostolo delle nazioni : *Se, quando presentate la vostra offerta all' altare*, dice il Salvatore, *vi ricordate che il vostro fratello ha qualche cosa contro di voi, lasciate là il vostro dono, ed andate prima a riconciliarvi* ; e quantunque gl' interpreti osservino che queste parole che abbiamo già citate in questa istruzione, si dirigano direttamente a colui che ha fatto l' offesa, convengono nel tempo stesso che riguardano anche quello che è stato offeso ; e se obbligano il primo ad andare a fare le sue sommessioni, e a chieder grazia al secondo pria di far la sua offerta, non obbligano meno quest' ultimo a mettersi nella disposizione prossima di accordare un generoso perdo-

(1) *Vedi il Discorso LVIII.*

no al suo nemico, ed anche di prevenirlo, quando ha ragion di credere che prevenendolo farà cessar l'odio suo ed il suo peccato. Se alcuno vi offende, dice S. Paolo (1), e vi provoca all' ira, badate bene di non peccare dando in qualche trasporto, o trattenendovi in questa funesta disposizione; badate di non dare ingresso nell'anima vostra al demonio per mezzo de' sentimenti dell'odio e della vendetta; e perciò non soffrite che il sole tramonti sulla vostra collera, ma accordate prontamente la pace al vostro nemico: *Sol non occidat super iracundiam vestram.*

Siam dunque obbligati di riconciliarci col nostro nemico, indipendentemente dalle sommessioni e dalle riparazioni ch' ei deve farci. Per quanto possiam noi essere elevati al di sopra del nostro nemico, pel nostro rango e per la nostra condizione, egli è nostro fratello in G. C.; ed in questa qualità gli dobbiamo tutta la nostra beneficenza. Per quanto possiam noi essere superiori riguardo a lui, lo siam noi tanto quanto lo è Dio riguardo a noi? Frattanto Iddio che è a noi infinitamente superiore, non ci previene egli il primo? ecco il modello che dobbiam seguire. Non dite dunque più in avvenire che siete stato offeso il primo; questo linguaggio lo tengon tutti coloro che non voglion perdonare. Sentite parlar due nemici; niuno vuol convenire del suo torto, ciascuno pretende di essere stato offeso; donde deriva che alcuno non vuol prevenire, e che ciascuno rimane nel suo stato, vale a dire in uno stato di dannazione.

Per evitare una sì grande sciagura, non usate più dilazione per riconciliarvi sinceramente coi vostri nemici; obbliate tutte le ingiurie che pote-

(1) *Eph.* 4. *v.* 26.

te averne ricevute; non esitate ad andare in cerca di essi; dimostrate loro, con teneri abbracci, che non li considerate più come nemici, ma come vostri fratelli. Se vi costa qualche pena, riflettete a quel che guadagnate: il perdono de' vostri peccati, le buone grazie del vostro Dio. Questi sono, fin da questa vita, i felici frutti che si raccolgono, e se ne raccoglieranno ancora in maggiore abbondanza, quando si comparirà innanzi a Dio per ricevere dalla sua mano generosa la corona immortale di gloria nella eternità beata. *Amen.*

DISCORSO XCII.

DEI PECCATI CONTRARJ ALLA PURITA'.

Non moechaberis.

Non commetterai impurità.

EXOD. 20. V. 15.

Eccoci arrrivati al sesto Comandamento. Io non vi dissimulo che provo ribrezzo di dovervi parlare del peccato vietato da questo Precetto. Quando l'Apostolo S. Paolo parla di questo enorme peccato, dice che è un peccato che non si dovrebbe neppur nominare: *Che non si senta solamente*, dice il Santo Apostolo (1), *parlare tra voi nè di fornicazione, nè di qualsivoglia impurità, come non se ne deve sentir parlare dai Santi.* Come mai i Sacerdoti le di cui labbra devono esser pure e sante, parleran di un peccato che ha la forza di lordare anche quando si nomina? I Sacerdoti devono solo parlarne per impegnare i Cristiani a

(1) *Eph.* 5. *v.* 3.

non parlarne mai. Io spero, col soccorso del Signore, combatter questo ignominioso peccato con forza, con precauzione, in modo tale che non lorderò nè la mia lingua, nè le vostre orecchie, nè il vostro cuore. Al contrario, siccome il mio scopo è d'ispirarvi l'amore per la purità, io combatterò il vizio, v'ispirerò l'amore per la virtù, e procurerò d'infiammarvi di un santo desiderio di menare una vita pura e casta, come siete obbligati di fare per sostenere l'onore che avete di essere *i tempii dello Spirito Santo, i membri di G. C.* (1).

Per evitare le ripetizioni, spiegheremo nello stesso tempo il sesto ed il nono Comandamento. Per mezzo del sesto, il quale è espresso con queste parole: *Non moechaberis* non commetterai adulterio, Iddio ha fatto agli uomini un espresso divieto dell'adulterio. Per mezzo del nono in cui si dice: *Non desiderabis uxorem proximi tui*, non desiderar la donna del prossimo tuo, Iddio ci ha imposto il dovere di esser puri di cuore e di spirito.

Diciamo che Iddio ci ha vietato, col sesto Comandamento, ogni sorta di peccati contrarii alla virtù di castità; giacchè sebbene il vocabolo che è impiegato nel Precetto, significhi soltanto l'adulterio presso i Greci, è di uso però di esprimere con questa parola tutt'i peccati d'impurità, come ha osservato S. Agostino (2).

Per convincersene non si deve far altro che consultar le scritture dell'antico e del nuovo Testamento. In fatti Iddio fa chiaramente sentire ch'ei comprendeva la semplice fornicazione nel Precetto, *non moechaberis*, con queste parole che si

(1) *Vedi il Discorso L. Tom. III. pag.* 249.
(2) *Lib.* 2. *delle Quest. sull' Esod. q.* 71.

leggono nel Deuteronomio (1) riguardo alle donne prostitute ed ai fornicatori: » Non vi saran don-
» ne prostitute tra le figlie d'Israele, nè fornica-
» tori tra i figli d'Israele. » Perciò la legge che condanna a morte gli adulteri (2) facea subire la stessa pena ad una donzella che erasi lasciata lordare dal delitto di fornicazione nella casa di suo padre (3). Si sa che Dio consumò col fuoco del Cielo le città di Sodoma e di Gomorra, non a cagion degli adulterii, ma a cagion delle altre impurità abbominevoli che vi si commettevano; donde risulta che il Precetto si estende indistintamente a tutt'i delitti d'impurità.

Se passiamo dall'antico al nuovo Testamento, ce ne convinceremo ancor maggiormente: » Voi
» sapete che è stato detto agli antichi, dice G.
» C. (4): Voi non commetterete adulterio, ed io
» vi dico che se alcuno guarda una donna con un
» cattivo desiderio per lei, egli ha già commesso
» l'adulterio nel suo cuore. » Ecco la vera estensione del Precetto. Iddio, secondo G. C., non vieta solamente l'azione del delitto, ma eziandio il pensiero, il desiderio del delitto; talmente che si è veramente prevaricatore del Precetto, e colpevole di adulterio innanzi a Dio, quando con desiderii volontarii e deliberati si consuma questo delitto nel proprio cuore.

Non si dica che G. C. limita la estensione del Precetto al solo adulterio, o tutt'al più al desiderio dell'adulterio, e non a tutti gli altri peccati d'impurità; imperciocchè S. Paolo, fedele interprete della dottrina del nostro divin Maestro, entra su questo articolo in un racconto infinitamente

(1) *Deut.* 23. *v.* 17.
(2) *Ibid.* 22. *v.* 22.
(3) *Ibid.* 20. *et* 21.
(4) *Matth.* 5. *v.* 27.

istruttivo : » Sappiate , dic' egli (1) , che nessun » fornicatore , nessuno impudico , sarà erede del » regno di G. C. e di Dio. » Il santo Apostolo racchiude in queste poche parole le impudicizie di ogni genere , e dichiara espressamente che verun impudico , di qualunque specie sia il suo delitto, non avrà parte al regno eterno : » Non v' ingannate , » dic' egli altrove (2) , nè i fornicatori . . . . nè » gli adulteri , nè gl' impudici , nè gli abbominevoli . . . . saranno eredi del regno di Dio. » Ei nomina , l' una dopo l' altra , le varie specie d' impurità , e dice che tutti coloro che se ne renderanno colpevoli saranno egualmente eliminati dal regno di Dio.

Se si domanda perchè nel Decalogo Iddio parla del solo adulterio , e non esprime alcun' altra impurità, il Catechismo del Concilio di Trento risponde (3) che Dio ha proibito l' adulterio in termini più precisi , perchè , oltre la turpitudine che ha comune con gli altri delitti d' impurità , è caratterizzato altresì per una crudele ingiustizia che si fa al prossimo , anzi generalmente alla civil società. Nella legge di Mosè sì l' uomo che la donna adulteri eran puniti di morte. Le leggi Romane li condannavano alla medesima pena. La Chiesa ha sempre riguardato questo delitto con esecrazione , e ne' primi secoli non ne accordava l' assoluzione , che dopo aver fatto sostenere ai colpevoli una lunghissima rigorosa penitenza. Tertulliano si trovò scandalezzato perchè si dava loro l'assoluzione nella Chiesa Cattolica , e S. Cipriano (4) ci assicura che parecchi Vescovi Cattolici di Affrica la ricu-

(1) *Eph.* 5. *v.* 5. (2) 1. *Cor.* 6. *v.* 9.
(3) *Part.* 3. *de Praec.* 6. *n.* 7 , 8.
(4) *Ep.* 62. *ad Anton.*

savan loro anche in punto di morte. Ciò posto, non deve recar meraviglia che l'adulterio sia un caso riservato nella Diocesi di Ginevra, ed in molte altre.

Il solo desiderio di un'azione disonesta è un peccato, perchè non son solamente peccati le nostre azioni in se stesse, ma sì bene *il consenso della volontà* a queste azioni, quando son proibite. Or siccome il desiderio è un consenso della volontà, così il desiderio di una cosa vietata è conseguentemente un peccato.

Ogni desiderio di una cattiva azione non solo è colpevole, ma è tanto colpevole quanto l'azione istessa, poichè Dio, dopo di aver vietato col sesto Precetto qualunque azion disonesta, ha vietato eziandio, col nono, di non concepirne il desiderio neppure.

I semplici pensieri disonesti sono anche proibiti da questo Precetto, e son peccati quando la volontà vi prende parte. La nostra volontà pecca nel prender parte a questi pensieri, quando vi ci tratteghiamo volontariamente, quando vi acconsentiamo, quando la passione ci fa prendervi piacere, quando siamo negligenti a prevenirli, o quando accorgendocene, non procuriamo di respingerli; e questo appunto condanna quei Cristiani i quali si astengono di commettere il male per certe considerazioni umane, ed abbandonano i loro cuori ad ogni sorta di contaminazioni e di corruzioni: sepolcri imbiancati i quali, sotto un'apparenza esternamente bellissima, non racchiudono che bruttezze ed impurità.

I cattivi pensieri son proibiti, allorchè son volontarii, perchè, come abbiamo già detto, non son peccati solamente le nostre azioni in loro stesse, ma il consenso altresì della volontà a queste

azioni, quando la legge di Dio ce le vieta; or dunque i cattivi pensieri, quando son volontarii, sono un consenso della volontà; per conseguenza son peccati. D' altronde, siccome Iddio ha diritto di proibirci di amar certe cose, perchè ha sui nostri cuori una suprema autorità, così ha diritto eziandio di proibirci certi pensieri, essendo egualmente il padrone de' nostri spiriti; e perciò egli non punisce soltanto le azioni esterne, ma ancora i cattivi pensieri, quando son volontarii, e quando vi ci tratteghiamo con compiacenza. E fino a quando, dic' egli, per bocca del profeta Geremia (1), i cattivi pensieri resteranno nel vostro cuore? *Usquequo morabuntur in te cogitationes noxiae?* Sino a quando avrete voi sì poco scrupolo di tutto ciò che avviene nel secreto del vostro cuore, quando non si manifesta esternamente per mezzo di disordini infami e scandalosi? Ignorate voi forse che i pensieri colpevoli separano da Dio, e che gli sono in abbominio? *Perversae cogitationes*, dice il Savio (2), *separant a Deo . . . . . abominatio Domini cogitationes malae.* Ecco quel che si deve giudicare de' pensieri disonesti quando la volontà vi prende parte.

Ma se i cattivi pensieri non son volontarii; se, lungi dall' esserci gradevoli, ci dispiacciono, ci affliggono; se la volontà ricusa loro il suo consentimento; si fan degli sforzi per allontanarli dalla immaginazione, in questo caso, anzicchè esser peccati agli occhi di Dio, sono al contrario occasioni e motivi di un gran merito, perchè non v' è peccato ove non ci è volontà. Allora, questi pensieri, per quanto siano importuni, non son mica peccati.

---

(1) *Jerem.* 4. *v.* 14.
(2) *Sap.* 1. *v.* 3. *Prov.* 15. *v.* 26.

Le anime che amano la purità, e che temono sempre di macchiarla, vorrebbero non esser neppure assalite dal demonio della impurità: Noi vorremmo, dice S. Agostino, non risentire alcun combattimento per parte della concupiscenza; ma ciò non può ottenersi. La purità non consiste a non esser tentato; ma sì bene a star saldo, e a resistere coraggiosamente a tutte le tentazioni che proviamo per parte della cupidigia. Quando S. Paolo parla della cupidigia, non dice che non stia in noi, ma che non regni in noi. Che stia in noi, ciò non ci rende colpevoli; lo diventiamo però quando regna in noi, e ciò avviene allorchè siamo ubbidienti ai suoi smodati desiderii: *Il peccato non regni nel vostro corpo mortale*, dice questo Apostolo (1), *in modo che siate ubbidienti ai suoi smodati desiderii*. S. Giacomo parla lo stesso linguaggio (2): » Felice l' uomo che soffre la tentazione, perchè, quando la sua virtù sarà stata » provata, riceverà la corona di vita che Iddio ha » promessa a chi lo ama! Niuno, quando è tentato, ardisca dire che è Iddio che lo tenta; imperciocchè Iddio è incapace di tentare e d' indurre alcuno al male. Ma ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo trasporta e lo » attira nel male; e quindi quando la concupiscenza ha concepito, vale a dire, *che ha ottenuto qualche consentimento dalla volontà*, partorisce il peccato, e questo essendo compiuto genera la morte. »

Del resto, quando si è attualmente tentato da certi impuri pensieri, ecco i mezzi che impiegar devonsi per non succumbere alla tentazione. 1°. Bisogna rigettare prontamente questi pensieri senza

(1) *Rom.* 6. *v.* 12. (2) *Jacob.* 1. *v.* 12.

fermarvisi un istante; e se continuano e si ostinanó a ritornare, bisogna disprezzarli e non inquietarsene. 2.° Bisogna aver ricorso alla preghiera, con una gran diffidenza di se stesso e con una gran fiducia in Dio: » Vigilate e pregate, dice G. C. (1), affinchè non entriate in tentazione, » cioè a dire, affinchè non vi succumbiate. 3.° Pensare a Dio il quale vede tutto sino ai moti, ai desiderii ed ai più segreti pensieri de' nostri cuori: *Scrutans corda et renes Deus* (2). 4.° Occuparsi delle verità della Fede, le quali devono distoglierci dal male e sostenerci nel bene, ma principalmente dei quattro ultimi fini dell' uomo: » In tutte le vostre ope- » re ricordatevi de' vostri ultimi fini, dice lo Spi- » rito Santo (3), e non peccherete giammai. » Finalmente, meditare sulla morte e Passione di Nostro Signor Gesù Cristo.

Si pecca contro la purità quando si leggono cattivi libri, libri osceni, i quali tendono a dar nuove forze alla cupidigia che già è pur troppo infiammata. Legger questi libri, è lo stesso che versar olio nel fuoco; è lo stesso, secondo la espressione di S. Girolamo (4), che mettere un serpente nel proprio seno, che andare in cerca del periglio, correre in conseguenza alla sua perdita. Guai a chi li legge! a chi li consiglia! a chi li vende! a chi li presta! a chi li conserva! Guai al nostro secolo che gli ha prodotti! ecco perchè i santi Concilii han sempre vietata la lettura di questa sorta di libri.

Ecco ciò che ne han detto i Padri che il Concilio di Trento avea scelti, per annunziarci quali sono i libri, la di cui lettura è interdetta, per-

(1) *Matth.* 26 *v.* 41.
(2) *Ps.* 7, *v.* 10.
(3) *Eccl.* 7. *v.* 40.
(4) *Adv. Vigil.*

chè perniciosa (1) : » I libri che contengono, che
» raccontano o che insegnano cose lascive ed im-
» pure, devono essere assolutamente proibiti, per-
» chè non si deve invigilar solamente sulla Fede;
» ma anche su i costumi che possono essere facil-
» mente corrotti da tali letture.

Il secondo Concilio di Nicea (2) ha detto che si deve pronunziare lo stesso giudizio de' libri e delle pitture. La pittura, secondo questo Concilio, è nociva allorchè se ne fa uso per rappresentare figure disoneste: lo stesso è dei libri; devono esser rigettati come pericolosissimi quelli che trattano d' istorie o di azioni indecenti.

Quando si posseggon questi libri, non bisogna persuadersi che sia permesso di venderli o di trarne qualche profitto. Ancorchè si fossero comprati, ciò non autorizzerebbe a cercare i mezzi di ritrarne il proprio denaro. Non si deve in questa occasione pretendere di usar risparmio. Il fuoco solo può purificare ciò che è solo capace di accendere il fuoco della cupidigia. Gli Apostoli non han badato a risparmio (3) riguardo a quelli che facean traffico di libri empj. Benchè ve ne fossero per una somma considerevolissima, han voluto che fosser tutti bruciati, e quelli a cui s' impose questa legge non si dolsero di una perdita sì grande.

Per convincersi che i discorsi e le canzoni disoneste sian vietati ai Cristiani basta leggere l' Epistole di S. Paolo. Scrivendo ai Corinzii, ei dice loro (4): Non vi lasciate sedurre; i cattivi discorsi corrompono i buoni costumi: *Nolite seduci, corrumpunt bonos mores colloquia prava.* E ai Colossensi (5): Le parole disoneste sien bandite dalla

(1) *Regola Settima.* (2) *Act.* 6.
(3) *Act.* 29. *v.* 19. (4) 1. *Cor.* 15 *v.* 33.
(5) *Coloss.* 3. *v.* 8.

vostra bocca : *Deponite turpem sermonem de ore vestro.* Ed agli Efesi (1) : » Nessun cattivo di-
» scorso esca dalla vostra bocca ; ma profferitene
» solo de' buoni , che servano alla edificazion del-
» la Fede , affinchè ispirino la pietà a chi gli a-
» scolta. » E di più (2) : » Non si sentano nep-
» pur nominare tra voi parole disoneste , nè folli,
» nè facete , ciò che non conviene alla vostra vo-
» cazione , ma piuttosto parole di ringraziamenti. »
L' Apostolo non potea dichiararsi più espressamente contro i discorsi disonesti , come lo fa in tutti questi passi che abbiam riferiti ; donde risulta che questi discorsi sono colpevoli e non possono esser mai scusati.

Ma , dicono i falsi burlieri , che ne fanno uso sì spesso , noi non intendiamo far male , non vi prendiamo piacere , non abbiamo neppure il menomo cattivo pensiero. Niuno vi seduca , dice l'Apostolo : *Nemo vos seducat.* La lingua è il turcimanno e l' interprete dello spirito , ed è dall' abbondanza del cuore che parla la bocca , come lo assicura G. C. (3) : *Ex abundantia cordis os loquitur.* Se dunque le parole disoneste sono nella vostra bocca , bisogna necessariamente che siano anche nel vostro cuore. Ditemi : quando un insopportabil fetore esce da un sepolcro aperto , si può mai dire che non vi siano corpi morti o cadaveri? Quando un nero e denso fumo sorte da un cammino , si può mai pensare che non vi sia fuoco ? Non si sentono uscire dalla vostra bocca che parole sporche , che discorsi osceni , che canzoni disoneste , e pretendete farci credere che la vostra im-

(1) *Eph.* 4. *v.* 29. (2) *Ph.* 5. *v.* 4.
(3) *Luc.* 6. *v.* 45.

maginazione non è lordata, che il vostro cuore non è corrotto? Errore, errore: la bocca parla dall'abbondanza del cuore; un Cristiano casto profferisce parole caste, ed un impudico ne profferisce impudiche: *Ex abundantia cordis os loquitur.*

Ma voi non pensate punto al male; ed ancorchè ciò fosse vero, chi vi ha detto che quelli che vi ascoltano, non ci pensin neppure? E se ci pensano, se ne commettono a causa de' vostri cattivi discorsi, chi n'è mai la cagione, e a chi deve essere la colpa imputata? Se quel tale che non pensava al peccato, eccitato da un discorso impudico, prende la funesta risoluzione di abbandonarvisi, e cade tantosto da abisso in abisso: tutt'i delitti in cui va ad immergersi, saran giustamente imputati a colui, dal quale è venuto lo scandalo: *Vae homini illi per quem scandalum venit* (1)!

Che se finalmente vi scusate perchè i discorsi che voi tenete non sono apertamente disonesti, ma equivoci, cioè, parole coperte, ambigue, a doppio senso; questa è un'altra illusione, anzi delle più triviali: *Nemo vos seducat*; è come se diceste: Io ho dato il veleno ad uno, ma era stemperato in un brodo, o mescolato in una focaccia. In tal guisa il veleno si è renduto molto più pericoloso; avvegnacchè se glielo aveste dato solo e senza alcuna mescolanza, la persona se ne sarebbe subito accorta e lo avrebbe rigettato invece di trangugiarlo, come ha fatto. L'applicazione è facile a farsi. Quando una parola offende apertamente il pudore, le anime caste l'hanno in orrore e la bandiscono all'istante dalla loro immaginazione; ma quando è involta e coperta da un maligno equivoco, non se ne concepisce diffidenza sì presto; al contrario si

---

(1) *Matth.* 18. *v.* 7.

prende diletto a considerarla, si fa attenzione alla arguzia che ne copre la laidezza. Da ciò accade che la immaginazione si lorda, che lo spirito si riempie di pensieri disonesti, e che le passioni si risvegliano e fanno spaventevoli ruine.

Siccome la lingua è bruttata dai discorsi disonesti, così lo sono egualmente le orecchie quando si ascoltano questi volontariamente e con qualche compiacimento, e la castità è oscurata tutte le volte che si sentono discorsi che le son contrarii. Ecco gli obblighi dei Cristiani a questo proposito, e guai a tutti coloro che non gli adempiono! Quando si pronunziano in vostra presenza discorsi opposti alla purità, se avete qualche autorità o superiorità su di quelli che li tengono, servitevi di tutto il potere che Iddio vi ha dato per impedirli; non facendolo voi, partecipate al loro peccato. Sono i vostri figliuoli, i vostri domestici, gli operaj impiegati ne' vostri lavori? riprendeteli severamente, ed imponete loro silenzio. Se hanno l'ardire di ricadere nello stesso errore, malgrado il vostro divieto, parlate loro con maggior forza. Perseguitate la iniquità con tutto lo zelo che la Religione deve ispirarvi; non risparmiate nè le rimostranze, nè le minacce, nè gli avvertimenti, nè i castighi, è la causa di Dio che difendete. Se non avete veruna autorità su quegli uomini arditi, i quali si sdegnano e spesso fanno maggior male quando sono avvertiti, gemete almeno in voi stessi; e dimostrate a Dio il sincero rammarico che avete delle ingiurie che gli son fatte, se volete che non vi siano imputate. Allora praticar dovete il consiglio che vi dà il Savio (1): *Turate le orecchie con delle spine, e non ascoltate la lingua malvagia.*

(1) *Eccl.* 28. *v.* 28.

Davidde dice nello stesso senso (1): *Per me, io non gli ascoltava più di quello che senta un sordo.*

Le donzelle sono più esposte di ogni altro a sentire questi discorsi. Quando vi danno causa con la loro sfrontatezza, col loro contegno traviato, quando non sono nè circospette nè modeste abbastanza, sono colpevolissime. Ve n' ha di quelle che con la loro sola modestia, e con l'amor della purità impresso sul loro volto, impongon silenzio ai più arditi. Che se ciò non dipende da loro, devono almeno dimostrare il più vivo orrore di ogni peccaminosa proposizione. Se poi trovansi di quei libertini tanto audaci, che non si contentano di pronunziar parole, ma giungon per fino ad azioni indecenti, allora una casta donzella dimostrar deve che ha il coraggio di un leone, e non farà al certo cosa indegna di lei, se in una coraggiosa difesa farà conoscere a quei temerarii i contrassegni del suo giustissimo sdegno. Dal fin quì detto risulta che non sarà sempre colpa il sentire licenziosi discorsi, quando si usano le giuste precauzioni che ho descritte; e che al contrario è colpa gravissima il favorirli, l'ascoltarli con piacere, il riderne, l'applaudir coloro che li profferiscono, o eccitarli col proprio consentimento e col gusto che vi si prende.

Astenetevi dunque perfettamente da ogni lettura, da ogni canzone, e da ogni discorso disonesto o equivoco. Non si sentan mai uscire dalla vostra bocca tali parole; badate di non applaudir mai a coloro che hanno l'infortunio di farsene un divertimento, un abito. Fuggite tutto ciò che può portarvi al vizio: *Fugite.* Non vi contentate di fuggire, diffidate di voi stessi; non vi dilettate a ragionare co' cattivi pensieri; ricorrete alla preghie-

(1) *Ps.* 37, *v.* 14.

ra nel tempo della tentazione, persuasi che nessuno può esser casto se Dio non glie ne conferisce la grazia. Se siete fedeli a queste pratiche, il Signore vi accorderà il dono della continenza, e la felicità di seguire l' Agnello immacolato fino nel soggiorno della sua gloria. *Amen.*

DISCORSO XCIII.

CONTINUAZIONE DEI PECCATI CONTRARJ ALLA PURITA'.

Qui desperantes semetipsos tradiderunt impudicitiae in operationem omnis immunditiae.

Eglino si sono immersi nella lordura con insaziabile ardore, perchè han perduto ogni rimorso pel passato, ed ogni sentimento per l' avvenire.

EPHES. 4. V. 19.

Il peccato che ha sì ignominiosamente macchiato i falsi sapienti del Paganesimo, e i sedicenti filosofi di tutt' i secoli, non è solamente un peccato come gli altri; è il compendio di tutt' i peccati, è il peccato istesso. Chi potrebbe far mai conoscere tutt' i peccati che esso racchiude? Non solo, come abbiamo osservato nella istruzione precedente, peccati di pensieri, peccati di desiderii, peccati di parole, ma peccati eziandio di sguardi, peccati di azioni, peccati di tutt' i sensi. Colui che è dedito a questo peccato fa ad esso servire e tutto quel che ha, e tutto quel che è: il suo spirito e il suo cuore, i suoi occhi e le sue orecchie, la sua anima e il suo corpo; e ciò che v' ha di più deplorabile, si è che lo spirito, diventato schiavo del corpo, non tarda a scuotere il giogo della Fede: *Ubi quis coepit luxuriari, incipit*

deviare a vera Fide, dice S. Ambrogio (1); e non scappi fuori un libertino con dirci: se io sono incredulo, è per convincimento, e non già per debolezza; imperciocchè se ciò fosse, per qual ragione non si è formate delle chimere, se non dopo aver contratti certi legami? Perchè non ha egli detto che tutto finiva col corpo, se non dopo che ha renduto questo corpo abbominevole ed infame? Accade spesso, dice S. Agostino, che si passa dalla impurità all'ateismo, ma non mai dall'ateismo alla impurità, perchè lo spirito non si corrompe mai in un Cristiano, che non sia stato prima corrotto il corpo; ma quando ha egli violato il tempio dello Spirito Santo lordando il suo corpo, essendo divenuto tutto sensuale, tutto terrestre, non ha più gusto, non ha più lume, non ha più intelligenza per una Religione tutta pura e Santa; vi è una distanza sì enorme tra 'l Dio che gli si propone, e lo stato in cui si trova, ch' ei non esita a rigettar questo Dio che lo condanna, e a chiuder gli occhi sulle conseguenze spaventevoli della sua orribile disperazione: *Qui desperantes tradiderunt semetipsos impudicitiae.* Ecco l'evidenza che la vince presso l' incredulo, sulla invincibile chiarezza di tutte le prove della Religione Cristiana; ecco i savii del secolo, uomini tutti immersi nei sensi, la di cui scienza è la più ignominiosa dissolutezza, e che non hanno per padrone e per garante che l' infamia e la corruzione.

Imparate da ciò a detestare e a temere un vizio che degrada l' uomo sino al punto di precipitarlo nelle più orribili empietà, e che è la cagion più generale della dannazione dei figliuoli di Adamo. Abbiamo già parlato dei peccati che questo vi-

(1) *Ep. 1. ad Sabin.*

zio fa commettere per mezzo dei pensieri, de' desiderii, delle parole; debbo oggi parlarvi di quelle azioni vergognose che S. Paolo vieta ai Cristiani di nominare. Spero di farlo con tanta prudenza, che possa istruirvi senza ferire nè offendere le orecchie caste.

Il peccato d' impurità si commette tanto per mezzo dei sensi, quanto per mezzo delle potenze dell' anima; perciò se vuole l' uomo preservarsi da questo delitto, bisogna ritener tutt' i sensi sotto una esatta disciplina; e siccome la vista è il più vivo, il più sollecito di tutti i sensi, e quello che è più difficile di arrestare, così la vista appunto è più importante di frenare. In primo luogo non si può dubitare che un solo sguardo non sia colpevole, anzi un grave peccato, dopo la parola del Salvatore: *Chiunque guarda una donna* (1) *con un desiderio maligno, ha già commesso l' adulterio nel suo cuore.* G. C., come insegna S. Giovan Grisostomo (2), condanna due cose con queste parole: i desiderii maligni, e la vista degli oggetti che possono eccitarli.

Per bene intendere questa dottrina del Salvatore, bisogna distinguere molte specie di sguardi. Vi son certi sguardi di civiltà, di convenienza, di necessità, che sono accompagnati da una severa modestia. Vi son certi sguardi impreveduti, che si ha cura di arrestare appena si conosce che potrebbero essere pericolosi. G. C. non ha preteso di condannare come colpevoli questi sguardi; ma vi son certi sguardi ricercati, curiosi, affettati, che si fanno per contentare gli occhi, e questi son sempre colpevoli, perchè chi guarda in tal guisa si espone al pericolo di accendere in se stesso una

(1) *Matth.* 5. *v.* 28. (2) *In hunc loc.*

fiamma impura; ancorchè gli sguardi non fossero seguiti da alcun desiderio colpevole, non lascerebbero di essere inescusabili, perchè si viene ad esporsi volontariamente al pericolo di peccare: Voi resisterete forse, dice il Grisostomo, una o due volte alle cattive impressioni che sono una conseguenza ordinaria degli sguardi pericolosi; ma se vi abbandonate spesso a questi sguardi, il fuoco malvagio si accenderà tosto nel vostro cuore. Siccome dunque, quando vediamo un fanciullo prendere un coltello, benchè non siasi ferito, non lasciamo di castigarlo, e di proibirgli di toccarlo in avvenire; così Iddio ci vieta gli sguardi indiscreti, anche prima di peccare, affinchè viviamo in una saggia precauzione che ci garantisca dal peccato.

Quanto è costato a Davide l'aver gettato uno sguardo! Di quai funesti delitti è stato l'origine questo sguardo? Lo ha reso colpevole di due delitti i più enormi, l'adulterio e l'omicidio, che han quindi fatto spargere tante lagrime a questo Re penitente. Chi potrebbe esprimere quanto fu funesta a Sichem la vista di Dina, figlia di Giacobbe; quanto la vista de' Moabiti fu perniciosa agl' Israeliti? E chi può, senza tremare, pensare alla terribil vendetta che Dio ha esercitata contro un sì gran numero di colpevoli? Ma se gli sguardi son pericolosi cotanto, che dobbiam noi pensare delle donne e delle donzelle, che vi dan causa, e che congiurano, per dir così, col demonio per accendere il fuoco della impurità? le donzelle traviate, immodeste, libere, che si comunicano facilmente, sono colpevoli di questo peccato. Sono ancora più ree quando aggiungono gli aggiustamenti col fine di far rilucere maggiormente la loro bellezza, di piacere agli uomini, e di cattivarsi il loro cuore. L'appannaggio di una Cristiana è la modestia. » Non

» fate consistere il vostro ornamento, dice S. Pie-
» tro (1), nell'abbellirvi esternamente, ma sì ben
» nell' abbellire l' uomo interiore, celato nel cuo-
» re, per mezzo della purità incorruttibile di uno
» spirito pieno di dolcezza e di pace, essendo ciò
» un ricco e magnifico ornamento agli occhi di
» Dio. » Il Signore, nel suo Profeta Isaia, come
dice che tratterà le figliuole di Sion a cagione della loro immodestia? Che cosa mai diverranno i loro vani ed inutili ornamenti? Il quadro affliggente che ne fa il Profeta (2), la maniera con cui Iddio si vendicherà di esse, son pur troppo bastanti per disingannar quelle che si lascian sedurre dalle loro pericolose attrattive, e per fare aver loro in orrore la propria immodestia.

Io non entrerò a descrivervi minutamente gli altri peccati di azioni che commettonsi contro la purità. Una tale enumerazione non conviene nè alla santità di questo luogo, nè alla dignità della parola evangelica. Sono d' altronde delitti sì enormi che fanno orrore a tutte le persone che han qualche timore di Dio. Debbo soltanto non lasciarvi ignorare che i semplici baci che si danno o si ricevono, quando non si fa ciò per motivo di una onesta amicizia, o di civiltà, son sempre peccati mortali, ancorchè non si avesse alcun disegno di cader nel delitto, come lo ha deciso il papa Alessandro VII. (3). Oimè! i mondani tengono tutto ciò per bagattella: il loro acciecamento fa lor considerare i più gravi delitti come peccati leggieri, peccati di debolezza, di fragilità; frattanto è fuor di dubbio che ogni impurità è un peccato gravissimo. Questo vizio è tanto più enorme, in quanto che non ricade su di og-

(1) 1. *Petr.* 3. *v.* 3. (2) *Isai.* 3. *v.* 16.
(3) *Decreto dei* 18 *Marzo* 1666.

getti estranei; ma nel commetterlo si lorda se stesso. Gli altri delitti hanno il loro oggetto fuori dell' uomo, dice S. Paolo (1); ma chiunque si abbandona alla incontinenza, pecca contro le sue proprie membra; viola la santità del suo corpo quando ne fa un uso abbominevole: perciò non v' ha peccato più ignominioso, e che sia seguito da maggior confusione. Questo è il peccato che ha oscurato gli allori dei conquistatori, e coperto d' ignominia la gloria de' più grandi uomini. Salomone istesso, il più savio degli uomini, si è disonorato mediante questo vizio vergognoso, e tutto lo splendore del suo nome si è ecclissato sotto le nuvole della incontinenza (2): *Dedisti maculam in gloria tua . . . inclinasti femora tua mulieribus.*

S. Paolo non si limita a considerare l' impudico in se stesso, e per la ignominia che imprime sulla propria sua fronte, ce lo fa riguardare relativamente a Dio di cui è l' immagine: » Ignorate voi » forse, dic' egli (3), che le vostre membra sono » quelle di G. C.? Come dunque potrò io risolver» mi a prender le membra santificate da questa au» gusta alleanza, per farle diventar quelle di una » prostituta? » Il Creatore non ha egli formato l' uomo a sua somiglianza? La nostra carne non è stata nobilitata per mezzo della Incarnazione del Figliuolo di Dio? I nostri corpi non sono stati santificati mediante le unzioni del Battesimo e della Cresima, incorporati con G. C. nella Eucaristia? Non hanno essi diritto alla risurrezione, dopo una sì santa alleanza? Finalmente non sono essi tempii viventi dello Spirito Santo: *An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti* (4)? Non è egli

(1) 1. *Cor.* 6. *v.* 18.
(2) *Eccl.* 47. *v.* 21. 22.
(3) 1 *Cor.* 6. *v.* 15.
(4) *Ibid. v.* 19.

dunque della più grave importanza che portiamo con rispetto questo ospite eccellente, glorificandolo nel nostro corpo che si degna onorare della sua divina presenza? *Empti enim estis pretio magno. Glorificate et portate Deum in corpore vestro* (1). Ricordatevi dunque, aggiunge S. Paolo, che questa carne non vi appartiene: *Et non estis vestri.* Voi siete il possesso di colui che vi ha redenti; se dunque disponete del vostro corpo ad arbitrio della natura corrotta, violate la santità di questo tempio augusto, ne discacciate lo spirito Santo, per farvi regnare in sua vece lo spirito immondo.

S. Agostino riunendo questi grandi principii, ci fa sentire in conseguenza la gravezza di ogni impurità. » Come! dice questo Padre (2), voi non osate commettere una indecenza nella vostra casa terrestre, e non temete di lordar quella dell' Altissimo, per mezzo delle voluttà carnali! »

L' incontinenza adunque è un grandissimo disordine, essa attenta alla integrità di una cosa così santa come il nostro corpo, che appartiene a Dio per tanti titoli. Non è da dubitarsi che un tal vizio non sia il primo tra gli altri: Nessun degli altri peccati capitali lo eguaglia in enormità, dice S. Isidoro (3): *Inter septem vitia fornicatio maximum est scelus, quia per carnis immunditiam templum Dei violat.*

Perciò tutt' i Teologi convengono che in materia d' impurità non v' ha cosa che sia leggiera, cosa che sia solamente peccato veniale. In un vizio così vergognoso tutto è peccato mortale: un discorso troppo libero, una canzone disonesta, una lettura pericolosa, uno sguardo indiscreto, un sempli-

(1) 1. *Cor.* 6. *v.* 20. (2) *De decem Chordis, cap.* 10.
(3) *Lib.* 2 *sent. cap.* 39.

ce bacio, che dico io mai? un solo pensiere quando è volontario, un semplice desiderio senza che si venga al fatto, tutto è peccato mortale, allorchè un vi si ferma con pieno consentimento. Negli altri peccati, la leggerezza della materia ed altre circostanze diminuiscono la colpa, vi sono piccioli furti, piccole menzogne, piccioli trasporti di collera; ma non vi son mica picciole impurità, quantunque ve ne siano alcune più enormi delle altre, perchè tutte sono proibite sotto pena di dannazione eterna. Sentiamo che ne dice il savio (1): » Se alcuno » spinto dalla fame, ruba l' alimento di cui ha bi- » sogno per sostenersi, la colpa non è molto grave; » ma se un uomo sollecitato dagli stimoli della con- » cupiscenza ha la sciagura di succumbere, non può » dubitarsi della enormità del suo delitto, ed è » certo che ha dato la morte all' anima sua »: *Non grandis est culpa, cum quis furatus fuerit; furatur enim ut esurientem impleat animam. Qui autem adulter est, propter cordis inopiam perdet animam suam.* Questo testo prova la enormità della incontinenza, poichè anche quando si è violentemente tentati, non si lascia, nell' abbandonarvisi, d' incorrere la disgrazia di Dio. Egli fa sentire che un tal peccato non può essere scusato da veruna circostanza; e qualunque rischio si corra non è mai permesso di commetterlo ancorchè si trattasse di salvar la propria vita.

La prova che quei che lo commettono, vi riconoscono eglino stessi un male maggiore che in tutti gli altri peccati, si è che hanno maggior vergogna ad accusarsene, che non l' hanno per qualunque altro, e che arrossiscono altresì di averne avuto il desiderio, anche quando non lo hanno

(1) *Prov.* 6. *v.* 30.

eseguito. La natura non ispira loro questa vergogna se non perchè il delitto è più grave. » Se il male è così leggero, come pretendete, diceva S. » Agostino, perchè vi nascondete voi dunque per » farlo? Perchè arrossite tosto che siete stato ve» duto? Perchè temer tanto gli uomini, se siete » sì poco colpevole innanzi a Dio? » Quindi tutt' i Teologi provano che in questo vergognoso peccato tutto è grave, quando è volontario, e che non v'è alcuna colpa che sia soltanto veniale.

Le cose che conducono ai peccati contrarii alla purità, sono le danze, l' ozio, l' intemperanza, la vanità, l' immodestia e la familiarità con le persone di diverso sesso.

Io toccherò di leggieri alcune delle cause più ordinarie della impurità; ed in primo luogo, che non potrei io dire delle danze tanto fatali ai buoni costumi, e che si ha la compiacenza di vantarcele come esenti da ogni pericolo per la virtù? 1.° Non si può dubitare che non siano viziose nella loro origine; esse son nate nel Paganesimo. Una moltitudine di uomini e donne riscaldati dal lauto trattamento e dal vino, si abbandonavano a dei trasporti, cantando inni in onore delle loro false divinità. Gli Egiziani arricchirono il culto del loro Dio Apì, di questo esercizio dettato dalla follia della ubbriachezza, e condito con le attrattive della voluttà. Perciò gli Ebrei che erano stati lungo tempo in Egitto, non mancarono di abbandonarsi a licenziose danze intorno al vitello d' oro del quale formarono la loro divinità (1): *Surrexerunt ludere.*

2.° L' effetto naturale della danza è di provocare alla impurità. Ovunque regna la danza, non

(1) *Exod.* 32. *v.* 6.

dubitate, dice il Grisostomo (1), che non s' incontri anche il demonio per sedurre le persone che vi si trovano. Il savio proibisce di frequentare le ballerine (2), le di cui grazie son micidiali per quelli che le guardano: *Cum saltatrice ne assiduus sis, nec audias illam, ne forte pereas in efficacia illius.* Sara, la figlia di Raguel, faceasi un merito innanzi a Dio (3) di non essersi mescolata con le donne che ballano: *Nunquam cum ludentibus miscui me.*

La morte di S. Gio: Battista dovrebbe bastare per ispirare ad ogni Cristiano un salutare orrore per la danza, e non si dica che da questo esempio non se ne debba trarre conseguenza. Convengo, con S. Giovanni Grisostomo (4), che le uccisioni son rare nelle danze; ma quanti omicidii spirituali vi si commettono, dice questo Padre! quante anime vi perdon la vita! Si fa morire la castità in quei circoli di lubricità cui il demonio presiede; essa è schiacciata sotto i piedi de' ballerini di ambi i sessi. E chi potrebbe, infatti, persuadersi che una moltitudine di persone di diverso sesso, le quali par che abbiano obbliato ogni pudore ed ogni verecondia, non produrrà la menoma impressione sullo spirito; che non si proverà la tentazion più leggiera in quelle assemblee di allegria e di piacere, ove tutto concorre a sollevar le passioni, ove un gran numero d' incantevoli oggetti che uniscono alle grazie naturali l' artifizio del più brillante adornamento, ove l' agitazione lasciva che si permette nel ballo, la libertà che regna nelle canzoni e ne' discorsi, l' armonia degl' istrumenti, la

(1) *Hom.* 49. *in cap.* 13. *et* 14. *Matth.*
(2) *Eccl.* 9. *v.* 4.
(3) *In illud Matth.* Da mihi in disco.
(4) *Ibid.*

petulanza e la sfrontatezza delle ballerine, ove tutto infine tende insidie alla innocenza? E che! i più grandi penitenti che si ritiravano in orribili solitudini per occuparsi interamente di Dio, non sono stati esenti dagli stimoli della carne, e voi in mezzo a tante occasioni, non vi siete macchiati?

S. Girolamo, questo Santo sì caro a Dio, e che si affaticava tanto per esser casto, tremava in mezzo ai deserti, e voi non tremate affatto in mezzo a tutto ciò che può corrompervi e sedurvi? Temete almeno le maledizioni scagliate dal Signore in Isaia (1), contro il ballo delle figlie di Sion, e contro la vanità dei loro adornamenti. Elleno son minacciate, insiem col popolo che le ha seguite in questo diabolico esercizio, di tutte le sciagure che la guerra e la schiavitù sogliono ordinariamente produrre; elleno diverranno la preda e lo scherno del vincitore: *Pro eo quod elevatae sunt filiae Sion . . . . . Ambulabant pedibus suis, et composito gradu incedebant, decalvavit Dominus verticem filiarum Sion.*

Una seconda cagione della impurità è la vanità e l' orgoglio. È lungo tempo che una fatale esperienza ci ha insegnato che gli adornamenti, i quali non son dapprima se non l' esca del peccato, ne divengono tosto il prezzo. È lungo tempo che i Santi ci han detto che dalla vanità alla iniquità non v' ha che un sol passo. È lungo tempo che i Padri della Chiesa ci hanno insegnato a considerare quell' apparecchio ricercato, quelle maniere indecenti di vestirsi, quegli ornamenti superflui che sono spesso superiori al proprio stato, come indizii sicuri di una castità perduta, o di una innocenza che cerca di perdersi.

(1) *Isa.* 3. *v.* 16 *et* 17.

Una terza cagione sono l'ozio, la vita molle, i giuochi, e gli sregolati divertimenti. Accade ben di rado che si preservino dalla impurità coloro i quali non fanno altro, tutt' i giorni, che mangiare e bere, giuocare, far visite o riceverne. Fu appunto l'ozio, fonte di tutti gli altri mali, che, al dir del Profeta Ezechiello (1), trascinò gli abitanti di Sodoma in quegli abbominevoli delitti che attiraron su di loro il fuoco vendicatore del Cielo: *Haec fuit iniquitas Sodomae, superbia . . . . . otium ipsius*. Nè ci rechi ciò meraviglia, imperocchè il demonio, sempre vigilante per sorprenderci, non manca mai di assalirci nei momenti in cui si persuade che siamo più deboli, e meno in istato di resistergli; perciò cerca l'occasione di trovarci oziosi per indurci al peccato: bisogna dunque far sempre qualche cosa, affinchè essendo continuamente occupati, possiamo evitar le sorprese e gli assalti del tentatore: *Facito aliquid operis*, dice S. Girolamo (2), *ut te semper diabolus inveniat occupatum*.

Un'altra cagione della impurità è la intemperanza nel bere e nel mangiare. La impurità senza la ghiottoneria è un mostro, dice Tertulliano (3): *Monstrum libido sine gula*, vale a dire, che è ben difficile che quei che amano il vino ed il buon pasto siano casti; perciò è legittima questa conseguenza: *Quell' uomo è ubbriaco, dunque è impudico*. S. Girolamo chiama (4) la dissolutezza del bere e del mangiare, il seminario della impurità. È noto pur troppo che non v'ha cosa che provochi tanto alla incontinenza, quanto il vino e tutto ciò che inebria (5): *Luxuriosa res vinum*. Non

(1) *Ezech.* 16. *v.* 49.
(2) *Ep.* 4. *ad Rustic.*
(3) *Lib. de' digiuni.*
(4) *Lib.* 2. *cont. Iov in.*
(5) *Prov.* 20. *v.* 1.

vi lasciate dunque trasportare agli eccessi del vino, dice S. Paolo (1); giacchè ivi trovansi le dissolutezze e le impurità: *Nolite inebriari vino in quo est luxuria.*

Finalmente, le conversazioni familiari con persone di vario sesso sono la cagion più comune della impurità. Il discorso delle donne, dice il Savio (2), brucia come un fuoco: *Colloquium illius quasi ignis exardescit.*

Egli ci dà altrove questo salutare consiglio (3): » Non vi fate vincere dagli artifizii della donna. » Le labbra della prostituta sono come il favo del » miele; ma il fine è amaro come l'assenzio, e » penetrante come una spada a due tagli. »

Tutte queste parole del Savio meritano di esser considerate attentamente. Egli non nega che queste familiarità e queste conversazioni sian piene di dolcezza; confessa che in ciò sono eguali *al favo del miele*; ma rappresenta la conseguenza di questi sì dolci commerci: *Il fine è amaro come l'assenzio, e penetrante come una spada a due tagli*, affin d'impegnare a fuggir l'occasione, e a separarsi da tutti gli oggetti che infiammar possono la cupidigia.

Per conversazioni familiari con persone di un sesso diverso, si deve soprattutto intendere quelle veglie in tempo d'inverno, ove la gente di campagna si riunisce, e dove i giovani e le donzelle sono estremamente esposti. Ivi ordinariamente si osserva pochissimo contegno: si rispettan sì poco l'un l'altro, che si fan lecite le più materiali libertà. Non si limita ciascuno a semplici proposizioni, si viene spesso a certi giuochi e a certe maniere in-

(1) *Eph.* 5. *v.* 18. (2) *Eccl.* 9. *v.* 11.
(3) *Prov.* 5. *v.* 3. *et* 4.

decentissime ; e s' insinua in queste assemblee uno spirito di libertinaggio , che porta seco tantosto la perdita totale de' costumi. I genitori che permettono questa sorta di scherzi , che , invece di reprimerli , son forse i primi ad eccitarli o a compiaeersene , renderanno a Dio un conto molto severo delle funeste conseguenze che avran prodotto riguardo ai loro figliuoli e ai loro domestici.

Ahi! diceva l' Apostolo ai Corinzii , fuggite la fornicazione : *Fugite fornicationem* , vale a dire , fuggite tutte le occasioni di questo peccato , e conseguentemente la più pericolosa , cioè , la conversazione delle persone di un sesso diverso , specialmente quando si passa alla familiarità , ai discorsi troppo liberi , alle carezze , alle dimostrazioni di amicizia e ad altre simili dimestichezze. Non vi fidate nè sulle vostre forze , nè sulla vostra saggezza ; perocchè , come dice S. Agostino , non siete nè più forti di Davidde , nè più saggi di Salomone. Se dunque la troppo intrinseca familiarità con le donne , e le loro avvelenate carezze , han perduto uomini così santi , a che mai pensar posson coloro che non han nè timore nè rossore di esporvisi con tanto ardire?

Da tutto ciò che ho detto risulta : che chi pretende di esser casto senza voler evitare le conversazioni familiari con le persone di un altro sesso , pretende l' impossibile ; che lo sperarlo , è presunzione , e che il domandarlo a Dio , è lo stesso che tentarlo o insultarlo. La fuga delle occasioni è dunque l' unico mezzo di preservarsi dalla impurità : *Ergo contra libidinis impetum apprehende fugam , si vis habere victoriam.* L' amore che aver dovete per la castità , vi faccia porre in pratica accuratamente un mezzo sì salutare per conservarla , affinchè essendo vissuti nella società delle anime

pure sopra la terra, meritiate di accompagnarle nel Cielo, ove non avrà mai accesso cosa alcuna d' impuro. Questa è la felicità che io vi desidero. *Amen.*

DISCORSO XCIV.

DELLA CASTITA'.

Glorificate et portate Deum in corpore vestro.

Glorificate Dio e portatelo nel vostro corpo.

I. COR. 6. V. 20.

Tal' è la istruzion salutare che dava l' Apostolo S. Paolo ai primi Cristiani, per ispirare ad essi l' amor della purità che avea loro tanto raccomandato: Fuggite, diceva loro questo grande Apostolo, tutto ciò che potrebbe offendere la bellezza del vostro corpo, il quale per mezzo delle diverse grazie che avete ricevute, e del segnalato benefizio della Incarnazione di G. C., è diventato il tempio dello Spirito Santo che dimora in voi, il luogo che il vostro divin Maestro, il quale vi ha riscattati ad un sì gran prezzo, ha tante volte consacrato mediante la sua corporale presenza: *Glorificate dunque Dio, e portatelo nel vostro corpo.* Questa sola ragione dovrebbe ispirarvi un eterno orrore dell' infame peccato che il santo Apostolo non osa neppur nominare, e che rapisce in voi quel fiore della castità, quel prezioso frutto della grazia, quella ricca produzione del Vangelo, quella singolare obbligazione dello Spirito Santo, quella cosa nuova sopra la terra. Voi siete le membra di G. C.; come dunque osate voi di profanare i vostri corpi, facendoli servire alla impurità che li

degrada, e li fa passare dalla più nobile immagine della divinità nella più vile inclinazione de'bruti? Quale al contrario esser non dovrebbe la vostra attenzione a conservare la castità, questa virtù che ha esclusivamente il privilegio nel Cielo di seguir l'Agnello dovunque va, e della quale vengo oggi a farvi conoscere il valore, e ad ispirarvene l'amore?

Iddio ci ordina col sesto Comandamento di vivere nella castità che conviene allo stato in cui ci troviamo, e di abbracciare tutto ciò che può sostenerci in questa virtù la quale tende ad allontanarci dall'amore delle cose disoneste; perocchè il Signore non esige soltanto che preserviamo i nostri corpi da ogni lordura, ma vuole eziandio che sian puri i nostri spiriti; e quando fa de' Comandamenti all'uomo, li fa all'uomo tutto intero, che è composto di un corpo e di un'anima. Nel vietarci adunque l'impurità, ha voluto che i nostri corpi non solo non fossero corrotti da alcun'azione impudica, ma che l'anima nostra altresì non fosse bruttata da alcun desiderio colpevole, nè da alcun affetto smodato.

1.° Non bisogna immaginarsi che solamente abbandonandosi affatto agli ultimi delitti si perde la castità e la purità del corpo, virtù tanto necessaria e stimabil cotanto; vi sono alcune maniere di perderla e più delicate e meno sensibili di quelle grossolane sregolatezze cui son soggetti i libertini e gli scostumati; e senza far parola di quegli enormi delitti che son sempre seguiti dall'ira e dalla vendetta del Cielo, s'incontran pur troppo occasioni infelici in cui la purità del corpo è in pericolo. Ciò che bene spesso sembra una bagattella, ciò che pare anzi necessario nella vita civile, l'amicizia, la conversazione, la dolce società che si

mantiene gli uni con gli altri, mille altre cose così permesse e così pure quando se ne fa buon uso, diventan poi colpevoli e producono la perdita della castità, tostochè se ne fa uso senza discernimento e senza regola. Astenetevi dunque da ogni impurità, conchiude l' Apostolo; la menoma colpa contro la castità lorda l'anima e la rende odiosa agli occhi di un Dio Santo e geloso. Perciò ricordatevi sempre, soggiunge, che i vostri corpi sono i tempii dello Spirito Santo; rispettateli come il Santuario augusto della Divinità, e non seguite l'esempio degl'infedeli i quali non hanno altra regola che le loro passioni di cui sono gli schiavi sciagurati.

2.° Non è buona la castità del corpo se non in quanto essa opera la castità dello spirito; altrimenti sarebbe ridurre la Religione ad una privazion corporale, ad una pratica giudaica: non è utile di domar la carne se non per render lo spirito più libero e più fervente nell'amor di Dio. Questa castità del corpo non è che una conseguenza della incorruttibilità di un'anima casta che non si lorda con alcun affetto mondano. Amate voi quel che Dio non ama? Amate voi quel che egli ama con amor diverso dal suo? allora non siete voi più casto. Se lo siete ancora di corpo, non val nulla; non lo siete più di spirito. Questo fiore sì bello è appassito e calpestato. L'indegna creatura, la menzogna impura ed ignominiosa rapisce l'amore che lo sposo aver volea solo per se, e voi irritate la sua gelosia. O anima infedele! il vostro cuore adultero si apre ai nemici di Dio. Ascoltate quel che dice S. Pietro (1): *Rendete casta l'anima vostra per mezzo della ubbidienza alla ca-*

(1) *I. Petr.* 1. *v.* 22.

rità; vale a dire, che la sola legge dell' amore riferisce tutto a Dio., e per mezzo di essa l' anima può esser casta e degna delle nozze del sacro Agnello.

Ogni sorta di persone sono obbligate di esser caste.

Iddio ordinandoci di reprimere gli ardori della concupiscenza, e di resistere ai suoi moti sregolati, ci obbliga di viver castamente ciascuno nello stato in cui la sua Provvidenza ci ha posti. Vi è una castità propria alle vergini, quella delle vedove, ed anche una castità necessaria alle persone maritate.

1.° La castità delle vergini consiste in una continenza perfetta e perpetua, senza essere state mai maritate. Questo è il grado di castità più perfetto, che rende, in qualche maniera, l' uomo simile agli Angeli, che lo approssima a Dio, e lo mette in istato di seguire più da vicino l' Agnello immacolato, come dice S. Giovanni (1). O quanto è bella la generazione casta essendo unita con lo splendore della virtù; esclama il savio (2)! *O quam pulchra est casta generatio cum claritate*! La sua memoria è immortale, ed è in onore innanzi a Dio ed innanzi agli uomini.

2.° La castità delle vedove segue quella delle vergini, e consiste a serbar la continenza durante la lor vedovanza. Noi vediamo nella Scrittura che le vedove le quali non pensano a rimaritarsi, sono lodate da Dio e dagli uomini. Quando la casta Giuditta ebbe recisa la testa ad Oloferne, e liberata così la Città di Betulia dall' oppressione in cui era, si dice che il gran Sacerdote Gioacchino venne da Gerusalemme a Betulia, accompagnato da tutt' i Sacerdoti, per vedere questa santa vedova.

---

(1) *Apoc.* 14. *v.* 4. (2) *Sap.* 4. *v.* 1.

Eglino le diedero mille benedizioni: voi siete, dicevano (1), la gloria di Gerusalemme, la gioja d'Israele; voi avete fatta un' azione generosissima, perchè avete amato la castità, e non vi siete rimaritata: *Eo quod castitatem amaveris, et post virum tuum, alterum nescieris.*

3.° La castità delle persone maritate consiste a vivere santamente nel matrimonio e con una intenzione pura e secondo Dio, senza lasciarsi dominare dalla cupidigia, ma seguendo le regole che son loro prescritte; avvegnacchè il Sacramento di matrimonio, come vedremo in prosieguo, ha certi limiti, cui non è permesso di oltrepassare, a meno che non si voglia imitare i Pagani, i quali, al dir di S. Paolo (2), non conoscendo Dio, si abbandonano ai moti della lor concupiscenza. S. Agostino avendo intrapreso di provare contro Giuliano, che le persone maritate devon serbare la castità, e che sono obbligate per conservare questa virtù, di astenersi da molte cose che possonsi facilmente conoscere, quando si è istruiti del fine pel quale è stato istituito il sacramento del matrimonio, riporta un passo di S. Ambrogio il quale non ha difficoltà di dire che un marito che usa con intemperanza del matrimonio, dev' esser trattato come un adultero. Considerate dunque, prosegue S. Agostino parlando a questo eretico, come questo gran Dottore parla dei matrimonii, e ciò che bisogna osservare perchè siano leciti, ed osservate com' egli dice che l' incontinenza può render vietato e colpevole ciò che è lecito e permesso. Ei dimostra che il matrimonio è permesso, ma dice nel tempo stesso che non bisogna profanarlo per mezzo dell' ardore della incontinenza; perocchè

(1) *Judith.*, 15. *v.* 10.

(2) 1. *Thess.* 4. *v.* 4.

il vizio prendendo qualche volta la sembianza della onestà, è a temersi che i Fedeli non si lascino ingannare, e che persuadendosi falsamente che nel matrimonio regni ogni specie di libertà, imbrattino le loro anime di enormi delitti.

Del resto, o una persona si trovi impegnata nel matrimonio, nella vedovanza, o abbia scelto lo stato delle vergini, conserva sempre la castità convenevole e proporzionata al proprio stato, quando ama la purità, e bada che nulla sfugga nelle azioni e nelle parole che sia contrario a questa virtù. Tremando alla menoma parola, alla menoma azione che offenda il pudore, si dimostra, in qualunque stato si sia, il suo amore per la castità.

4.° Dopo la Incarnazione del Verbo nel sen di Maria, dicono unanimamente i SS. Padri, si è cominciato a conoscere il valore, l' eccellenza ed il merito della verginità, e ad onorare una virtù fino allora ignota. Si sono vedute ad un tratto migliaja di persone di ambo i sessi farne una manifesta professione, e non si avevano altri sentimenti riguardo a coloro che l' abbracciavano, se non quelli che l' ammirazione è solita di produrre, vedendo tante persone elevarsi al di sopra della lor naturale condizione, ed eguagliarsi agli Angeli i quali in questo punto hanno maggior felicità, ma non maggior forza nè merito maggiore.

Perchè non posso io quì farvi sentire tutt' i Padri l' un dopo l' altro, esaltare le vergini e lodare la verginità? Che cosa v' è di più nobile nella professione cristiana, dicono gli uni, che v' è di più bello, di più glorioso nella Chiesa, che una virtù la quale si rende padrona della natura, si fa seguire da tutte le virtù, fa diventar puro ciò che ha avuto origine dalla iniquità; trasforma nella più nobile immagine della Divinità, una creatura

debole e fragile; una virtù, finalmente, che ha potuto far discendere il Figliuolo di Dio nel seno di una madre mortale?

Vivendo vergine, dicono gli altri, s' imita la vita di Dio stesso, si rassomiglia a G. C., eglino non esitan di chiamare le vergini le amiche, le spose di G. C.; e siccome una sposa è tutto ciò che è il suo sposo; così se egli è re, ella è regina; se è potente, ella lo è egualmente; tutt' i favori, tutta la tenerezza, tutte le grazie del Salvatore sono per le sue spose, sono per le vergini.

Nelle vergini, soggiungono i Padri, tutto è tempio, tutto è altare, tutto è sacerdote, tutto è vittima. Se il loro corpo è un' ostia pura ed immacolata che offrono continuamente a Dio, l'amore di cui brucia il loro cuore è un fuoco sacro che le consuma. Finalmente, tutta la Scrittura annunzia l' amor singolare che ha Dio per le vergini. È appunto perchè S. Giovanni era vergine, che fu il prediletto del Salvatore, che nella Cena ei riposò sul suo seno, e che G. C. stando sulla Croce lo tratta come un altro se stesso, volendo che fosse il Figliuol di Maria. Ei raccomandò la vergine sua madre al vergine suo discepolo. Le vergini sono rappresentate nell' Apocalisse (1) come le compagne fedeli dell' Agnello, che son le più vicine al suo trono, e che lo seguon dovunque.

Siccome le vergini sono le membra più sante, e la porzione più illustre del gregge di G. C., così, dopo il clero, son caduti sopra le vergini, in tutt' i tempi di persecuzione, i primi colpi e i più grandi sforzi de' nemici del Cristianesimo. Ciò che si è veduto ne' primi secoli, si è veduto egualmente in questi ultimi tempi di desolazione e di scan-

(1) *Apoc.* 14. *v.* 4.

dalo. La verginità è stata principalmente attaccata. L'empietà vantavasi già di farne le sue prime conquiste; ma la verginità è rimasta vittoriosa, mediante la Fede, di tutti gli sforzi suscitati contro di essa dalle passioni umane esaltate dall' inferno. Mentre tutto tremava alla vista delle più feroci esecuzioni, mentre il terrore agghiacciava tutti gli spiriti, Iddio si è mostrato come ne' giorni dello stabilimento della sua Religione: » Egli ha scelto » ciò che il mondo avea di più debole (1) per » confondere ciò che vi fosse mai stato di più for- » te e di più formidabile ». Nel permettere alla incredulità di diffondersi con tanta audacia e con tanto successo, le ha dato per limiti insormontabili le deboli barriere de' religiosi ritiri, e le ha detto: Colà anderanno ad infrangersi i tuoi furori (2): *Et ibi confringes tumentes fluctus tuos*. Ce lo dica la Chiesa istessa: Una setta infernale mi ha assalita in quei tempi di empietà e di bestemmia; ha ella esaurito la violenza ed ogni sorta di artifizj contro le mie vergini, ma non mi ha vinta. Io ho perduto Pontefici, ho perduto Sacerdoti e Leviti, ma non ho già perduto le vergini le quali han disprezzato tutto per G. C., sono state in gran pena per la fragilità del loro sesso, ma il nemico non ha avuto luogo di rallegrarsi e d'insultarmi riguardo ad esse. Ha egli al contrario fremuto di vergogna e di rabbia, per l' impotenza de' suoi sforzi, e per l' annientamento delle sue speranze; io son quella che mi son rallegrata dei trionfi delle mie vergini, io son quella che ho cantato ad alta voce questa vittoria, nella quale non ho lasciato nulla nelle mani de' rapitori (3): *Ego*

(1) 1. *Cor.* 1. ♦. 27. (2) *Job.* 38. *v.* 11.
(3) *Judith.* 5. *v.* 3.

sum, ego sum quae Domino canam . . . . nihil tulere praedantes.

Noi terminiamo le nostre istruzioni sul sesto e sul nono Comandamento, insegnandovi i mezzi di conservare la castità in qualunque stato ritrovar vi possiate.

I mezzi più efficaci per conservar la castità sono, 1.° di vegliare accuratamente sui proprj sensi, e soprattutto di mettersi una benda agli occhi per impedir loro di vedere gli oggetti disonesti, i quali non son proprj che ad eccitare le passioni, e a far nascere idee ordinariamente funeste al pudore. I giovani sono naturalmente curiosi e temerarj. Quanto più v' ha di pericolo a veder certi oggetti, tanto più ardentemente desiderano essi di procurarsene la vista, senza riflettere che s' impegnano in un mare pieno di scogli, ove l' innocenza fa quasi sempre un triste naufragio. 2.° Di menare una vita laboriosa ed occupata, perchè, quando non si ha nulla da fare, bisogna necessariamente che lo spirito si porti verso qualche oggetto, ed esso non manca quasi mai di fermarsi su quelli che son pregiudizievoli alla innocenza ed al pudore. 3.° Di evitare i trattenimenti troppo familiari con le persone di diverso sesso. Noi abbiam dimostrato nella precedente istruzione che questi trattenimenti senza precauzioni son proprii ad accendere un fuoco che quindi non si sarà più padroni di estinguere. 4.° Di fuggire i luoghi ove il demonio della impurità par che abbia stabilito il suo trono; tali sono i balli, le danze, la commedia e gli altri spettacoli, che possono ben chiamarsi l' esca e gli stimoli della voluttà: *Libidinis incentiva*; poichè non vi si vede nè vi si sente cosa che non sia capace di far nascere e d' infiammare le passioni più vive. 5.° Di non leggere che libri utili o al-

meno che non abbian cosa alcuna di malvagio e di licenzioso. I Romanzi ed altri libri di questo genere, oltre le frivolezze di cui son ripieni, non parlano per lo più di altre cose che di storie e d' intrighi galanti. 6.° Di domandare a Dio le grazie di cui si ha bisogno per combattere e per vincere il nemico domestico che abbiamo nella nostra carne, e di ricorrere, per questo effetto, alla frequentazione dei Sacramenti. 7.° Finalmente, di ridurre il corpo in servitù per mezzo del digiuno e della mortificazione: » Se siete tormentati dalla » concupiscenza, dice S. Giovanni Damasceno (1), » le vigilie, il lavoro, la preghiera e il digiuno, » sono le armi che bisogna impiegare per discacciarla. Unite a queste pratiche pie il pensiero » della morte e del rigor dei supplizj riserbati a » coloro che si saranno abbandonati ai piaceri mortali della voluttà. »

Tutti questi avvisi sono santi e salutari. Piaccia a Dio di farli mettere in pratica a quei che mi ascoltano, e specialmente ai giovani cui sono tanto più necessarj, in quanto che essi credono di averne meno bisogno, perchè ignorano la grandezza dei pericoli cui sono esposti, non che le forze, l' attività, l' astuzia del nemico contro del quale devon combattere in tutto il corso della lor vita! I genitori e quelli che sono incaricati dell' educazione della gioventù, devon comprendere che non posson mai invigilare abbastanza, nè prender troppe precauzioni per ispirare ai loro figliuoli un santo orrore di tutto ciò che può condurre direttamente o indirettamente alla impurità, e per conservare quella innocenza, quella castità, che forma il più bell' ornamento di una gioventù Cristia-

(1) *De Oct. vitios. Cogitat.*

na. Quale felicità per essi se giungono a preservare i loro figliuoli dalla corruzione del secolo! Per riuscirvi devono assuefarli di buon' ora ad una vita occupata; non permetter loro che oneste ricreazioni, rompere tutt' i legami pericolosi che potrebber formare, interdir loro tutte le conversazioni nelle quali potrebbero lasciare sfuggire parole troppo libere, toglier loro finanche la conoscenza dei libri pericolosi, e finalmente impedir loro di trovarsi nelle assemblee profane, nelle danze, e agli spettacoli, che son anche esse sole capaci di cagionare la loro perdita, e di far loro scuotere il giogo della modestia e del pudore.

Tali sono i mezzi che prender dovete per serbare la castità, e per preservare dal naufragio coloro che vi sono affidati. Chiedete incessantemente a Dio i suoi soccorsi e la sua assistenza per sostenervi in mezzo a tanti pericoli. O Signore! voi che vedete che non abbiam da noi medesimi forza veruna, che siamo la stessa debolezza e la stessa impotenza: *Deus, qui conspicis omni nos virtute destitui*, custoditeci esternamente ed internamente contro la violenza de' nemici che ci assalgono da tutti i lati: *Interius exteriusque custodi*; vi scongiuriamo di preservare i nostri corpi da tutti i dispiacevoli accidenti che potrebbero esser loro di nocumento: *Ut ab omnibus adversitatibus muniamur in corpore*; ma, o Signore, ciò che vi domandiamo con le più vive istanze, si è di sopprimere nel nostro spirito, nella nostra immaginazione, e soprattutto nei nostri cuori, tutt' i moti, tutti i desiderj, e finanche i menomi pensieri che lordar potrebbero la purità delle anime nostre: *Et a pravis cogitationibus mundemur in mente*; affinchè puri così di spirito e di cuore, possiamo ottener la corona promessa a coloro che avran combattuto fedelmente sino alla fine. Io ve la desidero. *Amen.*

DISCORSO XCV.

DELLA INGIUSTA USURPAZIONE DEI BENI ALTRUI.

Non furtum facies.
Non rubare.

Exod. 20. v. 16.

Se la malizia dell' uomo non avesse deturpata la legge naturale, che il Creatore scolpito aveva nel fondo del suo cuore, non avrebbe avuto bisogno che Dio gli avesse fatto un Comandamento in iscritto di non rubare i beni altrui contro la di lui volontà; la sua ragione gli avrebbe fatto facilmente conoscere che era contenuto nel Precetto generale il quale ordina agli uomini di non fare ad altri ciò che non vogliono che sia lor fatto, e di fare agli altri tutto ciò che vogliono che si faccia a loro stessi: or siccome non v' ha alcuno che soffra volentieri che si prendano o si ritengano i suoi beni contro la propria volontà; ciò è dunque vietato dal Precetto generale della legge naturale. Precetto che G. C. dice (1) esser la legge ed i Profeti: *Haec est lex et Prophetae*. Perciò Tobia (2) era ben sollecito di raccomandare al suo figliuolo di osservarlo in ogni occasione, e riguardo a tutti gli uomini. Ancorchè dunque Iddio non ci avesse vietato nel Decalogo di rubare i beni altrui, la legge naturale ci avrebbe insegnato che il furto è un delitto. Ma che dico io mai? il furto è opposto alla legge naturale e alla giustizia non solo, ma eziandio alla carità, la quale ci obbliga a desiderar del

(1) *Matth.* 7. v. 12. (2) *Tob.* 4. v. 16.

bene al prossimo e a procurarglielo, anzicchè permetterci di fargli torto. E che mai diventerebbe la società se gli uomini a vicenda si rubassero impunemente i loro beni? Non può dunque dubitarsi che il furto non sia per sua natura un peccato mortale. L' Apostolo S. Paolo lo dimostra chiaramente quando dice (1) che nè i ladri nè i rapitori de' beni altrui entreranno nel regno di Dio: *Neque fures, neque rapaces regnum Dei possidebunt.* Il Profeta Zaccaria avea già, lungo tempo prima (2), pronunziato la condanna di qualsivoglia ingiustizia: » Ecco la maledizione che va a » spandersi su tutta la superficie della terra. Chiunque ha rubato i beni altrui sarà tradotto al giu» dizio di Dio per sentir dalla sua bocca una ir» revocabil sentenza »: *Haec est maledictio quae egreditur super faciem omnis terrae: quia omnis fur . . . . judicabitur.* Vi son frattanto poche persone esenti da questo peccato: le mogli, i figli, i servi, i domestici, gli operai, i mercanti, i magistrati, i pubblici funzionarii, i procuratori, gli avvocati, i causidici, i cancellieri, gli artegiani, i ricchi egualmente che i poveri si rendono spesso colpevoli d' ingiustizia, come mi sarà facile di convincervene nella spiegazione che vado oggi a cominciare del settimo Precetto del Decalogo, e del decimo che vi ha relazione.

Uniremo insieme il settimo, e 'l decimo Comandamento, per la stessa ragione che ci ha fatto unire il sesto ed il nono. Infatti questi due Comandamenti hanno lo stesso scopo. Iddio proibisce col settimo l' azione del furto: *non furtum facies*, non rubare: e col decimo interdice ogni desiderio, ogni pensiere di prender la roba altrui. Ecco come

(1) 1. *Cor.* 6. *v.* 10. (2) *Zach.* 5. *v.* 3.

il Signore esprime questo decimo Comandamento (1):
» Non desiderare la casa del tuo prossimo, nè la
» sua donna, nè il suo servo, nè la sua serva,
» nè il suo bove, nè il suo asino, nè alcuna di
» tutte le cose che gli appartengono. » Sebbene
il settimo Precetto comprendesse nella sua generalità tutto ciò che racchiude il decimo, i materiali
e carnali Giudei non avrebber mai immaginato che
il semplice desiderio di avere il bene altrui fosse
un grave delitto, se la legge non lo avesse espressamente dichiarato. Era necessario di dimostrar loro che Iddio non si contenta dell'esteriore della
giustizia, ma richiede i sentimenti, ed i desiderii
del cuore; su di che si può stabilire questa regola
generale; la quale si estende indistintamente a tutt' i Precetti contro i Giudei carnali, e contro coloro tra i cristiani che non vivono a seconda della
legge dello spirito: che non si adempisce alla legge, e conseguentemente che non siam giusti agli
occhi di Dio, allorchè ci contentiamo della osservanza esteriore, della corteccia de' Comandamenti senza penetrare più innanzi, vale a dire senza riformare i maligni desiderii del cuore, i quali
non ci rendono meno colpevoli innanzi a Dio delle azioni medesime. Vi è questa differenza tra le
leggi di Dio e le leggi degli uomini, dice il Catechismo del Concilio di Trento (2), che queste si
contentano dell'esteriore, mentre la legge di Dio
esige la pietà interna. Infatti che cosa importa ad
un uomo di avere la più imponente apparenza di
pietà agli occhi degli uomini, se Dio, il quale
giudica secondo la verità, vede che non è altro che
un ippocrita il di cui cuore è pieno d' iniquità?
Che cosa gl' importa di onorare Dio con le labbra

---

(1) *Exod.* 20. *v.* 17. (2) *de* 7. *et* 10. *Praec. n.* 8.

se il suo cuore è lontano da lui, di non prendere la roba altrui se è divorato dal desiderio di arricchirsi per vie ingiuste, per mezzo delle usurpazioni e delle rapine?

Col settimo Precetto: *Non furtum facies*, non rubare, Iddio ci ha vietato di prendere la roba altrui contro la sua volontà. S' intende per *roba altrui* tutto ciò che appartiene al prossimo, o che egli ne abbia la proprietà ed il dominio, o che ne abbia semplicemente l' uso o l' usufrutto, o che lo abbia soltanto in custodia, o in deposito, o come un pegno. Così divien l' uomo colpevole di furto, o che voglia ingiustamente, contro la volontà del prossimo, rapirgli il dominio di qualche cosa che gli appartiene, o che voglia solo acquistarne l' uso e il possesso. Il furto adunque è il prendere o il ritenere ingiustamente la roba del prossimo senza suo consenso, mentre ha egli ragione di non voler esserne privato.

Dico dapprima che il furto è *il prendere o il ritenere*: Imperciocchè, come dice S. Tommaso (1), si fa egualmente torto al prossimo quando si ritien la sua roba, che quando gli si toglie. Perciò commette un furto non meno colui che ritiene ingiustamente quel che appartiene al prossimo, sebben lo abbia preso pria senza ingiustizia, che colui il quale possedendo di buona fede ciò che ad altri apparteneva, continua a ritenerlo dopo aver riconosciuto che non è di sua pertinenza.

2.° Ho detto che il furto è *il prendere ingiustamente*, perchè è un vizio opposto alla giustizia, la quale vuole che ciascuno abbia il suo. Quegli adunque che ruba la roba del prossimo commette sempre una ingiustizia verso di lui. Da ciò ne ri-

(1) 2. 2. *Q*. 66. *Art*. 3.

sulta che non è mica *un furto*, quando si prende o si ritiene la roba altrui per un buon fine, come, per esempio, se si prende o si ritiene la spada di un uomo che vuole uccidersi o ferire il suo nemico; o se si distrae e si nasconde la roba di alcuno col disegno di conservarla, o per impedire che gli sia rubata.

3.° Il furto è il prendere *la roba altrui;* giacchè se un uomo riprende di sua propria autorità una cosa che sa certamente esser sua e che vien da altri ingiustamente ritenuta, non commette un furto, quantunque pecchi contro l'ordine della giustizia, se potesse ricuperar questa cosa per mezzo dell'autorità del giudice. Sarebbe però colpevole di furto colui il quale prendesse una cosa che gli appartiene, se l'avesse data in pegno al suo creditore, e la riprendesse di nascosto senza il di lui consentimento.

4.° Il furto è una ritenzione della roba d'altri *contro la di lui volontà*, *quando ha ragione di non volerne essere privato.* Perciò non peccan punto coloro che ritengon la roba di un uomo per impedire che malamente ne usi: per esempio chi toglie una bottiglia di vino ad un ubbriacone, che è sul punto di berla ed ubbriacarsi; e chi invola i libri malvagi a quelli che ne fanno un uso colpevole.

Si viola il settimo Precetto non solo quando si ruba il bene altrui, ma eziandio quando si distrugge, quando si deteriora o si fa perdere al prossimo ciò che gli appartiene, quantunque non se ne tragga profitto.

Questo Precetto essendo *negativo*, obbliga sempre ed incessantemente; di modo che chi non vuole restituire la roba altrui, è in un continuo peccato, ch'ei ripete tante volte quante, accorgendosi

che ritiene roba d'altri, persiste nella volontà di non restituirla. E siccome, al dir di G. C. (1), il furto parte dal cuore, nel modo stesso che l'omicidio e l'adulterio, così il settimo Comandamento non ci vieta solamente l'azione esterna del furto, ma altresì la volontà di prendere o ritenere la roba del prossimo. Perciò si deve dichiarare in confessione se si è spesso reiterata la cattiva volontà, prima di venirne alla esecuzione, se si è avuto il desiderio di prender più di quel che si è preso, e se si son ricevuti i Sacramenti senza aver cambiato volontà. Questo Comandamento, sebbene enunciato in termini negativi, è anche affermativo; in guisa che nel proibire il furto, obbliga a far la restituzione, ed a soccorrere i poveri nelle loro miserie, o dando loro gratuitamente, o ad imprestito.

Il decimo Precetto vieta anche il desiderio della roba altrui, non già che sia colpevole e proibito qualsivoglia desiderio della roba d'altri; imperciocchè si può senza delitto desiderare di aver qualche cosa che appartenga al prossimo, quando si desidera di acquistarla per vie legittime, e senza fargli torto; come quando si desidera di comprare alcune cose ch' ei vuol vendere, o comprandole effettivamente ad un prezzo giusto e ragionevole; quando si desidera di ottenerle in iscambio, per via di donazione, per via di testamento, o per ogni altro mezzo lecito, e di suo consentimento. Ma vi son certi desiderii della roba altrui che son colpevoli ed ingiusti, ed è quando si desidera di acquistarla per vie illegittime e pregiudizievoli al prossimo.

Sono particolarmente colpevoli contro il decimo Precetto, 1.° i mercanti che desiderano la ro-

---

(1) *Matth.* 15. *v.* 19.

vina degli altri per aumentare il loro commercio, o che desiderano la carestia, la penuria de' viveri e delle altre mercanzie per arricchirsi, e che soffrono con pena che vi siano altri insiem con essi che vendano o comprino, affin di vendere a maggior prezzo, o di comprare a miglior mercato; 2.° i figli che sono tanto snaturati per desiderar la morte de' loro genitori, affin di avere la loro successione, e di godersi i loro beni; 3.° quei che desiderano la morte o la disgrazia di coloro che son in carica, perchè sia loro conferita; 4.° quei che desiderano con troppa premura i beni di questo mondo, perchè un Cristiano non deve nè ricercarli con cupidigia, nè affezionarsi troppo a quei che possiede. Il desiderio ragionevole e subordinato alla volontà di Dio, di aumentare i proprii beni per vie legittime, per sovvenire ai suoi bisogni e a quelli di una numerosa famiglia, non è un vizio, come l' ho già osservato; ma se si vogliono acquistare o ritener senza limiti e senza misura beni non necessarii, che non convengon neppure allo stato in cui la Provvidenza ci ha posti, e che non hanno altro scopo che quello di soddisfare l'insaziabile cupidigia, si pecca e si va contro all'ordine di Dio, perchè è di una manifesta ingiustizia che un sol uomo si approprii per se solo quei beni che bastar potrebbero a far sussistere un gran numero di suoi fratelli: » Se ciascuno, dice a questo proposito S. Basilio (1), si contentasse del » necessario e distribuisse ai poveri il suo super» fluo, tutto sarebbe nell' ordine, perchè non vi » sarebbero nè poveri nè ricchi; ed ognuno al cer» to si comporterebbe in tal guisa se facesse seria» mente attenzione che è uscito ignudo dal sen di

---

(1) *Hom.* 6.

» sua madre, e che ignudo anderà nel sen della
» terra. La nudità dunque è ciò che spetta a tutti
» gli uomini, ed i beni che alcuni posseggono, non
» appartengono loro strettamente a titolo di pro-
» prietà, ma a titolo di deposito che è loro affi-
» dato. Ditemi, vi prego, da chi vi vengono i
» beni che avete? Se rispondete che vi vengon dal
» caso, siete empii ed ingrati verso colui che ve
» ne ha gratificati. Se riconoscete che Dio ve gli
» ha dati, vi domando ancora perchè piuttosto so-
» no stati dati a voi che ad un altro? imperciocc-
» chè Dio non è ingiusto, ed è per superiori ra-
» gioni ch' ei divide inegualmente i beni che ha
» creati per tutti. Perchè dunque siete voi ricco,
» e questi è povero? È senza dubbio affinchè ri-
» ceviate la ricompensa che merita un amministra-
» tore fedele e compassionevole, ed affinchè il vo-
» stro fratello abbia la gloria e la ricompensa do-
» vuta alla pazienza. »

Se ognuno fosse ben penetrato da queste veri-
tà, l'amore disordinato de' beni terreni non sareb-
be così comune e così contagioso come lo è, e
non si vedrebbero tante ingiustizie.

Vi sono sette maniere di prendere ingiusta-
mente il bene altrui: la rapina, il latrocinio, la
frode, il monopolio, la concussione, le liti ingiu-
ste, e l' usura.

1.° S' intende per *rapina* un furto del bene
altrui, che si fa apertamente suo malgrado, con
violenza o insulto. La circostanza della violenza e
dell' insulto che si fa alla persona cui si rapisce la
roba, rende più grave il latrocinio, perchè oltre
la ingiustizia che è nel furto, la rapina contiene
un' altra malizia distinta, cioè l' oltraggio e l'affron-
to che si fa a colui del quale si prende la roba.

È da osservarsi che si può far violenza ad un

uomo, non solo togliendogli la sua roba a viva forza e a mano armata, o percuotendolo, ma ancora minacciandolo ed incutendogli terrore. Perciò coloro i quali, come Achab, prevalendosi del loro credito, rapiscono al povero Naboth la vigna de' suoi padri; quegli uomini potenti i quali s'impadroniscono di un dominio che trovano di lor convenienza, di un campo che gli accomoda, che suscitano al proprietario tanti cavilli, e lo inquietano in tante maniere, che si vede obbligato di cedere e di vendere, son rei di rapina.

Il Catechismo del Concilio di Trento (1) mette nel numero dei rapitori della roba altrui quei che non pagano ai loro operai o ai loro domestici il salario che è loro dovuto per le loro fatiche, quei che non pagano le rendite o decime che sarebber dovute alla Chiesa, e quei che ricusano di pagare i tributi e i diritti che son dovuti ai Principi o ai Magistrati, o che se gli appropriano.

È un error popolare ed infinitamente contrario alla Religione il credere che è permesso di defraudare i diritti ed i tributi che son dovuti ai Principi ed ai Re; per esempio, le dogane, come se il defraudare il fisco non fosse un rubare. A maggior ragione s'ingannano all'ingrosso coloro i quali s'immaginano poter, senza peccato, fare il contrabando, e far uso, ancorchè fosse per proprio loro conto, delle mercanzie proibite, come sono in qualche paese il sale ed il tabacco. G. C. ed i suoi Apostoli ci hanno insegnata una dottrina ben diversa. Il Salvatore ci ha detto (2) di rendere a Cesare quel che a Cesare è dovuto; e non solamente lo ha detto, ma lo ha praticato egli stesso (3), avendo

(1) *Del 7. Prec. part.* 3. *n.* 8.
(2) *Luc.* 20. *v.* 25. (3) *Matth.* 17. *v.* 25.

fatto pagare il tributo per lui e per S. Pietro. Certamente se alcuno aveva il diritto di non pagare i tributi e le imposizioni, era G. C., il padrone dei Re. S. Paolo ci raccomanda eziandio questo dovere (1), e ce ne dà per ragione che i Principi sono i Ministri di Dio che lo servono, essendo impiegati alle funzioni dei loro impieghi. Quei che defraudano i diritti dovuti ai Principi, rapiscono dunque la roba altrui, e il loro peccato è mortale se il furto è considerevole, e sono obbligati di restituire per ottenerne il perdono. La legge che ordina di pagare i tributi ai Principi non è una legge puramente penale, ma una legge conforme al diritto naturale il quale ci prescrive di somministrare al Principe i soccorsi ed i sussidii di cui ha bisogno per governare i suoi stati, difendere i suoi popoli e mantenerli in pace.

2.° Quando il furto si fa per via di frode, e senza che ne sia istruito colui del quale si usurpano i beni, questo delitto si chiama semplicemente *furto* o *latrocinio*. Il latrocinio è un peccato mortale di sua natura. La Scrittura lo dice espressamente in una infinità di luoghi: guai, dice il Profeta Abacucco (2), a chi accumula ciò che non gli appartiene! *Vae ei qui multiplicat non sua!* Questo peccato è contrario alla giustizia la quale rende a ciascheduno quel che gli appartiene; giacchè siccome la distribuzione e la ripartizione dei beni sono state stabilite dalle leggi divine ed umane, così è necessario, per non distruggere la società tra gli uomini, come abbiamo già osservato, che ciascuno possegga la porzione di beni che gli è toccata di diritto. Non v' ha cosa più giusta nè più ragionevole, poichè egli è evidente che se ciascuno non è possessore tranquillo de' proprii beni,

(1) *Rom.* 13. *v.* 7. (2) *Hab.* 2. *v.* 6.

e se è permesso di rapire ad altri quello che il diritto delle genti, le leggi e le consuetudini dicono appartenergli, la società non potrà più sussistere: tutto sarà nella più orribile confusione; gli uomini non saranno altro che una truppa di assassini che si ruberanno l'un l'altro, e il diritto del più forte sarà quello che sussisterà solamente. Da ciò nasceranno le inimicizie, le dispute, le violenze, le uccisioni, le guerre; ed il mondo intero non sarà che un teatro pieno di orrore, ove non si vedrà che ingiustizia, rapina, trasporto, e tutte le passioni distruttive della pace degli stati, della felicità de' cittadini, ed anche della sicurezza della loro vita. Or dunque, chi non sente quanto è enorme un delitto, il quale tende niente meno che ad introdurre tutti gli altri, ed a rovesciare tutte le leggi divine ed umane?

S. Tommaso però e tutt' i più esatti Teologi non vogliono che si taccino di peccati mortali tutt' i furti che possono commettersi. La gravezza di questo delitto, essi dicono, si misura principalmente sul danno che cagiona al prossimo; talmentechè se ciò che si ruba è di sì poca conseguenza, che il prossimo non ne soffra che poco o quasi nessun danno, il peccato non è atroce, e non è nel numero di quelli che escludono dal regno dei Cieli. Ciò nulla ostante si può peccar mortalmente facendo un picciolissimo furto; per esempio, prendendo un soldo ad un uomo che ha questo solo per vivere nella giornata; o prendendo uno strumento ad un operajo, senza del quale non possa lavorare e guadagnarsi il pane. Lo stesso è di colui che fa piccioli latrocinii, ma col disegno di continuare, ciò che rende considerevole la somma rubata. Sono in un pericoloso errore quelli che si immaginano non esser colpevoli di latrocinio, quan-

do ruban solo a persone ricche, sotto pretesto che non ne ricevano che un danno leggiero, o che non se ne accorgano. Questa scusa è miserabile e detestabile, dice il Catechismo del Concilio di Trento (1), perchè la legge non dice: non rubare ai ricchi, ma in generale e senza distinzione de'ricchi e de' poveri: non rubare, e non appropriarti i beni altrui a sua insaputa e contro la sua volontà.

Quantunque la moglie faccia uno stesso tutto col marito, nulladimeno il marito è il capo, e per questa ragione le mogli devono esser sottomesse in tutto ai loro mariti: *Le mogli*, dice S. Paolo (2), *siano sottomesse ai loro mariti, come al Signore, perchè il marito è il capo della moglie, come G. C. è il capo della Chiesa, della quale è anche il Salvatore.* Siccome dunque la Chiesa è sottomessa a G. C., così le mogli devono essere egualmente sottomesse in tutto ai loro mariti. Or questa sommessione esige che le mogli non dispongano di una somma notabile de' beni della casa, senza il consenso de' loro mariti, cui ne appartiene l' amministrazione per diritto naturale e positivo. Se agiscono altrimenti, peccano e commettono un furto, poichè rubare non è altro che prendere la roba d' altri contro la volontà del padrone cui appartiene. Aggiungo conseguentemente che sono obbligate alla restituzione, anche a favor degli eredi de' loro mariti.

Se le mogli son colpevoli quando impiegano in limosine, alla insaputa dei loro mariti, e senza il loro consenso, considerevoli somme de' beni della comunità, come lo insegnano S. Agostino e

(1) *De 7.° Praec. parte* 3. *n.* 6.
(2) *Eph.* 5. *v.* 22.

S. Tommaso (1), a maggior ragione non possono, senza peccar mortalmente, prendere una somma considerevole dei beni della casa, per fare spese superflue in abbigliamenti, in mobili, o per riserbarsi di che vivere onestamente dopo la morte dei loro mariti, se diventassero vedove; e non dicano per iscusarsi, che han portato una dote; giacchè, sebbene ne abbiano elleno la proprietà, non ne han mica l' usufrutto, e non appartiene ad esse il disporre delle rendite, ma sì bene ai mariti ai quali le leggi ne danno il dominio e l' amministrazione.

I figli che prendon la roba dei loro genitori alla insaputa di essi e contro la loro volontà, sono colpevoli del peccato di latrocinio. Eglino però son poco scrupolosi su questo articolo, perchè s' immaginano che i beni de' loro genitori appartengan loro, ma son condannati da questo oracolo della Scrittura (2): » Quegli che ruba a suo padre e a » sua madre, e che dice che non è un peccato, » ha parte al delitto degli omicidi. » Questa sentenza è senza dubbio terribile; è vera non pertanto, poichè l' ha pronunziata lo Spirito Santo. Il delitto è tanto più grave, in quanto che i figli non possono commetterlo senza mancare all' amore, al rispetto, all' ubbidienza che devono ai loro padri e alle loro madri.

I servi sono ancora meno scusabili de' figli, se prendon qualche cosa de' beni de' loro padroni, ancorchè fosse per mangiare o per dare ad altre persone alle quali fan fare porzione delle loro fatiche; sono essi colpevoli di veri latrocinii, e gli

---

(1) *Aug. Ep.* 262, *alias* 199. *n.* 4. *et* 5. *S. Th.* 2. 2. *q.* 3. *art.* 8.

(2) *Prov.* 28. *v.* 24.

uni e gli altri sono obbligati ad una rigorosa restituzione. Noi abbiam confutato, parlando de' doveri de' servi (1), il cattivo pretesto con cui si autorizzano, cioè che non hanno un salario proporzionato ai loro servizii.

Gli operaj e gli artegiani peccano contro il settimo Comandamento, quando non compiono fedelmente le loro giornate, quando esigono al di là del prezzo convenuto, quando ingannano o si pagano con le loro mani, come fanno certi sartori i quali conservano alcuni pezzi di stoffe, sotto pretesto che non si paga loro quel che vale la fattura degli abiti. Finalmente, tutti quelli che hanno assegnamenti per esercitare qualche carica particolare o pubblica, son veri ladri, dice il Catechismo del Concilio di Trento (2), se trascurano di adempire ai loro doveri, e non lascian di godere e di percepire questi assegnamenti.

È anche peccato il prendere o comprare cose rubate?

Sì, è un ladroneggio quando si sa o si dubita che siano state rubate.

È permesso di comprare a vil prezzo da un ladro una cosa per restituirla al suo padrone, ed in tal caso questi deve in coscienza restituire al compratore quel poco che gli è costato per ritirar la sua roba dalle mani del ladro. Ma se colui il quale ha comprata una cosa che sapeva o dubitava di essere stata rubata, la ritiene per servirsene, commette una vera ingiustizia, ed è obbligato a restituirla al suo vero padrone, il quale non è in dovere di rendergli il denaro che ha speso per averla: ei deve imputare a sua propria colpa la per-

---

(1) *Vedi il Discorso LXXXII. Tom. IV.*
(2) *De 7. Praec. n.* 6.

dita che fa. Se si fosse comprata di buona fede una cosa rubata, senza averne sospettato, e quindi si riconoscesse la verità, si sarebbe egualmente nell'obbligo di restituirla al suo padrone legittimo, a meno che non si fosse posseduta di buona fede per tutto il tempo necessario per la prescrizione; e sebbene non si potesse nemmeno in questo caso esigere il rimborso del proprio denaro, pure il padrone legittimo dovrebbe compensare il compratore in qualche modo, per effetto di un sentimento di equità naturale.

Terminiamo, e per frutto di questa istruzione apriamo gli occhi sulla malvagità di ogn' ingiustizia. Diciamo con S. Paolo (1): Che colui che rubava, non rubi più: *Qui furabatur, jam non furetur*. In avvenire non più frodi tra voi, non più rapine, non più ladroneggi. Ciò non basta. Siccome la infingardaggine conduce ordinariamente al furto, così bisogna affaticarvi più di quel che avete fatto: *Magis autem laboret*. È d' uopo ancora qualche cosa di più per fare di un ladro un perfetto penitente; bisogna ch' ei ripari le sue ingiustizie, e che travagli tanto, che possa, co'suoi risparmii porsi in istato di restituire e di far limosine, per cancellare per mezzo delle sue opere buone le sue passate iniquità: *Ut habeat unde tribuat necessitatem patienti*. Fate su di ciò serie riflessioni, e siate ben penetrati da questa verità, che l' inferno è pei ladri, e che il Cielo non sarà aperto se non a quelli che avranno amato la giustizia, e che avranno la coscienza e le mani pure. Pensate e siate ben convinti che perdendo l' anima vostra perderete tutto, ma che salvandola, benchè d' altronde vi costi qualche pena, salverete tutto

---

(1) *Eph.* 4. *v.* 28,

e possederete eternamente beni ineffabili ed infiniti. Io ve gli auguro. *Amen.*

DISCORSO XCVI.

DELLE FRODI E DELLE LITI.

Non furtum facies.

Non rubare.

Exod. 20. v. 16.

Il Comandamento che vieta i furti e le ingiustizie è quello che si approva più generalmente, ed è quello sul quale ciascuno si rende meno ingiustizia in particolare. Tutti convengono che non si deve prender la roba altrui; e frattanto, sebben non vi sia cosa più comune del furto, quasi nessuno vuol confessarsene colpevole. La Scrittura Sacra ci insegna (1) che vi son due vizii i quali fanno una gran rovina nel mondo, il ladroneggio e la impurità: *Furtum et adulterium inundaverunt.* E malgrado ciò non v' ha alcuno che si giudichi rettamente su di questo punto, e che si rimproveri tali peccati. Quando i Ministri di G. C. fanno a questo proposito alcune rimostranze a coloro che son dominati dalla cupidigia, si contraddicono e si deridono: *Populus enim tuus sicut hi qui contradicunt Sacerdoti* (2). Ciò che ha fatto dire all'Apostolo S. Paolo (3): » Quei che vogliono arricchirsi, cadono presto o tardi nei lacci del demonio, » essendo la cupidigia che li divora feconda in desiderii inutili e pericolosi, i quali fan passare

(1) *Os.* 4. *v.* 2. (2) *Ibid. v.* 4.
(3) 1. *Tim.* 6. *v.* 9.

» un' anima pe' diversi gradi dell' avarizia e della
» ingiustizia, e la precipitano finalmente nell'abis-
» so della eterna dannazione. » La natura la quale si contenta del necessario, non chiede nulla al di là di ciò che possiede; ma la cupidigia la quale non dice mai *basta*, si persuade di essere sprovveduta, e non trovando nei beni che riceve dalla Provvidenza, di che satollarsi e soddisfarsi, brama quelli del prossimo, ed impiega ogni sorta di mezzi per appropriarseli. È dunque da maravigliarsi, dopo ciò, se il ladroneggio che ciascuno condanna in generale, è nullameno siffattamente diffuso, che non si veggon altro che ingiustizie, che frodi, che monopolii, che concussioni, che liti ingiuste, ed usure le più crudeli? Possa io rischiararvi su di una materia così importante, e disingannarvi dei vostri errori.

Si chiama *furto* o *frode*, quando s' inganna il prossimo nelle vendite o nelle compre, nei pesi, nelle misure, e nel numero, o per mezzo di fraudolenti contratti: come quando alcuno vende due volte, o a due diverse persone uno stesso fondo; o quando vende quel che non gli appartiene, sia mobile, o immobile; essendo questa una furberia ed un' astuzia maliziosa per prendere il denaro altrui.

Sarebbe ben difficile di riferire tutte le frodi di cui si fa uso nel commercio per ingannare il suo prossimo, ed arricchirsi a sue spese. Lo Spirito Santo ci dice chiaramente (1) che chi vuole arricchirsi ad un tratto, non può farlo senza offendere la sua coscienza: *Qui festinat ditari non erit innocens*. Ed in fatti, quante ingiustizie nel commercio! Non vi regna nè buona fede, nè sincerità, nè fedeltà. Ora si profitta della necessità,

(1) *Prov*. 28. *v*. 20.

della ignoranza o della credulità di chi compra, per vendere la sua mercanzia a maggior prezzo; ora si compra a basso prezzo da chi è obbligato a vendere: non si cerca che sorprender quelli con cui si negozia, che ingannarsi a vicenda; e i compratori ed i mercanti son quasi sempre o perfidi, o ingannati. Quante frodi sul prezzo non solo, ma eziandio sulla specie, sulla qualità e sulla quantità delle mercanzie! *Sulla specie*: un orefice, un giojelliere, abusando della inesperienza di quei che comprano, vendono ad essi per oro una mediocre lega, o falsi diamanti. Un oste i di cui vini non son puri, ma alterati e contraffatti per via di mescolanze poco salutari: un mercadante il quale vende certe droghe del paese, per rarità portate con gran dispendio dalle più lontane regioni. *Sulla qualità*: si serba un colpevole silenzio riguardo al vizio occulto delle cose che si vendono, e se n'esige lo stesso prezzo come se non fossero difettose. Si vende, per esempio, un animale affetto da un male segreto, e se ne trae, senza scrupolo, il prezzo ordinario: si vende, al prezzo del puro frumento, il grano in cui non v' ha che mondiglie; si distribuiscono insiem col grano la polvere e le paglie, a quei che la necessità costringe a prenderlo, non avendo altre risorse. Si vendono egualmente il vin guasto, le carni corrotte, o di animali periti sotto una malattia contagiosa; finalmente le droghe vecchie svaporate e rendute inutili affatto.

Del resto, non v' è alcuno che si faccia su tutto ciò lo scrupolo il più lieve. Si trionfa, al contrario, quando si tratta con persone semplici, le quali non vi fanno attenzione, e non hanno gli occhi aperti abbastanza per iscoprire i lacci che lor si tendono: lungi dall'aver rimorsi di queste diverse ingiustizie, ognuno si applaudisce ed è soddi-

sfatto di aver ricavato un sì buon profitto; si considera ciò come una industria, e si chiama *saper fare i proprii affari*. Egli è vero che un mondo ingiusto e corrotto giudica in tal guisa; ma bisogna convenire nel tempo stesso che la Religione impone obblighi ben diversi, e guai a coloro che la cupidigia ha accecati sino al punto di non volerli conoscere! Guai egualmente, dice il Signore (1), a quelli che, per arricchirsi più facilmente, ingannano *sulla quantità*, e si servono di falsi pesi e di false misure! » Voi non avrete, dice il Si-
» gnore, che un solo peso giusto e vero, e non
» vi sarà presso di voi che una sola misura, la
» quale sarà la vera e sempre la stessa; imperciocchè il Signore vostro Dio ha in abbominio colui che fa queste cose, ed ha in orrore qualsi-
» voglia ingiustizia. » E non dite già che costoro sono scusabili, perchè non recano gran danno a ciascun particolare co' loro piccioli ladroneggi; giacchè nuocciono notabilmente al pubblico. Si deve giudicare di essi come di un uomo che rubasse una somma considerevole ad una comunità o ad una città: e chi mai oserebbe esentarlo da peccato mortale, perchè è leggerissimo il danno che reca a ciascun particolare della comunità o della città col suo ladroneggio?

Non cercate nemmeno di giustificare le altre frodi ed ingiustizie, di cui abbiam parlato, con una ragione la quale, anzicchè favorirvi, vi è assolutamente contraria. Sono ingannato, dite voi, io inganno gli altri; non fo altro che render la pariglia, ed agisco verso degli altri come si agisce verso di me. Se siete stati ingannati, non avete alcun diritto d' ingannare gli altri. Vi è comanda-

(1) *Deut.* 25. *v.* 13.

to di soffrire il male che vi vien fatto; ma non vi è mai permesso di far male agli altri, nè di render male per male. Voi pretendereste per la stessa ragione che quando siete stato rubato, vi sia permesso di rubare agli altri. Vi è cosa più contraria alla carità Cristiana? Il suo carattere è di soffrire, e di non far mai soffrire gli altri. S. Paolo insegna (1) che *la carità soffre tutto.* Ricordatevi di questo principio quando ricevete qualche torto (2): *Non rendete ad alcuno male per male.* Questa massima dell'Apostolo distrugge assolutamente la falsa pretensione di coloro che s'immaginano di potere ingannare, quando sono stati eglino stessi ingannati.

Quelli che fan convenzioni, tra molti, di non vendere, di non comprare, o di non far certi lavori se non ad un prezzo convenuto tra loro, si rendono colpevoli di ladroneggio per via di monopolio. Si chiama *monopolio* quel convenir che fanno secretamente insieme molte persone in pregiudizio del pubblico, come fanno appunto quelli che convengon tra loro di rendersi padroni di tutta la mercanzia di una specie, per venderla poscia ad un prezzo eccessivo; o di non comprare certe mercanzie che ad un prezzo minore, e di venderle ad un prezzo eccedente il loro valore; o di fare qualche alterazione alla mercanzia che spacciano. Son colpevoli di monopolio coloro, i quali comprano tutt' i grani e ne fanno grandi provviste, affinchè sopravvenendo la carestia, possano venderli a prezzi esorbitanti. Questa crudele ingiustizia è condannata nella Scrittura (3): chiunque nasconde i grani, sarà maledetto dai popoli: *Qui abscondit fru-*

---

(1) 1. *Cor.* 13. *v.* 7. (2) *Rom.* 12. *v.* 17.
(3) *Prov.* 11. *v.* 26.

menta, *maledicetur in populis*. Vi è anche monopolio tra gli operaj dello stesso mestiere, quando convengono tra loro di non intraprendere alcuni lavori se non ad un prezzo determinato, o di non terminare il lavoro incominciato da un altro. Queste convenzioni ingiuste e pregiudizievoli al pubblico, sono contrarie non solo alla carità, ma eziandio alla giustizia, talmente che quei che le fanno, sono obbligati alla riparazione di tutto il danno che han cagionato al pubblico.

I Magistrati e i pubblici funzionarii sono colpevoli dal peccato di rapina quando vendono la giustizia, o fanno concussioni, o soffrono che ne facciano i loro segretarii, i loro cancellieri, o i loro commessi. *Fare una Concussione*, è quando una persona costituita in una carica pubblica o in qualche amministrazione o commessione, si serve della sua autorità per esiger diritti che non le son dovuti, o più di ciò che gli è dovuto, o per estorquere regali o altro da quelli su di cui la propria carica ed il proprio impiego le danno qualche autorità. In ciò si può esser colpevole in due maniere, 1.° esigendo effettivamente ed apertamente quel che non è dovuto o più di quel che è dovuto; 2.° per mezzo di artifizio, mettendo i particolari in una specie di necessità di dare quel che non è dovuto, benchè non si esiga apertamente. Per esempio, un Magistrato, un Segretario, un Cancelliere fa languire le parti se non gli si dà nulla; disbriga al contrario quelli che danno, e fa i loro affari; egli agisce in tal modo, ognun lo sa; è desso un concussionario, benchè non esiga nulla apertamente. Noi leggiamo (1) che S. Giovan Battista rispose ai Pubblicani che gli domandarono che cosa bisognava fare per esser bat-

---

(1) *Luc.* 3. *v.* 14.

tezzati : *Non esigete niente al di là di ciò che vi è stato ordinato.*

Si rendon rei di ladroneggio per mezzo di liti ingiuste coloro che litigano senza ragione o si servono di falsità o di cavilli ne' processi.

1.° I Cristiani che fan professione di esser i servi del vero Dio, il quale è, come dice S. Paolo (1), un Dio di pace e non di discordia : *Non est dissentionis Deus sed pacis*, non devono mai impegnarsi in alcuna lite, a meno che non vi siano obbligati da qualche considerevolissima necessità pubblica o particolare, o da qualche dovere di pietà e di giustizia, come quando si tratta di difendere i poveri, le vedove, gli orfani, di trarli dalla oppressione delle persone potenti, o di liberarli dalla vessazione dei ricchi; ciò che il Re Profeta ci raccomanda di fare (2) : *Eripite pauperem, et egenum de manu peccatoris liberate.* Noi dunque non diciamo che sia sempre proibito ai cristiani di aver liti : giacchè non è conveniente di abbandonare interamente i proprii beni a tutti quelli che vorrebbero usurparli, altrimenti i malvagi ne spoglierebbero i buoni : si vedrebbero gemere gl' innocenti senza osar di dolersi, i beni degli orfani e delle vedove abbandonati al saccheggio, l' onore finalmente esposto a mille insulti. Non vi sarebbe alcuna sicurezza nel mondo, se la via di provvedersi innanzi ai giudici non fosse aperta. Quando G. C., nel Vangelo, non permette ai suoi discepoli di rivendicare ciò che è stato loro ingiustamente rapito (3), vuole solamente, dice S. Tommaso (4), darci un' alta idea della perfezione Cristiana, la qua-

(1) 1. *Cor* 14. *v.* 33. (2) *Ps.* 81 *v.* 4.
(3) *Luc.* 6. *v.* 30.
(4) *In cap.* 6 *Ep.* 1. *ad Cor. Lect.* 2.

le porta a rinunziare a' suoi più cari interessi, affin di conservare la pace con Dio e con gli uomini. G. C., dice S. Agostino (1), non esige da noi uno spogliamento attuale; vuole solo insegnarci la disposizione in cui dobbiamo essere di ceder tutto generosamente, se vi fosse bisogno di arrivare sino ad un tal punto per la sicurezza della nostra coscienza o per la salute de' nostri fratelli, imperocchè non v' ha cosa che un Csistiano non debba sacrificare in vista di questo doppio vantaggio. Verun temporale interesse bilanciar deve la pace e la innocenza dell' anima nostra. È questo un bene che deve conservarsi a costo della propria fortuna, della propria sanità, della propria riputazione ed anche della propria vita.

2.° Noi diciamo che, sebbene sia qualche volta permesso di litigare, pure ciò non impedisce che non si debba condannare la maggior parte de' litiganti, perchè è rarissimo che litigando, si rispettino i diritti della verità, della carità, supponendo anche che si serbino quelli di una esatta giustizia. L'ambizione, l' interesse, la vendetta, l' amor proprio, l' invidia, gl' inganni, i cavilli, finalmente le più pericolose passioni, animano i litiganti, li precipitano in ogni sorta di delitti. Ecco perchè S. Paolo faceva ai Corinzii sì grandi rimproveri. Questo Apostolo gli avea ripresi perchè litigavano innanzi ai giudici infedeli (2); ma temendo che non s' immaginassero di poterlo fare altrove, riprova le loro dispute in se stesse. È, dic' egli, un peccato che abbiate liti gli uni contro gli altri: *Jam quidem omnino delictum est, quod judicia habetis inter vos*; vale a dire, come lo spiega S. Tommaso (3), che

(1) *Lib.* 1. *De Serm. Dom. in monte*, *n.* 59.
(2) 1 *Cor.* 6. (3) *Ibid.*

l'Apostolo non condanna le liti come una colpa reale e positiva, ma come una cosa indecente tra fratelli i quali viver dovrebbero in buona intelligenza, e mostrare pazienza e dolcezza, invece di litigare. I Cristiani devono, per quanto possono, vivere in pace con ogni sorta di persone, secondo l'avviso dello stesso Apostolo (1): *Si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes*; giacchè sono strettissimamente obbligati di mantenere la carità, e conseguentemente di evitare tutto ciò che può offenderla. Or dunque, egli è difficilissimo di conservar la carità litigando gli uni contro gli altri. Perciò lo Spirito Santo ci avverte (2) che se evitiamo le liti e le dispute, diminuiremo il numero de' peccati: *Abstinete a lite, et minues peccata.*

Deve dunque un Cristiano, pria d'intraprendere alcuna lite, ponderare maturamente le cose al tribunale della propria coscienza, non ascoltar nè l'interesse, nè la vanità, nè lo sdegno, sorgenti ordinarie delle discordie. Se trova nelle sue pretensioni la menoma apparenza d'irregolarità, deve consultare persone incorrotte, e diffidare del proprio suo cuore. Se la cosa è di poco interesse, non deve, secondo il consiglio del savio, litigare (3): *De ea re quae te non molestat, ne certeris.* Giacchè non conviene, dice S. Paolo (4), ai servi di Dio di litigare; ma devono esercitar la pazienza e la dolcezza verso di tutti: *Servum autem Domini non oportet litigare, sed mansuetum esse ad omnes.*

S. Bernardo esige ancora, pria di litigare, che si tenti la via della riconciliazione per mezzo di un arbitro (5). S. Paolo aveva già esortato i Fedeli

---

(1) *Rom.* 12.
(2) *Eccl.* 28. *v.* 9.
(3) *Eccl.* 11. *v.* 9.
(4) 2. *Trim.* 2. *v.* 24.
(5) *Ep.* 301. *n.* 2.

a terminare le loro differenze mediante un giudizio paterno de' capi della Chiesa: sentiamo come si esprime questo grande Apostolo: » v' ha forse taluno tra voi, dic' egli ai Corinzii (1), che avendo » una differenza con un altro, non arrossisce di ricorrere al tribunale degli empii, invece di ricercare il giudizio dei Santi? Ignorate voi dunque » che questi saranno un dì chiamati per giudicare » il mondo? E se voi dovete un giorno diventare » giudici degli altri, perchè abbassarvi sotto il peso » delle loro decisioni? Anche gli Angeli saran sottoposti al nostro giudizio: quanto più siam noi » nel diritto di regolare le cose della terra! Quando dunque sopravvengano differenze sopra di affari terreni, dirigetevi ai santi Ministri, i quali » vi ricondurranno nel sentiero della pace. Non si » direbbe forse nel vedervi correre ai tribunali secolari, che non v' è in noi prudenza abbastanza » per conciliarvi? Io lo dico a vostra confusione; » voi imitate gl' idolatri dal momento che contrastate » qualche cosa ai vostri fratelli. Queste dispute sono già colpevoli; dovreste piuttosto soffrire pazientemente l' ingiustizia, che procurarne, litigando, la riparazione con iscandalo degl' infedeli. »

Questi rimproveri di S. Paolo indussero i primi Fedeli a starsene all' arbitrio dei Vescovi e dei Sacerdoti per terminare le dispute che sopravvenivano tra essi, e rammentaron loro questo consiglio del savio (2): Non vi affrettate di litigare: *Quae viderunt oculi tui, ne proferas in jurgio cito.* Se avete una differenza (3), conferitene con un amico, e statevene al suo arbitrio: *Causam tuam tracta cum amico tuo.* Imperciocchè una contesa, dic' egli altrove (4), nella quale si entra con pre-

(1) 1. *Cor.* 6. (2) *Prov.* 25. *v.* 8.
(3) *Ibid*: *v.* 9. (4) *Eccl.* 28 *v.* 13.

cipitazione ; accende la fiaccola della discordia , e le liti in cui uno s'impegna troppo presto , portano l'incendio da lungi, e funestissimi ne sono i progressi : *Certamen festinatum incendit ignem , et lis festinans effundit sanguinem.*

3.° Per non intraprendere alcuna lite illecita , bisogna far molta attenzione alla loro origine , ed astenersi da tutte quelle che possono essere suggerite dalla cupidigia , dall' orgoglio o dalla vendetta. Donde derivano , dice S. Giacomo (1) , le guerre che desolano gli stati , e le discordie che precipitano i Fedeli nell' abisso delle liti ? Dalla cupidigia : *Unde bella et lites in vobis ? Nonne hinc ex concupiscentiis vestris ?* S. Paolo avvertendo Timoteo (2) che evitar deve le liti , aggiunge a questo avviso quello di disprezzare le ricchezze : *Non litigiosum , non cupidum* , per fare intendere che uno non s' impegna nelle liti , se non quando ha dato accesso nel suo cuore alla sete delle ricchezze. L' orgoglio egualmente è una sorgente di liti. I superbi son sempre in lite , dice il Savio (3) , *inter superbos semper jurgia sunt.* Chi è pieno di vanità , ei soggiunge (4) , e vuol superare gli altri , non può serbar la pace co' suoi fratelli : egli suscita dissensioni e vive nel turbamento. *Qui se jactat et dilatat , jurgia concitat.* La vendetta non è meno pericolosa : un uomo inclinato allo sdegno accende il fuoco delle liti , soffia il vento del cavillo : *Homo iracundus incendit litem.* (5)

Il malvagio non si contenta di cogliere tutte le occasioni di nuocere : ei ne va in cerca : *Semper jurgia quaerit malus* (6). In fatti , appena un uomo

(1) *Jac.* 4. *v.* 1.
(2) 1. *Tim.* 3. *v.*3.
(3) *Prov.* 13. *v.* 10.
(4) *Ibid.* 28. *v.* 25.
(5) *Eccl.* 28. *v.* 10.
(6) *Prov.* 17 *v.* 11.

si crede offeso, non trascura cosa alcuna per perdere il suo nemico; egli sveglierà un affare da lungo tempo assopito; comprerà contro di lui le azioni degli altri; anderà a frugare nelle ceneri de'morti, per rimproverare ad uomini vivi il delitto de' loro antenati; distenderà memorie piene di fiele e di satire; e se conosce un Avvocato fecondo in ingiurie, questo appunto sceglierà per farne l'istrumento della sua vendetta. Ma qual tesoro di collera non si attira su di se con una condotta siffatta! Il Dio della pace invia un Angelo crudele per tormentare il vendicativo (1): *Angelus autem crudelis mittetur contra eum* . . . . Ancorchè dunque voi aveste un diritto il più chiaro e il più solidamente stabilito, bisogna che strappiate dai vostri cuori ogni sentimento di odio e di vendetta, e che siate nella disposizione di abbandonar piuttosto i vostri interessi, che far cos' alcuna contro la carità.

4.° Quando uno s'impegna in una lite, è assolutamente indispensabile che la causa sia fondata sulla giustizia. Non è mai permesso di attaccare un innocente, nè di eludere, per via di cavillo, le sue legittime pretensioni. Chiunque si difende su di un falso titolo, o rivendica una cosa che non gli appartiene, è quell' uomo empio di cui parla il Savio (2), il quale scava il male; la sua lingua è un fuoco divoratore; è un malvagio, un perfido, che semina le liti: *Vir impius fodit malum, et in labiis ejus ignis ardescit; homo perversus suscitat lites.* Voi inventate mille frodi, dice S. Paolo (3), commettete ogni sorta d' ingiustizie. Non sapete voi dunque che i ladri, i litiganti ingiusti non entreranno mai nel cielo? *Sed vos iniuriam facitis et fraudatis . . . . . an*

---

(1) *Prov.* 17. *v.* 11. (2) *Ibid.* 16. *v.* 27. 28.
(3) 1. *Cor.* 6. *v.* 8. *et* 9.

nescitis quia neque fures . . . . . neque rapaces regnum Dei possidebunt.

Le frodi che si frammischiano nei processi sono innumerevoli. Non si obblia nulla per dare al più ingiusto affare un' apparenza di equità. Le buone ragioni degli altri sono affievolite da sottigliezze, da false citazioni di leggi. Se non si riesce a corrompere i giudici per via di regali, o di sollecitazioni di persone potenti, si fanno almeno tutti gli sforzi per sorprendere la loro buona fede e la loro religiosità.

Quante diaboliche invenzioni non produce mai un cavilloso! Quante tergiversazioni ed astuzie, falsificazioni di documenti, sottrazioni di titoli, antidate, incidenti proprj a far prorogare la decision delle cause, quando se ne teme l' evento! Quante ingiustizie, a dir corto, nella maggior parte delle liti! E chi è mai quello che le ripara? Qual è il litigante che restituisca i beni fattisi aggiudicare per mezzo delle sentenze inique, e che ricompensi la parte avversa di tutto il torto che i suoi cavilli le han cagionato?

5.° Non solo gl' ingiusti litiganti sono obbligati a restituire alle parti lese e di compensarle interamente; ma eziandio 1.° i Magistrati che soffrono le ingiustizie, che lasciano i delitti impuniti, o tollerano che i prevenuti di colpe capitali, o quelli che subir dovrebbero pene afflittive, transigano su' loro delitti; 2.° i giudici che non rendono buona e pronta giustizia, differendo notabilmente per colpa loro la sentenza de' processi che sono sufficientemente istruiti, o che si mostrano conniventi ai cavilli di una delle parti; 3.° i giudici che ricevon regali per compartir la giustizia. La Scrittura in molti passi ne fa loro divieto: » Non ri-

» ceverete doni, dice il Signore (1), perchè ac-
» ciecano anche i savj, e corrompono i giudizj
» de' giusti; » 4.° gli avvocati, i procuratori e gli altri Ministri della giustizia, i quali consumano le parti in ispese, senza necessità; le impegnano, co' loro cattivi consigli, in affari ad esse pregiudizievoli e che sanno essere ingiusti; che, per via di cavilli e d'iniquità, fan guadagnare ai loro clienti ingiuste liti; tutte queste persone sono obbligate alla restituzione, essendo colpevoli di vere ingiustizie.

Ahi! poichè la frode, la violenza, la sorpresa han prevaluto sopra la terra, ed hanno infettato le procedure; poichè le più semplici verità sono ecclissate sotto un diluvio di parole, e sotto i fasci di carte che rendon le cause così oscure, che appena se ne riconosce il principio, e non se ne può più trovare l'uscita; poichè i litiganti non conoscon più nè le leggi della giustizia, nè le massime della carità; temete o fedeli i raggiri artifiziosi del cavillo, temete litigando d'impegnarvi in contestazioni inesauribili, ove, per quanto esser possiate fondati, rischiate sempre di esser la vittima del capriccio o del favore, ove le spese superano quasi sempre il guadagno, supposto che si ottenga una favorevol sentenza; considerate finalmente che una fortuna mediocre è preferibile ai più grandi tesori, quando si devon comprare a prezzo del proprio riposo, della propria salute, della propria felicità: *Melior est buccella sic cum gaudio, quam domus plena victimis cum jurgio* (2). Non esitate dunque di fare qualche sacrifizio per conservar la pace e la carità. Litigate prima col vostro cuore: dimandategli se avrà la forza

---

(1) *Exod.* 23. *v.* 8. (2) *Prov.* 17. *v.* 1.

di dirigere al Signore quella eccellente preghiera nella quale chiediamo il pèrdono delle nostre colpe, come noi perdoniamo a quelli che ci hanno offesi, e non perdete mai di vista il celeste retaggio promesso ai pacifici. Io ve lo desidero. *Amen.*

DISCORSO CXVII.

DELL' USURA.

Pecuniam tuam non dabis ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges.

Non presterai il tuo denaro ad usura, e non esigerai una maggior quantità di frutti di quella che hai prestata.

LEVIT. 25. v. 37.

Il peccato contro del quale vengo oggi a scagliarmi, è uno di quelli di cui è più importante di far conoscere l' enormità, ed è il più opposto alla santità del settimo Comandamento. Questo peccato si chiama *l' usura.* Non ve n' è forse altro più diffuso, abbiamo pur troppo ragione di dirigere al nostro secolo il rimprovero del Re Profeta agl' Israeliti (1): l' usura e l' inganno hanno inondato tutte le pubbliche piazze: *Non defecit de plateis ejus usura et dolus.* Ognuno si compiace di un illecito guadagno; vi son poche persone che non facciano alleanza con l' usura, che non introducano la frode nel commercio. Alcuni s' immaginano che dare il proprio denaro ad interesse, assicurando il capitale, e riserbandosi il diritto di ripeterlo nel tempo convenuto, non sia un peccato; ve ne sono anche di quelli che si acciecano sino al pun-

(1) *Ps.* 54. *v.* 12.

to di credere che in certe occasioni, sia un atto di carità. Altri suppongono che, quando i contratti usurarii passano volontariamente tra le parti, non si commetta ingiustizia. La maggior parte finalmente esigono, senza scrupolo, gl' interessi, ora sotto il pretesto di un profitto più immaginario che reale, ora sotto quello di un danno che non è veramente avvenuto. Per isquarciar dunque il velo con cui gli usurai soglion coprirsi, spiegheremo dapprima che cosa è usura; dimostreremo quindi quanto sia colpevole e vietata, e daremo in ultimo alcune regole sicure per discernere quando si vien questa a commettere.

L' usura è un profitto che si trae o si pretende di trarre, principalmente a cagion dell' imprestito che si fa di qualche cosa che si consuma con l' uso; vale a dire, che l' usura consiste nel ricevere più di quel che si è prestato.

In primo luogo l' usura *è un profitto*, cioè, qualche cosa di valutabile, per esempio, denaro, grano, vino ed altre derrate e mercanzie, anche servizj, lavori, fatiche, giornate, in una parola, obbligazioni o impegni valutabili a prezzo di denaro, che si esige al di là della cosa prestata, *ultra sortem*.

È un profitto che si pretende ricavare *in virtù dell' imprestito*, perchè l' usura si commette soltanto nell' imprestito; giacchè, sebben sia vero che l' usura si trova qualche volta negli altri contratti, per esempio, nelle vendite, è sempre vero di dire che l' imprestito vi si trova implicitamente. Perocchè, quando io vendo una misura di grano per uno scudo, ed esigo da voi cinque soldi di più, perchè mi pregate di aspettare un anno pel pagamento, è lo stesso che io vi prestassi uno scudo per un anno, ed esigessi da voi cinque soldi per

la dilazione. Perciò tutta la ingiustizia dell' usura consiste nel prender qualche cosa valutabile al di sopra della somma prestata. Quel che dicesi del denaro si deve anche intendere delle altre cose che si consumano con l' uso. Non è permesso neppure di trar guadagno nè di esigere qualche cosa al di là delle misure del grano o di altre derrate che si son prestate, se non il proprio suo denaro. Se non si hanno altre ragioni di trar profitto che quella *perchè si è prestato*, tutto ciò che si prende al di sopra della somma prestata, solamente e precisamente a ragion dell' imprestito, si chiama *usura*.

Questa definizione non è nuova: i profeti Ezechiello e Mosè che ne hanno parlato come organi ed oracoli dello Spirito Santo ce ne hanno dato questa idea: È, dicono essi (1), un delitto gravissimo che si commette quando si prende denaro, grano o frutti al di là della somma o della quantità delle cose che si sono prestate. S. Agostino e S. Girolamo si sono spiegati nello stesso modo: l' usura è la ingiustizia che voi commettete, dicono essi (2), quando prestate il vostro denaro ad un uomo con la convenzione di riceverne qualche cosa di più della somma prestata, sia denaro, sia grano o olio, o qualsivoglia altra cosa; allora, soggiungono, vi rendete colpevoli di usura.

Si distinguono molte specie di usure. 1.° L'usura reale e l' usura mentale. L' usura reale è quando vi è qualche patto espresso o tacito di farsi dare qualche cosa oltre il capital che si presta. L'usura mentale è quando colui che presta ha per intenzion principale di ricavare qualche profitto o qualche servizio, senza di che non presterebbe;

(1) *Lev.* 25. *v.* 37. *Ezech.* 18. *v.* 8.
(2) *Aug. in Ps.* 36 *Hier. in cap.* 18. *Ezech.*

come, per esempio, se si prestasse denaro ad alcuno con patto o semplicemente con intenzion principale ch' ei verrà a macinare al suo molino, o a cuocere al suo forno, che prenderà un alloggio nella sua casa, o che comprerà mercanzie nella sua bottega, ancorchè non si pretendesse di venderle a più caro prezzo. 2.° Vi è un' usura espressa ed un' usura palliata. L' usura espressa ed esplicita consiste a ricavare apertamente qualche profitto, dal prestito in virtù del prestito. L' usura palliata è quella che si trova negli altri contratti, per esempio in quello di vendita, ove per illudersi si crede poter darle un altro nome; tal' è l' usura di quelli i quali, vendendo a credito, vendono le loro mercanzie più di quel che valgono.

È essenziale di osservare che tutte le promesse o obbligazioni, ove si stipulano degl' interessi, senza alienare la sorte principale, sono usurarie. In qualunque modo si facciano questi contratti, quando, senza alienare il capitale, si esige qualche cosa pel denaro che si dà ad imprestito per un tempo specificato e convenuto, vi è usura: *Amplius recipitur quam datur.* È inutile il dire che l' interesse che si riceve è conforme ed anche inferiore alla tassa dalle leggi stabilita. Per quanto piccolo e di qualunque natura esso sia, è sempre proibito, a meno che non sia sotto il titolo del danno emergente, o del lucro cessante, come or ora lo spiegheremo. È egualmente inutile il dire che queste promesse e queste obbligazioni ad interessi sono tollerate dalle leggi, imperciocchè, oltre che la legge la quale condanna colui che ha preso ad imprestito al pagamento degl' interessi così stipulati, suppone che l' imprestito abbia privato il prestatore di un guadagno sicuro, o gli abbia cagionato un danno reale; i contratti usurarj, ancorchè

fossero tollerati dalle leggi civili, son sempre illeciti rapporto alla coscienza, come vado a dimostrarlo.

È sentimento comune tra i Teologi, che l'usura è contraria al diritto naturale. I Precetti del Decalogo sono certamente di diritto naturale: or dunque l' usura è vietata dal Decalogo. È un ladroneggio, secondo i Ss. Padri: *Si quis usuram acceperit, rapinam facit*, dice S. Ambrogio (1). Essa è compresa, dice S. Bernardo (2), nel settimo Comandamento: *In furto comprehenditur*. Ecco le ragioni che si adducono per provare che l'usura è un ladroneggio, e conseguentemente contraria al diritto naturale.

È contrario al diritto naturale l' esigere un doppio prezzo per la stessa cosa o venderla due volte; il vendere quel che non esiste, e farsi pagare quel che non ci appartiene; perocchè, in tutto ciò, viene ad esser violata l'eguaglianza della giustizia: or, questo è quel che fa chi riceve interessi da un semplice imprestito; l'usura è dunque condannata dalla legge naturale.

1.° L' usurajo esige un doppio prezzo per la stessa cosa, o la vende due volte. Imperciocchè chi esige qualche cosa oltre la sorte principale, o la esige a ragion della sorte, cioè, del denaro prestato, o a ragione dell' uso di questo denaro. Se lo fa a ragione del denaro prestato, riceve un doppio prezzo per la stessa cosa; giacchè riceve la somma capitale prestata, e di più ne riscuote l' interesse: così vende due volte la stessa cosa. Se lo fa a ragion dell' uso, se ne trae la stessa conseguenza come si vedrà.

---

(1) *De bono mortis*, *cap.* 12.
(2) *Serm.* 4, *Sup. Salve Regina.*

2.° L' usurajo vende quel che non ha; perchè se prende l'interesse per l'uso del denaro, vende una cosa che non esiste; giacchè l'uso del denaro non è distinto dal denaro stesso, e conseguentemente non può avere un valore diverso. In fatti, non si può valutare separatamente l'uso del denaro dal denaro medesimo, come l'uso del pane non può esser separato dal pane.

3.° Chi presta ad interesse vende quel che non è suo, perchè il denaro non producendo nulla da se stesso, ma solamente per mezzo della industria di chi prende ad imprestito, nelle mani del quale riceve una specie di fecondità che non ha di sua natura, colui che vuol ricavare interessi dall' imprestito, perchè quello al quale presta il denaro ha il mezzo di farlo valere, vuol dunque vendere quel che non è suo; imperocchè l' industria di chi prende ad imprestito non è del prestatore. Si può ben vendere il suo proprio incomodo, e questo è quel che si chiama *danno emergente*; ma non si può vendere l' industria altrui a colui che la possiede.

4.° La legge naturale insegna a tutti gli uomini che ciascuno deve profittare del suo, e che non è permesso ad alcuno di profittare de' beni altrui: ora il denaro prestato non è più del prestatore, ma di colui che lo ha preso ad imprestito, poichè questi è esposto ai rischj, ed è a suo carico la perdita. Finalmente, è della natura del prestito che sia gratuito, dice la legge; donde risulta che chi presta ad interesse, viola le regole della società civile, e pecca contro il diritto naturale.

Questi ragionamenti han fatto conoscere ai Ss. Padri che l' usura è cattiva in se stessa, e che se è un peccato mortale, non è perchè è vietata dalle leggi positive, ma perchè viola le regole della giustizia naturale. Non è dopo ciò sorprendente che

l' usura sia stata condannata anche dai Pagani, non solo da tutt' i Padri della Chiesa, sia Greca, sia Latina, dai Canoni da' Concilii e dalle Decretali dei Papi; ma eziandio dalle leggi e dalle Ordinanze de' Principi Sovrani, finalmente dallo stesso Dio. Non permettendomi il tempo di citar quì tutte queste autorità, mi contenterò di alcune sì chiare e sì precise, che bastar devono per convincer chiunque non si lasci interamente accecare dalla cupidigia. Voi vedrete primieramente, mediante l' autorità della Scrittura, 1.° che l' uomo giusto ha un grande orrore dell' usura, e che chiunque presta ad usura non può essere mai annoverato tra i giusti; 2.° che chi commette l' usura perde ogni diritto alla vita eterna. 3.° La Scrittura riportando i peccati più considerevoli, fa menzion dell' usura. 4.° Noi vediamo nella Scrittura molti divieti espressi di non mai commetter l' usura.

Io dico dapprima che l' uomo giusto ha orrore dell' usura, e che chiunque cade in questo peccato, non può mai essere annoverato tra i giusti. Questa verità è chiaramente espressa nei Profeti, e soprattutto in Ezechiello. Questo Profeta ci descrive chi è colui che è giusto, e che Dio considera come vivente della vita de' giusti. Tra molte qualità del giusto, delle quali fa la enumerazione, distingue espressamente (1) che *non deve prestare ad usura, nè ricevere più di quel che ha dato*; donde deriva che chi presta ad usura, o riceve più di quel che ha dato, non può esser mai annoverato tra i giusti.

Ho detto, in secondo luogo, che chi commette usure perde ogni diritto alla vita eterna. Ascoltiamo il Profeta Davidde: ei si dirige a Dio, lo

(1) *Ezech.* 18. *v.* 8.

interroga, e lo fa per far conoscere agli uomini le condizioni necessarie per esser ricevuto nei tabernacoli eterni: » Signore, dic' egli (1), chi dimo» rerà nel vostro tabernacolo, o chi riposerà sul » vostro santo monte? » Il Profeta risponde che sarà colui *che vive senza macchia e che protegge la giustizia*. Dimostra poi che non si vive senza macchia, e non si pratica la giustizia quando *si dà il proprio denaro ad usura*. Il Profeta Ezechiele insegna con forza la stessa verità. Egli fa la enumerazione di molti peccati, e tra gli altri del peccato di chi presta ad usura o riceve più di quel che ha dato. Esso dimanda (2), *viverà egli dopo ciò? No* certamente, risponde il Profeta, *non viverà affatto*. È costante *ch' ei morrà*, poichè ha fatto *azioni detestabili*, *ed il suo sangue sarà sulla sua testa*. Ecco dunque chi presta ad usura escluso dalla vita: eccolo condannato alla morte. Di qual vita sarà egli privato? Della vita di cui viveranno i giusti nella eternità. A qual morte è desso condannato? Alla morte in cui si vive sempre per sempre morire.

Ho detto, in terzo luogo, che l'usura è compresa tra' peccati più enormi, e che più dispiacciono a Dio. Il Profeta Ezechiele conferma ancora questa verità; egli fa una lunga enumerazione dei più enormi peccati che han provocato la collera del Signore; rimprovera ai prevaricatori le più abbominevoli impurità, le più atroci calunnie; non omette però le loro usure, dicendo (3) *che han ricevuto interessi e profitti illegittimi*. Egli chiama queste usure *eccessi* che han per principio *l'avarizia*.

---

(1) *Ps.* 14. (2) *Ezech.* 13. *v.* 13.
(3) *Ibid.* 22 *v.* 12.

Finalmente ho detto che troviamo nella Scrittura parecchi divieti di non mai commetter l'usura: » Se prestate denaro, dice il Signore (1), a » quelli del mio popolo che son poveri tra voi, » non li solleciterete come un esattore crudele, e » non gli opprimerete per mezzo di usure. » Ed » altrove (2): » Se il vostro fratello è divenuto » povero, e che non possa più lavorar con le sue » mani . . . . non prendete interesse da lui, e » non ricevete più di quello che gli avete dato. » Io sono il Signore vostro Dio. » Affinchè i suoi Comandamenti siano più rispettati, colui che li fa, dichiara che è *il Signore nostro Dio.*

Nel nuovo Testamento l'usura non è meno espressamente proibita. » Se prestate a coloro dai » quali sperate di ricevere qualche servizio, dice » G.C. (3), qual mèrito ne avrete, poichè gli stessi » peccatori si prestano l'un l'altro per ricevere un » simile vantaggio? Prestate dunque senza sperarne nulla: *Mutuum date*, *nihil sperantes*, ed » allora la vostra ricompensa sarà grandissima, e » voi sarete i figliuoli dell' Altissimo, il quale è » buono agl' ingrati ed ai malvagi. »

Sebbene l'autorità della Sacra Scrittura sia sufficiente per istabilire le verità Cristiane, soprattutto quando si spiega chiaramente in modo da non lasciare alcun dubbio, pure non tralascerò di dimostrarvi come i SS. Padri han parlato dell'usura. La condannano essi tutti come un enorme peccato.

Ecco come parla S. Basilio (4): » È una » grande inumanità, se quando colui che è pressato dalla povertà vien da voi per pregarvi di » fargli un imprestito in un urgente bisogno, non

---

(1) *Exod.* 22. *v.* 25.
(2) *Levit.* 25. *v.* 36.
(3) *Luc.* 6. *v.* 34. *et* 35.
(4) *In Ps.* 14.

» vi contentate che vi restituisca ciò che gli avete
» prestato, ma profittar volete del suo infortunio
» per arricchirvi. I peccati hanno ciascuno il pro-
» prio carattere, l'usura ha quello della inuma-
» nità. È difficile di concepire maggiore inumanità
» di quella di opprimere il povero, e di profittare
» della sua sventura per soddisfare la propria ava-
» rizia. » Lo stesso S. Basilio dice di più: » Quan-
» do commettete delle usure, potete voi ignorare
» che accumulate più iniquità che ricchezze? »

Il Grisostomo (1) dice che l'usura è una cosa infame, che il commettere questo peccato è un segno dell'ultimo accecamento, che è egualmente contraria alle leggi divine ed umane, che se gli uomini la riguardano con orrore, Iddio vieppiù la detesta.

S. Ambrogio parla con maggior forza. Egli dice (2) che l'usura è esecrabile, che è vietata dalla legge, che è un negozio ignominioso, che è da deplorarsi che certi uomini impieghino per arricchirsi un mezzo tanto empio.

Finalmente, sentiamo S. Agostino (3): » Io
» non voglio, dic' egli con forza al suo popolo,
» che v' impegniate in alcuna usura, e non lo vo-
» glio, perchè Dio non lo vuole. Se fossi io solo
» che non lo volessi, potreste passar oltre. Ma an-
» corchè io lo volessi, se Iddio non lo vuole, ve-
» dete bene che si deve ubbidire a Dio: ora egli
» è costante che Iddio non lo vuole. Egli ha det-
» to che l'ingresso del suo tabernacolo non sareb-
» be aperto a colui che dà il proprio denaro ad
» usura, ed io non dubito che anche quelli che
» prestano ad usura non conoscano quanto il loro

(1) *Hom.* 56. *in Math.*
(2) *Lib. de Tob. Cap.* 2. (3) *In. Ps.* 36.

» peccato è detestabile, odioso, e degno di esecrazione. » Si ponderino bene tutte le qualificazioni che dà S. Agostino al peccato di usura, e si giudichi da esse della sua gravezza.

Non continuate dunque più, per autorizzar veruna usura, ad addurci le leggi civili che le tollerano in molti casi, nè la consuetudine. Se le leggi civili tollerano certi abusi, non possono rendere innocente quel che Dio ha così espressamente vietato. G. C. ha detto: Io sono la vita e la verità; non ha soggiunto: *Io son la consuetudine*. Le leggi divine, in una parola, sono imprescrittibili.

Non ci dite neppure che non v'è ingiustizia a ricevere quel che viene liberamente offerto: dovreste dire piuttosto con S. Tommaso (1), che vi si cedono gl' interessi che convenite, come ad un ladro armato. Voi, per verità, non costringete alcuno a farsi prestare da voi; ma non vedete che il bisogno, la necessità la più imperiosa tra le leggi, costringe quell' infelice ad accettare le condizioni ingiuste, senza delle quali non gli prestereste ciò che gli è assolutamente necessario ed indispensabile?

I partegiani dell' usura pretendono invano di scusarsi da peccato ed esser esenti dalla restituzione, quando colui dal quale si esige non è povero, ma ricco o negoziante, il quale non lascerà oziosa la somma presa ad imprestito, ma la impiegherà a migliorare la propria fortuna; perchè, anche in questo caso, è sempre violata la giustizia che ordina di conservare esattamente nei contratti l'egualianza tra ciò che è somministrato e ciò che è restituito; si dirà indarno eziandio che spetta ai Principi di regolare tutto quel che riguarda i contrat-

(1) 2. 2. Q. 73. *art.* 1. *ad* 7.

ti, e che le loro leggi le quali permettono l'imprestito ad interesse sono atti del *loro alto dominio* su i beni dei loro sudditi, in virtù del quale il dominio dell' interesse legale è trasportato da colui che prende ad imprestito al prestatore, il quale allora non lo riceve precisamente a ragion della prestanza, ma a ragion del diritto che la legge gli accorda; finalmente, che i Principi o i Governatori esercitano questo atto del loro alto dominio per operare il pubblico bene, e che così incoraggiano i loro sudditi a prestare, e procurano una risorta a vantaggio delle persone che non ne avrebbero altre.

Per far comprendere la falsità di questo principio, basta dare una esatta nozione dell' alto dominio de' Principi. Non v' illudete: non è questo altro che un dominio di *Governo* e non un dominio di *proprietà*. Verità che è stata riconosciuta dagli antichi e dai moderni: *Il Sovrano*, dice Seneca il filosofo (*de Beneficiis*, *lib.* 7. *c.* 4.) *non ha che il potere sopra di tutti*, *gl' individui hanno la proprietà*.

Il Signor Portalis, oratore del Governo nella discussione della legge sulla proprietà, si esprime così secondo i più celebri pubblicisti: Al cittadino appartiene la proprietà, ed al Sovrano l'impero. *Questa è la massima di tutt' i paesi e di tutti i tempi. L' impero che spetta al Sovrano, non contiene propriamente veruna idea di dominio, dic' egli; consiste unicamente nel potere di governare.* La cosa parla da se stessa. Quando i popoli scelgono una forma di governo, e chiedono un Sovrano, vogliono darsi un protettore delle loro proprietà, e la loro intenzione non è di spogliarsene. Se il Principe avesse il dominio di proprietà sui beni dei suoi sudditi, non potrebbe nel-

lo spogliarneli far mai ingiustizia a loro riguardo; ciò che non è mai venuto in testa ad alcuno.

Non ci sia di sorpresa dopo ciò che molti Sovrani, sebben gelosissimi della loro autorità, abbian renduto omaggio a questa verità, riconoscendo che, in virtù del loro alto dominio, non potevan far nulla contro la legge divina la quale proibisce l' usura ad ogni Cristiano. Io non ne citerò che un solo, l' Imperatore Basilio, detto il Macedone. Questo Principe, che non era meno potente di quelli che attualmente governano, non credeva di avere il potere di autorizzar l' usura, poichè abolì la legge che la tollerava, temendo di violare il Precetto di Dio medesimo (*Harmeno populus*, *lib.* 3. *litt.* *70.*). Egli ci annunzia nel tempo stesso che i suoi predecessori non avean fatto altro che tollerare l' usura: *Propter creditorum duritiem et immunitatem.*

I nostri più celebri giureconsulti han pensato allo stesso modo. (Il Signor Pothier, trattato dei contratti di beneficenza; n.° 86.)

Del resto, noi non pretendiamo di biasimare con ciò quei Principi, i quali autorizzano nei loro stati la prestanza ad interesse. Noi presumiamo che la loro intenzione sia e non possa esser altra che quella di tollerare questa specie di prestanza, e non già di fare acquistare un vero diritto sull' interesse legale a coloro i quali non avessero altro titolo per riceverlo che la sola ragione del prestito; ovvero, per parlare con maggior chiarezza, diciamo che la legge civile autorizza bensì a percepire e a ritenere l' interesse legale, ma solamente nel foro esteriore, e non già nel foro della coscienza. Essa lascia alla coscienza di ciascuno, l'esaminare se può o non può, innanzi a Dio, aggiudicarsi questo interesse: » Le » leggi, dice S. Agostino (lib. 1.° del libero Ar-

» bitrio, c. 5. n. 12 e 13, tom. 1. delle sue opere,
» pag. 573), che sono emanate pel buon governo
» delle città, permettono molte cose, e ne lascia-
» no molte impunite, che la divina Provvidenza
» punisce però e con ragione. »

S. Tommaso stabilisce lo stesso principio, e ne fa l' applicazione alla materia dell'usura (2. 2. quaest. 58. art. 1. ad 3.). Finalmente, i SS. Padri ed i Concilii hanno costantemente condannato, come vietate dalla legge divina, le usure che le leggi civili autorizzavano. Il 1.° Concilio di Nicea (can. 17.), condanna le usure *centesima* ed *hemiola* che una legge di Gostantino avea stabilite (*Cod. Theodos. l. 2. tit. 35. c. 1.*), (a) S. Agostino, (let. 153. n.° 25.) parla delle usure che le leggi ed i giudici ordinano di pagare. Questo santo Dottore le condanna, e dichiara che si posseggono ingiustamente e che si debbon restituire. Il Grisostomo, (56. homel. in Matt.) insegna la stessa dottrina, e condanna, come tutta la Tradizione, le usure legali. Gregorio XIII., consultato da Guglielmo, Duca di Baviera, relativamente all' uso che regnava nei suoi Stati, di prestare con un interesse del cinque per cento, rispose a questo Principe, il 27 Maggio 1581, che nessuna consuetudine e legge umana potevano render lecita la percezione di un tale interesse.

(a) Ben a ragione furono queste usure condannate dal detto Concilio anche perchè erano esorbitanti di molto. La centesima in fatti portava l' uno per cento al mese e non solo in pochi anni si veniva a raddoppiare il capitale, ma avveniva alle volte che per patto si conveniva, che quello che si doveva dare tra lo spazio di cento mesi si dasse tra lo spadi 8, o anche di 4 mesi. L' hemiola poi, che secondo Aulo Gellio significa il tutto colla metà, consisteva nel dar per usura l' equivalente della metà del capitale, come per dieci, quindici; per venti, trenta etc.

Conchiudiamo dunque col Papa Adriano VI., che attignere nelle leggi civili argomenti in favor dell' usura, è lo stesso che appoggiarsi su di una debole canna, la quale si spezza sotto la mano che vi cerca un sostegno.

Quantunque l' usura, come abbiamo provato con l' autorità della Scrittura e de' SS. Padri, consiste nel ricevere più di quello che si è prestato, pure la Chiesa non disapprova che colui che presta esiga una indennità dal suo debitore, in due soli casi che possono considerarsi come eccezioni della legge che proibisce le usure: *cioè il danno emergente ed il lucro cessante.* Colui che presta, dicono i Canonisti, può soffrire in due maniere, e conseguentemente può esigere un compenso per due ragioni.

1.° Allorchè prestando fa una perdita, e quando è obbligato a far delle spese che non avrebbe fatto se non avesse prestato, e questo i Teologi chiamano *danno emergente*, *damnum emergens*; Il danno emergente, in materia d' imprestito, è il torto, il discapito, o la perdita effettiva che si fa ne' proprii beni precisamente a cagion dell' imprestito. Egli è certo che questo è un titolo legittimo per esigere qualche cosa dal prestito; imperciocchè niuno è obbligato a procurare il bene altrui a suo disvantaggio: la carità esige che si preferiscano i proprii interessi a quelli del prossimo, e per conseguenza è ben giusto che il debitore compensi il suo creditore, che soffre per avere a lui prestato. Il soprappiù che in queste circostanze riceve il creditore non si chiama *usura*; *ma danno ed interesse*, vale a dire, un giusto compenso della perdita che soffre.

Ma siccome è importante di non ingannarsi, e di non nascondere una vera usura, sotto prete-

sto di riparare un danno preteso e puramente apparente, così i Teologi richiedono cinque condizioni per render questo titolo giusto e legittimo; ed essendo esse rarissime volte riunite, si deve conchiudere che vi sono moltissime persone che si rendono colpevoli di usura, e si fanno su questa delicata materia una falsa coscienza. 1.° Il danno dev' essere reale, vale a dire, che deve accadere effettivamente: in guisa che, dopo aver convenuto col debitore di un compenso per la perdita che si crede probabilmente accadere, se poi non accade, il creditore non può pretender nulla oltre il suo capitale, perchè il compenso non ha luogo se non quando si è veramente sofferto una perdita ed un danno. 2.° il danno dev' essere cagionato precisamente *dal prestito*, e non da altri accidenti che non hanno verun rapporto col denaro prestato. 3.° Il compenso non dev'essere maggiore del danno, poichè diversamente si esigerebbe più di quel che si è prestato, senza titolo legittimo. 4.° Benchè sia giusto di esigere un compenso eguale al danno che si è sofferto, pure non si posson ricevere interessi che secondo la tassa dell' Ordinanza, perchè allora si disubbidirebbe alla legge civile la quale obbliga in coscienza, si darebbe scandalo, e si sarebbe esposti alle pene pronunziate dalle leggi. 5.° Finalmente, bisogna che il creditore avverta il suo debitore, nel prestargli il suo denaro che soffrirà se glielo presta, perchè può darsi che il debitore non voglia prenderlo se è tenuto a pagare il compenso.

Queste sono le condizioni che accompagnar devono il danno emergente, perchè sia un titolo legittimo ad esigere un compenso; su di che è opportuno di osservare che, se il creditore è costretto a far legittimamente alcune spese per farsi rimborsa-

re nel tempo convenuto, devon queste andare a carico del debitore: il prestito in verità dev' essere gratuito; ad eccezione però delle spese che risultan da esso. Le regole della giustizia non esigono che quando io fo piacere al mio prossimo, lo faccia a mio pregiudizio ed a mie spese.

2.° Vi è un altro titolo legittimo per percepire più della somma prestata, cioè il *lucro cessante*, vale a dire, il guadagno che quegli che presta avrebbe ricavato dall' impiego de' suoi denari, se non gli avesse prestati: per esempio, se, avendo risoluto di mettere il mio denaro nel commercio, non ho potuto farlo, nè guadagnare con questo mezzo, *perchè l' ho prestato*. Questo secondo titolo esige, come il primo, parecchie condizioni essenziali per non essere usurario. 1.° Il prestito dev' essere la vera causa della privazion del guadagno: io son mercadante, vi ho prestato il denaro con cui aveva risoluto di comprar mercanzie, voi non me lo restituite a tempo, io non posso fare le mie provviste, voi m' impedite di guadagnare. L' interesse che prendo da voi è propriamente la restituzion del guadagno che mi avete impedito di fare. Questa prima condizione ne racchiude altre tre. 1.° Bisogna che il denaro che si presta sia destinato al commercio: perocchè altrimenti non sarebbe il prestito che impedirebbe di guadagnare, poichè non si sarebbe guadagnato, ancorchè non si fosse prestato. 2.° È necessario che chi presta, non abbia altro denaro che possa prestare, perchè ne avrebbe sempre nelle sue mani per impiegarlo al suo negozio 3.° Se colui che aveva il suo denaro nel commercio, avesse risoluto di togliernelo, o ne lo avesse già tolto, non gli sarebbe più permesso di servirsi del titolo del lucro cessante.

2.° È d' uopo che chi presta avverta il debi-

tore che non può prestare senza privarsi di un guadagno. 3.° Colui che non guadagna per aver prestato il suo denaro, non può esigere tutto il guadagno che avrebbe potuto fare; giacchè, si deve aver riguardo al genere di negozio, al rischio che avrebbe corso il capitale, alla fatica ed alle spese che si sono così evitate. 4.° Se si presta ad un povero in un pressante bisogno, non è permesso di servirsi del titolo del lucro cessante, perchè allora si è nell'obbligo di prestargli gratuitamente. 5.° Non è permesso di far pagare alcun compenso al debitore, prima della restituzion del capitale; perchè, se, prestando cento scudi, se ne ritenessero dieci nel momento della prestanza, non si presterebbero che novanta scudi, e non si lascerebbe di esigere il compenso di cento. 6.° Il compenso non deve esser mai superiore alla tassa dell'Ordinanza, deve anzi essere spesso minore. 7.° Finalmente, non basta che il lucro cessante sia possibile; ma bisogna che il guadagno che si sarebbe fatto, sebben futuro, sia come certo e sicuro; talmente che più v'è certezza, più ancora si può esiger di compenso: meno vi è certezza, meno se ne deve esigere; quando non v' ha alcuna certezza morale, non se ne deve esigere alcuno; e queste sono le condizioni essenziali che accompagnar devono o il danno emergente o il lucro cessante: se mancano, si è sempre colpevoli di usura innanzi a Dio, ed obbligati alla restituzione, nonostante ogni sentenza del giudice, che aggiudicasse gl' interessi, presumendo le leggi che chi li dimanda, abbia sofferto realmente privazione del suo denaro.

Prima di terminare questa istruzione non debbo tralasciar di parlarvi di una usura comunissima ed infinitamente diffusa, e di cui niuno si fa scrupolo. Un uomo prende da un altro a prestanza una

somma per un tempo stabilito. Non si tratta nè di usura, nè d'interesse. Ma essendo scaduto il termine, e chiedendo il creditore il rimborso del suo denaro, il debitore, il quale non è nel caso di restituirlo, e teme di esser caricato di spese, va a trovare il suo creditore, gli fa alcuni regali, ovvero, lo conduce in una osteria, e non risparmia nulla per ottenere ulterior dilazione. Il creditore finalmente vi aderisce; e siccome il debitore è sempre più miserabile, giunto il nuovo termine accordatogli, ricorre nuovamente ai regali e agli stessi mezzi di cui ha fatto uso la prima volta. Il creditore il quale non sospende le sue persecuzioni che profittando delle gentilezze forzate del suo debitore, è un usurajo manifesto, ed obbligato alla restituzione di tutto quel che ha percepito, e di tutto ciò di cui ha profittato.

Ah! quante usure non s'insinuano nel commercio, nelle società, e ne' contratti, o per ignoranza, o per avarizia, o per qualunque altro principio. Se avete zelo ed attenzione per la vostra salvezza, non mancate mai, appena vi sorge il menomo dubbio, di consultare persone abili e disinteressate, capaci di darvi buoni consigli, e di condurvi nel retto sentiero. Questo è il solo mezzo di garantirvi da un peccato tanto enorme e tanto comune quanto quello dell' usura.

Risolvete dunque di non far mai alcun guadagno illecito, qualunque sia il vantaggio che possiate ricavarne. Pensate che non siete in questa vita per acquistarvi ricchezze temporali, ma che aspirar dovete ad altri beni molto più preziosi. Ed a che mai serviranno un giorno tutt'i guadagni usurarii, tutti gl'interessi ingiusti, che potreste avere accumulati? O rimarrete sempre empio, in una volontà ostinata di perdervi per la eternità, o un

giorno ritornerete a Dio, facendo frutti degni di penitenza. Il vostro partito è egli preso irrevocabilmente di bruciare in eterno co'demonii e co'dannati? Non osereste dirlo: questa idea riempie di orrore. Bisogna dunque che il vostro progetto sia di pentirvi de' vostri delitti e di ripararli con la penitenza. Or questa non la farete mai seriamente senza riparare le vostre usure per mezzo di una piena restituzione. Un tal obbligo è così essenziale, che non se ne può esser mai dispensati. Esso non ha prescrizione alcuna, e passa agli eredi. Abbiate dunque per principio fermo e costante, di prendere in qualsivoglia cosa la legge di Dio per guida, di non mai intraprender nulla, senza aver prima esaminato se lo potete secondo la legge di Dio. Se seguite questo principio, l'usura non macchierà mai la vostra vita, ed il Signore, nella sua misericordia, ricompenserà un giorno quel che avrete fatto per lui, col possesso di se stesso nella beata eternità. *Amen.*

DISCORSO XCVIII.

DELLA INGIUSTA RITENZIONE DE' BENI ALTRUI.

Cum extenderitis manus vestras, avertam oculos meos a vobis; et cum multiplicaveritis orationem, non exaudiam; manus enim vestrae sanguine plenae sunt.

Indarno alzate le vostre mani verso il Cielo; io rivolgo altrove gli sguardi per non vedere la vostra umiliazione; chiudo l'orecchio a tutte le vostre preghiere, perchè le vostre mani sono tinte del sangue de' vostri fratelli che voi spogliate senza misericordia.

ISAI. 1. v. 15.

Queste parole ci dimostrano qual sia lo sdegno del Signore contro di quelli che ritengono ingiustamente un bene che lor non appartiene. Il Signore dice altresì per lo stesso Profeta (1), ch'egli entrerà in giudizio con gli Anziani del suo popolo. Qual è il delitto che ad essi rimprovera? Qual è il fondamento della sua collera? *È*, dic'egli, *perchè il bene del povero sta nella vostra casa.* Vale a dire che l'ira del Signore sussisterà fintantochè il bene del povero, fintantochè la roba che non è vostra, rimarrà nella vostra casa. Non v'ha che un mezzo solo di placare la collera del Signore, cioè di togliere al più presto possibile dalla vostra casa un oggetto che gli dispiace, e che accende il suo giusto sdegno. Ch'ei non vegga più quest' oggetto del quale non può sopportare la vista: questa è la prima disposizione in cui dovete entrare per riconciliarvi con lui.

Sapete voi che cos'è quella roba straniera che

(1) *Isai.* 3. *v.* 14.

ritenete contro ogni giustizia? È un oggetto che non cessa di gridare verso Dio, e di chieder vendetta contro di voi. Voi avete per testimonio di questa verità un Profeta il quale vi dice (1) che, quando ricchezze ingiustamente acquistate vi servono ad ergere un edifizio, *le pietre*, che lo compongono, *gridano e si scagliano contro di voi, ed il legno di cui si fa uso ha similmente la sua voce che si fa sentire altamente.* Tutte queste cose, sebbene inanimate, depongono contro di voi, e pronunziano ad alta voce: *Guai a colui che fabbrica del più puro sangue del popolo, e che deve alla sua iniquità i mezzi che ha di ergere superbi edifizii!* Ecco delle prove certe le quali mostrano quanto sia Dio irritato contro coloro che metton le mani sulla roba altrui, e che, dopo essersene ingiustamente impadroniti, la ritengono con maggiore ingiustizia. Ma vi son forse molte persone colpevoli di questa ingiusta ritenzione? Questo appunto ci faremo ad esaminare.

Si viola il settimo Comandamento, non solo quando si ritiene ingiustamente la roba altrui, ma eziandio quando si ricusa di restituirla, ancorchè si fosse presa senza ingiustizia, perchè anche in questo caso si pecca contro la giustizia la quale vuole che ciascuno abbia ciò che gli appartiene.

Questa obbligazione di non ritenere quel che non è nostro, è delle più importanti. È necessario di ripeterla spesso, e di rappresentarla in tutta la sua forza. Si veggono infatti molte persone che sono sciagurate abbastanza per non voler soddisfare a questo dovere. Quando si fa sentir loro la giustizia di questa legge, i loro migliori desiderj svaniscono. Hanno elleno un sì forte attaccamento

(1) *Hab.* 2. *v.* 11. *et* 12.

alla roba che hanno in loro potere, che la mettono nella bilancia con l' anima loro. Danno la preferenza ai beni terrestri, sebben transitorj, e rimangono nella infelice volontà di perder l' anima, piuttosto che rinunziare ai loro ingiusti acquisti.

Il giusto Tobia pensava molto diversamente. Fu egli sempre in grande apprensione che non s'introducesse in sua casa roba che non fosse legittimamente acquistata; Sente un giorno gridare un capretto che sua moglie avea portato. A questo solo grido ei s' inquieta, si allarma, ed avverte sua moglie di badare che quel capretto non sia rubato. Ecco un uomo vigilante e continuamente in guardia per non ritener cosa alcuna che ad altri appartenga. Ecco uno zelante amatore della giustizia, un nemico della frode e di ogni usurpazione. Questo giusto avea per principio inviolabile di nulla conservare, di nulla ritenere di tutto ciò che poteva essere di altrui pertinenza.

Quattro specie di persone si rendon colpevoli di questa ingiusta ritenzione: 1.° I primi son quelli che ricusano, o si mettono volontariamente nella impotenza di pagare i loro debiti. Il Catechismo romano non distingue i debitori di cattiva fede dagl' ingiusti rapitori (1). Ogni uomo che ha contratto debiti, si è impadronito della roba altrui: s' ei non la restituisce nel tempo prescritto, comincia a ritenerla ingiustamente; e così ritenendola, è come la rubasse ad ogn' istante: si deve rendere a Cesare quel che è di Cesare. Si agisce contro la volontà del padrone, privandolo dell' uso di una cosa che gli appartiene; ed è una manifesta ingiustizia. S. Tommaso insiste su di ciò (2), e pro-

(1) *Cat. rom. part.* 3. *cap.* 8. §. 12.
(2) 22. *q.* 62. *art.* 8. *c.*

duce l' autorità di S. Paolo: *Reddite ergo omnibus debita . . . . . nemini quidquam debeatis* (1). Restituite al prossimo ciò che gli dovete, e non attrassate la restituzione a verun creditore.

Ciò riguarda *i debitori di cattiva fede*. Un uomo onesto, in fatti, può trovarsi nella impossibilità di pagare i suoi debiti e non esser colpevole. È questi un uomo che è rovinato dalla disgrazia de' tempi, che non ha peccato nè contro la prudenza, nè contro la buona fede, che è addolorato di non soddisfare tutt' i suoi debiti con la prontezza che desidererebbe, che ne soddisfa quanti ne può, che non nasconde nulla ai suoi creditori, che si restringe, che fa de' risparmj, che non fa alcuna spesa nè superflua, nè capricciosa. Io non pretendo parlar di questi uomini che hanno la buona fede per guida, quando sostengo che il non pagare i suoi debiti è un furto, è una rapina.

Io parlo di quelli che non hanno una volontà efficace e determinata di pagare i debiti, che li pagano, per così dire, loro malgrado, e quando vi sono costretti. Parlo di quelli che distruggono i loro beni per defraudare i loro creditori, che ora suppongono altri crediti anteriori, ora fanno intervenir la moglie, la quale porta via i suoi beni dotali e il suo antefato, dopo aver anch' ella divorato i beni de' suoi creditori. Parlo di quelli che fanno cambiar di natura ai loro immobili, che negoziano il loro denaro sotto nomi presi ad imprestito, che fanno fallimenti fraudolenti, dopo avere clandestinamente sottratto il loro denaro e i loro migliori effetti, e fatto entrare nella dote delle loro consorti certi diritti che realmente non hanno. Parlo di quelli che prendono a prestanza, cono-

(1) *Rom.* 13. *v.* 7. 8.

scendo che non saranno nello stato di restituire. Parlo di quelli che si mettono volontariamente, mediante le loro spese eccessive, i loro giuochi, le loro dissolutezze, nella impotenza di soddisfare i loro creditori i quali, pel rifiuto ingiusto e crudele che si fa di pagar loro i più legittimi debiti, gemono e trovansi ridotti in una estrema indigenza.

Il Savio dice (1) che vi son di quelli che prendon volentieri ad imprestito, ma non son poi disposti a restituire nello stesso modo ciò che han ricevuto. Ei soggiunge » che vi son anche di » quelli che dan pena a coloro che gli han soc» corsi. Essi baciano la mano di chi presta loro il » suo denaro, finchè lo abbiano ricevuto, e gli » fan delle promesse con parole oneste e sottomes» se; ma quando è d'uopo restituire, chiedon tempo, » fanno certi discorsi pieni di afflizioni e borbotta» menti. Se possono pagare ciò che devono, se ne » dispensan dapprima; poscia ne restituiscono ap» pena la metà, e vogliono che si consideri que» sto poco come un guadagno che si fa. Se non » han come pagare, fan perdere il denaro al loro » creditore, e se ne fanno gratuitamente un nemi» co. Essi lo pagano con ingiurie ed oltraggi, e gli » rendono il male per la grazia e pel bene che ha » fatto loro. »

Non si può mica esprimere più vivamente di quello che fa il Savio la cattiva disposizione della maggior parte di quelli che prendono a prestanza. Ei li dipinge pieghevoli e sottomessi, nel tempo che il bisogno li sollecita a ricorrere a coloro che possono ajutarli. Ma quando han ricevuto ciò che domandano, cambiano disposizione, chiedon tempo, primo sotterfugio. Credono di far molto resti-

(1) *Eccl.* 29. *v.* 4.

tuendo la metà, secondo sotterfugio. Vogliono che la porzione che restituiscono sia considerata come una grazia e come un benefizio, terzo sotterfugio. Colman d'ingiurie colui che si è forse incomodato per far loro piacere, vergognoso ed ultimo sotterfugio. Il Savio dice (1) *che vi sono alcuni che si disgustano di prestare, non già per durezza, ma bensì pel timore che hanno che non si abbia scrupolo d'ingannarli.* Ei vuole non pertanto che si superi questa pena, e che si sia nella disposizione di soccorrere l'infelice ne' suoi bisogni.

2.° Niuno ha mai dubitato che non sia un furto il ricusare di restituire un deposito che era stato affidato. É egualmente un furto il servirsi delle cose che si tengono in deposito o in pegno. La legge vieta al depositario di far uso della cosa alla insaputa del padrone, come di negoziare un denaro depositato, di servirsi di un mobile: il profitto che se ne trae è un ingiusto acquisto. » Se ho depositato, dice il Digesto (2), un sacco pieno di » monete, e che la somma sia sigillata, il depo» sitario avendo avuto la temerità di servirsene mio » malgrado, io sono in diritto di perseguitarlo in » giustizia come un ladro ed un traditore. »

Qualunque incomodo dia la conservazione di un deposito, se uno se n'è incaricato gratuitamente, non può esiger nulla dal proprietario. Le spese però che si son fatte per conservar la cosa, o farla pervenire al suo destino, devono andare a carico del padrone, a meno che il depositario non le abbia prese a conto suo, o abbia esatto una somma per la custodia, e gl'incomodi del deposito.

(1) *Eccl.* 29. *v.* 10.
(2) *Fs. depositi vel contra leg.* 29. *Si Sacculum.*

Il depositario non è responsabile de' casi fortuiti, a meno che l' accidente non sia avvenuto per sua negligenza, ma si considera aver egli mancato di sufficiente attenzione, quando in un furto commesso nella sua casa, tutt' i suoi effetti gli restano, ed è presa da' ladri la sola cosa depositata.

La legge dichiara colpevole di furto colui che presta ad un' altra persona una cosa che gli era stata prestata per uso suo particolare. Egli non può scusarsi dicendo, che non ha ricavato alcun profitto da questa cosa, prestandola ad un altro, perchè è una specie di profitto di rendersi un uomo obbligato di un piacere che gli si fa ad altrui spese. Finalmente, la legge civile tratta anche da ladro colui che conduca un cavallo in luogo più lontano di quello pel quale lo avea avuto in prestito.

3.° Quelli che, dopo aver goduto della roba altrui o averla amministrata, non rendono un conto fedele, come i Procuratori, i Ricevitori, i Tutori, i Curatori, commettono un furto manifesto, e son tenuti ad una stretta restituzione. Quelli che hanno appuntamenti per esercitare qualche carica pubblica o particolare, se trascurano di fare il loro dovere, e non tralasciano di percepire questi appuntamenti, son veri ladri. L' equità naturale bastar dovrebbe per non lasciare il menomo dubbio su di ciò. Così, per esempio, i birri delle gabelle, ovvero *gl' impiegati* che son pagati per impedire il contrabbando, se sono d'accordo co' contrabbandieri, e se fanno eglino stessi il contrabbando, o se prendon denaro per non palesar chi lo fa, sono colpevoli d' ingiustizia, e sono obbligati solidalmente a restituire tutto ciò che han preso dai contrabbandieri, ed a riparare il torto che la loro colpevole connivenza fa al Principe e allo stato.

4.° È un errore il credere che siam padroni

delle cose trovate, e che se ne possa disporre a proprio talento. Le cose trovate non sono nostre, e non v' è diligenza che non si debba impiegare per restituirle al loro vero padrone. Il solo principio della Carità Cristiana dovrebbe bastare per farci entrare nelle disposizioni, che l' equità richiede da noi su questo articolo. *Trattate gli altri come volete esser trattato voi stesso : non fate ad altri ciò che non volete che si faccia a voi stesso* (1). Come volete che si agisca con voi quando avete fatto qualche perdita? Donate voi ciò che avete perduto a chi lo trova? Non volete che si facciano esatte perquisizioni per conoscere chi ha trovato quel che avete perduto? Osservate la stessa regola: ben convinto che quel che trovate non è vostro, non omettete nulla per discoprirne il vero padrone; informatevi diligentemente: sì, dobbiamo esser sempre impazienti di discaricarci di un bene che si sa non esser nostro.

La Scrittura, in molti passi, c' indica la cura che aver dobbiamo della roba del nostro fratello, e la premura con cui dobbiamo desiderare che egli rientri tosto in possesso del suo legittimo bene. Ecco l' espressioni della Scrittura (2): » Quan» do vedrete il bove o la pecora del vostro fratel» lo dispersi, non passerete oltre, ma li ricondur» rete a lui, ancorchè non fosse vostro parente, » nè lo conosceste. Voi li condurrete in casa vo» stra, e vi resteranno finchè il vostro fratello li » cerchi e li riceva da voi. Farete lo stesso riguar» do all' asino, o alle vestimenta o a qualsivoglia » altra cosa, che il vostro fratello abbia perduto, » e quando l' avrete trovato, non lo trascurerete

(1) *Tob.* 4. *v.* 16. *Matth.* 7. *v.* 12. *Luc.* 6. *v.* 31.
(2) *Deut.* 22 *v.* 1.

» sotto pretesto che non è vostro, ma degli altri. «
Questi testi della Scrittura ci rappresentano molto vivamente la cura che Iddio vuole che abbiamo della roba de' nostri fratelli. Questa cura dev'estendersi anche su di quelli con cui non abbiamo veruna relazione, e che non conosciamo. S. Agostino conchiude, da queste parole, che le cose trovate devono essere restituite con esattezza. » Voi » avete, dic' egli (1), trovato per la strada un » sacco ove vi è del denaro, questo denaro non è » vostro. Voi siete obbligato a restituirlo al più » presto possibile. Tutte le scuse sono frivole, ed » una sordida avarizia può farle solamente valere. »

Il S. Dottore riporta a questo proposito un fatto memorabile che è degno della vostra attenzione. Egli dice che un uomo estremamente povero trovò un sacco con entro duecento monete di argento. Ricordandosi della legge del Signore che obbliga a restituire, e non sapendo a chi restituir doveva, fece mettere pubblici affissi. Quegli che perduto aveva questa somma era in una grande afflizione; ei cercava da tutte le parti. Dopo aver letto l' affisso pubblico, si presenta, dà certe prove della sua buona fede. Il denaro gli vien restituito. Questi, pieno di gioja, vuol ricompensare l' uomo fedele che avea dato tanti contrassegni della sua rettitudine e della sua religione. Gli presenta venti monete di argento, l' altro non vuole accettarle. Glie ne offre dieci, e le ricusa con la stessa fermezza. Ei lo scongiura di riceverne almeno cinque; l' altro persistendo nel suo rifiuto, colui cui il denaro era stato restituito si mette in collera; getta il sacco col denaro, e dice che non ha perduto nulla, e che lo sosterrà, se si ricusa

(1) *Serm.* 179.

di accettare qualche porzione della somma perduta. Finalmente, colui che trovato aveva il denaro fu obbligato ad arrendersi, ed a ricevere quel che gli veniva offerto. Ma qual uso ne fece? Lo distribuì ai poveri; non volle che la menoma parte di quel denaro entrasse in sua casa e fosse di suo profitto.

Ritenete dunque il gran principio sulle cose trovate, che esse non son di chi le trova, che si deve andare accuratamente in cerca di chi le ha perdute, affin di rendergli al più presto ciò che gli appartiene.

Quando non si può scoprire il vero padrone di quel che si è trovato, non si ha più il diritto di conservarlo, a meno che non si sia in una povertà estrema. Bisogna seguir la legge la quale ordina di dare ai poveri i beni che non sono nostri, e de' quali non possiam conoscere il vero padrone, per qualunque diligenza siasi da noi praticata.

Ah! se avessimo una idea giusta dei beni di questo mondo, se avessimo per essi la indifferenza che meritano, non si sentirebbe parlare nè d'ingiustizia, nè di ritenzione della roba altrui. E come! consentir di perdere l'anima sua per beni così fragili, così spregevoli! Imperciocchè finalmente, che diventerà, dopo la morte, colui che avrà rapito o ritenuto ingiustamente la roba altrui? A che gli servirà questa roba? Ei non la porterà seco; ma ciò che porterà sicuramente, e che lo seguirà sino al tribunale di Dio, sarà la iniquità e la condanna della sua iniquità. Desiderate dunque piuttosto le vere ricchezze che non periscono col tempo; ricercate la giustizia, la fede, la carità. Con le ricchezze temporali che cosa mai potete voi ottenere? Dei beni che non hanno maggior solidità delle ricchezze che li procurano. Ma con le ric-

chezze spirituali si compra il favor del Signore; e dopo aver avuta la sorte di piacergli sopra la terra, si perviene a possederlo nella beata eternità. *Amen*.

DISCORSO XCIX.

DEI DANNI CAGIONATI AL PROSSIMO.

Radix omnium malorum est cupiditas.
La cupidigia è la radice di tutt' i mali.
1. Tim. 6. v. 10.

Considerate con una singolare attenzione, diceva S. Leone (1), quali sono i frutti funesti che nascono dalla cupidigia, e converrete meco che l'Apostolo aveva gran ragione di dire che è la radice di tutt' i mali, poichè non si pecca mai che per cudigia, vale a dire, per lo illecito desiderio di avere. Quando siamo una volta posseduti dall' attaccamento sregolato ai beni della terra, tutti gli altri affetti sono subordinati a questa passione; non si ascolta nè la Religione, nè la ragione, nè la giustizia, neanche il suo proprio interesse. Non si teme di esporsi al rischio di perire per correr dietro ad un sordido guadagno. Vedete quel che fece Giuda: inebriato dalla sua avarizia, ardendo del desiderio di aver denaro, spinse l' empietà sino al punto di vendere il suo Signore e Maestro per trenta monete; e quando commise quest' azione, fu sì poco attento ai suoi proprii interessi, che non si accorse del pericolo cui si esponeva di perire miseramente. La passione, e per servirmi della energica espressione di S. Leone, l' insaziabile

(1) *Sermon. 9. de Pass. in Edit. Quenel Serm. 8. c. 4.*

avidità degli uomini gli accieca talmente, che non badan mai ai pericoli, e non veggon neppure fin dove può condurli, talmente che non avendo altro scopo che quello di cercare i mezzi di soddisfarsi, non si cura essa di esaminare se questi mezzi son giusti o ingiusti, conformi o contrarj alle leggi, purchè la conducano alla meta che si è proposta. Ecco la sorgente funesta di tutte le ingiustizie, dei furti, delle frodi, delle liti ingiuste, dei patti usurarj, in una parola della usurpazione e della ingiusta ritenzione de' beni altrui, di cui abbiam procurato di farvi conoscere l'iniquità nelle precedenti istruzioni. La stessa passione è anche la fonte de' diversi danni che si cagionano al prossimo, e de' quali conviene che siate istruiti, o per guarentirvene, o per impegnarvi a riparar quelli che potreste avere a rimproverarvi.

Bisogna distinguere due specie di danno: quello che si cagiona positivamente, e quello cui si dà una occasione volontaria. Siamo obbligati a riparar l'uno e l'altro, o che la cosa accada per propria nostra colpa, o per colpa delle persone di nostra casa. In questa circostanza un padre di famiglia è responsabile di tutti quelli che la compongono. La giustizia, in fatti, non soffre che si rechi danno ad alcuno; essa non accorda veruna protezione alla malizia di chicchessia. Non importa che la cupidigia invada la roba altrui, o che la vendetta la distrugga: basta che il danno cagionato sia una ingiustizia, per obbligare chiunque n' è l' autore ad una indispensabile riparazione. Da questi principj risulta, 1.° che i domestici, i fittajuoli che non hanno la cura che dovrebbero avere dei beni del padrone, o che li lascian saccheggiare da altri, o che non lo avvertono del danno che gli si cagiona o che gli si va a cagio-

nare, si considera come se gli facesser torto essi stessi. Così un guardiano che lascia saccheggiare le vigne o i boschi; un commesso ad un uffizio di esazione, che lascia passar senza pagare coloro che devono l' imposta; un pastore che lascia andare il suo gregge nelle biade o nei prati; un testimonio che interrogato giuridicamente dal suo giudice, non vuol dichiarare la verità: tutte queste persone cagionano danno al prossimo, e son obbligate a restituire.

Si deve formar lo stesso giudizio di quelli che guastano le messi o le vigne andando alla caccia, nel tempo in cui lo vietano le leggi. Sono similmente colpevoli coloro i quali, cacciando ne' tempi permessi, o per abbreviare la strada, o per evitare un passo cattivo, rompono le aje o siepi, o abbattono le fossate delle terre seminate, delle vigne e dei prati, e vi aprono così l' ingresso agli animali; perocchè non è giusto che pel piacere di un cacciatore, o pel comodo di un viandante o di un vetturino, soffrano alcuni particolari: l' equità naturale vuole che ne siano compensati.

L' ignoranza non iscusa colui che ha cagionato danno al prossimo, se ha dovuto prevedere che dalla sua azione risultar dovea naturalmente. Così un mulattiere che, conoscendo il vizio delle sue mule, non fa tutti gli sforzi per ritenerle, o non le dà in custodia a persone in istato di domarle; un giudice che pronunzia una sentenza ingiusta, per mancanza di attenzione o di talenti; un avvocato, che essendosi incaricato della causa di un innocente, non ha capacità abbastanza per difenderlo, un notajo che, distendendo un atto, un testamento, obblia una clausola essenziale, e con questa omissione reca pregiudizio alle parti interessate; un architetto che non ha saputo fabbricare

un edifizio su fondamenti solidi : tutte queste persone sono responsabili del danno che la loro insufficienza o la loro ignoranza ha cagionato al prossimo.

L' imprudenza è un' altra sorgente di danni, de' quali è essenziale la riparazione. » Se alcuno, » dice la Scrittura (1), ha fatto scavare una ci» sterna, e trascurando di coprirla, un animale » domestico vi cade dentro, è obbligato di pagar» ne il valore al padrone, il quale essendo com» pensato, l'animale morto o ferito resterà a lui.» Il diritto vuole che siamo responsabili di un danno che accade nella strada ai passeggeri, o quando si è gettata volontariamente qualche cosa dalle finestre, o quando l'accidente è stato cagionato dalla caduta di un vaso da fiori, o di qualche altra cosa che si era male assicurata. La stessa obbligazione è imposta al proprietario di una casa, il di cui tetto è mal mantenuto. Il vento ne distacca facilmente le tegole e le disperde nella strada. Ma se essendo le tegole attaccate con le solite precauzioni, non avessero potuto resistere ad un furioso oragano, l'accidente, in questa circostanza, sarebbe un caso fortuito, che non deve imputarsi ad alcuno.

» Se accendete fuoco nella campagna, dice » ancora la Scrittura, in modo che le faville essen» do portate dal vento, consumino le messi, do» vete riparare un tal danno. Se il vostro bestia» me, prosegue la Scrittura, essendosi introdotto » in un pascolo straniero, vi cagiona del guasto, » prendete nel vostro campo o nella vostra vigna » ciò che vi sarà di migliore, e restituitelo al pa» drone, in proporzione del danno. Finalmente, » dice la Scrittura (2), se il vostro toro ha feri-

(1) *Exod* 21. v. 33. *et seqq.*
(2) *Ibid.* 21. v. 36.

» to quello del vicino, che muore della sua feri-
» ta, si venderanno i due animali, il morto ed
» il vivo, e il prezzo sarà diviso tra i due padro-
» ni. Ma se, conoscendo il suo vizio, e sapendo
» che questo animale era solito a dar di corna,
» avete trascurato di tenerlo legato, o custodirlo,
» farete un cambio del toro vivo con quello del
» vicino che è stato ucciso. »

2.° Se coloro i quali, avendo fatto per ignoranza o per imprudenza qualche torto al prossimo, sono obbligati a dar de' compensi e ad un' intera riparazione, vi sono molto più strettamente tenuti quelli che volontariamente deteriorano la roba del prossimo, per malizia, per vendetta, per collera, o per qualsivoglia altro motivo. Per questa ragione quelli che uccidono il bestiame del loro vicino o del loro nemico, quando trovano che danneggia i loro poderi, o lo feriscono, o lo percuotono crudelmente, non sono scusabili di grave peccato innanzi a Dio, nè esenti dall' obbligo di restituire; avvegnacchè tali eccessi non si commettono, che con sentimenti di una grande vendetta che è riprovata da Dio, e ch' egli punirà severamente, quantunque le leggi civili par che l'autorizzino in alcuni casi. Non deve dirsi, d' altronde, che non si debba impedire il danno che può fare il bestiame; sarebbe da desiderarsi, al contrario, che si facesse pagare a quelli che lo mandano o lo lasciano andare sui terreni de' loro vicini, tutto il danno che n' è risultato non solo, ma forti ammende eziandio affin di correggerli. Ma spetta alla giustizia di punirli, e non già ai particolari.

Si può partecipare al danno fatto al prossimo in tre maniere, procurandolo, non impedendolo, profittandone. Quei che partecipano al danno fatto al prossimo *profittandone*, son quelli che ricevono

oggetti rubati dalle mani del ladro, o li comprano a basso prezzo, in una parola, che han la loro porzione del bottino. Se hanno essi veramente cooperato al furto, sono nell'obbligo di restituire, non solamente in proporzione di ciò che ne han profittato, ma ancora in solido pel tutto; cioè a dire che, se non restituiscon coloro che han fatto il furto, vi sono essi obbligati in loro difetto. Quelli che partecipano al danno fatto al prossimo *procurandolo*, son le persone che danno ordine, consiglio, lode, ajuto o consenso per farlo. Egli è certo che tutti quelli che concorrono efficacemente ad un furto, o cooperano per colpa volontaria a qualche danno, sono colpevoli del peccato di ladroneggio. Basta di addurne per prova la massima stabilita da S. Paolo (1) *che non solo quelli che commettono i delitti son degni di morte, ma quelli altresì che danno la loro approvazione a coloro che li fanno.*

Si può concorrere ad un danno in due maniere, cioè: fisicamente o moralmente. Concorre *fisicamente* colui, che prende la borsa, il mantello, che mette fuoco alla casa, etc. Si coopera *moralmente* in due maniere: *positivamente e direttamente*, quando si procura effettivamente il danno; *negativamente ed indirettamente*, quando non s'impedisce, potendo e dovendo impedirlo.

I Teologi consideran colui che ha autorità e *che comanda*, come il principale autore del danno, ed il primo complice. Tal è un padre che comanda al suo figliuolo, un padrone al suo servo, un capitano ai suoi soldati. Tal è ancora un signore che sceglie per amministrar la giustizia uffiziali senza coscienza, i quali non consultano che i loro

---

(1) *Rom.* 1. v. 32.

interessi, e tradiscono la causa dei poveri. Del resto, non è necessario che l'ordine sia dato formalmente ed espressamente; basta che s'insinui il proprio desiderio, e la soddisfazione che si avrebbe di vedere riuscir la cosa, malgrado il pregiudizio che produce.

Il secondo complice è quello *che consiglia*, quando il di lui pernicioso consiglio è la causa o l'occasione della ingiustizia. Così un avvocato il quale s'impegna a sostenere una lite ingiusta, che istruisce un cliente dei raggiri del cavillo, che gli suggerisce risposte capziose, proprie ad ingannare il giudice, è un fautore della iniquità, responsabile verso l'innocente condannato, della ingiusta sentenza pronunziata contro di lui, ed obbligato a compensarlo pienamente. Si deve formar lo stesso giudizio di quello che distoglie il suo prossimo da una indispensabile restituzione, o che eccita un vendicativo a vendicarsi rovinando il suo nemico, suscitando contro di lui delle persecuzioni, o delle liti.

Pel *consenso* s'intende quì solo quello che è assolutamente necessario, e senza del quale il danno non si farebbe. Partecipano al danno acconsentendovi coloro, 1.° che, assistendo a ripartizioni d'imposizioni o di fatiche, esentano alcuni individui, facendo cader tutto il peso sugli altri; 2.° i controlori che passano senza esame i conti irregolari, le ricevute fraudolente, i privilegi, l'esenzioni presuntive; 3.° i giudici, gli assessori, i quali opinano in un giudizio ingiusto, e danno i loro voti per far perdere la causa a colui che ha buon diritto; 4.° i magistrati che permettono l'esportazione delle derrate, e sono i fautori del monopolio.

Per *la lode* s'intendono gli adulatori i quali

inducono una persona a cagionar danno, o lodandola perchè ne ha l'intenzione, animandola o esortandola ad eseguirlo, o tacciandola di viltà se incontra difficoltà a farlo, o promettendole il segreto.

Finalmente, per *l' ajuto* s' intendon quelli che han parte al delitto, ajutando a commetterlo: come quello che tien la scala ad un ladro, che gli apre la porta, che gli somministra chiavi false; che sta alla vedetta mentre questi fa il suo colpo, o che lo accompagna per incoraggiarlo; ed anche quelli che distolgono le persone che vogliono impedire il male. Tutti coloro che cooperano così direttamente alla ingiustizia, sono colpevoli ed obbligati alla restituzione ed alla riparazione di tutto il danno, gli uni in mancanza degli altri.

I cooperatori indiretti son quelli che non impediscono la ingiustizia quando vi sono obbligati dal loro stato, e quando hanno il potere di farlo. Ve ne sono di molte specie: i primi son quelli che non reclamano contro la ingiustizia, che serbano un colpevol silenzio: come un padre, un padrone, che non la proibiscono ai loro figliuoli, ai loro domestici; come un amico, un confidente, un protettore, che non dissuadono di nuocere ad altri coloro su de' quali hanno essi ascendente. I secondi son quelli che non si oppongono alla ingiustizia, essendo obbligati d' impedirla: come coloro 1.° che, essendo incaricati della cura dei pupilli, abbandonano i loro beni al saccheggio, i parenti che se ne accorgono e non fanno alcuna resistenza; 2.° i giudici che si assentano, o tacciono nelle cause ove l' innocente è condannato; i ministri della giustizia che non impediscono gli accomodamenti ne' quali viene ad esser leso colui che ha ragione, o che gl' impediscono per moltiplicare le spese e le procedure, e render le cause eterne;

3.° i magistrati che non arrestano, per quanto possono, il corso dei furti, delle rapine, delle concussioni, delle usure, dei monopolii; che trascurano di fare arrestare e punire i malfattori, perchè non hanno alcun profitto nelle procedure criminali, specialmente se i rei son poveri; gli uffiziali militari che chiudono gli occhi sulle piraterie dei loro soldati; i signori che non difendono i diritti dei loro vassalli, i domestici quelli dei loro padroni, come lo abbiamo già detto.

I terzi finalmente, son quelli che non iscoprono la ingiustizia, che non palesano il malfattore, che, se si conoscesse, si obbligherebbe a restituire. Perciò, come abbiamo osservato in una delle precedenti istruzioni, un testimonio che occulta o travisa la verità; le guardie delle foreste o delle vigne, che non fanno alcun rapporto delle devastazioni cagionate dai particolari; gl' impiegati di gabelle, che chiudon gli occhi sui contrabbandi: tutte queste persone cooperano al danno, non palesando i malfattori; e son tenute a ripararlo elleno stesse.

I *ricettatori* sono quelli non solo che ritirano o vendono gli effetti rubati, ma quelli eziandio che dan ricovero, asilo o protezione ai ladri, per appoggiarli e fortificarli nei loro furti. Il loro peccato è tanto più grave, in quanto che i ladri non sarebbero sì arditi a commettere la iniquità, se non fossero ajutati da quelli che li nascondono, che li favoriscono, e che diventano loro complici, prestando loro un ingiusto soccorso: perciò il diritto romano vuole che si puniscano come gli stessi ladri, e con gran ragione; imperciocchè, come si dice comunemente, *il ricettatore non è migliore del ladro.*

Non solamente non è permesso di conservare

le cose che si sa essere state rubate, ma nemmeno quelle che si sospetta, con qualche fondamento, essere i frutti della ingiustizia e del ladroneggio. Per questa ragione, gli osti che ritengon presso di se, e che ricevono in pagamento gli effetti che i figli di famiglia portan loro in segreto, sono veri ricettatori, obbligati ad una intera restituzione di tutto ciò che han preso, tanto dai figli di famiglia, quanto dai domestici.

Dietro il minuto esame in cui siamo entrati sul settimo Precetto, comprender dovete quanti ve ne son tra voi la di cui coscienza non dev' esser tranquilla, sul proposito delle ingiustizie e dei danni cagionati al prossimo: ciò che mi fa ripetere che non vi è Comandamento che quanto questo sia così spesso violato ed in tante maniere; e quel che v'ha di più deplorabile, si è che niuno vuol riconoscere nè riparare il torto ed il danno che ha fatto agli altri, sebbene sia sì perspicace e sì illuminato riguardo a quello che soffre egli stesso. Illusion perniciosa! per mezzo della quale il demonio si sforza di ritenere gli uomini nelle sue reti, impedendo loro di riparare le respettive ingiustizie. Imperocchè finalmente, ciascuno potrà tranquillizzarsi come vorrà su di una falsa coscienza, senza la riparazione delle ingiustizie e dei danni, non se ne otterrà mai il perdono innanzi a Dio. Volete voi dunque assicurare la vostra salvezza? restituite la roba altrui, se ne avete; riparate tutt' i danni che avete cagionati; pagate ciò che dovete al vostro prossimo, affinchè Dio vi rimetta quello di cui siete debitori alla sua giustizia. Val meglio spogliarvi volontariamente di una porzione dei vostri beni, che bisognerà un giorno abbandonare egualmente, vostro malgrado, ed andare al Cielo, che esser precipitati nell' inferno, ove questi beni male acqui-

stati non possono seguirvi, nè sottrarvi alla giusta collera dell' Onnipotente. Ubbidite dunque alla legge del Signore, e se soffrite qualche privazione in questo mondo, troverete nel Cielo il possesso di beni eterni ed infiniti. *Amen.*

DISCORSO C.

DELLA RESTITUZIONE.

Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino.

Se una cosa è stata rubata, bisogna che si restituisca al padrone, e si ripari il danno.

EXOD. 22. v. 12.

Benchè vi siano innanzi a Dio delitti più enormi della ingiustizia, come non può dubitarsene, non ve n' ha però alcuno, del quale sia più difficile la conversione. Confessandosi umilmente di tutti gli altri, penetrato da un vivo e sincero dolore; con una ferma risoluzione di cambiar vita, si ottiene sicuramente la misericordia divina ed il ritorno della grazia santificante; ma la ingiustizia esige indispensabili riparazioni. È necessario di restituire la roba che si è rubata, di restituire al prossimo ciò che ingiustamente gli si ritiene, d' indennizzarlo di tutto il danno che si può avergli cagionato, senza di che si rimane nel proprio peccato, e la penitenza di cui ci lusinghiamo è una falsa penitenza. Qualunque bene far si possa, qualunque virtù si pratichi, qualunque elemosina si sparga, ancorchè si soffrisse il martirio, se si comparisce innanzi a Dio con la roba altrui, se si manca per colpa propria a qualche restituzione, non si eviterà, malgrado tutte queste opere buone, di esser condannati alle

fiamme eterne dell' inferno. La restituzione è un così stretto dovere, che non v'è cosa che possa dispensarne: la virtù dei Sacramenti ed il potere dei Sacerdoti non si estende sino al punto di esonerare dai doveri di giustizia, in una parola, senza la restituzione non v' è salute a sperare, come io pretendo convincervene. V' istruirò quindi della maniera di farla.

La restituzione di un bene male acquistato, e la soddisfazione pel torto e pel danno che si è cagionato ad alcuno, è, come ho già detto, un frutto necessario della vera penitenza. Ciò appare egualmente, e dalle ragioni che c' impongono la necessità di pentirci, e dalla natura medesima del pentimento.

Io dico, 1.° che le ragioni le quali c' impongono la necessità di pentirci, ci obbligano anche a restituire. Ambi questi doveri nascono dallo stesso principio di equità e di giustizia naturale. Ogni peccato è un' ingiuria; e sebbene a rigore il pentimento non sia una soddisfazione, pure è la migliore che siamo in istato di fare, e siamo ingiusti se, dopo aver fatto una ingiuria ad alcuno, non si ripara quanto meglio si può. Or, siccome vi son certi peccati che, oltre l' ingiuria fatta a Dio, del quale si è violata la legge, contengono una ingiustizia fatta agli uomini, de' quali si son violati i diritti, questi peccati esigono ancora due specie di soddisfazione, una che appartiene alla legge o a colui che n' è l' autore, cioè: il dolore ed il sincero pentimento di averlo offeso; l' altra che appartiene alla persona lesa, cioè: la restituzione o la riparazione del torto che le si è fatto. Quindi la necessità di restituire ha il suo fondamento in quella legge della natura, legge eterna, immutabile, la quale ci ordina di non far mai agli

altri quel che non vorremmo che ci facessero, e di agire con loro come vorremmo che essi agissero con noi. Noi non vorremmo che ci si facesse torto, e se alcuno lo ha fatto, vogliamo che lo ripari; ci lagniamo, c' irritiamo se a ciò si manca; se dunque noi abbiam fatto torto a qualcheduno, è necessario che lo ripariamo, poichè siamo obbligati verso degli altri agli stessi doveri cui sono essi obbligati verso di noi.

Ho detto, in secondo luogo, che la natura istessa del pentimento c' istruisce della necessità della restituzione. Il pentimento consiste ad essere afflitti di ciò che abbiamo fatto, e a non farlo più; ora, un uomo che è afflitto di aver fatto un'azione, vorrebbe con tutto il suo cuore non averla mai fatta; ma siccome ciò è impossibile, procura almeno di annientarla per quanto da lui dipende. Se dunque un uomo ha fatto torto al suo prossimo, e se n' è sinceramente afflitto; farà tutt'i suoi sforzi per riparar questo torto, perchè questo è l'unico mezzo che ha per annientare un' azione che gli dispiace, che lo mortifica, e che fa torto a se stesso; e finchè costui ricusa o trascura questa riparazione, il suo pentimento non è sincero, e non è cancellata la sua colpa. Il dolore che pretende sentire del male che ha fatto, e che non vuol riparare, differisce tanto dalla vera penitenza, quanto la continuazion nel peccato differisce dalla rinunzia al peccato. Perciò niente è più giusto e più vero di quello che dice a questo proposito S. Agostino (1): quando non si restituisce quel che si è preso ingiustamente, qualunque sembianza si faccia di pentirsi, non è questo vero pentimento, altro non è che l' ombra: *Si res aliena non redditur, non*

(1) *Ep.* 113. *n. Edit.*

agitur poenitentia , *sed fingitur*. Donde risulta che il rapitore non può sperare misericordia se non restituisce. Questo ancora aggiunge benissimo S. Agostino in quel concetto tanto noto , ma assai vero e sensibile : non v' è remissione senza restituzione : *Non dimittitur peccatum*, *nisi restituatur ablatum*.

Quel che ho provato con la ragione e con l'autorità di S. Agostino , è anche confermato dalla Scrittura la quale fa della restituzione una parte o una conseguenza necessaria della vera penitenza , ed una condizione del perdono. Ascoltate quel che su di ciò dice Iddio per bocca di Ezechiello (1). Egli annunzia al peccatore che l' unico mezzo che abbia di evitare la morte , è di pentirsi ; ma affinchè il peccatore non s' illuda , Iddio gli spiega questa penitenza la quale non consiste nè a piangere semplicemente, nè ad affliggersi , nè a lamentarsi, ma a distaccarsi dal peccato , ed a far ciò che è giusto e retto ; ma questo *giusto* e questo *retto* in che consistono in particolare ? Nella restituzione ; imperciocchè , ecco quel che Iddio soggiunge: Se l'empio rende fedelmente i pegni che gli sono stati dati ; se restituisce quel che ha rapito , o con frode, o con violenza ; se osserva le ordinanze di vita senza commettere alcuna iniquità , certamente viverà e non morirà. I peccati che ha commessi prima non gli saranno imputati , e perchè avrà fatto quel ch' è giusto e retto , certamente viverà : *Si egerit poenitentiam . . . . . . et pignus restituerit . . . . . . rapinamque reddiderit. . . . . . . vita vivet.*

Posti questi principj , io dico : 1.° Chiunque ha preso qualche cosa , è obbligato a restituire la cosa stessa , ovvero il valore di essa se la cosa non

(1) *Ezech.* 33. *v.* 15.

è più in suo potere. 2.° Egli deve aggiungere al valore un giusto compenso, per la perdita che il proprietario ha sofferta durante il tempo che è stato privo di ciò che gli apparteneva. 3.° Quando vi è quistione sul valore di ciò che è stato preso, o è incerto, bisogna nominare degli arbitri che ne facciano l'apprezzo, e prendano il prezzo medio tra la maggior tassa e la minore. Questo è tutto ciò che può domandare l'offeso, e tutto ciò che la giustizia esige dall'offensore; ma la via più sicura per quest'ultimo, è di superar sempre l'apprezzo che sarà stato fatto dagli arbitri, ed imitare Zacheo il quale restituì il quadruplo di quel che avea preso. 4.° Bisogna almeno restituire quel che avrebbe esatto la legge; imperciocchè in generale essa è giusta, ed in molti casi è piuttosto troppo dolce che troppo rigorosa. 5.° Quando il torto fatto a qualcheduno ha prodotto certe conseguenze che non si prevedevano e che non se n'era avuta affatto intenzione, bisogna ripararle egualmente che il torto che le ha cagionate; quando l'ingiuria è volontaria, si è responsabili di tutto ciò che l'ha seguita, secondo quella regola: *Tutto ciò che risulta da un' azione volontaria, si considera volontario, e dev' essere imputato a chi l'ha fatta.* Avete voi, con premeditazione, messo il fuoco ad una casa? Voi non avete avuta altra idea che quella di far torto al proprietario; ma il vento ha portato il fuoco ad una casa lontana alla quale non pensavate: siccome l'incendio è volontario, così voi siete responsabile di tutta la perdita che ha cagionato, ed obbligato a ripararla. Avete ferito un uomo senza intenzione di ucciderlo; la ferita divien mortale contro il vostro disegno: compensar dovete i suoi parenti di quel che perdono per effetto della sua morte, e se la loro sussistenza di-

pendesse dalla sua vita, siete obbligato a mantenerli. 6.° Siccome le persone che si trovano nel commercio non posson mica ricordarsi di tutte le ingiustizie che han commesse, nè conseguentemente ripararle in tutti quelli che ne han sofferto, così è necessario che spargano abbondanti limosine tra i poveri. Così fece Zacheo: Io do la metà, ei disse, de' miei beni ai poveri, e restituisco il quadruplo a quelli cui conosco di aver fatto torto (1): *Dimidium bonorum meorum do pauperibus, et si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum.* 7.° Nell' apprezzo che deve farsi di una cosa, non bisogna considerare il profitto che il rapitore ne ha ricavato, ma bensì quello di cui avrebbe il padrone goduto egli stesso se l' avesse avuta a sua disposizione. Per esempio, si tagliano alberi giovani in un bosco, i quali, dopo un certo tempo, avrebbero prodotto una somma considerevole, bisogna tenerne conto nella restituzione, senza di che è insufficiente.

In quanto a quelli che han commesso ingiustizie, e che sono in una reale e vera impotenza di ripararle interamente, devono almeno far tutto ciò che dipende da loro per soddisfarvi alla meglio che possono; se son affatto fuor di stato di restituire, non sono obbligati a farlo, e bisogna bene perdere i suoi diritti dove non v' ha cosa alcuna. Ma sappiamo però che essi devono unirvi una ferma risoluzione di restituire, se in avvenire sono nello stato di eseguirlo; risoluzione che esige i più grandi sforzi, affin di ristabilire i loro affari, e riparare il torto che han cagionato. Nell' antica legge, coloro che non erano in istato di restituire, eran venduti schiavi per sei anni, nel caso che

(1) *Luc.* 19. *v.* 8.

non potessero riparar l'ingiustizia in uno spazio più breve. Egli è vero che la dolcezza del Vangelo non permette ai Cristiani di agire così crudelmente; ma se i debitori sono dispensati dalla schiavitù, dovrebbero mettersi volontariamente in uno stato approssimativo; dir voglio che dovrebbero privarsi di tutto ciò che non è loro positivamente necessario, finchè avessero restituito e riparato il torto che han fatto al prossimo.

È un principio certo che la restituzione dev' esser fatta a quello stesso cui si è fatto il torto. Vi son taluni che, quando si sollecitano a restituire, dicono che faranno limosine. Empio sotterfugio! La limosina è santa, ma dev' esser fatta da' nostri proprii beni e non da quelli che non son nostri. Questa è la saggia regola che dà Tobia (1): *Fate la limosina dei vostri proprii beni.* Quei beni che avete usurpato, e che siete obbligato a restituire, non son vostri. Son di colui cui gli avete rapiti: se non sarete discolpato facendone limosine, adempirete solamente al vostro dovere facendone la restituzione a quello stesso che è stato da voi spogliato.

» E che dunque, dice S. Agostino (2)! volete
» voi trattare Iddio come un giudice che credete di
» poter corrompere facendogli qualche regalo? In tal
» modo si viene ad aver di Dio una idea falsa, e che
» gli è affatto ingiuriosa. Supponghiamo che avendo
» voi la forza in mano, spogliate un uomo troppo
» debole per resistervi. Quest' uomo vi chiama in-
» nanzi al giudice. Come vi conducete voi per in-
» teressar questo in vostro favore? Gli fate parte
» della preda che avete rapita. Il giudice è iniquo
» pur troppo per lasciarsi subornare, il povero è

(1) *Tob.* 4. *v.* 7. (2) *Serm.* 113.

» oppresso; ma la voce della giustizia è sì forte,
» che questa iniquità vi dispiace, sebben vi sia fa-
» vorevole. Non crediate dunque che possano tro-
» varsi in Dio sentimenti che disapprovate voi stes-
» so: ei detesta i regali che sono il frutto della
» ingiustizia, e siffatte limosine son più capaci d'ir-
» ritare che di placare la giusta sua collera. »

Se colui cui si deve la restituzione, non vive più, ovvero, ciò che vale lo stesso, se non si può averne notizia, si devon cercare i suoi eredi, i suoi figli, in una parola, quei che fan le sue veci, e a questi dev' essere fatta la restituzione. Quantunque i suoi eredi non chiedano nulla, perchè forse non sono nemmeno istruiti di ciò ch' è loro dovuto, spetta a quello che ha fatto il torto di cercarli, d' impiegar tutt' i mezzi possibili per averne contezza: non v' ha cosa più essenziale per lui che scaricare la propria coscienza da un peso tanto pericoloso quanto lo sono i beni altrui.

Vi è però un caso nel quale si soddisfa alla legge della restituzione per mezzo della limosina; ed è quando non si conosce il vero padrone cui appartiene ciò che si deve restituire; nè per qualunque diligenza siasi fatta, si è mai potuto rinvenire. Si è cercato, si son prese informazioni, non si sono risparmiate nè cure, nè perquisizioni; allora i poveri entrano nel diritto di quelli cui la roba è dovuta, ed ai quali la restituzione appartiene; ma badate che questa non è più una limosina, è un debito reale. Bisogna dare ai poveri interamente e pienamente, senza nulla ritenerne, tutto ciò che siamo obbligati di restituire.

Si deve far la restituzione al più presto che si può, ad esempio di Zacheo, il quale, al momento in cui si pentì dei suoi peccati, formò la risoluzione di restituire immantinenti il quadruplo

di ciò che avea preso. La restituzione è un precetto negativo che obbliga in tutt' i tempi. Chiunque ritiene la roba altrui, persevera nel peccato: ogn' istante che ne differisce la restituzione, aumenta il suo delitto. Quante volte gli ritorna alla mente la sua obbligazione, e trascura di adempirla, si rende colpevole innanzi a Dio di altrettanti gravi peccati. Bisogna dunque evitare ogni dilazione, perocchè quantunque Iddio accetti una risoluzione sincera invece dell' effetto, pure quando una morte improvvisa, o qualche ostacolo insormontabile non han permesso di eseguirla, egli non riguarderà mai come tale una risoluzione che si trascura di compiere. Non vi lusingate dunque, che Iddio accetti intenzioni che non possono esser sincere, come sarebbe, se lasciate passar le occasioni di eseguirle; e temete che la divina vendetta non venga a sorprendervi, e non vi faccia mettere in quella orribil prigione, donde non ne uscirete senza aver pagato sino all' ultimo quattrino. Finchè la ingiustizia non è riparata, non si cessa di esser colpevoli; e non v' è peccato, come già lo abbiamo osservato, che esclami al Cielo e che ne implori la vendetta, con voce più alta e più forte, quanto quelli della oppressione e della frode. Nel punir questi è interessata la gloria di Dio: *Niuno offenda il suo fratello*, dice S. Paolo (1), *e non gli faccia torto, perchè il Signore è il vindice di questi delitti.* Davide dice egualmente (2) che *Iddio detesta soprattutto gli uomini sanguinarii ed ingannatori, e che eglino non arriveranno alla metà de' loro giorni.* Poichè dunque Iddio si dichiara il vindice di questi delitti, e poichè mette la sua gloria a

---

(1) 1. *Thess.* 4. *v.* 6. (2) *Ps.* 5. *v.* 7.

punirli, ed anche ad affrettarsi di punirli, spetta a noi, dal canto nostro, ad affrettarci di ripararli: non differite dunque più oltre, e soprattutto non aspettate che l'infermità venga a sdrajarvi su di un letto di morte. Allora la coscienza dei più malvagi, simile ad uno stomaco ripieno per lo eccesso del vino e del cibo, cerca di vomitar le ricchezze che la frode e la violenza avean divorate; allora i più avari cominciano a sentir la difficoltà di esser salvi e di entrare per l'uscio stretto, ed i più ostinati soffrono mortali inquietezze, e son tormentati dallo spavento e dalla disperazione. Ahi! Non aspettate questi terribili momenti. Temete che Dio non riprovi allora una restituzione forzata dalla vista della morte e del giudizio; temete finalmente di non aver tempo di farla, e che coloro cui ne darete l'incarico, non lo adempiano mai, come la esperienza n'è pur troppo una ineluttabile prova.

Non è obbligato alla restituzione esclusivamente colui che ha fatto l'ingiustizia, ma lo son tutti quelli che vi han concorso in un modo qualunque, o che ne han profittato; avvegnacchè, siccome la ingiustizia che un padre o un parente han sofferta, passa ai loro eredi, i quali ne soffrono dopo di loro, perchè mai i complici, i discendenti di quello che ha fatto il male, e che ne ricevono i frutti, non sarebbero obbligati a ripararlo.

Io dico adunque, 1.° se la ingiustizia è fatta da un solo, senza che abbia avuto complici, egli solo n'è responsabile ed obbligato alla riparazione; quando dico *egli solo*, intendo che sia vivo; giacchè quando più non esiste, siccome il frutto della sua ingiustizia passa nelle mani del suo erede; costui non eredita solamente i suoi beni, ma gli obblighi altresì che contratto avea il suo predecesso-

re. Un ingiusto possesso non è mai legittimato, cambiando dominio.

2.° Se il torto è stato fatto da molti, e tutti vi siano egualmente concorsi, tutti sono egualmente obbligati alla restituzione, ed a contribuirvi a proporzione del profitto illegittimo che respettivamente han fatto.

3.° Se tutt'i complici non vogliono concorrere alla restituzione, gli altri non sono perciò meno obbligati di farla interamente: molto più, quando tutti ricusassero di contribuirvi, ad eccezione di un solo, questi sarebbe obbligato a riparare il torto interamente. Quattro uomini, per esempio, si uniscono per ispogliare un viandante, e dividon fra loro ciò che han rubato. Tre non vogliono sentir parlare di restituzione, il quarto è obbligato a riparare il torto interamente; e benchè non abbia avuto che la sola sua porzione, pure è responsabile della ingiuria intera, per avervi acconsentito. Quando egli ha tutto restituito, ha discaricato gli altri tre complici verso il particolare offeso; ma sono essi obbligati, ciascuno per la sua parte, d'indennizzar lui, non essendo giusto che paghi esso solo per un furto diviso tra quattro.

4.° Quando il torto è fatto da molti i quali non vi son concorsi tutti egualmente, quegli che n'è stato il principale autore è soprattutto obbligato alla restituzione; ma se ricusa di farla, vi sono in suo difetto tenuti anche quelli che vi son entrati come semplice istrumento. Se il principale, al contrario, ha soddisfatto per tutti, gli altri son dispensati dal dovere di restituire, e non sono obbligati che a pentirsi ed a far penitenza.

5.° Se la ingiustizia è stata trasmessa co' beni ai discendenti o eredi di chi l'ha fatta, son dessi obbligati a ripararla; ed ancorchè le leggi non ve

gli obbligassero, non vi sarebbero meno tenuti in coscienza. Così, per esempio, io son l'erede di certi beni, porzione dei quali so certamente che è stata acquistata per via d'ingiustizia, di frodi, di usure; sebbene io sia in salvo dalla persecuzion delle leggi, non son meno obbligato di restituire a coloro che sono stati ingiustamente privati dei loro beni, se posso conoscerli; e se non lo posso, debbo darli ai poveri, giacchè questo è l'unico mezzo di soffogare quel verme che nasce dalla ingiustizia, e rode la radice delle più grandi fortune, di togliere quella ruggine che consuma le ricchezze inique, e di metter se e i proprii beni al coperto dalla vendetta del cielo che punisce ne' discendenti l'usura, la frode e la violenza esercitate da' padri loro. » Ecco quel che so, diceva Giobbe ispirato da Dio (1), e che è stato sempre » vero dacchè l'uomo è stato creato sopra la terra, cioè che la gloria degli empii presto svanisce. L'empio si dissiperà come un sogno; egli » sparirà come un fantasma che apparisce durante » la notte. I suoi figliuoli saranno oppressi dalla » indigenza; perocchè è questo il destino che Dio » riserba all'ingiusto, ed il premio che riceverà » dal Signore. Il pane che mangerà si corromperà » nel suo stomaco, e si trasmuterà ne' suoi visceri in un fiele d'aspide; ei rigetterà le ricchezze » che avea divorate, soffrirà le pene dei mali che » ha fatti, e l'eccesso dei suoi tormenti eguaglierà quello dei suoi delitti; giacchè egli ha spogliato i poveri, gli ha calpestati, ha rapito ad » essi le loro case ch'ei non aveva edificate; il » suo cuore è stato sempre insaziabile, e dopo aver ottenuto ciò che aveva tanto desiderato, non

(1) *Job*, 20.

» ha potuto goderne. Iddio lo assalirà nel suo fu-
» rore, e farà piovere su di lui le sue saette ed
» il suo fulmine; ei sarà divorato da un fuoco che
» non è soffiato da alcuno. » Ecco, ripetiamolo
pure, il destino che Dio riserba all'ingiusto; egli
fa gravitare la sua maledizione su di lui e sulla sua
casa. *Guai*, dice il Profeta Abacucco (1), *a chi
accumula ricchezze inique per istabilir la sua ca-
sa, e per mettere il suo nido più in alto che po-
trà, immaginandosi che così sarà in sicuro da
tutt' i mali!*

Temete dunque di ammassare tesori di colle-
ra, ritenendo tesori d' iniquità; temete, nel vo-
lere arricchirvi per un po' di tempo, di rendervi
per sempre infelici. Ahi! non perdete, per un po-
co di oro o di argento, quel retaggio immortale
che non è stato acquistato per mezzo delle cose
corruttibili, che non ha potuto esserlo se non per
mezzo del sangue prezioso di G. C. State dunque
bene attenti di non far mai torto ad alcuno; se
siete stati tanto sciagurati di farlo per lo passato,
affrettatevi di rendere a ciascuno la giustizia che
gli è dovuta, di restituire senza ulterior dilazione,
e l' interesse della vostra eterna salvezza la vinca
su tutti gl' interessi del mondo, e su tutte le uma-
ne considerazioni. *Amen.*

(1) *Hab.* 2. *n.* 9.

DISCORSO CI.

DELLA FALSA TESTIMONIANZA E DELLA MENZOGNA.

Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.

Non dire falsa testimonianza contro il prossimo tuo.

Exod. 20 v. 16.

Il principio ed il fondamento del Comandamento che debbo oggi spiegarvi, si è che Dio *è la verità.* Donde risulta che tutto ciò che offende la verità offende Dio. Ecco come si spiega il Figliuolo di Dio parlando a suo Padre, e come dimostra ch'egli è essenzialmente la verità (1): *La vita eterna consiste nel conoscer voi, che siete il solo Dio vero.* Non è così delle false divinità, le quali non son che menzogna: *Tutti gli Dei delle nazioni*, dice il Re Profeta (2), *sono demonii.* Il Dio che noi adoriamo ama di esser nominato *il Dio di verità.* Questo è il nome che gli dà Davidde, allorchè gli dice (3): *Voi mi avete riscattato, o Signore, Dio di verità. La verità del Signore rimane eternamente.* Dic' egli ancora, parlando a Dio (4): *Tutte le vostre vie sono ripiene di verità. La verità è il principio delle vostre parole.* Insegnandoci Gesù Cristo qual è il culto che render dobbiamo al Padre suo, ci dice (5) che dev' esser questo un culto fondato interamente sulla verità: *È giunto il tempo che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito ed in verità . . . .*

---

(1) *Joan.* 17. *v.* 3. (2) *Ps.* 95. *v.* 5.
(3) *Ibid.* 30. *v.* 6. *Ibid.* 116. *v.* 2.
(4) *Ibid.* 118. *v.* 151. 160. (5) *Joan.* 4. *v.* 23.

Iddio è spirito, e bisogna che quelli che lo adorano, lo adorino in spirito ed in verità.

Iddio ci ha dimostrato che ama molto la verità. *Il Signore*, dice Davidde (1), *ama la misericordia e la verità.* Egli si dirige a Dio in un altro passo, e gli dice (2): *Voi avete certamente amato la verità.* Dice inoltre (3) *che il Signore ricercherà la verità.*

Questo santo Re conoscendo il grande amore che ha Iddio per la verità, gli chiede (4) che gli faccia la grazia *di condurlo nel retto sentiero della sua verità.* Egli dice altrove (5), dirigendosi a Dio: *Io trovo la mia gioja nella vostra verità.* Fate attenzione all' espressioni di Davidde: egli dice a Dio: *La vostra verità.* La verità è di Dio, essa è il suo appannaggio; è in Dio come nella sua sorgente.

Non dee recar meraviglia che Iddio, essendo *la verità*, ci comandi di rendergli testimonianza, e di allontanarci da tutto ciò che è opposto alla verità. Questo è l' oggetto del suo ottavo Precetto, per mezzo del quale ci vieta la falsa testimonianza contro il nostro prossimo, e ci proibisce qualsivoglia specie di menzogne, come vedrete.

1.° La falsa testimonianza è una deposizione fatta in giudizio contro la verità conosciuta, dopo aver prestato il giuramento solito ad esigersi. Quando siamo chiamati in giudizio, ed interrogati formalmente da un giudice competente e legittimo, siamo obbligati a rispettare l' autorità che Iddio gli ha conferita, ed a rispondergli senza dissimulare; ma siamo altresì nel dovere ancor più stretto di

(1) *Ps.* 83. *v.* 12.
(2) *Ibid.* 50. *v.* 7.
(3) *Ibid.* 30. *v.* 24.
(4) *Ibid.* 24. *v.* 5.
(5) *Ibid.* 25. *v.* 3.

non attestar nulla contro la verità. Allora soprattutto esser deve osservata questa regola del Vangelo (1): Contentatevi di dire, questo è, o questo non è: *Sit autem sermo vester, est, est; non, non*; vale a dire che non si deve attestar nulla come vero, se non quello che si sa certamente di esser tale. Se la verità non ci è nota, o se abbiamo qualche dubbio, dobbiam noi rispondere che non siamo istruiti abbastanza di ciò che ci si domanda, per assicurarlo con giuramento; imperciocchè ingannare il giudice attestando, contro la propria coscienza, cose di cui se ne conosce la falsità, o attestare nel dubbio cose la di cui verità non ci è nota, è un render falsa testimonianza e commettere un orribil peccato.

Non è mai permesso in giudizio, ancorchè si trattasse di salvar la propria vita, nè di mentire, nè di ricorrere alla frode e al dolo, vale a dire, di servirsi di equivoci o di restrizioni mentali, perchè, come or ora vedremo, e come abbiamo già osservato trattando del secondo Precetto (2), son queste alcune specie di menzogne. Così un reo, interrogato giuridicamente dal suo giudice legittimo sul suo delitto e su i suoi complici, è obbligato a confessare la verità, quantunque questa confessione lo esponga alla morte: per quanto sia grande questo pericolo, non lo dispensa mica dal dir la verità. La stessa obbligazione è imposta ai testimonj.

Ma, direte voi, il mio amico ha commesso un delitto, del quale ho conoscenza sotto il segreto che ho promesso di serbare. Se lo rivelo, divento spergiuro. Da un altro canto la giustizia mi

(1) *Matth.* 5. *v.* 37.
(2) *Vedi il Discorso* 74. *Tom. IV.*

comanda di dire quel che ne so, e son costretto a prometterlo con giuramento: se non rivelo, sono egualmente spergiuro, non è almeno permesso, in questo caso, di usare qualche restrizione mentale, per uscir d' imbarazzo, ed evitar la prigione di cui son minacciato?

No, non si può, nè in questo caso nè in verun altro, servirsi senza peccato di equivoci o di restrizioni mentali. Quando siamo giuridicamente interrogati, si deve rispondere in termini sì chiari, che il giudice conosca tutto quel che si pensa; senza di ciò, un giudice comprenderebbe la cosa in un modo, mentre il testimonio deponente la intenderebbe in un altro. Si è spergiuro quando si usa doppiezza nelle risposte, perchè si è giurato di dir le cose tali quali si sanno: tutto ciò che si può fare si è di esser fermo a dichiarare che non si può dir nulla, o di appellarne ad un altro tribunale; ma se questi mezzi sono inutili, e non si possa evitar la prigione, o altre pene gravi, se non si dichiara quel che si sa sotto segreto; non si deve far più difficoltà veruna. Si può, senza peccato e senza spergiuro, dichiarare ciò che si era giurato di non dire, perchè promettendo il segreto, era sempre sotto la condizione che non ne risultasse alcun danno per se stesso: la carità che si deve a se stesso lo fa presumere con giusto fondamento.

Se non è mai permesso di rispondere in giudizio contro la verità, vi son certi casi in cui si può non risponder niente affatto, cioè, ricusare di far testimonianza, benchè lo esiga il superiore legittimo. Così 1.° un figlio non è obbligato di attestare contro suo padre, nè un padre contro suo figlio, nè il fratello contro il fratello, nè il marito contro la moglie, nè la moglie contro il ma-

rito, purchè non si tratti di certi casi straordinarj che interessano notabilmente la pubblica salute. 2.° Un confessore non è mai obbligato di attestare quel che sa pel solo mezzo della confessione, perchè non lo sa come uomo, ma come Ministro di G. C., e perchè il sigillo del sacramento è superiore a tutt' i Precetti della legislazione umana. 3.° Non si deve nemmeno far testimonianza di ciò che è stato confidato sotto il segreto naturale, eccetto il caso in cui la cosa recasse nocumento al pubblico bene, o danneggiasse notabilmente qualche particolare, o se non si potesse evitare di farlo senza soffrire un gran pregiudizio come testè abbiam detto.

Vi è un peccato che ha molto rapporto con la falsa testimonianza, ed è quando si fanno atti falsi. Questo delitto si commette in tre maniere; 1.° col fabbricare atti falsi, contraffacendo le scritture e le firme dei notaj, dei cancellieri, dei testimonj e dei particolari; 2.° con alterare un atto vero, o aggiungendovi, o cancellandovi qualche verso o qualche parola, o cambiando qualche cosa nel corpo della scrittura o nella data soltanto; 3.° col mettere antidate ad atti veri, o inserendosi clausole false; come se un notajo indicasse in un contratto che il prezzo è stato pagato in sua presenza in denaro contante, e che il denaro non fosse stato realmente pagato innanzi a lui, o che il prezzo fosse stato pagato in biglietti di banco.

Quelli che si servono di atti falsi, conoscendone la falsità, commettono un peccato enormissimo, e non sono meno rei di quelli che fanno una falsa testimonianza. Se ottengono qualche sentenza producendo una falsa scrittura, non dà loro, in coscienza, diritto veruno, e sono obbligati di restituire alla parte avversa il capitale, le spese, i

danni e gl' interessi. Quei che fabbricano atti falsi, o consigliano ad avvalersene, sono complici del peccato, ed obbligati in solido alla restituzione.

Se si fosse perduta una quietanza di una somma che si è veramente pagata, o una obbliganza, ed il debitore negasse il debito, non sarebbe, in questa occasione, permesso di contraffare la quietanza o la obbliganza che si è perduta, per ricuperar la sua roba e garentirsi da una ingiusta lite; imperciocchè, quantunque la privazione di questa quietanza o di questa obbliganza dovesse esser la causa della perdita della propria roba, ciò che veramente è dispiacevol di molto, egli è certo però che si produrrebbe, per evitar questa perdita, una quietanza o una obbliganza falsa, locchè non può esser mai permesso, essendo vietato da tutte le leggi di far mai nè menzogna nè falsità, e quando non si può salvare i proprii beni se non per via di un peccato, si deve sopportarne la perdita piuttosto che commetterlo.

La gravezza e la enormità di ogni falsa testimonianza consistono nella ingiuria che fa l' uomo a Dio, nel disprezzo che fa dell' autorità del giudice, e nel danno che cagiona ordinariamente al prossimo. Io dico 1.° che il falso testimonio fa ingiuria a Dio: non solamente egli offende la verità, ed asserisce una menzogna, ma eziandio, come abbiam detto spiegando il secondo Comandamento, fa servire il santo nome di Dio al mendacio; ei vorrebbe, per quanto può, far Dio autore, complice, garante di una falsità, ignorante ed impotente per vendicarla. Quale profanazione! qual sacrilego abuso di quell' attributo essenziale della Divinità qual è *di esser la verità*.

2.° Il falso testimonio offende il giudice pel disprezzo che fa della sua autorità. Il giudice in-

nanzi a cui comparisce ha la sua autorità da Dio; Iddio gli ha conferito il potere di giudicare; è dunque Dio ch' ei disprezza quando non cura questa autorità, ed inganna colui che n' è rivestito.

3.° Il falso testimonio nuoce al prossimo nel suo onore o nei suoi beni, o anche nella sua vita, secondo che la falsa testimonianza che fa è cagione o della morte di un innocente, o della rovina della sua riputazione, o della perdita de' suoi beni.

Tutte queste ragioni fan chiaramente vedere quanto è grave il peccato di far falsa testimonianza. Perciò Iddio ha un estremo orrore di questo delitto, vi sono sei cose, dice il Savio (1), che Iddio odia, e ve n' è una settima ch' ei detesta, colui che profferisce menzogne, ed un falso testimonio: *Sex sunt quae odit Dominus . . . . . proferentem mendacia, testem fallacem.* E di più (2): Un falso testimonio non rimarrà impunito, e non eviterà la vendetta dell' Onnipotente. *Falsus testis non erit impunitus.* Dopo tutto ciò, recar non dee meraviglia, che un delitto così detestabile sia un caso riservato nella Diocesi di Ginevra, ed altrove, i di cui semplici Sacerdoti non possono assolvere.

Un falso testimonio è obbligato non solo di soddisfare alla giustizia di Dio con una penitenza proporzionata alla enormità del suo delitto, ma eziandio di riparare tutto il torto che maliziosamente ha cagionato al prossimo, ed anche di disdirsi, a rischio della propria vita, se la riparazione non può farsi diversamente, e se non v' è luogo a sperare che l' accusato sia assoluto, e riconosciuta la sua innocenza; imperocchè, quando il pericolo è

---

(1) *Prov.* 6. *v.* 16. *et* 19. (2) *Ibid.* 19. *v.* 9.

uguale tra due persone, la condizione dell' innocente è preferibile a quella del reo, il quale si è d' altronde volontariamente impegnato per colpa sua nella disgrazia in cui si trova esposto.

Il falso testimonio è obbligato di riparare il torto che ha cagionato *maliziosamente* all' accusato, anche nel caso in cui non avesse egli stesso profittato punto della ingiustizia, ed un altro ne avesse ricavato tutto il frutto: basta che vi abbia cooperato con la sua falsa testimonianza, per rendersi colpevolissimo innanzi a Dio, e responsabile presso agli uomini. Se però accadesse che avesse deposto contro la verità per ignoranza o per errore non colpevole affatto, non sarebbe obbligato alla restituzione. Ma ognuno che è chiamato ad attestare, deve stare attento che fidandosi troppo alla sua memoria, non affermi qualche cosa di cui non ha perfetta scienza, o che sa solamente per altrui rapporto. Egli deve dichiarare le cose come le sa, e proporre come dubbio ciò di cui dubita; giacchè se non depone secondo la più esatta verità, per colpa sua, per quanto si supponga questa leggera, è egli responsabile di tutte le conseguenze.

2.° *Mentire*, vuol dire far conoscere per mezzo delle sue parole, delle sue azioni, de' suoi segni o altrimenti, tutt' altro di quel che si pensa; *mentire*, vuol dire pensare altra cosa diversa da quella che si esprime con parole o con segni esterni donde risulta che nel mendacio vi è quasi sempre una specie di furberia, perchè si vuol sorprendere coloro ai quali si parla, e far loro concepire una cosa diversa da quel che si pensa: donde conchiude S. Agostino (1) che il cuore o il pensiere del mentitore è doppio perchè pensa una cosa tut-

(1) *Lib. de Mend. cap.* 3.

ta diversa da quella che vuol persuadere alle persone a cui parla. Egli parla contro il suo pensiere, e vuol fare credere agli altri tutt' altra cosa fuorchè quello ch' ei pensa. L' essenza del mendacio adunque è di pensare altrimenti di quello che si parla; di assicurar come vera una cosa che si sa esser falsa; ciò che sempre racchiude una intenzione, almeno implicita, di far pensare a quelli, innanzi a cui si parla, del tutto diversamente da ciò che pensiamo noi stessi.

Non si mentisce quando si dice una cosa falsa che si crede vera, perchè allora non si parla contro il proprio pensiere. Perciò S. Agostino dice (1) che la malizia della menzogna non deriva dalla verità o dalla falsità delle cose che si dicono, ma dalla doppiezza del cuore del mentitore il quale, dicendo una cosa falsa, benchè la creda vera, vuol persuader quelli con cui parla che è falsa, e parla così contro il suo proprio pensiere.

Ogni menzogna, qualunque siasi, è peccato, perchè non è mai permesso di fare una cosa malvagia in se stessa. Niuna circostanza, niuna intenzione, per quanto sia buona, può spogliare della sua malizia, ciò che è un male di sua natura. Or dunque qualsivoglia menzogna è un male condannato anche dai soli lumi della ragione, poichè vuol questa che parlando ci serviamo dei termini stabiliti per manifestare i nostri pensieri. Le parole sono istituite e ricevute tra gli uomini appunto a questo effetto; conseguentemente è un violare la legge comune dell' uman genere, andar contro l' ordine, turbare la fedeltà del commercio, distruggere la buona fede dei trattati, e confondere la società

(1) *Lib. de Mend. cap.* 3.

civile, parlando in un modo che faccia concepire tutt' altro di quel che si pensa.

Iddio *odia coloro che mentiscono* (1), ed impiega tutt' i mezzi per dimostrarci quanto gli dispiace il mendacio. Ei lo proibisce, assicura che lo detesta, e pronunzia le più terribili minacce contro i mentitori.

Iddio vieta la menzogna; egli ci dice (2): *Voi fuggirete la menzogna. Badate bene*, dice il Savio (3), *di non commettere alcuna menzogna; imperciocchè l' abito di mentire non è buono: badateci bene.* Queste parole dimostrano che la menzogna è sì strettamente proibita, che non bisogna mai commetterne alcuna, e che è ancor più pericoloso di contrarre l' abito di mentire.

Iddio detesta la menzogna: *Le labbra ingannevoli*, *dice il Savio* (4), *sono in abbominazione al Signore; ma quei che agiscono sinceramente gli son graditi.* Dice inoltre (5) *che la lingua amica della menzogna* è una delle cose che son l' oggetto dell' avversion del Signore.

Finalmente, Iddio pronunzia le più terribili minacce contro i mentitori. La bocca mendace, dice lo Spirito Santo (6), dà la morte all' anima: *Os quod mentitur occidit animam.* Voi perderete, o Signore, dice Davidde, senza eccezione, tutti quelli che profferiscono il mendacio: *Perdes omnes qui loquuntur mendacium* (7). Si caccin fuora, dice S. Giovanni (8), i cani, gl' impudici, gl' idolatri, e chiunque ama e dice la menzogna.

Da ciò ne segue che la menzogna è di sua na-

(1) *Ps.* 5. *v.* 7.
(2) *Exod.* 23. *v.* 7.
(3) *Eccl.* 7. *v.* 14.
(4) *Prov.* 12. *v.* 22.
(5) *Ibid.* 6. *v.* 16.
(6) *Sap.* 1. *v.* 11.
(7) *Ps.* 5. *v* 7.
(8) *Apoc.* 22. *v.* 15.

tura un peccato mortale; che non ve n'ha alcuna specie che possa non contrarre questo grado di enormità; finalmente che non si può assolutamente rendere innocente menzogna veruna, per quanto possa esser leggiera.

1.° Tutti convengon pur troppo che la menzogna perniciosa che si profferisce per far torto al prossimo, è in se stessa malvagia. La sua malizia è tanto più grande, in quanto che contiene una crudele ingiustizia contro la legge che vieta di nuocere ad alcuno. Una tale menzogna è sempre peccato mortale, quando il torto è considerevole, e si è obbligati a ripararlo.

2.° Non è mai permesso di mentire per celia, nè condir quel che si dice di circostanze false, proprie a divertire gli uditori. Benchè non si abbia alcuna idea d' ingannare, pure si pecca spacciando cose che non son d' accordo con la verità. È vergognoso ed indegno di un Cristiano lo impiegare il mendacio per far ridere quei che lo ascoltano. Il Savio ha inteso parlare di questa specie di mentitori quando ha detto (1): colui che fonda i suoi discorsi sul mendacio, si alimenta di vento e di fumo: *Qui nititur mendaciis, hic pascit ventos.*

3.° Non è permesso neppure di mentire per evitare un male, per quanto sia grande, nè per procurare un qualsivoglia bene. Ascoltiamo S. Agostino. » Io so, dice questo gran Dottore (2), che » il figlio di un mio amico pericolosamente infer- » mo, è spirato. Questo amico mi domanda se suo » figlio è morto, o vive ancora. Io non ho che » tre cose a rispondergli, o che è morto, o che » vive, o che non ne so nulla: se dico che è » morto, questo padre ama sì teneramente suo fi-

(1) *Prov.* 10. *v.* 4. (2) *Lib. contr. mend. cap.* 18.

» glio, che morirà di dolore, nell' aver questa no-
» tizia. Io sarò dunque omicida del mio amico, e
» tutti mi tratteranno da imprudente e da crude-
» le. Se gli dico che suo figlio vive ancora, o che
» non ne so nulla, dirò una menzogna: a che
» debbo dunque determinarmi in queste circostan-
» ze? Debbo, dice S. Agostino, dirgli la verità,
» e che suo figlio è morto; imperciocchè, quan-
» do mi è stato ordinato di amare il prossimo, vi
» è stata la riserva che debbo amarlo come me
» stesso, e non già più di me stesso e meno an-
» cora più di Dio. Ora, io lo amerei più di me
» stesso e più di Dio se, per salvar la vita del
» suo corpo, commettessi un peccato che uccide-
» rebbe l' anima mia, ed offenderebbe Dio. Ma,
» prosegue S. Agostino, non sarebbe egli permes-
» so almeno di mentire in certi casi particolari,
» ne' quali non si potrebbe altrimenti procurare al
» prossimo il bene inestimabile della vita eterna?
» Per esempio, un bambino è presso a morire sen-
» za aver ricevuto il battesimo, ed io mi trovo in
» circostanze da non poterglielo dare senza dire una
» leggera menzogna. Debbo io lasciarlo perire eter-
» namente, o non farmi alcuno scrupolo di menti-
» re, soprattutto se il mio mendacio non fa torto
» ad alcuno, e procura certamente il battesimo a
» questo bambino? O Verità! esclama il S. Dot-
» tore, a te io ricorro, per difendermi contro i
» sofismi de' dottori della menzogna: tu mi con-
» danneresti, o suprema Verità! se, non poten-
» do battezzar questo fanciullo senza commettere
» un adulterio, fossi io vile abbastanza per far que-
» sto delitto; mi condanneresti dunque egualmen-
» te, se io proferissi una menzogna per rigenerar-
» lo nelle acque battesimali. La stessa Verità con-
» danna questi due delitti. »

Non è neppur permesso di usare restrizioni mentali, perchè sono vere menzogne.

Servirsi di equivoci o di restrizioni mentali, vuol dire usare espressioni ambigue che han due significati, per fare intendere una cosa diversa da quel che si pensa. Far uso di restrizioni mentali vuol dire ritenere nel proprio spirito un senso che non si spiega, e ritenerlo col disegno d' ingannar qualcheduno facendogli intendere una cosa per un'altra. Per esempio, voi mi domandate se ho assistito alla Messa, io rispondo di sì: il mio senso è che io vi fui jeri, e voi m' interrogate per sapere se vi sono stato stamane; io ho ben compreso che la mia risposta v' ingannerebbe: questo si chiama fare una restrizione mentale. Si domanda ad un domestico se il suo padrone è in casa; egli risponde che è uscito, perchè è uscito la mattina; ovvero che è in città, perchè la sua casa è in città. Una persona mi chiede a prestanza una somma che non ho voglia di prestarle; non volendo farle un rifiuto nelle regole, gli rispondo che non ho denaro, aggiungendo questa clausola nel mio spirito: *Non ne ho da prestarvene*. Questi equivoci e queste restrizioni puramente mentali, di cui si fa uso per far credere una cosa contraria alla verità, sono vere menzogne, e siamo colpevoli di spergiuro, se abbiamo tanto poco timor di Dio per impiegarle giurando, affin di eludere l' obbligazione che impone il giuramento di dir la verità.

Questa massima è tratta dalla Scrittura e dai SS. Padri. Davide ce ne assicura, quando dice, parlando al Signore (1), che chi vuole abitare i tabernacoli celesti, deve dire quel che pensa nel suo cuore e secondo la verità, deve giurare secondo

(1) *Ps.* 14. *v.* 3.

la intenzione di chi esige il suo giuramento, perchè altrimenti glie ne impone, e giura il nome di Dio invano. Lo Spirito Santo dice espressamente (1) che chi si serve di sofismi, e di termini che significano tutt' altro di quel che si pensa, è in orrore innanzi a Dio ed innanzi agli uomini: *Qui sophistice loquitur, odibilis.*

Siamo dunque obbligati di non mentir mai, cioè di non dir mai nulla contro la verità. La sola cosa che sia permessa, si è di non dir sempre la verità. Se è sempre mendacio il dire quel che non si pensa, è spesso prudenza ed un saggio contegno il non dire tutto quel che si pensa. Si deve anche ciò consigliare alle persone semplici, le quali posson farsi molto torto, dicendo troppo facilmente i loro affari; ma non è mai permesso di dir cos' alcuna che sia contraria ai nostri pensieri; bisogna o tacere, o servirsi di parole che palesino chiaramente quel che si pensa. Da questo principio S. Tommaso conchiude (2) che è vietato di mentire anche al nemico in tempo di guerra, o di non serbargli la parola; ma che è permesso di occultargli i proprii disegni, e gli agguati che se gli tendono.

Desumete da tutte queste verità quanto deve esser grande l' orrore che aver devono i Cristiani del mendacio e di ogni doppiezza. Non siate più dunque per dirci che la menzogna, quando non fa torto ad alcuno, non è che un peccato leggiero. Io convengo che una menzogna di questa specie la quale sfugge alla umana fragilità, ed in cui si cade piuttosto per debolezza, per inavvertenza, che per malizia, non dà la morte all' anima; ma non è così dell' abito di mentire: voi avete inteso quel che ne dicono i Libri Santi. D'altronde i pec-

(1) *Eccl.* 37. v. 23. (2) 2. Q. 40, 2, 3.

cati anche più leggieri offendono la maestà infinita di Dio, e sono un male gravissimo, peggiore delle malattie, della perdita di beni, della infamia, della morte istessa; talmentechè un Cristiano deve piuttosto esporsi a tutti questi mali temporali, anzicchè commetterne un solo di proposito deliberato.

Non ci adducete neppure che qualche volta vi è assolutamente necessario di mentire, perchè altrimenti non potreste esercitare il vostro commercio, nè vendere le vostre mercanzie; avvegnacchè quand'anche la menzogna vi fosse di qualche utile per ottenere il guadagno che vi proponete, è questa, io dimando, una ragion sufficiente per offendere Dio? Vi ha forse guadagno alcuno che non sia una vera perdita, quando per farlo, commetter si deve il peccato? E come! un piccolo guadagno vi fa abbandonare Dio! che farebbe dunque su di voi la impressione e la presenza della morte? » Iddio non voglia, dice Tertulliano (1), che » un servo di G. C., il quale dev' esser pronto a » soffrire per amor suo i più considerevoli tor- » menti, giunga sino al punto di abbandonarlo per » cose di lieve momento.

Ma, soggiungete voi, è una necessità, ella è questa un' usanza comune, tutti la seguono; tutti quei che negoziano, tutti quei che vendono, l'usano egualmente. Ma perchè il mondo è cambiato, ha forse G. C. cambiato ancor le sue leggi? Il Signore ha egli forse fatto conoscere che non era più offeso dal mendacio? Attenetevi dunque a questa massima insegnata da Tertulliano (2), che non può esservi alcuna necessità di peccare, per colui che

---

(1) *De Patient. cap.* 8. (2) *de Corona, Cap.* 11.

riconosce una sola necessità, qual'è quella di non peccare.

Finalmente, non dite che mentite per conservar la pace; che dicendo la verità, sarebbe essa alterata; che con l' ajuto di picciole menzogne essa sussiste; che ve ne duole, ma vi son certe occasioni, in cui l' unione non può esser mantenuta altrimenti che per via della menzogna. Errore; vi sono altri mezzi per conservar la pace che G. C. ci ha lasciata. Si conserva la pace mediante una grande compiacenza, adattandosi all' umor di coloro con cui si vive, non parlando loro inopportunamente, non aizzandoli quando sono irritati. Santa Monica ha vissuto in pace con suo marito fastidioso, senza aver avuto ricorso alla menzogna; ella ha sofferto, ha pregato, ha usate tante circospezioni e tali riguardi che l' è riuscito di vivere con un marito difficile senza irritarlo.

Detestate dunque la menzogna, odiatela più della morte (1): *Verbum mendax justus detestabitur*. Allontanate da voi quella pericolosa tentazione di mentire col disegno di far qualche guadagno, o di evitare qualche perdita. Qualunque guadagno facciate, guadagnerete molto più non mentendo; qualunque perdita sopportiate, perderete molto più nel mentire. Amate la verità in tutte le vostre parole; dopo averla amata e seguita sopra la terra, la possederete nella eternità beata. *Amen*.

---

(1) *Prov.* 13. *v.* 5.

DISCORSO CII.

DEI COMANDAMENTI DELLA CHIESA IN GENERALE, E DELLA SANTIFICAZIONE DELLE FESTE.

Paulus . . . . perambulat Syriam et Ciliciam, confirmans Ecclesias, et praecipiens custodire Praecepta Apostolorum et Seniorum.

Paolo percorreva la Siria, e la Cilicia, fortificando le Chiese nella Fede, e raccomandando loro di osservare i Precetti degli Apostoli e de' Seniori.

Act. 15. v. 40. 41.

Quali sono i Comandamenti che rammenta l'Apostolo ai nuovi convertiti dell'Asia minore? Non si tratta più dei dieci Precetti della legge, e nemmeno di quei del Vangelo; i popoli han dovuto esserne istruiti, pria di ricevere il battesimo. Non si può intender altro che i Comandamenti aggiunti dai capi della Chiesa, cui il Signore ha affidata la cura del suo gregge, che ha inviati sopra la terra nello stesso modo che era stato inviato egli stesso dal Padre suo. Questo Dio Salvatore non ha tutto regolato pria di lasciare il mondo; e molti articoli essenziali che non sono contenuti nei Libri Santi, sono stati da lui comunicati a viva voce agli Apostoli dopo la sua Risurrezione sino al suo ritorno nel Cielo. Molti grandi misteri sonosi, in questo intervallo, operati; molte verità sono state rivelate; molte sante pratiche si sono stabilite, le quali si son perpetuate per mezzo della Tradizione, di cui i Padri ed i Concilii sono stati depositarii.

Tutto ciò che leggiamo nei Canoni, la di cui origine si perde nella più remota antichità, e la

di cui pratica è generale presso i Fedeli di tutte le nazioni e di tutt' i secoli, non possiam dubitare che gli Apostoli non ne sian gli autori, sia che lo abbiano imparato dalla bocca del loro divin Maestro, sia che, avvalendosi del potere che avea lor conferito, lo abbiano saggiamente stabilito pria di separarsi per portar la luce del Vangelo sino agli estremi del mondo.

Tal'è la sorgente de' Comandamenti della Chiesa, de' quali cominciar debbo la spiega, dopo aver terminato quella del Decalogo; o piuttosto continuerò la spiega de' Comandamenti di Dio, poichè egli è pur vero che Iddio parla per la bocca della Chiesa, e che Iddio comanda ciò che comanda la Chiesa, come vedrete.

Hò già detto che G. C. aveva inviato i suoi Apostoli, com'era stato egli stesso inviato da suo Padre (1): *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos*; cioè, che eglino hanno lo stesso destino di lui. Essi sono incaricati non solo d'insegnare i misteri; ma la dottrina de' costumi è altresì una parte essenziale delle loro funzioni. Egli è vero, però, come dice S. Giacomo (2), che noi non abbiamo che un sol Legislatore, un solo Giudice, perchè i Vescovi non agiscono che in nome di G. C., e come suoi Ministri o suoi Ambasciadori presso gli uomini (3): *Pro Christo legatione fungimur*. Da ciò deriva che il Salvatore ordinando ai suoi Apostoli di strappare e di distruggere, di edificare e di piantare, disse loro (4): *Colui che ascolta voi, ascolta me; colui che disprezza voi, disprezza me stesso*, per far loro intendere che facevan le sue veci in mezzo ai Fedeli, per diri-

---

(1) *Joan.* 20. *v.* 21. (2) *Jacob.* 4. *v.* 12.
(3) 2. *Cor.* 5. *v.* 20. (4) *Luc.* 10. *v.* 16.

gerli, in nome suo, nelle vie della verità e della giustizia.

S. Giovanni aveva questa massima innanzi agli occhi quando diceva (1): » Chiunque conosce il Si-
» gnore, deve conoscer noi egualmente: e chiun-
» que chiude l'orecchio ai nostri discorsi, non ap-
» partiene più a Dio, a questo tratto discerniamo
» lo spirito di verità, dallo spirito di errore: » È dunque la Sacra Scrittura che c' insegna che la verità accompagna gli Apostoli e i loro successori. Appena si abbandonano, si diventa la preda e lo scherno della menzogna. Aggiungiamo a questa testimonianza la dichiarazione precisa del Salvatore (2):
» Colui che non ascolta la Chiesa, dev'esser consi-
» derato come un Pagano, un Pubblicano; » cioè a dire, che dev' essere annoverato nella classe degl' Infedeli.

Vi sono due specie di leggi ecclesiastiche, cioè: quelle particolari di ciascuna diocesi, e quelle generalmente osservate in tutta la Chiesa, come l'astinenza del Venerdì, ed il digiuno della Quaresima. La maggior parte di queste leggi sono contenute nel Vangelo, e non vi si aggiuge nulla di essenziale; è un semplice sviluppo, una fissazione di quelle leggi divine, un ordine che vi si mette, per facilitarne la pratica ai Fedeli. Se nel Vangelo si parla del digiuno e della preghiera, la Chiesa ne fissa il tempo ed il numero, ne prescrive il metodo e la formola. Il Precetto di mortificazione ci è spiegato in molti passi della Scrittura: *Se vivete secondo la carne*, dice il grande Apostolo (3), *morirete*; *ma se per mezzo dello spirito, fate morire le passioni della carne*, *vivrete*. *Tutti quel-*

(1) 1. *Joan.* 4. *v.* 6. (2) *Matth.* 18 *v.* 17.
(3) *Rom.* 8. *v.* 13.

li, dice ancora lo stesso Apostolo (1), *che son di G. C., crocifiggono la loro carne insieme con le sue passioni e co' suoi smodati desiderii.* La legge dunque del digiuno e dell' astinenza non tende che a fare eseguire quella di Dio. Se il Signore invita i peccatori a convertirsi, ed i giusti a partecipare al convito del suo Corpo e del suo Sangue, la Chiesa ordina la Comunione nel tempo Pasquale, e la Confessione una volta l' anno. La santificazion delle Feste è fondata sul terzo Precetto del Decalogo. L' obbligo di sentir la Messa è una conseguenza del Comandamento del Salvatore riguardo a questo augusto Sacrificio. Egli dice ai suoi Discepoli: *Fate ciò in memoria mia.* Tutto ciò dimostra quali sono le intenzioni della Chiesa nelle leggi che c' impone. Tutto ciò c' insegna che ella vuole soltanto che ubbidiamo a Dio; a dir breve, tutt' i suoi Comandamenti non son altro che mezzi per facilitarci l' adempimento della legge di Dio.

Siamo obbligati, sotto pena di peccato mortale, di eseguire i Comandamenti della Chiesa, come quelli di Dio da' quali son derivati, e guai a tutti coloro che se ne dispensano, come tanti Cattolici di nome, i quali violano senza scrupolo i digiuni, le astinenze, la santificazion delle Feste, immaginandosi che non vi sia la stessa obbligazione di sottomettersi ai Precetti ecclesiastici, come a quelli del Decalogo. Infatti, era un delitto degno di morte, secondo la legge di Mosè (2), il disubbidire agli ordini del gran Sacerdote: *Qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio..... morietur homo ille.* I Cristiani che ricusan di ascoltare la Chiesa, di ubbidire ai Pastori che G. C. ha rivestiti di tutta la sua autorità, non sono

---

(1) *Gal.* 5. *v.* 24. (2) *Deut.* 17. *v.* 12.

infinitamente più colpevoli, poichè G. C. vuole che non si riguardino più se non come Pagani e Pubblicani? ed il Sacerdozio attuale non è egli tanto superiore all' antico, quanto lo è la realtà alla figura?

S. Paolo, nello stabilire la sommessione dovuta alle potenze temporali, non ha obbliato quella che dobbiamo ai Sacerdoti: *Ubbidite*, dic'egli (1), *a quelli che la Provvidenza ha elevati al di sopra di voi; imperciocchè vegliano alla vostra salute, e sono incaricati di renderne conto.* Lo stesso Apostolo loda i Corinzii di aver conservata la memoria de' suoi Precetti (2), e di averli messi in pratica. Egli fa vedere ai Filippensi (3) che i Precetti ecclesiastici contengono tutto ciò che v' ha di vero, di onesto, di giusto, di santo nella morale Cristiana; che essi racchiudono alcune regole che sono onorevoli e consolanti; che tutta la virtù e la perfezione de' Fedeli ne dipendono, e che debbono esattamente eseguirli. *Haec agite, et Deus pacis erit vobiscum.*

Non è dunque permesso a chicchessia, di trasgredire i Precetti della Chiesa, perchè partono dallo stesso principio del Vangelo; perchè son rivestiti della stessa autenticità, e perchè mirano allo stesso scopo, il quale non è altro che la salvezza degli uomini.

La Chiesa ci ordina, col primo dei suoi Comandamenti, di sentir la Messa le Domeniche, e le Feste comandate. Noi parleremo di questa obbligazione e della maniera di soddisfarvi, quando tratteremo della Eucaristia come *Sacrificio.* Col suo secondo Comandamento la Chiesa ci ordina di

(1) *Hebr.* 13. *v.* 17. (2) 1. *Cor.* 11. *v* 2.
(3) *Philipp.* 4. *v.* 8. 9.

santificar le Feste come il santo giorno della Domenica. Quindi, far non devesi differenza veruna tra l'obbligo di santificar le Feste, e quello di santificar la Domenica. I Papi ed i Concilii non ne fan punto, ed i Sovrani Cattolici neppure, allorchè emanano delle leggi per obbligare i loro sudditi ad eseguire quanto ha ordinato la Chiesa sulla celebrazion delle Feste. La Chiesa, col suo Comandamento di osservar certe Feste, ci ha dunque imposto le stesse obbligazioni che sono prescritte per le Domeniche. Ella, per celebrare le Feste con divozione, c'ingiunge, 1.° di astenerci dalle opere servili, e soprattutto dai peccati; 2.° di assistere al santo sacrificio della Messa; 3.° la sua intenzione si è che i giorni di Feste siano interamente consacrati al servizio di Dio.

1.° Le opere servili sono vietate nei giorni di Feste. In ciò non v'ha distinzione alcuna tra le Domeniche e le Feste; e i santi Concilii, nel dichiarare che le opere servili sono vietate le Domeniche, comprendono nel tempo stesso le Feste: essi vogliono che i giorni di Domeniche e di Feste, tutti si applichino alla preghiera, che assistano alla celebrazione dei santi misteri, e che siano esclusivamente occupati del servizio del Signore. Ecco le Feste nello stesso rango della Domenica. Il Comandamento è uguale *di occuparsi interamente di Dio*; e siccome su questo fondamento le opere servili son vietate la Domenica, così sono anche per la stessa ragione vietate nei giorni di Feste. Noi abbiam veduto, trattando del terzo Precetto del Decalogo, quali sono le opere servili proibite nella Domenica, e che la più servile di tutte è il peccato. Qual'empietà il lordare col peccato giorni Santi, destinati ad onorare Dio!

2.° Siamo obbligati di sentir la Messa i gior-

ni di Feste come la Domenica: è questa un'azione santa, ed uno dei mezzi che la Chiesa ci propone per santificar le Feste; ma la Chiesa non ha mai preteso che bastasse di sentir la Messa, per adempire al suo Precetto; imperciocchè la sua intenzione, in terzo luogo, si è che i giorni di Feste siano interamente consacrati al servizio divino.

Se la Chiesa avesse creduto che si potessero santificare i santi giorni assistendo alla Messa la mattina, ed impiegando il resto della giornata al piacere o a vani divertimenti, non avrebbe fatto particolari divieti di applicarsi in tai giorni a giuochi, ed a profani passatempi. Un Concilio di Toledo, tenuto nel 589, chiama empio l'uso che si era introdotto in Ispagna tra la plebe, di far pubbliche danze, e cantar canzoni profane i giorni delle Feste dei Santi. I Concilii di Rouen, di Tours, di Reims, di Bourges e di Aix, celebri dopo quello di Trento, ed il terzo di Milano sotto S. Carlo, condannano le danze, i giuochi, gli spettacoli, le commedie, la caccia, ed i banchetti nelle osterie e nelle case, nei giorni di Domeniche e di Feste. Bisogna dunque, per santificare questi santi giorni, consacrarli, come la Domenica, alla preghiera, alla meditazione della parola di Dio, alle sante letture, agli esercizii di divozione, alle opere di carità. Bisogna farsi un dovere di assistere alle Istruzioni, ai Sermoni, ai Catechismi, e soprattutto ai Vespri, ricordandosi che non si è obbligati di santificare la sola mattina dei santi giorni, ma la sera altresì, e che non è permesso di profanarne la menoma parte.

Il diritto di comandar le Feste appartiene al Papa ed ai Vescovi.

Egli è certo che i Giudei celebravano per ordine di Dio, nel corso dell'anno, alcuni giorni di

Feste, ne' quali era proibito di lavorare, come nel Sabato. Mosè ne ha fatto un catalogo (1). Dopo quel tempo la Sinagoga ne istituì alcuni altri. Noi vediamo (2) una Festa stabilita in memoria della vittoria riportata su di Oloferne, un' altra in memoria della Dedicazione dell' altare degli Olocausti, ed un' altra in memoria della vittoria riportata sopra Nicanore da Giuda Maccabeo.

Se la Sinagoga de' Giudei ha avuto il potere d' istituir delle Feste, la Chiesa di Gesù Cristo lo ha a maggior ragione; giacchè ella non manca di alcun potere necessario pel governo de' Fedeli: perciò ha stabilito delle Feste fin dalla più remota antichità. Noi ne abbiamo di quelle che sono di Tradizione apostolica, e che sono state nella Chiesa in ogni tempo osservate. S. Agostino ha rimarcato (3) che la Chiesa celebra due Feste, di cui anche la Scrittura fa menzione, cioè la Pasqua e la Pentecoste. In un altro passo (4) nomina un maggior numero di Feste, e dichiara che quelle che sono universalmente celebrate da tutta la terra, non possono essere state stabilite che dagli Apostoli e dai Concilii generali.

La Chiesa che ha avuto il potere di stabilir Feste nel tempo degli Apostoli, ha sempre conservato lo stesso potere. Ella se n' è servita ne' diversi tempi secondo la sua saggezza. Le Feste dei Martiri sono della prima antichità. La Chiesa di Smirne, nella lettera a quelle del Ponto, ci assicura (5) che si dovea celebrar la Festa di S. Policarpo Martire. S. Cipriano ci annunzia (6) che celebravasi

---

(1) *Levit.* 23.
(2) *Judith.* 16. *v.* 31. 1. *Mach.* 4 *v.* 59. 2. *Mach.* 15. *v.* 36.
(3) *Ep.* 55. *cap.* 17. (4) *Ibid.* 54. *cap.* 1.
(5) *Euseb. hist. Eccl. lib.* 4. (6) *Ep.* 34. *et* 37.

l'anniversario della morte dei Martiri. I Sermoni di S. Leone ci dimostrano che al suo tempo si celebravano in Roma le Feste di S. Pietro e di S. Paolo e di S. Lorenzo.

Siamo obbligati di santificar le Feste che son ricevute in tutta la Chiesa, perchè come abbiamo già stabilito, dobbiamo ubbidire alla Chiesa. Si devono anche osservare le Feste comandate dai Vescovi nelle diverse Diocesi, perchè avendoli lo Spirito Santo costituiti per guidare il loro gregge (1), ad essi si appartiene di regolare la maniera ed il tempo del servizio divino, di ordinare o di toglier Feste. Finalmente, si devono santificar le Feste che le Chiese particolari osservano col consenso dei Vescovi, per mezzo di antiche consuetudini che hanno prescritto, perchè tali consuetudini han forza di legge in ciò che riguarda la disciplina, e perchè si deve serbare l'uniformità per non iscandalezzare i Fedeli.

Rispettate dunque non solo il Comandamento di Dio che vi ordina di santificar la Domenica, ma eziandio il Precetto della sua Chiesa riguardo alle Feste, e tutte le sue leggi in generale. Non obbliate giammai che la infrazione di queste leggi salutari suppone una specie di disprezzo che ridonda sulla Chiesa, che G. C. chiama sua sposa diletta; che si offende lui stesso nella pupilla degli occhi suoi, trattandola in un modo indecente, fate attenzione che la maggior parte dei Precetti di lei son dell'epoca degli Apostoli. V'ha cosa più rispettabile? *Non oltrepassate*, dice il Savio (2), *i limiti antichi che i vostri padri han posti, affinchè voi li rispettiate.* Badate bene di non infrangerli, di non lasciarvi trascinare dall' esempio

(1) *Act.* 20. *v.* 28. (2) *Prov.* 22. *v.* 28.

degl'innovatori, di quegli spiriti superbi ed indocili, che disprezzano la Chiesa di G. C., che non arrossiscono di sostenere che quest' Uomo Dio l'ha abbandonata pel corso di molti secoli contro la sua promessa, che dicono che ella può ingannarsi, e che si credono eglino stessi *infallibili*. Si può mai immaginar cosa più rivoltante di questa? No, no, la fedeltà che credono avere riguardo ai Comandamenti di Dio, non li giustificherà mica se ne mancano verso quelli della Chiesa, fuor della quale non v'è salute: ella sola può insegnarci la sana dottrina e il sentiero che alla vita eterna conduce. *Amen!*

DISCORSO CIII.

CONTINUAZIONE DELLA SANTIFICAZION DELLE FESTE.

Tuus est dies et tua est nox; tu fabricatus es auroram et solem.

Il giorno e la notte son vostri, o Signore; voi avete creato l'aurora ed il Sole.

Ps. 73. v. 16.

Il tempo di questa vita dovrebb' essere una continua Festa. Tutt' i giorni son di Dio, e pe' veri Cristiani tutt' i giorni son di Feste. Non ve n'è alcuno nel quale un vero Fedele non viva per Iddio, nel quale non canti o non mediti le sue lodi. Le sue fatiche, le sue diverse occupazioni non possono cambiar la disposizione del suo cuore. Il Grisostomo c'insegna che lo spirito del Cristianesimo è di passar tutta la vita presente come una Festa, che non è mai interrotta, perchè dobbiamo sempre serbare la carità, la sincerità, la dolcezza,

la pace, la tranquillità dello spirito. S. Paolo ci ha insegnato (1) che questa è l'essenza della celebrazion delle Feste, quando ci dice » che le Fe-» ste devono esser celebrate non col vecchio lievi-» to, nè col lievito della malizia e della corruzion » dello spirito, ma coi pani senza lievito della sin-» cerità e della verità. » S. Girolamo insegna che ogni giorno è il giorno di Pasqua per colui che richiama ogni giorno alla sua memoria la Risurrezione di Nostro Signore. Perchè dunque la Chiesa ha istituito delle Feste particolari? Per onorare Dio, rammentandoci i principali misteri della nostra Religione, da' quali le necessità corporali e gli affari del secolo distolgono bene spesso i nostri pensieri; per somministrarci le più solide istruzioni, dandoci i mezzi di penetrare a fondo questi sublimi misteri che hanno operato la salvezza degli uomini; per infiammare il nostro fervore, per rimediare ai nostri traviamenti, e per farci applicare il nostro spirito con maggiore attenzione a ciò che lo dovrebbe continuamente occupare. Motivi di tale importanza esigono un certo sviluppo.

La Chiesa ha principalmente destinato le Feste a celebrare i misteri della Religione, e quelli soprattutto della nostra redenzione, per far meglio conoscere i meriti della morte e della passione del Salvatore, l'esaltazione del suo nome, ed i trionfi della sua grazia. Ella ci sollecita, in questi santi giorni, di ringraziare il nostro Liberatore per le ineffabili effusioni della sua carità verso di noi; ella eccitar vuole la nostra gratitudine, rammentandoci motivi così pressanti e capaci di risvegliarla; ella vuole che ci uniamo a lei per cantare le infinite misericordie del nostro Dio, per pubblicar le

(1) 1. *Cor.* 5. *v.* 8.

sue lodi e le sue incomprensibili grandezze. E non portano questo titolo di santità soltanto i giorni che sono specialmente consacrati a questi ineffabili misteri, ma lo portano altresì in un modo luminoso le stesse Feste che ha la Chiesa istituite per farci onorare i Santi. Esse non son tanto istituite per onorare i Santi, quanto per onorar l'autore della santità, e per ringraziare Dio, come dice S. Agostino (1), dei suoi doni preziosi, ch'egli ha sparsi nella sua misericordia su queste felici creature, e delle vittorie che ha fatto lor riportare.

In effetti, quando la Chiesa ci ordina di celebrar le Feste dei Santi che han disprezzato sì generosamente il mondo, e sofferto con ammirabil costanza ciò che il furore de' persecutori poteva di più crudele inventare; o che, quando la Chiesa è stata liberata dalle persecuzioni, si son volontariamente sottomessi ad un lungo martirio, assoggettando i loro corpi alle fatiche ed ai rigori della penitenza; e che han menato sopra la terra la vita che gli Angeli menano nel Cielo: quando la Chiesa, io dico, ce li rappresenta con questo grande splendore di santità, ella ci fa piuttosto onorare i meriti di G. C. che i loro proprii; ella celebra piuttosto i trionfi della grazia che le vittorie dei Santi. Ella sa che questi Santi, a cagione della infermità della loro natura erano da per se stessi incapaci di tutte queste generose azioni; ma che han superato le più grandi tentazioni, affrontato i più orribili perigli, vinto il mondo e l' inferno, per virtù di colui di cui eran discepoli, e che così G. C. N. S. ha fatto apparire in essi, come dice S. Paolo, le ricchezze, la potenza e la forza della sua grazia.

---

(1) *Lib. 8. de Civit. cap. 27.*

Quante istruzioni, quanti vantaggi non troviam noi nella celebrazion delle Feste Cristiane! La Domenica c' insegna di presentare a Dio i nostri ringraziamenti per tutt' i beni che ci ha fatto durante la settimana che l' ha preceduta, e a chiedergli la grazia di ben passare quella che comincia. Questo giorno medesimo risveglia ne' nostri cuori la Fede della nostra risurrezione alla gloria, ci fa sovvenire di quella di G. C., in onor della quale questo giorno è stato dichiarato santo sopra tutti gli altri. Ciascuna delle altre Feste ci somministra ampie istruzioni. Le une ci rappresentano G. C. nelle azioni più considerevoli della sua vita. Siccome non possiamo aver per lui riconoscenza abbastanza, così non possiamo aver neppure troppe occasioni che ci rammentino le meraviglie della sua carità. Le altre sono istituite in onore della Beatissima Vergine, ora per imprimerci nello spirito una giusta ammirazione delle sue grandezze, ora per ispirarci una ferma fiducia nella di lei protezione. Finalmente le Feste istituite in onore de' Santi, sono della più grande utilità pe' Fedeli che le celebrano con divozione, e che entrano nello spirito della Chiesa. Le azioni di questi servi di Dio, il loro coraggio, la loro pazienza, le loro fatiche, le loro mortificazioni c' istruiscono e ci confondono. Le azioni dei Santi c' istruiscono, imperciocchè imitandoli, parteciperemo alla loro felicità; ci confondono, perchè siamo sì lontani dal seguire così grandi esempii.

La Chiesa celebra alcune Feste in onore della SS.ma Trinità, di G. C., della SS.ma Vergine, de' Santi, ed in memoria della Dedicazion delle Chiese.

Quando la Chiesa celebra una Festa in onore dell' adorabile Trinità, non intende onorare altro che lo stesso Dio. La Chiesa ha consacrata una Fe-

sta particolare alla venerazione *di un sol Dio in tre Persone*. Riguardo alle Feste istituite in onore di G. C. nostro Redentore, noi solennizziamo tutti gli anni la memoria della sua *Nascita temporale* dal sen di Maria, giorno mille volte avventuroso, in cui i Cieli si sono aperti per piovere il Giusto, ed in cui la terra ci ha dato un Salvatore; la memoria della sua *Circoncisione*, in cui questo Dio di amore ha cominciato, con la effusione del suo Sangue prezioso, a riconciliare il Cielo con la terra; il giorno *della Epifania*, in cui siamo stati chiamati alla conoscenza del vero Dio, nella persona de' Magi. Celebra quindi la Chiesa la memoria *delle Ignominie*, *dei Patimenti*, *della Passione e della Morte del suo divino Sposo*; ella ci rammenta, dopo di ciò, le circostanze gloriose *della sua Risurrezione*; ella canta i suoi trionfi e *la sua Ascensione* al più sublime de' Cieli; ella c' invita a ricevere la pienezza dello Spirito Santo alla festa *di Pentecoste*, e celebra finalmente, con la maggior pompa, *il mistero ineffabile della Eucaristia* in cui G. C. ha, per dir così, esaurito in favor nostro il più ingegnoso ed il più incomprensibile amore.

La Chiesa non si limita a ciò: rapita di ammirazione all' aspetto delle grandezze di Maria, madre di G. C., ai misteri del quale ha avuto essa tanta parte, moltiplica le Feste in onore di lei; ella appalesa il suo giubilo, annunziando, mediante una Festa solenne, *l' origine immacolata* di questa Vergine concepita nella grazia e nella giustizia; ella vuole che i suoi figliuoli celebrino la sua *Natività*; ella rammenta loro il giorno *dell' Annunziazione*, il fondamento delle grandezze di Maria, e nel tempo stesso delle nostre speranze; ella propone loro il giorno *della Purificazione*, i

grandi esempii di umiltà che ci ha lasciati la Vergine SS.ma ; e pubblicando la sua gloria e il suo trionfo il giorno dell' *Assunta* , c' invita a riporre in lei tutta la nostra fiducia.

Siccome Iddio medesimo ha voluto onorare i Santi (1) : *Nimis honorificati sunt amici tui , Deus* , così la Chiesa animata dal suo spirito , ha consacrato il giorno di *Ognissanti* per rendere il culto che è dovuto a questi amici di Dio ed ai nostri protettori. Ella ha eziandio stabilito alcune Feste particolari in onor di coloro che ci han lasciato esempii più luminosi di virtù ; ella vuole che prendiam parte *alla nascita del Precursore di G. C.* , *al martirio de' primi Apostoli* del Vangelo , ed alla solennità particolare dei santi Padroni e Protettori di ciascuna Diocesi , ed anche di ciascuna Parrocchia. Finalmente , la Chiesa ha istituito certe Feste in memoria *delle Dedicazioni delle Chiese*, affin di risvegliare la nostra fede pel luogo santo , ove il Signore di ogni maestà risiede veramente e realmente.

Per celebrare degnamente le Feste , si deve entrare nello spirito di ciascuna solennità ; e ciò non può farsi che meditando i misteri che onora la Chiesa : come , per esempio , i misteri di G. C. , il suo grande amore per noi , i frutti de' suoi travagli , della sua dolorosa Passione , la sua gloria , le sue vittorie sul demonio e sul peccato.

Si entra egualmente nello spirito delle Feste de' Santi , meditando i loro combattimenti , le loro eroiche azioni ; ed incoraggiandoci ad imitare i loro esempii , poichè egli è certo che la vera maniera di onorarli degnamente , si è quella d'imitarli.

Il grande scopo della istituzione delle Feste

(1) *Ps.* 138. *v.* 17.

dei Santi, è di eccitare i Fedeli alla santità, e per determinarveli più efficacemente, di far loro conoscere il gran mistero della pietà Cristiana. La virtù è un gran mistero nel mondo. Ella ha le sue bellezze, ma son celate agli sguardi degli uomini sensuali: ha ella delle ammirabili grandezze, ma non appariscono sensibilmente. È disprezzata nel mondo perchè non si conosce; e la sua gloria non sarebbe mai nota, se la Chiesa non la rendesse palese per mezzo della solennità delle sue Feste. In questi giorni consacrati ad onorar la memoria dei Santi, si conosce la stima che far devesi della virtù, e quanto la sua gloria sorpassi tutte le grandezze immaginarie della terra. Se i Santi posseggono una gloria immensa nel Cielo, l'hanno ottenuta come la ricompensa delle loro virtù; se la Chiesa consacra alcuni giorni per onorare la loro memoria, è per rendere le loro virtù venerabili a tutto il mondo, e per animare i Fedeli a seguire i loro esempii: *Solemnitates Martyrum exhortationes sunt martyriorum*, dice S. Agostino (1). Si può dire che le Chiese che si edificano in onore dei Santi, sono consacrate alla memoria della virtù, e che le Feste dei Santi sono le Feste della virtù. Si celebra la sua memoria celebrando quella de' Santi. I Martiri, i Confessori, e le Vergini non hanno altra gloria che quella che la virtù ha loro acquistata. Se non avessero esercitata la virtù durante la loro vita, non avrebbero presentemente onore alcuno: e tutto il culto che si rende lor nella Chiesa, è una illustre testimonianza che si fa delle loro virtù.

I Santi non son tali divenuti se non per la grazia di Dio. Quando gli onoriamo, onoriamo in

(1) *Serm.* 17. *de Sanct.*

essi, come abbiamo già detto, i benefizj di Dio e le sue misericordie. Eglino sono come rivestiti della grandezza di Dio, son potenti della sua potenza, gloriosi della sua propria gloria, e felici della sua propria felicità. L'onor dunque che lor rendiamo deve riferirsi a Dio; la loro gloria essendo l'opera di Dio, deve a lui ritornare.

Finalmente, dobbiamo invocarli come nostri intercessori presso Dio. L'intenzione della Chiesa, nell'istituire le loro Feste, è stata quella di celebrare il gran mistero della Comunione dei Santi, e di mantener la società che esister deve tra i suoi membri, alcuni de' quali regnano nel cielo, ed altri combattono ancor sopra la terra. Siccome i beati che sono uniti a G. C. nel Cielo, formano uno stesso corpo co' Fedeli che vivono tuttora sopra la terra, così dev'esservi tra loro un commercio di carità e di santità: come lo abbiam dimostrato parlando della Comunione dei Santi (1), i membri di uno stesso corpo si onorano e si soccorrono a vicenda. Lo spirito di carità che unisce insieme i Santi del Cielo e i Fedeli della terra, fa sì che i primi compatiscano la miseria de' secondi che sono ancora viaggiatori, e che questi si rallegrino della gloria di quelli. I Santi non obblian coloro che vivono nella dolce speranza di essere un giorno riuniti con essi, ma che sono però in timore; perchè possono esserne separati: essi si sovvengon di noi, e noi dobbiamo ricordarci di loro; essi ci amano, e noi dobbiamo riamarli; essi pregan per noi, e noi dobbiamo invocarli; essi chiedono a Dio il soccorso della sua grazia, affinchè non ci faccia succumbere alle tentazioni che ci assediano da tutt'i lati, e noi dobbiamo ringraziare Dio del-

(1) *Vedi il Discorso 40, tom. III. pag. 96.*

le vittorie che ha fatto lor riportare, e della gloria con cui gli ha ricompensati. Quanto è per noi consolante questo mistero della Comunione dei Santi! e poichè noi siamo sicuri di aver presso Dio potenti protettori che s'interessano fortemente in nostro vantaggio, combattiamo coraggiosamente i nemici della nostra salute e della nostra felicità, impieghiamo tutti gl' istanti che ci rimangono ancor da passare nel luogo del nostro esilio, a prepararci a quella Festa eterna, cui siamo chiamati per cantare, coi Santi e con gli Angeli, il Cantico dell' Agnello, nella beata eternità. *Amen.*

DISCORSO CIV.

DELLA LEGGE DEL DIGIUNO.

Convertimini ad me in toto corde vestro, in jejunio, et in fletu, et in planctu.

Convertitevi a me con tutto il vostro cuore, ne' digiuni, ne' gemiti e nelle lagrime.

JOEL. 2. v. 12.

Fra tutti gli esercizj di pietà che la Religione prescrive agli uomini, non ve n' è alcuno tanto solennemente marcato quanto il digiuno. Esso è antico come il mondo, e l' astinenza fu la prima legge positiva data ad Adamo. Mosè rispettò questa legge, e la eseguì rigorosamente per quaranta giorni consecutivi, pria di ricevere il Decalogo scritto dal dito di Dio su due tavole di pietra. Il profeta Elia, il re Davidde, il re di Ninive, il re Giosafat, la regina Ester, il profeta Esdra, la generosa Giuditta, tutt'i più grandi personaggi dell' antica legge han digiunato. I Profeti inculcano

dappertutto a' Giudei, che la penitenza, la mortificazione ed il digiuno sono di un indispensabil dovere; finalmente, G. C. ha consacrato il digiuno col suo esempio. Questo divin Salvatore non si è contentato di far le leggi, si è assoggettato il primo a seguirle; egli è stato il primo a praticare tutto ciò che ci ha insegnato; si è annichilito per formarci alla umiltà; ha abbracciato la croce per incoraggirci ai patimenti, e si è estenuato con un digiuno di quaranta giorni, per renderci venerabile, ed autorizzare, nella sua Chiesa, la pratica del digiuno. Regoliamoci sul nostro modello, ed impariamo da G. C. a bandire quell' amor proprio così ingegnoso ad inventare false ragioni per dispensarsi dal far penitenza, e di soffrire pel peccato, del quale il digiuno è la espiazione e il rimedio, e a non ascoltar più quella vana delicatezza così feconda in raddolcimenti, che spoglia il digiuno delle sue austerità, e gli toglie tutt' i suoi vantaggi. Per farvi entrare in queste vedute cominceremo la spiega del secondo Comandamento che ordina ai Cristiani di digiunar la Quaresima, i Quattro Tempi, e le Vigilie.

Non è da sorprendere che i Protestanti siansi dichiarati contro due articoli della nostra Fede, la necessità della confessione e l' osservanza del digiuno, avvegnacchè, siccome non v'è cosa più umiliante per l' anima che la confessiòn de' peccati, nè v' è cosa più incomoda pel corpo che il digiuno, così togliendo l' una e l' altro, i loro capi hanno ben preveduto che trarrebbero al loro partito un gran numero di discepoli. Ma ciò che reca singolarmente stupore, si è che abbian poi chiamata la loro setta *una religion riformata*. Che mai si direbbe se Religiosi di un ordine molto austero, venendo a rilassarsi, a lasciare il silenzio, la povertà,

le mortificazioni, l' ubbidienze, per vivere a loro capriccio, per ammogliarsi, per farsi buon trattamento, per giuocare e divertirsi, volessero poi farsi chiamare *i riformatori dell' ordine*? Questo appunto han fatto i capi della pretesa riforma. Ma, lasciando da parte la condotta di questi nuovi dottori, fermiamoci, per rassodarci nella fede de' nostri padri, a giustificare i Dogmi Cattolici contro le loro invettive. Io osservo, circa il digiuno in generale, e quello della Quaresima in particolare, che il disprezzo dei Protestanti cade particolarmente su tre articoli: 1.° sulla obbligazione del Precetto: non è Dio, dicono, che ha fatto questo Comandamento, è desso un giogo che alcuni uomini vogliono imporre ad altri uomini. 2.° Sulla differenza delle vivande: questa astinenza appartiene piuttosto all' antica legge che alla nuova, che è una legge di grazia e di libertà. 3.° Sulla determinazione del tempo: questo numero di quaranta giorni sembra piuttosto un' affettazione superstiziosa che una solida Religione.

Non è, dicesi in primo luogo, un Precetto divino il digiunar la Quaresima, non è altro che un Comandamento degli uomini. Ma, come abbiam dimostrato ne' Comandamenti della Chiesa in generale, è Iddio che ci ordina di ubbidire a questi uomini, e che vuole che siamo sottomessi ai Vescovi ed ai Pastori che ha stabiliti per governar la sua Chiesa. Ditemi: se un figlio dicesse a suo padre: Voi non siete altro che un uomo, io non sono obbligato ad ubbidirvi; quelli tra voi che non hanno rinunziato a tutt' i principj della legge naturale e del Cristianesimo; oserebbero approvare una tale risposta? Il padre non avrebb' egli diritto di replicare a suo figlio: È vero che non sono altro che un uomo; ma la natura e la ragione vi

comandano di onorarmi e di ubbidirmi? La Chiesa nostra madre ci dice altrettanto; egli è vero che è composta di uomini; ma sono uomini ispirati dallo Spirito Santo, che G. C. ci ordina di ascoltare (1) sotto pena di esser considerati come pagani e pubblicani. Non è la Chiesa di questi ultimi tempi che ha istituito la Quaresima; non sono nè i Papi nè i Vescovi de' nostri giorni che han fatto questo stabilimento. » Se noi digiuniamo quaranta giorni, diceva già fin dal suo tempo S. » Giovan Grisostomo (2), non sono nè i Pontefici di Roma, nè i Concilii tenuti in diversi luoghi del mondo, ma l'assemblea medesima degli » Apostoli che ci ha a questo obbligati: » *Congregati sanxerunt quadraginta dies jejunii*. S. Girolamo vi riconosce similmente una Tradizione Apostolica (3). *Nos unam quadragesimam, secundum Traditionem Apostolorum jejunamus*. S. Ambrogio ha detto egualmente (4) che il digiuno della Quaresima non era stato ordinato dai Vescovi, o da una legge Ecclesiasitca ne' Concilj, ma dagli stessi Apostoli che erano gli organi di G. C., donde questo S. Dottore conchiude » che non si può » senza peccare dispensarsi di digiunare un sol » giorno della Quaresima, e che si commette un » sacrilegio violando l'intera Quaresima; che la » Quaresima è tanto rispettabile a cagion della sua » origine, che quegli che ne viola un sol giorno è » come la violasse interamente; che finalmente il » digiuno consacrato dall'esempio del Signore ed » ordinato per mezzo del Ministero degli Apostoli, » è di precetto ed obbliga tutt' i Cristiani senza

(1) *Matth.* 18. *v.* 17. (2) *Serm. de Jejun.*
(3) *Ep.* 34. *ad Marcell.*
(4) *Lib.* 5. *de Virgin. Serm.* 23. 25. 34. *et* 37.

» eccezione, i quali non possono dispensarsene sen-
» za disprezzar G. C. loro divino Maestro. »

Se percorro, dice S. Agostino (1), il Vangelo, gli atti degli Apostoli, e tutto ciò che si chiama Nuovo Testamento, veggo da per tutto comandato il digiuno: *In Evangelio et Apostolicis litteris totoque instrumento quod appellatur Testamentum novum, video praescriptum esse jejunium.* Finalmente *basta che rivolgiamo lo sguardo sulle Omelie de' Santi Padri, pel tempo di Quaresima*, e vedremo che la Chiesa Cristiana ha sempre celebrato, pria di Pasqua, un solenne digiuno, in memoria della morte di G. C. In tal guisa ha ella realizzato ciò che il Salvatore disse a'Farisei (2), i quali si lagnavano perchè i suoi discepoli non digiunavano: *Essi digiuneranno quando sarà loro tolto lo sposo.* Non è già che la legge del digiuno sia stata fatta per una Chiesa particolare, nè per una Diocesi, ma sì bene per tutta la Chiesa. Non v' ha paese nel mondo, dice S. Basilio, ove non sia stata pubblicata siffatta ordinanza: *Nec ulla est terra . . . non gens ulla ubi non sit auditum jejunii edictum* (3). E come erano anticamente trattati coloro che violato aveano la legge del digiuno? S. Agostino depose (4) il Sacerdote Abundanzio per avere infranto il digiuno la vigilia di Natale. Il quarto Concilio di Cartagine ordinò (5) di degradare i Chierici i quali sopra false o leggiere ragioni, violassero la legge de' digiuni ordinati dalla Chiesa.

(1) *Ep. ad Casul.* 36. *al.* 85. (2) *Matth.* 9. *v.* 15.
(3) *Bas. Hom.* 7. *de jejun.*
(4) *Aug. Ep.* 65. *al* 236. *ad Xantip. Numidiae Princip.*
(5) *Can.* 63.

All' epoca di Carlomagno (1) si punivan di morte quelli che avean mangiato carne durante la Quarèsima, a meno che non ne avessero ottenuto il permesso dai loro Curati; ed in Polonia, al tempo di Dismaro, vescovo di Marsbourg (2), si strappavano i denti a quelli che violavano l'astinenza prescritta in questi santi giorni. Se queste leggi erano troppo severe, dimostrano almeno quanto si rispettavano allora le ordinanze della Chiesa. L' istoria ci narra eziandio che, in un' annata di penuria e di sterilità, l' imperator Giustiniano volle permettere nella città di Costantinopoli la vendita pubblica delle carni vietate, ma che niuno volle avvalersi di questo permesso, nè andar contro alla regola stabilita nella Chiesa dal tempo degli Apostoli. Questo zelo de'Cristiani di quel tempo è molto proprio a confondere e gl'innovatori che hanno abolito i digiuni, e i cattivi Cristiani che non gli osservano.

É dunque dimostrato dalle testimonianze e dagli usi della più remota antichità, che le leggi della Chiesa sul digiuno erano altra volta universalmente ricevute tra i Cristiani, e ciò che forse recherà meraviglia a molti, è che Calvino ha riconosciuto questo poter della Chiesa. » I dottori, dic' egli (3), » esortino i popoli a digiunare, imperciocchè, sebbene non ve ne sia una regola positiva nella parola di Dio, *il quale ha voluto lasciar ciò al governo della Chiesa*, pure il digiuno vi è stato sempre osservato, perchè la sua osservanza » è utile oltremodo. »

La seconda querela de' Protestanti contro i di-

(1) *Carol. Mag. in Capitul. pro partib. Saxoniae, Ed an.* 789. *cap.* 4. *vide Capit Reg. franc. Balus tom.* 1. *pag.* 251.

(2) *Dismarus, Lib.* 8.

(3) *Lib.* 3. *institut. Cap.* 12. *v.* 14.

giuni della Chiesa cade sulla differenza delle vivande: noi vi risponderemo, spiegando questo stesso Comandamento in rapporto alle astinenze. Finalmente, eglino ci accusano di superstizione riguardo al numero dei digiuni della Quaresima; ma questo rimprovero ferisce egualmente e i primi Cristiani, che hanno osservato pria di noi questo stesso numero di quaranta giorni di digiuno, e Mosè ed Elia, che hanno parimente digiunato quaranta giorni. E G. C. nostro Salvatore non ha forse consacrato questo medesimo numero nel digiuno che ha sofferto per noi? Dopo questo esempio, abbiamo noi bisogno di cercare nella Scrittura ciò che lo rende sacro e venerabile? Ancorchè noi non sapessimo che questo numero di giorni, formando la decima parte dell' anno, è una specie di decima che paghiamo a Dio, non ci basta forse il sapere che G. C. nostro Salvatore ha digiunato quaranta giorni, per isforzarci a farlo anche noi dopo di lui? e può mai esservi ombra di superstizione nello imitare il nostro divin maestro e il nostro modello?

Il digiuno comandato dalla Chiesa consiste principalmente nello astenersi da certi cibi, nel fare un sol pasto e nell' ora determinata dalla Chiesa. 1.° È stato sempre proibito in Oriente e in Occidente di mangiar carne ne' giorni di digiuno e di astinenza, anche le domeniche ed i sabati di Quaresima, ne' paesi ove questi giorni non si digiuna.

Lo sappiamo da' SS. Padri i quali, ne' loro sermoni fatti per la istruzione de' popoli, circa il digiuno della Quaresima, han loro sempre insegnato che l'uso della carne, ed anche del vino, era vietato i giorni di digiuno: *Carnes non edit, a vino abstinet*, dice S. Basilio (1), Teofilo d'A-

(1) *I. Hom. Quadrag.*

lessandria dice ai Vescovi di Egitto (1) che chi osserva i digiuni della Quaresima, si astenga dalla carne e dal vino. S. Cirillo di Gerusalemme lo dice egualmente con molta chiarezza (2). Ei soggiunge che se non si fa uso di queste cose; non è già perchè si credan cattive, come dicono i Manichei, ma per mortificare i sensi, ed aver parte al celeste convito. Il Grisostomo assicura (3) che quest' uso era sì religiosamente osservato, che un Cristiano preferito avrebbe ogni sorta di tormenti, anzicchè bever vino e mangiar carne nei giorni di digiuno. Il Concilio *Trullano* (4) vuole che nella Quaresima non si faccia uso della carne; e proibisce ai Chierici di mangiarne sotto pena di deposizione, ed ai laici sotto pena di scomunica.

I Padri della Chiesa latina, come S. Girolamo (5), S. Agostino (6), S. Leone (7), Massimo di Turino (8), S. Fulgenzio (9), e l' ottavo Concilio di Toledo (10), assicurano parimenti che l' uso della carne e del vino è vietato nella Quaresima; non già che si creda che sarebbe un male il mangiarne, o che la carne sia in se stessa cattiva, ma perchè la Chiesa la quale fa le veci di Dio sulla terra, lo proibisce con le sue leggi, per procurare ai Fedeli il mezzo di mortificare le loro passioni, e di espiare i loro peccati. L' ottavo Concilio di Toledo ordina di ricusar la comunione a coloro che, per delicatezza, avran mangiato carne

---

(1) *Ep.* 3. *Paschali ad univers. Aegypti Episc.*
(2) *Catech.* 4. *Illum.* (3) *Hom.* 6. *ad pop. Antioch.*
(4) *Can.* 56. (5) *In cap.* 10. *Daniel*
(6) *Lib.* 3. *contr. Faust. Manich. cap.* 5.
(7) *Serm.* 4. *de Jejun. Quadrag. cap.* 4.
(8) *Hom.* 3. *de Jejun. Quadrag.*
(9) *Lib. de Fide ad Petrum*, *cap.* 3.
(10) *An.* 653. *can.* 9.

in Quaresima, e vuole che sia loro vietato di far uso della carne durante tutto il corso dell'anno sino alla Quaresima susseguente.

Anticamente il vino era proibito nei giorni di digiuno, come ancora la carne, le uova, il burro, e i latticini, perchè le uova e i latticini provengono dagli animali che non si posson mangiare ne' tempi di penitenza. Attualmente, in tutta la Chiesa latina, è vietato 1.° di far uso di carne nei giorni di digiuno e di astinenza, sia Quaresima o Quattro tempi, vigilie ed altri dalla Chiesa ordinati. 2.° È generalmente permesso di far uso delle uova, del burro e dei latticini in tutt'i giorni di digiuno, eccetto in quelli di Quaresima (a). 3.° È permesso di mangiar pesce, e di bere vino in tutt'i giorni di digiuno, anche in quelli di Quaresima, non escluso il Venerdì Santo. 4.° L'uso delle uova, del burro, e de' latticini non è generalmente permesso in Occidente durante la Quaresima. È proibito nella Diocesi di Ginevra, ove però i vescovi lo permettono tutti gli anni, eccetto in certi giorni che son riserbati, e prima della rivoluzione, per certe persone rese indegne di questa indulgenza per essersi mascherate in carnevale, o aver contribuito alla mascherata degli altri. 5.° Finalmente, nella Chiesa latina, è permesso agl'infermi di mangiar carne ne' giorni di digiuno dopo averne ottenuto il permesso dai Superiori Ecclesiastici. Su di ciò bisogna osservare che questi permessi o dispense suppongono malattie reali, e che sono nulli per tante persone, le di cui infermità

(a) Quest' uso non è così generale come lo suppone l'autore. Nella Chiesa Romana non è ciò permesso, e se lo è nel nostro Regno, lo è solamente in virtù di una special concessione come è quella della Bolla della Crociata.

pretese ed affettate, svaniscono sì facilmente alla vista dell' interesse o del piacere; per quelli che fan tanto i delicati, e che hanno sì poca salute quando si tratta di praticare opere di penitenza, ma che non si ricordano più di essere infermi quando si presenta qualche partita di piacere, o si dan tanto moto, e sostengon fatiche di cui non sarebber capaci i più robusti temperamenti.

2.° Non si deve far che un sol pasto nei giorni di digiuno. S. Gregorio Nisseno in un Sermone che fece al principio della Quaresima, si scagliò con molta forza contro la viltà e l' impazienza di quelli i quali, digiunando loro malgrado, dolevansi che, siccome si mangiava una sola volta al giorno verso la sera, così i giorni erano troppo lunghi, ed il sole tardava troppo a tramontare: non si digiuna, dice Teodolfo d' Orleans, verso la fine dell' ottavo secolo (1), prevenendo l' ora del pasto e mangiando pria della sera. Io non credo, dice il Cardinal Roberto Pullo, nell' undecimo secolo (2), che si possa dire di aver digiunato, quando si è mangiato due volte in uno stesso giorno. Noi mangiamo una sola volta nei giorni di digiuno, aveva detto lungo tempo prima S. Agostino (3), e ciò all' avvicinarsi della notte: questa è la pratica di tutta la Chiesa. Vedremo or ora se dal momento che si è introdotta la colezione, non sussiste più questa regola di fare un sol pasto nei giorni di digiuno.

3.° Il solo pasto permesso nei giorni di digiuno, non deve farsi pria dell' ora dalla Chiesa stabilita. Dalla nascita della Chiesa sino al tempo di Carlomagno, si mangiava verso la sera dopo il

(1) *Capitul.* 39. (2) *Sent. part.* 8. *cap.* 9.
(3) *De moribus Eccl. cap.* 33.

Vespro. In quei secoli in cui il digiuno era osservato con la maggiore esattezza, si faceva un sol pasto che chiamavasi cena, *coena*, e l'ora di questo pasto era fissata verso la sera dopo il Vespro, o il tramonto del sole. Carlomagno credette di dovere anticipare il suo pasto, talmentecchè potè incominciarlo all'ora di Nona, vale a dire, tre ore dopo mezzo giorno. Ecco la ragione che indusse questo Imperatore a fare un tal cambiamento. Tre classi di persone mangiar dovevano dopo di lui: prima i Re che lo servivano a tavola, poi i Conti che servivano i Re, e finalmente i domestici che servivano i Conti: or dunque accadeva, che mangiando l'Imperatore a tre ore, appena i domestici de' Conti terminar potevano il loro pasto pria di mezzanotte. Ciononostante i Vescovi di quel tempo mormorarono di questo cambiamento, come di una rilassatezza. Fin d'allora la disciplina è molto cambiata, e la Chiesa ha tollerato col suo silenzio che il pasto dei giorni di digiuno si anticipasse sin verso il mezzodì; ma per serbare qualche vestigio delle antiche usanze, ella fa anticipare in Quaresima l'Uffizio di Vespro che si dice pria di mezzogiorno, per rammentarci che i nostri padri non rompevano i loro digiuni pria del tramontar del sole. Se al presente si anticipasse considerevolmente l'ora di mezzodì, senza ragioni giuste e legittime, si trasgredirebbe la legge della Chiesa, si violerebbe il digiuno, e si agirebbe contro il fine che si è proposto la Chiesa di farci soffrire la fame e la sete, e di mortificarci.

La colezione, la quale è quasi universalmente in uso, e che non è accordata che per indulgenza, dev' esser tale, che la qualità del nutrimento non la renda una cena, e che la quantità non alteri l'unità del pasto che è della essenza del digiuno.

1.° La colezione della sera non è accordata che per indulgenza. Nel nono secolo, nell'817, una generale assemblea tenuta ad Aix-la-Chapelle, per la riforma dell' Ordine monastico, esaminò se fosse a proposito di tollerare l'uso introdotto in molti monasteri, di bere ciascuno un bicchier d'acqua priá di recarsi alla conferenza o alla lettura che facevasi prima di andare al coro. Si credette dover tollerare quest' uso in favor di quelli che potevano averne bisogno, a causa della grande stanchezza cagionata dalla fatica manuale, o dalla lunghezza dell' Uffizio. Lo statuto di quest' Assemblea avendo dunque autorizzato i monaci a bere la sera un sol bicchier d'acqua; questa pratica passò tosto in costumanza, e quest' uso di bere pria della conferenza fece chiamare questa leggera refezione *una colezione*, da una parola latina che in Francese si traduce *conference*, conferenza. Questa refezione in fatti era molto leggera, poichè consisteva in un sol bicchier d'acqua; ma poco dopo fu permesso di bever vino. In prosieguo e soprattutto dopo che si fu anticipato considerevolmente l' unico pasto che deve farsi ne' giorni di digiuno, trasportandolo al mezzodì, s' introdusse l' uso di mangiare un pezzetto di pane, e quindi di aggiungervi, nel bere la sera, qualche altro leggero nutrimento. Quest' uso passò da' chiostri nelle case dei laici, e la Chiesa non avendolo condannato, benchè ne sia informata, è venuta ad autorizzarlo per indulgenza.

2.° La colezione dev' esser tale che la qualità del cibo non la renda un pasto.

Esigendo la Chiesa che si faccia un sol pasto nei giorni di digiuno, egli è chiaro che la seconda refezione, di cui permette far uso verso la sera, dev' essere estremamente frugale, e che essa non è tollerata per satollar l' appetito, ma solo per

dare al corpo un piccolo raddolcimento, per metterlo in istato di sostenere più facilmente quel poco di austerità che rimane degli antichi digiuni. Si violerebbe dunque la legge della Chiesa a questo riguardo, se della colezione che ella permette, se ne facesse un pasto in forma, cosa che essa proibisce.

È permesso di mangiare alla colezione frutta ed erbe, o crude, o cotte con acqua e sale, senza burro nè latticini, non dovendo questi entrare nelle colezioni di quelli che son di buona salute. Il P. Alessandro crede che i legumi, come le lenticchie, il riso ed anche il latte di mandorle siano vietati, perchè questi alimenti troppo sostanziosi e troppo nutritivi, farebbero degenerare la colezione in una cena, ed altererebbero conseguentemente l'unità del pasto, che è essenziale al digiuno.

Io non anderò più oltre nell'esame delle cose che son vietate o che si posson mangiare alla colezione. Basta il dire che la leggera refezione di una colezione non deve farsi con le stesse vivande che si usano alle cene, e che è solamente permesso di prendere qualche alimento per modo di rinfresco, e per impedire che il corpo cada in isvenimento.

3.° La colezione dev'esser tale, che non alteri l'unità del pasto essenziale al digiuno. La Chiesa ha sempre vietato di far due pasti nei giorni di digiuno; ma se alla colezione si prende una gran quantità di alimenti, è chiaro che si fa un secondo pasto, e che non ci limitiamo a procurare al corpo un semplice rinfresco, una piccola refezione.

È molto difficile il fissare la quantità precisa di alimenti che è permesso di prendere alla colezione; la sola complessione delle persone dev'esser-

ne la regola, avendo alcune più bisogno ed altre meno. Così si ha ragione di condannare coloro che mangian molto alla colezione, quantunque sian robusti abbastanza per sostenere un digiuno più austero; a quelli poi, la di cui complessione è debole e delicata, e che, per rispetto al digiuno, non prendon quasi nulla alla colezione, si deve dir loro che fan male; e che la Chiesa, la quale ordina loro di far penitenza, proibisce loro di cadere perciò in eccessi pregiudizievoli alla sanità dei loro corpi, che sono obbligati di conservare, e di cui Iddio ne ha loro affidata la cura. A dir breve, è d'uopo mettersi in un giusto mezzo per accordare al corpo il semplice necessario, e ricusargli il superfluo. Bisogna soprattutto entrar nello spirito della legge del digiuno, e sopportare quanto si può di quel poco rigore che gli rimane; giacchè finalmente, se il digiuno non fosse penoso, e non mortificasse la carne, e non dasse incomodo veruno, sarebbe esso una penitenza, una soddisfazione?

Una infinità di persone peccano contro la legge del digiuno. 1.° Coloro che mangiano cibi vietati. Noi abbiam veduto che, fin da' primi tempi, quest' astinenza è stata in uso. Il Grisostomo dice arditamente (1), che chi viola di proposito deliberato la legge del digiuno e dell' astinenza, non crede nè a G. C., nè alla sua Croce, e che considerar devesi come un infedele: questo peccato è dunque molto enorme. Perciò la Scrittura c' insegna (2) che il santo vecchio Eleazaro preferì la morte; che la madre de' Maccabei esortò ella stessa i suoi sette figliuoli a soffrir con costanza i più orribili supplizii piuttosto che mangiar cibi vietati dalla legge.

(1) *Hom.* 1. *in Genes.* (2) 2. *Mach.* 6.

2.° Abbiamo già stabilito che il digiuno consiste essenzialmente in un sol pasto; su di che bisogna osservare che quelli i quali, nel pasto permesso, mangiano con eccesso, e cercano con troppo ardore ciò che lusinga la sensualità, violano il digiuno. S. Girolamo biasima (1) e condanna coloro i quali, purchè si astengano dai cibi vietati, credono esser loro permesso di satollarsi anche di legumi. S. Agostino si duole (2) di quelli che, sotto pretesto che si astengono dalla carne, non lasciano di ricercare un alimento delizioso.

3.° Si viola il digiuno quando alla colezione si mangia burro, latte, ed anche piccioli pesci (a); giacchè la intenzione della Chiesa, la quale *tollera* soltanto la colezione, è che gli alimenti che vi si prendono, servano piuttosto a rinfrescare che a nutrire, l'oggetto del digiuno essendo quello appunto di mortificar la carne. Perciò le persone regolari non si permettono tali alimenti, a meno che non abbiano qualche legittima ragione di farlo. S. Tommaso (3) non permette l'uso delle confetture o conserve, se non per ajutare alla digestione del cibo, ed in piccola quantità.

4.° Quando si beve fuori del pasto, senza necessità, si agisce contro la legge del digiuno, e principalmente contro il fine di questa legge. S. Gregorio il Nisseno osserva (4) che i digiuni pre-

---

(1) *Ad Furiam de viduit servanda.* (2) *Serm.* 210.

(a) Questa proposizione dell'autore ci sembra troppo avanzata. Non si è mai da alcun moralista, presso noi, sostenuta una simil cosa; nè dalle regole fissate sul digiuno dal gran Pontefice Benedetto XIV. si rileva che il far uso di pochi e piccoli pesci per la colezione, sia un infrangere la legge del digiuno. Ma egli è proprio de' Francesi spinger sempre troppo oltre le cose.

(3) 2. 2. *q.* 147. *art.* 6. *ad.* 3.

(4) *Orat. in princ. jejun.*

scritti ai Giudei consistevano egualmente nella privazione del bere e del mangiare, e nel soffrire volontariamente la fame e la sete. S. Ambrogio, facendo la descrizion del digiuno, dice (1) che è istituito per farci soffrir la sete come la fame. Gli ardori della fame e della sete servir devono, secondo lo stesso S. Dottore (2), a farci evitare gli ardori eterni dell' inferno: *Nunquid aestus quem sustentaturus es, torrentior est gehenna?* Leggiamo negli atti de' Martiri, che il santo Martire Fruttuoso ricusò di bere acqua un giorno di digiuno, mentre era condotto alla morte, sebben fosse sollecitato eccessivamente dalla sete. La Chiesa pertanto, che è una madre tenera e compassionevole, non ci proibisce di bere quando è assolutamente necessario per la conservazione della nostra sanità; ma per bere legittimamente fuori del pasto col permesso della Chiesa, bisogna 1.° che sia necessario, cioè, che non è permesso di bere tutte le volte che si ha semplicemente sete, ma solo quando la sete è tanto ardente da dare un notabile incomodo. 2.° È d' uopo che i liquori che si bevono per necessità non siano nutritivi, come il vino, il cedro, la birra, i liquori spiritosi; non possono, a maggior ragione, accordarsi col digiuno, la cioccolata, il caffè col latte, il latte di mandorle. La massima che il liquido non rompe il digiuno è falsa ed opposta a tutte le nozioni che i santi Padri ci han dato del digiuno. Tutto ciò che può permettersi nella necessità, è di bere acqua pura, o the, o caffè semplice; ed altre bevande più proprie a facilitar la digestione che ad alimentare il corpo.

5.° Non possono esentarsi da peccato contro

(1) *Serm.* 37. (2) *Ibid.* 39.

la legge del digiuno quei padroni, i quali senza necessità fan fare ai loro domestici, ne' giorni di digiuno, certe fatiche che li mettono nel caso di non poter digiunare.

6.° I più rei fra quelli che violano il digiuno son coloro che vanno alle bettole in questi giorni di penitenza, e vi bevono qualche volta anche con eccesso. Si concepisce con pena come la bettola, quasi sempre accompagnata da circostanze colpevoli in qualunque tempo, sia frequentata nei giorni di digiuno, ed anche nella santa Quaresima. Qual eccesso! quale profanazione! qual disprezzo delle leggi della Chiesa! quale orribile scandalo!

7.° Gli osti che danno a bere fuori del pasto, ne' giorni di digiuno; i locandieri o trattori che danno la carne ne' giorni di astinenza, o dan cena a coloro che sanno di essere obbligati a digiunare, peccano gravissimamente, perchè favoriscono il libertinaggio degli empii, ed il disprezzo che fanno delle leggi della Chiesa. Egli è costante, secondo la dottrina di S. Paolo (1), che quelli che acconsentono al peccato se ne rendono colpevoli come quelli che lo commettono. Ma, dirà un locandiere, se io ricuso di dar la cena, o di preparar carne ai miei ospiti, altri non saranno così scrupolosi, e faranno quel che non oso far io.

È facile di rispondergli che non deve dannarsi perchè gli altri si dannano; ch' ei sarà giudicato sul suo dovere, e non già sull'esempio degli altri; ch' ei deve fare quel che gli vien prescritto; senza mettersi in pena di quel che fanno gli altri. Ei replicherà forse che se ricusa di fare ciò che da lui si esige, perderà i suoi avventori; ma G. C. ha risposto in due parole a simili osservazioni: *A*

(1) *Rom.* 1. *v.* 32.

che servirà ad un uomo il guadagnare il mondo intero, se perde l'anima sua?

Ah! entriamo tutti nei sentimenti del re Profeta; diciamo a Dio (1): Io mi son ricordato della vostra legge, o Signore, e ne son rimasto consolato. Qualunque ripugnanza vi trovi la natura, qualunque difficoltà io provi ad eseguirla: camminerò con gioja nella via delle vostre sante ordinanze. Oh! quanto sono gradevoli al mio cuore; mi sembran più dolci che il miele non lo è al palato. Datemi dunque la intelligenza che non ho da me stesso per ben comprendere tutta l'estensione de' vostri Comandamenti. Lungi dal riguardar quello del digiuno con dispiacere, con tristezza, con timore; lungi dal trasgredirlo in qualsivoglia modo, mi rallegrerò, al contrario, perchè mi offre un mezzo sicuro e facile di placar la vostra collera, di disarmare il vostro braccio pronto a colpirmi ed a perdermi, di meritare il perdono de' miei peccati in questa vita, e la ricompensa de' giusti nell'Eternità beata. *Amen.*

---

(1) *Ps.* 118. *v.* 52.

DISCORSO CV.

CONTINUAZIONE DELLA LEGGE DEL DIGIUNO.

Sobrii estote et vigilate, quia adversarius vester diabolus tanquam leo rugiens circuit, quaerens quem devoret.

Siate sobrii e vigilanti, imperciocchè il demonio vostro nemico, gira intorno a voi come un leone che rugge, cercando chi potrà divorare.

1. Petr. 5. v. 8.

Da queste parole si vede che S. Pietro unisce alla Fede il digiuno e la sobrietà per resistere al demonio, e non possiam noi attribuire al digiuno tutt'i prodigi che opera la Fede, e che S. Paolo ha racchiuso in queste parole (1): *Santi per fidem vicerunt regna?* S. Basilio ne fa l'applicazione al digiuno; perocchè la vittoria che il popolo di Dio riportò sugli Amaleciti, e quella di Giosuè su molti re, furono effetto del digiuno.... *Operati sunt justitiam.* Per mezzo del digiuno si sono i Santi disposti alla pratica di tutte le virtù, ciò che significa *giustizia* in questo passo .... *Adepti sunt repromissiones*; per mezzo del digiuno han meritato le ricompense. Vogliam noi, in una parola, conoscere i grandi beni che ci procura il digiuno? Non solo, dice S. Bernardo (2), cancella i nostri peccati, ma ne strappa la radice: *Non solum est abolitio peccatorum, sed extirpatio.* Non solo ci ottiene il perdono del passato, ma ci fa meritare eziandio la grazia per l'avvenire: *Non solum obtinet veniam, sed et promeretur gratiam.* Egli è

---

(1) *Hebr.* 11. *v.* 33. (2) *Serm.* 3. *in Quadrag.*

vero che tutte le opere buone che facciamo essendo ben disposti, ci ottengono alcune grazie dalla bontà di Dio, ma siccome non ve n'è una più penosa alla natura quanto quella del digiuno, così egualmente non ve n'è altra più efficace: la nostra mortificazione è la misura dei doni del Cielo, e Dio è tanto più portato a spargere su di noi le ricchezze della sua misericordia, quanto più ci priviamo noi per amor suo delle cose che ci son più care e più gradevoli. Perciò la Scrittura è piena di autentiche testimonianze che attribuiscono al digiuno la maravigliosa efficacia di espiar pienamente il peccato. Acab, per quanto empio e malvagio ei si fosse, appena si umiliò innanzi al Signore, e si afflisse col digiuno, disarmò la sua collera, ed attirò su di se la sua misericordia. Davidde dopo il suo peccato ebbe ricorso al digiuno per allontanare i flagelli di cui era minacciato. Con questo mezzo garentironsi i Giudei da una imminente desolazione, quando Oloferne fu sul punto di saccheggiare il loro paese, o quando Aman congiurò la loro perdita. È questo il mezzo che impiegarono i Niniviti, allorchè Giona venne ad annunziar loro le prossime vendette del Signore. Se avete dunque un vero rammarico de' vostri peccati, dovete, per espiarli, unire il digiuno alle vostre lagrime e al vostro dolore. S. Basilio vi assicura (1) che se la vostra penitenza non è accompagnata dal digiuno, è imperfetta ed ordinariamente infruttuosa: *Poenitentia sine jejunio infructuosa est.* Noi abbiamo stabilito, nella precedente istruzione, l'obbligo in cui siamo di digiunare per ubbidire alle leggi della Chiesa; bisogna insegnarvi altresì quali persone riguarda, che

(1) *Hom. de Jejun.*

far deggiono quelle che son dispensate, e qual è il fine della istituzione de' diversi digiuni.

Secondo la disciplina che attualmente si segue nella Chiesa, non sono obbligati al digiuno coloro che non han compito gli anni ventuno; quelli però che gli han compiuti sono obbligati a digiunare.

S. Giovan Grisostomo dicendo (1) che bisogna aver digiunato la Quaresima per essere in diritto di comunicarsi a Pasqua, par che insinui così che i fanciulli che si ammettevano alla Comunione erano conseguentemente obbligati al digiuno, ma siccome i digiuni son pericolosi e qualche fiata nocivi ai giovanetti, perchè impediscon loro di acquistar le forze necessarie per la lunga carriera della vita, perciò S. Tommaso ha deciso (2) che questi non son tenuti a digiunare tutt' i quaranta giorni pria di aver compiuto il ventunesimo anno, perchè si cresce fino a questa età; ma che conviene assuefarli al digiuno, obbligandoveli alcuni giorni della settimana, gli uni più spesso, gli altri meno, in proporzione della forza di ciascuno, e questo sentimento è stato dalla Chiesa adottato. Ma se questa tenera madre si compiace di avere questa indulgenza pei giovanetti, dobbiam conchiudere che tutti quelli che hanno ventun anno sono obbligati a digiunare, di qualunque stato e condizione essi siano, re o sudditi, ricchi o poveri, uomini o donne. Un tempo i più grandi imperatori, ed i re più potenti, erano i primi ed i più religiosi osservatori del digiuno. S. Ambrogio, nella orazione funebre del giovine Valentino, loda questo principe per la sua esattezza nell' osservare i digiuni della Quaresima. Procopio nella vita di Giustiniano, dice che questo Imperatore osservava

(1) *Serm.* 32. (2) 2. 2. Q. 147.

sì religiosamente il digiuno, che non beveva altro che acqua, e non mangiava altro che legumi cotti e conditi col sale e con l'aceto. Gl'istorici degli imperatori Teodosio il giovine, Leone il filosofo, Andronico, Carlomagno, e di parecchi altri principi, han fatto menzione della ubbidienza di questi grandi uomini, veracemente Cristiani e religiosi, agli ordini della Chiesa riguardanti il digiuno; ciò che far dovrebbe arrossire la moltitudine innumerevole de' cattivi Cristiani di questo secolo, i quali si fanno una specie di gloria di violare queste regole stesse con pubblicità e con scandalo, anche durante la santa Quaresima, in cui il digiuno è più strettamente raccomandato.

Vi son certe persone le quali, quantunque abbian compiuto il ventunesimo anno, pure dalla Chiesa son dispensate legittimamente dai digiuni: esse sono 1.° le donne gravide e che dan latte, temendo che col digiuno non faccian torto al loro frutto o al loro allievo, e non abbiano forza abbastanza o per metterlo al mondo, o per alimentarlo. 2.° Gli ammalati ed i convalescenti, quando la malattia e la infermità sono tali, che non potrebbesi osservare il digiuno, senza esporsi ad aumentar notabilmente il suo male, o ad esaurir le proprie forze. Bisogna osservare che gli ammalati son dispensati dalla legge del digiuno a condizione però che chieggano ai loro Pastori il permesso di non digiunare. Venceslao, re di Boemia, lo chiese e l'ottenne da Bonifacio VIII. (1). Carlo V., re di Francia, e la regina Giovanna, ottennero dal Papa Gregorio XI. (2) il permesso di mangiare in Quaresima, secondo l'ordinanza de' medici, delle uova, del burro, del latte, e del cacio. Giovanni, re di

(1) *Reynald*, *an.* 1297. (2) *Vedi du Tillet.*

Francia, Giovanni, re di Danimarca, Errico, re di Navarra, l'imperator Carlo Quinto han chiesto, con la fede de' medici, il permesso di mangiar carne ne' giorni in cui la Chiesa lo vieta ai Fedeli. S. Luigi ricusò di prendere un brodo di carne un Sabato (1), quantunque fosse stato già colpito dal morbo che poi l'uccise, perchè non ne aveva ricevuto il permesso espresso dal suo Confessore, che allora era assente. Recar non dee stupore che questi re Cristiani e sottomessi alla Chiesa abbian chiesto tali permessi; è però senza dubbio sorprendente che semplici particolari si credano oggi autorizzati a rompere il digiuno e l'astinenza, senza averne chiesto ed ottenuto il permesso dai loro Pastori.

3.° I vecchi sono qualche volta esenti dal digiuno, non precisamente a causa della loro vecchiaja, ma quando questa è caduca, debole ed acciaccosa che gl' inabiliti a digiunare.

4.° Sono dispensati dal digiunare gli operaj addetti a penose fatiche, le quali sono affatto incompatibili col digiuno; ma bisogna che essi siano nella necessità di far tali fatiche, e non possano rimetterle ad altro tempo. Perciò S. Tommaso conchiude che se persone ricche intraprendessero siffatti lavori, non sarebbero dispensate dal digiuno, perchè lo farebbero o per avidità di guadagno o per loro piacere. Gli artegiani i di cui mestieri non son penosi, come i barbieri, i calzolaj, i fornaj, gli orefici, ed anche gli avvocati, i procuratori, i giudici ed altri simili, non son dispensati dal digiuno, a meno che non si trovino in circostanze d'infermità o di malattia.

5.° Può accader qualche volta che uno si tro-

(1) *Duchesne*, *Tom.* 5. *pag.* 472.

vi in una pressante necessità, che lo inabiliti a digiunare; come son quelli cui l'ordine del principe, o i loro proprj affari, obbligano a fare un lungo e penoso viaggio. Ma se non v'ha una necessità assoluta di viaggiare, se il viaggio può differirsi ad un altro tempo, o se il viaggio permette di sopportare il digiuno, senza nuocere notabilmente alla propria sanità, non si è in conto alcuno dispensato dalla legge. Da ciò ne risulta che quei che vanno alle fiere o ai mercati de' paesi vicini, non son punto esenti dall'obbligo di digiunare. Essi stessi convengono pienamente che non è propriamente la fatica che impedisce loro di digiunare; ma pretendono che dovendo trattare con diverse persone, non possono fare a meno di bere in loro compagnia. Egli è però evidente che peccano doppiamente rompendo il loro digiuno su di una tale scusa, perchè violano la legge della Chiesa, e danno un grande scandalo.

6.° I poveri i quali, per mezzo del loro lavoro o altrimenti, possono fare un pasto sufficiente per tutta la giornata, sono obbligati a digiunare; ma quelli la cui povertà è così estrema che non possono fare un pasto sufficiente a sostenerli durante una giornata di digiuno, non sono obbligati a digiunare col rigore e con la esattezza che la Chiesa prescrive alla comun dei Fedeli. Così i poveri che, per esempio, al loro desinare, non avessero mangiato altro che una scarsissima minestra, senza bere vino, non debbono considerarsi violatori del digiuno, se ne mangiano anche la sera. Io so che vi sono alcuni Teologi i quali vorrebbero farne loro uno scrupolo; ma se fossero eglino stessi obbligati a vivere siffattamente, sentirebbero, mediante la loro propria esperienza, che la penitenza di questi poveri è più dura e più auste-

ra del digiuno che essi osservano facendo un pasto regolare a mezzodì, ed una colezione la sera.

Ho già osservato che quando si hanno ragioni legittime per esser dispensati dalla legge del digiuno, conviene dirigersi al superiore Ecclesiastico, il quale ha la facoltà di dispensare quando la prudenza lo esige. Anche quelli che son dispensati devono osservare per quanto possono o il digiuno o l' astinenza. Quel che si deve soprattutto osservare, si è di supplire con altre opere alla penitenza che non si è nello stato di adempiere. La legge della penitenza riman sempre ferma, niuno n' è esente. Chi non può far penitenza in un modo, deve farla in un altro. Chiunque ricusa di far penitenza in questo mondo, perirà infallibilmente, secondo quest' oracolo formale di G. C. (1): *Nisi poenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis.*

È dispiacevole per un vero Cristiano di esser dispensato da una legge così salutare come quella del digiuno. Io non nego che vi siano dispense legittime; ma quando si ottengono, aver se ne deve rammarico. Devesi sempre sentire una sensibile afflizione, di esser separato dal corpo de' Fedeli in un' opera così meritoria e così efficace per la remission de' peccati, come lo è il digiuno. Sebben vi sia necessità, un Cristiano non risparmia il proprio corpo che suo malgrado. Lo spirito ed il cuore esser devono tanto più penitenti, quanto più la infermità o altre ragioni impegnano ad usare al corpo qualche raddolcimento.

Ho già esposto, che quando si hanno legittimi impedimenti che non permettono di osservare la legge in tutto il suo rigore, non ne siamo perciò interamente dispensati. Si deve sempre, per

(1) *Luc.* 13. *v.* 5.

quanto è possibile, avvicinarsi alla regola. Non si possono conseguentemente esentar da peccato, 1.° coloro i quali, sebben dispensati dal digiuno, non hanno difficoltà di mangiare ad ogni ora. Sia pure che sostener non possano essi tutto il rigor del digiuno; ma potrebbero mangiar meno, mangiar più di rado, mangiare per sola necessità; 2.° quelli i quali, non potendo digiunar la mattina a causa di un lavoro veramente incompatibile col digiuno, non osservano la legge nel resto della giornata, benchè più non abbiano lo stesso impedimento. Ma quì si è appunto, ove certe persone grossolanamente s' illudono. Elleno s' immaginano che quando si è violato una volta il digiuno, più non si pecchi, benchè si mangi spesso nel corso della medesima giornata; come se il Precetto, che vieta di far più di un pasto nei giorni di digiuno, non fosse tante volte violato, quante volte si mangia oltre del pasto istesso (a).

(a) La legge della Chiesa che riguarda il digiuno abbraccia e contiene in se due precetti il positivo ed il negativo. Col positivo ci vien imposto di digiunare, ch'è espresso con quelle parole: Digiunar la quaresima, le vigilie ecc. Col negativo ci vien vietato di far uso di certi cibi, come appunto rilevasi da quelle parole: Non mangiar carne il venerdì ed il sabato, ecc. Avvertir però si dee quì coll' angelico Dottor S. Tommaso la differenza che passa tra il precetto positivo, ed il precetto negativo; questo com' egli si esprime obbliga *semper et ad semper*; non così il positivo, che obbliga bensì *semper*, ma non ad *semper*. Or la differenza che passa tra questi due precetti fa sì che trasgredito una volta il primo e commesso il peccato, non si raddoppia, nè si moltiplica il peccato col rinnovarlo nello stesso giorno, non così il negativo, che obbligando *sempre* e a *sempre*, ogni volta che si trasgredisce, ci rende rei di un nuovo peccato. Or ciò posto, essendo la legge precisa del digiuno un precetto positivo, non si vede come si possa sostenere dall' autore (per quanto almeno sembra che vogliano indi-

Sapete voi come ragionar dovete riguardo a colui che, per esempio, ha rotto il digiuno la mattina ed ha merendato? Ch'ei non deve far più che un sol pasto verso la sera, o se ha merendato e desinato, deve astenersi dalla colezione, e se ha desinato pria dell'ora stabilita, deve contentarsi la sera di una semplice colezione. Avvegnacchè il dire che, avendo egli violato il digiuno la mattina, non è più obbligato ad osservarlo la sera, è una visibile stravaganza, poichè sarebbe lo stesso che ricompensare i peccatori della loro sensualità e della loro disubbidienza alle leggi della Chiesa.

Il digiuno è istituito per mortificare il corpo, domar le passioni, e soddisfare a Dio con la penitenza.

La maggior parte de' vizj trovan quasi sempre nel corpo la loro sorgente; e ciò senza dubbio faceva dire a S. Paolo (1), ch'ei castigava il suo corpo, e lo riduceva in servitù: or dunque, che di più proprio a mortificar questo corpo, quanto il digiuno il quale lo priva del nutrimento che lo eccita sì spesso alla rivolta? D'altronde, quanti nemici continuamente ci assalgono, e non possono essere discacciati che mediante il digiuno (2)! *Hoc genus demoniorum non ejicitur nisi in oratione et jejunio.* Digiunate, è questo il consiglio di S. Agostino (3); fate uso di questo eccellente rime-

---

care le sue parole) che si renda reo di più peccati, chi più volte in un giorno guastasse il digiuno. Questo si avvererebbe se l'infrazione riguardasse l'uso o qualità de' cibi, poichè cadendo questi sotto il precetto negativo, non v'è alcun dubbio, che tante volte si moltiplicherebbe il peccato, quante volte si opponesse al precetto di non mangiar carne, ecc., ch'è appunto la parte negativa del precetto, di cui abbiamo fin ora parlato.

(1) 1. *Cor.* 9. *v.* 27. (2) *Matth.* 17. *v.* 20.
(3) *Serm.* 230. *de Temp. seu* 73. *in Append.*

dio; il digiuno purificherà l'anima vostra, assoggetterà la vostra carne allo spirito, reprimerà gli ardori della concupiscenza e l'impeto delle vostre passioni; digiunate, e il vostro corpo indebolito vi avvertirà tosto che la sua distruzione non è lontana; tosto il tentatore, confuso di vedersi così disprezzato, si allontanerà da voi come si allontanò da G. C. che digiunava nel deserto. Finalmente, ricordatevi che siete peccatori, che siete obbligati ad espiare i vostri peccati con la penitenza, e che il digiuno vi offre un mezzo facile di soddisfare alla giustizia di Dio in questo mondo, ed evitarne così i rigori nell'altro.

Il digiuno della Quaresima è istituito per imitar G. C., e disporci alla Comunione di Pasqua.

I motivi che han determinato i nostri Padri nella Fede allo stabilimento del digiuno della Quaresima, sono stati, 1.° di onorare la Quaresima di G. C., il quale digiunò pel corso di quaranta giorni nel deserto, senza prendere alcun nutrimento. 2.° Hanno eglino considerato che se Dio, nella legge di Mosè, aveva ordinato al suo popolo di offrirgli la decima dei beni e delle rendite che possedeva, era giusto che, nella legge di grazia, gli pagassimo col digiuno della Quaresima, una specie di decima di tutta la nostra vita. 3.° Eglino hanno stimato che il tempo più proprio a questo digiuno era quello che più si avvicinava alla Passione e alla Morte del Salvatore. » Con ragione, » dice S. Leone (1), i Santi Apostoli istruiti dallo Spirito Santo, hanno ordinato questi grandi » digiuni, affinchè partecipando in qualche modo » alla Croce del figliuolo di Dio, facciamo per lui » qualche cosa di quel che ha fatto esso per noi. »

(1) *Serm. 9. de Quadrag.*

4.° Questi uomini ispirati da Dio han riflettuto che, per espiazione dei peccati commessi nel corso dell' anno, un digiuno di quaranta giorni, accompagnato da limosine e da preghiere, sarebbe una soddisfazion conveniente, soprattutto se fosse unita a quella che il Salvatore ha fatta sulla Croce in nome di tutt' i peccatori. 5.° Finalmente, questi uomini apostolici han creduto che tal digiuno essendo ben eseguito immediatamente prima della Passione e della Risurrezione del Salvatore, sarebbe un' eccellente preparazione ai Fedeli per celebrar la Pasqua, e cibarsi del Corpo e del Sangue di G. C.

Il digiuno de' Quattro Tempi è stato stabilito per santificare con la penitenza le quattro stagioni dell' anno, ringraziare Dio dei suoi benefizj, ed implorarne buoni Ecclesiastici.

I digiuni dei Quattro Tempi sono stati istituiti per consacrare ciascuna delle stagioni dell' anno con una penitenza di alcuni giorni, per domandare a Dio la conservazione dei frutti della terra, ringraziarlo di quelli che già ci ha dati, e per ottenere buoni Sacerdoti che conducano con saggezza e con zelo il gregge di G. C., giacchè ne' Quattro Tempi si fan le ordinazioni, e questo ci obbliga di offrire a Dio le più fervide preci. Ciò che si chiede è tanto importante che non si fa troppo, unendo alla preghiera il digiuno ed altre opere buone.

I digiuni dei Quattro Tempi sono antichissimi, e S. Leone il quale viveva nel quinto secolo dice (1) che sono di Tradizione apostolica.

La Chiesa ha istituito i digiuni delle vigilie per prepararci a celebrar degnamente le Feste.

I digiuni delle vigilie son comandati nelle vi-

(1) *Serm. 9. de jejun. decimi mensis.*

gilie delle Feste più solenni, affinchè i Fedeli si preparino con la penitenza a celebrar degnamente queste solennità. I nostri peccati son continui, perciò abbiam continuamente bisogno della penitenza per purificarci; e se non presentiamo a Dio un cuore purificato dalle lordure del peccato, la celebrazion delle Feste non ci sarà di vantaggio alcuno.

Questi giorni di digiuno, sì saggiamente ordinati dalla Chiesa, son chiamati *vigilie*, perchè altra volta se ne passava in preghiere una parte della notte. La Chiesa ha abolite queste assemblee notturne a causa di molti abusi che ne nascevano, e ne ha conservato soltanto l'uso la vigilia di Natale.

Il tempo del digiuno dev' esser consacrato alla pratica di ogni sorta di opere buone: opere di penitenza, digiunando, e privandosi dei piaceri, anche innocenti e permessi; opere di pietà, raddoppiando il fervore nella preghiera, essendo assidui alle istruzioni salutari, ponendo la più esatta attenzione a purificarsi dal peccato; opere di misericordia, facendo limosine: Il vostro digiuno vi castighi, dice S. Agostino, ma nel tempo stesso sollevi e rallegri i vostri fratelli. digiunare e non far limosine, dice il Grisostomo, non è digiunare, ma risparmiare per se quel che devesi scemare in virtù del digiuno; è far del digiuno un commercio d'interesse, e non una pratica di virtù. Finalmente, volete che Iddio gradisca i vostri digiuni? Cominciate dal fargli il sacrifizio dei vostri vizj e delle vostre passioni, senza di ciò nulla di quel che fate digiunando è il digiuno ch'ei vi ha comandato (1): *Nunquid tale est jejunium quod elegi?* Il vostro digiuno non può nemmen esser

(1) *Is.* 58. *v.* 5.

chiamato un digiuno: *Nunquid istud vocabis jejunium?* Per digiunare come io lo esigo, dice il Signore, rompete tutt'i legami che vi tengono avvinti alla iniquità, cessate di fare il male, affaticatevi a diventar migliore e più giusto, affliggete la vostra carne digiunando, per sottometterla allo spirito; ed a che mai vi gioverebbe il rinunziare alla ebbrezza de' conviti, se non rinunziaste a quella delle vostre passioni? A che serve un corpo abbattuto dal digiuno, se lo spirito è gonfiato dall'orgoglio? A che serve un volto pallido e sfigurato dalla penitenza, se il cuore è lacerato dall'odio o roso dall'invidia? A che serve il praticare un digiuno esatto e regolare, se si ritiene la roba altrui e se si ricusa di soccorrere i poveri? La restituzione e la limosina son forse meno necessarie del digiuno alla eterna salvezza? Santificate il vostro digiuno, dice il Profeta (1), rendetelo grato a Dio e vantaggioso a voi stessi, eseguendo tutta la legge e adempiendo ad ogni giustizia: *Sanctificate jejunium.* I Giudei digiunarono come i Niniviti; ma il digiuno dei primi fu rigettato, perchè si limitavano ad un' astinenza corporale, mentre il loro cuore era ripieno d' iniquità, al contrario il digiuno dei secondi fu approvato, perchè lo santificarono col cambiamento del loro cuore, e con la rinnovazione delle loro vie.

Meditate dunque seriamente queste grandi verità; digiunate di corpo e di spirito, affinchè il tempo del digiuno che è un tempo di penitenza, diventi per voi un tempo di misericordia, di riconciliazione e di pace, un tempo di grazie, di giustificazione e di benedizioni, per mezzo della remissione de' vostri peccati passati, un tempo di

(1) *Joel.* 1. *v.* 14.

preservazione per l'avvenire, e di una costante perseveranza che vi conduca alla felicità di possedere Dio eternamente nel soggiorno della sua gloria. *Amen.*

DISCORSO CVI.

DELLA CONFESSIONE ANNUALE E DELLA COMUNIONE PASQUALE.

Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in Coelis, et quodcumque solveris super terram erit solutum et in Coelis.

Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei Cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei Cieli.

MATTH. 18. v. 18.

A queste magnifiche parole, piene di autorità e di penitenza, dirette da G. C. ai suoi Apostoli, e in persona loro a tutt' i suoi Ministri, si rallegrino i figli della Chiesa alla vista delle misericordie Divine; tutt' i Fedeli benedicano il Signore per aver dato un tal potere ad uomini mortali, il potere di assolvere, di guarire, e di riconciliare altri uomini con Dio: potere ammirabile, esclama S. Giovan Grisostomo (1), che non è stato accordato nè agli Angeli, nè agli Arcangeli. *Quem potestatem Deus neque Angelis neque Arcangelis datam esse voluit.* Sì, rendiamo a Dio eterni ringraziamenti, per avere stabilito nella Chiesa il gran ministero di riconciliazione per la santificazione dei peccatori, e di averci fatto di questo ministero divino, non dico semplicemente un consiglio, ma

(1) *Lib.* 3. *de Sacerdot. tom.* 5. *apud Hugonem, pag.* 508.

un gran Precetto, ma una necessità; perocchè l'uomo è qualche volta sì contrario alla propria felicità, che bisogna comandargli autorevolmente anche le cose che più interessano la sua salute. Perciò la S. Chiesa, animata sempre dallo Spirito del suo Sposo divino, ha fatto un Comandamento per obbligar tutt' i Fedeli a confessarsi almeno una volta l' anno. Noi spiegheremo questo Precetto della Chiesa riguardante la Confessione annuale, ed il seguente che ordina la Comunione Pasquale. Parleremo della necessità della Confessione in generale, della sua istituzione divina, delle qualità che deve avere; allorchè ci faremo a spiegare il Sacramento di Penitenza. Così, quando tratteremo dell' augusto Sacramento dell' Eucaristia, entreremo in tutt' i dettagli necessarii che han rapporto alla Comunione: in oggi il nostro oggetto si limita al Precetto ecclesiastico della Confessione annuale e della Comunione Pasquale.

Il terzo Comandamento della Chiesa è concepito in questi termini: *Confessarsi almeno una volta l' anno*. Ciò che la Chiesa ci ordina con questo Comandamento non è punto oscuro. Ella vuole che almeno una volta l' anno ci confessiamo al nostro proprio Pastore. (a) Questo appunto è stato saggiamente ordinato a tutt' i Fedeli dal santo Concilio di Laterano (1): » Ogni Fedele dell' uno e dell' altro sesso, giunto all' età di discrezione, confessi fedelmente tutt' i suoi peccati al proprio Pastore, almeno una volta in ciascun anno. »

Il Concilio di Trento pronunzia anatema (2)

(a) Non vi è questa necessità di confessarsi al proprio parroco, basta, per adempiere al precetto, il confessarsi a qualunque Sacerdote approvato.

(1) *Concil. Later. IV. can.* 21.

(2) *Sess.* 14. *can.* 8.

contro coloro che, volendo sottrarsi ad una legge sì santa, osano sostenere che questo Canone non è obbligativo, e che non si è tenuti a confessarsi ogni anno.

Il Canone spiega a qual' età siamo obbligati di far questa Confessione. Esso dice quando siam pervenuti all' età di discrezione, cioè, quando i fanciulli hanno conoscenza abbastanza per discernere il bene dal male, e son capaci di doppiezza e d' inganno. Siccome questi allora peccherebbero mortalmente se violassero il Precetto, così i genitori devono essere esatti ad istruirli della Confessione, e devono far loro praticare ben per tempo, vale a dire, al più tardi quando han sette anni, questo santo esercizio di Religione.

Sebbene il Concilio non determini il tempo di questa Confessione annuale, la necessità della preparazione alla Comunione Pasquale, ha stabilita la pia usanza di farlo in Quaresima. Il Concilio di Trento ha dichiarato approvar l' uso di confessarsi nel tempo di Quaresima (1), come ripieno di pietà e degno di esser mantenuto. Nella Diocesi di Ginevra, il tempo determinato per la Confessione annuale, è quello che è fissato per la Comunione Pasquale (2).

I Fedeli che han bisogno di molto tempo per preparare la loro Confessione, devono presentarsi al principio della Quaresima, ed anche prima, secondo i loro bisogni, talmentecchè non rimanga loro che ad esser riconciliati nel tempo della Comunione Pasquale. Senza questa precauzione, se ne troverebbero molti che, nel tempo di Pasqua, non sarebbero sufficientemente puri per avvicinarsi ai

---

(1) *Sess. 14. can. 8. cap. 5. de Poenit.*
(2) *Manual. Confess. Ed. 2. pag. 11.*

Sacramenti; imperciocchè, dice il Grisostomo (1), non son le Feste che ci rendono degni di ricevere i Sacramenti: non son le Feste di Natale, nè quelle di Pasqua che ci danno le disposizioni necessarie; l' esame principale si è di vedere qual' è la nostra vita. Se la vostra vita è santa ed irreprensibile, ricevete i Sacramenti; ma se la vostra vita non è nè santa, nè Cristiana, non vi avvicinate ad essi neppure una sol volta.

Coloro che essendosi presentati per confessarsi nel tempo della Pasqua, e che essendo stata lor differita l' assoluzione, non ritornano, non osservano in alcun modo ciò che loro è stato prescritto, nè fanno attenzione alcuna agli avvisi che sono stati loro dati, son certamente figli ribelli alla Chiesa, e s' ingannano all' ingrosso, se credono aver soddisfatto al Precetto della Confessione annuale. Nella Diocesi di Ginevra, quelli cui è così differita l' assoluzione per farli preparare alla Comunione Pasquale, e che, per loro colpa, trascurano di ritornare nel tempo prescritto dal Confessore, se lasciano passare un mese dopo il termine stabilito, incorrono allora nelle stesse pene di quelli che non si son neppur presentati nel tempo Pasquale (2).

La Confessione annuale deve farsi al *proprio Sacerdote*, pel quale si deve intendere il Vescovo ch' è il primo Pastore, ed il Curato, ovvero i Sacerdoti delegati dall' uno o dall' altro. Si chiama proprio Sacerdote di una persona, il suo Pastore speciale e particolare, il quale ha la giurisdizione immediata e più prossima riguardo a questa persona, ciò che conviene al Curato. Se dunque qualche Fedele, per giuste ragioni, desidera di con-

(1) *Hom. 3. in Ep. ad Ephes.*
(2) *Manual Conf. pag. 44.*

fessarsi ad un altro Sacerdote, per la sua Confessione annuale, bisogna che ne chiegga il permesso al suo Pastore, e che l'ottenga, perchè nessun altro Sacerdote potrebbe scioglierlo o legarlo (a).

Colui che ha passato un intero anno senza confessarsi, non è dispensato, benchè l'anno sia terminato, dal soddisfare a questo dovere, e deve confessarsi l'anno seguente al più presto. Devesi considerare come un debitore il quale non ha soddisfatto al suo creditore nel tempo che dovea pagarlo, e che, avendo lasciato trascorrere il termine, non è sciolto dal suo debito, ma è sempre obbligato di pagare al più presto che potrà. Da questo medesimo principio devesi conchiudere che chi prevede di non poter fare la sua Confessione annuale a Pasqua, è obbligato di anticiparla, e prevenirla.

Le persone dispensate dalla Comunione Pasquale per qualche legittimo impedimento, per esempio, per un vomito quasi continuo, non lo son già dalla Confessione annuale; e coloro che, senza ragione, violano i Precetti della Comunione Pasquale e della Confessione annuale, commettono due peccati distinti.

Non si soddisfa al Precetto della Confessione annuale, con una Confessione volontariamente nulla, poichè in questo caso, anzicchè ubbidire alla Chiesa che ci prescrive un atto di Religione, e ci ordina di ricevere il Sacramento di Penitenza, si commette invece un sacrilegio, e si prendono a scherno le cose sante.

Il Precetto della Chiesa riguardante la Confessione annuale, è una prova della sua bontà. Ella

(a) La consuetudine contraria, par che non obblighi più a chieder questo permesso al parroco.

ha compassione de' suoi figliuoli; vede con dispiacere che ve ne sono moltissimi che marciscono nel peccato; conosce che ve ne son di quelli che non penserebbero a rientrare in se stessi ed a purificarsi per mezzo de' Sacramenti, se non fossero eccitati dalla sua voce e dal suo Comandamento.

Col quarto Comandamento della Chiesa, espresso in questi termini: *Comunicarsi almeno nella Pasqua nella propria Parocchia*, si ordina ad ogni fedele di ricevere la Comunione almeno una volta l'anno nella sua parrocchia, durante la quindicina di Pasqua.

È difficile di determinar precisamente a quale età siamo obbligati di fare la Comunione Pasquale. Ciò dipende molto dallo sviluppo dello spirito e dalle disposizioni. Vi sono alcuni che, in un' età meno avanzata, sono più capaci di far la Comunione Pasquale, che altri di un' età molto maggiore. Vi son di quelli che, quantunque grandi in età, non son nello stato di comunicarsi, o perchè non sono istruiti, o perchè hanno il cuore corrotto. È una cattiva cosa quando si fa fare la Comunione Pasquale ad un uomo, a cagion della sua età, e si passa sopra alle regole essenziali. I Pastori son giudici, ed esaminar devono le disposizioni de' fanciulli per decidere del loro stato, e se sono istruiti abbastanza e sufficientemente divoti per essere ammessi alla mensa del Signore.

La Comunione Pasquale dev'esser fatta costantemente nella propria Parrocchia, e non altrove, a meno che non se ne abbia un espresso permesso. Così quelli che si fossero comunicati altrove e non nella loro parrocchia, senza permesso, sarebbero considerati come se non avessero soddisfatto al Comandamento della Chiesa; non devesi formar lo stesso giudizio di quelli che, per viaggio, o per

altra valevol ragione, si trovassero di buona fede, nel tempo di Pasqua, fuori della loro parrocchia.

La malattia non impedisce di soddisfare al dovere della Comunione Pasquale, e non dispensa dall' adempimento di questo Precetto. Si possono tenere due metodi diversi riguardo agli ammalati, per la Comunione Pasquale. Uno di portar loro la Comunione nel tempo stabilito; l'altro di differirla a quelli che si prevede dover presto ristabilirsi, affinchè possan poi comunicarsi alla parrocchia.

Quando un Fedele prevede che non potrà comunicarsi nel tempo della Pasqua, è obbligato di prevenir questo tempo e di anticipar la sua Comunione. Chi ha lasciato passare il tempo della Pasqua senza comunicarsi, non è dispensato dall' obbligo di comunicarsi in seguito, perchè il tempo di Pasqua non è prescritto dalla Chiesa, come il termine e la fine dell' obbligo in cui si è di soddisfare al Precetto della Comunione, ma solamente come una dilazione che ella accorda: or dunque, come abbiamo osservato parlando della Confessione annuale, l'obbligo di un debito non cessa in virtù di una dilazione.

Non si soddisfa al Precetto della Comunione Pasquale mediante una Comunione sacrilega; sarebbe orribile il pensarlo. La Chiesa ha in abbominio i sacrileghi ed i profanatori; ella non ha voluto obbligare i Fedeli a mangiare il pane celeste, se non conformemente alla volontà di G. C., e con le disposizioni ch' egli esige da noi; ora, egli è certo che il Salvatore ha voluto che mangiando il pane degli Angeli, facessimo un atto di religione e di pietà, e non già un atto d' irreligione e di empietà, qual è una Comunione sacrilega. Quelli dunque che a Pasqua avessero avuta la sciagura di comunicarsi indegnamente, sarebbero tenuti,

dopo aver fatto penitenza del loro sacrilegio, di comunicarsi di nuovo per adempire a questa obbligazione.

La Chiesa ha dato ai Sacerdoti la facoltà di differire la Comunione Pasquale a quelli che non sono sufficientemente disposti. Questa facoltà è chiaramente indicata dal Concilio di Laterano che si spiega in questi termini (1): » Ogni Fedele riceva rispettosamente, almeno a Pasqua, il Sacramento dell' Eucaristia, a meno che, per qualche causa ragionevole, per consiglio del suo proprio Sacerdote, non giudichi a proposito di astenersene per qualche tempo. »

Non v' ha dubbio che vi son certe cause ragionevoli di astenersi dalla Comunione; giacchè, la Comunione è il pane dei figli. Molti non son nella classe dei figli, o se lo sono, son figli ribelli, e non disposti a sottomettersi a ciò che il Padre celeste esige da loro; son figli di tenebre, e non già figli di luce.

L' Apostolo S. Paolo ha detto (2): *Che l'uomo esamini se stesso, e mangi così di questo pane*: ei soggiunge, *che mangiandone indegnamente, si mangia la propria condanna.* L' uomo facendo lo scandaglio di se stesso, deve particolarmente esaminare se ha rinunziato sinceramente al peccato, e se è risoluto di adempire ai doveri di Cristiano.

Or, quanti Cristiani vi sono che non rinunziano sinceramente al peccato, poichè ricadon sempre negli stessi disordini, e non vogliono allontanarsi dalle occasioni del delitto! La maggior parte fan consistere la loro Confessione nel confessarsi. Essi credono che quando han fatto una sincera Con-

---

(1) *Conc. Later. IV. can.* 21. (2) 1. *Cor.* 11. *v.* 28.

fessione dei loro peccati, ed han sorpresa un' assoluzione, la loro coscienza sia pura, quantunque rimangono in certi abiti inveterati, di cui non interrompono il corso se non per qualche giorno, o tutto al più, per qualche settimana; quantunque sian sempre attaccati al peccato per mezzo di certi legami perniciosi che non son risoluti di spezzare; quantunque non abbiano nè divozione, nè gusto per le cose celesti; quantunque, finalmente, non siano formalmente decisi di adempire in avvenire a tutt' i doveri di un Cristiano, e non si vegga in essi alcun ardore di eseguirli con maggiore esattezza: ecco alcune cause troppo ragionevoli per obbligarli ad astenersi dalla Comunione. Il loro Confessore deve separarneli, ed ancorchè non lo facesse, devon da se stessi riconoscere la loro indegnità. Vorrebber dunque mangiare la loro condanna, ed aggiungere il più enorme di tutt' i sacrilegii a tutt' i delitti della lor vita?

Ma quì fate attenzione alle parole del Concilio: egli dice che questa assenza dalla Comunione non dev' essere che *per qualche tempo*; dimostrando così chiaramente che chi è separato dalla Comunione, deve fare tutt' i suoi sforzi per mettersi nello stato di avvicinarvisi al più presto.

Voi vi presentate a Pasqua: un Direttore pieno di zelo per la vostra salute vi fa osservare che la vostra vita non è pura abbastanza per partecipare alla santa Mensa. Qual è il vostro dovere in questa triste separazione? È d' informarvi esattamente delle cause della vostra disgrazia, affin di rimediarvi più diligentemente che potrete. Questo stato di separazione deve sembrarvi amaro di molto. Dico di più, deve sembrarvi insopportabile: non vi sono sforzi che non dobbiate tentare per rompere la barriera che si frappone tra Dio e voi;

vale a dire, che dovete seguire i consigli del vostro Confessore, ritornare a lui nei tempi che vi ha indicati, esercitar le pratiche che vi ha proposte, allontanarvi dalle occasioni di cui vi ha fatto conoscere il pericolo, assoggettarvi agli esercizii di pietà che vi ha prescritti, reprimere le passioni che vi dominano con violenza, stare in guardia su di voi stesso in modo che nulla vi sfugga, castigarvi quando ricadete nelle vostre colpe ordinarie: ecco la condotta che tener dovete se avete un vero desiderio di celebrar la Pasqua.

Imperciocchè, dir che basti il presentarsi al Sacerdote, non facendo nulla di ciò che ordina, non ritornando ne' tempi indicati, non facendo alcuna violenza a se stesso, frequentando le medesime società, perseverando negli stessi abiti, conservando la stessa negligenza per le opere di pietà, è lo stesso che farsi beffe di Dio e delle sante regole dalla sua Chiesa stabilite per la conversion dei peccatori. La Chiesa vuole che questa separazione dalla Comunione, che vi è necessaria, non sia che per qualche tempo, e che abbiate la più grande impazienza di vederla terminata.

La Chiesa ordina la pena della scomunica contro quelli che non han soddisfatto al Precetto Pasquale.

Non può farsi conoscere l'enormità del peccato che commetton coloro che non soddisfano al Precetto ecclesiastico riguardante il dovere Pasquale, che esponendo loro i rigorosi castighi con cui li colpisce la Chiesa.

Ascoltate, figli ribelli ed indocili alle leggi della Chiesa vostra madre; imparate quanto è formidabile di provocar la sua collera, e quali sono i castighi con cui punisce la vostra disubbidienza!

Sia egli privo durante la sua vita, dice il

santo Concilio, *dell' ingresso nella Chiesa*, *e*, *dopo la sua morte*, *della sepoltura Ecclesiastica*. Son questi i fulmini più terribili che la Chiesa possa scagliare. Chi ricusa di unirsi ai suoi fratelli, per partecipar seco loro alla santa Mensa, è separato dalla loro società. La Chiesa giudica che la morte istessa non può espiare questo enorme peccato, e non vuole che le ceneri di tali uomini ribelli siano mescolate con quelle degli altri Fedeli.

Conoscete il rigore di questa pena. Si chiama *scomunica*, *anatema*, o *maledizione*. Le persone che ne sono colpite, son private di tutt' i Sacramenti in generale non solo, ma non possono eziandio in particolare ricevere il Sacramento di Penitenza finchè siano state riunite alla Chiesa; non possono in modo alcuno partecipare al corpo naturale di G. C. nell' Eucaristia; non hanno parte veruna ai suffragi e alle preghiere della Chiesa; non partecipano ai meriti de' Fedeli, essendo separate dalla Comunione dei Santi; a dir breve, gli scomunicati non debbonsi più considerare come *Cristiani*, essi non appartengon più alla Chiesa di G. C., ne sono stati scissi, e perciò è loro proibito di entrar ne' tempii, ove i Fedeli si riuniscono per onorare Dio, e per assistere ai nostri santi Misteri.

Vi è quì una essenziale osservazione a fare: cioè che non è necessario di esser *denunziato* per essere scisso, mediante la scomunica, dal corpo de' Fedeli, e separato dalla Comunione dei Santi; la denunzia che non è più in uso ai giorni nostri, non altera punto gli effetti reali della scomunica; solamente quando manca la denunzia, gli altri Fedeli non sono obbligati ad evitare ogni comunicazione con gli scomunicati; non s' impedisce loro di entrar nella Chiesa, e non si privano della sepoltura Ecclesiastica; ma ciononostante gli scomu-

nicati, quantunque *non denunziati*, non sono meno maledetti e sotto l' anatema, e la Chiesa più non li riconosce per suoi figliuoli. Ahi! è un gran danno che nel giorno del giudizio noi siam separati dalla società degli Eletti, quando si commette un peccato, dice Tertulliano (1), che obbliga la Chiesa a separarci da quella unione sì cara che abbiamo coi nostri fratelli per mezzo della preghiera e della partecipazione ai Sacramenti. Voi dunque non potete temere abbastanza la scomunica, perchè la Chiesa, cui G. C. ha affidate le chiavi del Cielo, ha il potere di chiuderne l' ingresso a coloro che se ne rendono indegni, e soprattutto a quei che la disprezzano e non vogliono sottomettersi alle sue leggi ed ai suoi Precetti. Ma che dico io mai? non son già le minacce e le pene della Chiesa che devono impegnarvi ad adempire ai vostri doveri. Bisogna farlo piuttosto per amore che per timore; e non basta il considerare gli amorosi inviti di G. C. che vi chiama, per affrettarvi ad andare alla sua santa Mensa? Rammentatevi il fervore de' primi Cristiani: la preghiera, la meditazione della parola di Dio, la partecipazione alla Santa Eucaristia, ecco quali erano le loro delizie; ecco il tenero oggetto della loro sollecitudine, ciò che li sosteneva, ciò che li consolava in mezzo alle più crudeli persecuzioni cui erano esposti.

Se dunque siete stati finora lenti ed infingardi, se avete avuto bisogno di esser eccitati ed anche minacciati, da oggi innanzi sia l' amor che vi guidi, e il desiderio di piacere a Dio, e di corrispondere a quanto la sua tenerezza gli ha suggerito per unirsi a voi; affinchè dopo essere stati colmati sopra la terra delle sue ricchezze le più pre-

(1) *Apol. cap.* 39.

ziose, si degni ancora associarvi al suo regno nella eternità beata. *Amen.*

DISCORSO CVII.

DELLA LEGGE DELL'ASTINENZA E DI QUELLA DELLE DECIME.

In quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris.

Dal momento che mangerai del frutto vietato, sarai condannato alla morte.

GEN. 2. v. 17.

La prima e la più antica legge che Dio abbia imposta all'uomo, è quella dell'astinenza. Appena ebbe formato Adamo con le sue mani, e l'ebbe messo in un Paradiso di delizie ove aveva tutto ciò che desiderava, restrinse l'impero assoluto ed universale che gli diede su tutte le creature, col divieto che gli fece di toccare del frutto di un certo albero che gl'indicò. Questa fu la sola testimonianza che esiger volle dalla sua sommessione e dalla sua dipendenza. S'ei fosse stato fedele nella osservanza di questa legge, la sua ubbidienza, mentre lo avrebbe consolidato nello stato d'innocenza in cui fu creato, avrebbe a noi procurata la sorte di nascere nello stato medesimo, e non sarebbe stato necessario, per ristabilirci o conservarci in esso, che la Chiesa c'imponesse nuove astinenze. Ma dopo che essendo decaduti dalla giustizia originale per la caduta del primo uomo, la nostra carne si è sollevata contro lo spirito, per un giusto castigo della nostra ribellione, i digiuni e l'astinenze ci son divenuti necessarii. Perciò la Chiesa non si è contentata di ordinare ai suoi figliuoli

i digiuni della Quaresima, dei Quattro Tempi e delle Vigilie; ella ha loro fatto altresì un Precetto di fare qualche astinenza ogni settimana, affin di rammentar loro continuamente la obbligazione indispensabile in cui sono di praticare la mortificazione e di far penitenza. Questo Comandamento della Chiesa ed il seguente mi rimangono a spiegarvi.

La Chiesa ci ordina l'astinenza della carne in ogni settimana, per impiegarci a viver sempre nella penitenza. Ella ha scelto il Venerdì ed il Sabato: il Venerdì in memoria della morte di G. C.; ha voluto che i discepoli di questo Dio Salvatore, per rendersi più simiglianti al loro divino modello, praticassero qualche mortificazione particolare, in un giorno in cui ha egli sofferto i più crudeli tormenti, in cui è stato abbeverato di fiele e di aceto ed in cui è spirato per la espiazione de' nostri delitti e de' nostri peccati: il Sabato, in memoria della Sepoltura di G. C., e per prepararci a ben celebrar la Domenica. La Chiesa ordina quest' astinenza anche in altri giorni come nella Quaresima, nelle Rogazioni (a) e nelle vigilie di alcune Feste, per ottenere più facilmente da Dio quel che essa gli domanda, unendo l'astinenza al digiuno ed alla preghiera. Questi giorni di astinenza sono di un uso antichissimo nella Chiesa, ed or ora vedremo che in questa pratica non v' ha nulla di contrario alla Sacra Scrittura, ove l'astinenza è anzi raccomandata (1) in parecchi passi. Iddio egli stesso avea proibito, dopo il diluvio, di mangiar la car-

(a) Presso noi non vi è alcun nè precetto nè uso di digiunare nelle Rogazioni; e solo un tale uso trovasi stabilito nella Città di Milano, in cui il digiuno de' primi giorni di Quaresima vien trasferito ne' giorni delle Rogazioni.

(1) *Num.* 6. *v.* 3. *Jerem.* 35. *v.* 6. *Ezech.* 44. *v.* 21.

ne degli animali immondi. Questa legge fu intimata a Noè, quando uscì dall'Arca con la sua famiglia. Mosè estese moltissimo questo divieto. Gli Apostoli, nel sopprimere le osservanze Giudaiche, riserbarono la carne degli animali soffocati, il sangue e le carni offerte agl'idoli. Ne fu da essi proibito l'uso ai primi Fedeli, e considerando la tradizione non interrotta, non può rivocarsi in dubbio che fin d'allora la legge del digiuno ha sempre portato seco quella dell'astinenza.

Ma a che giovano queste istituzioni di astinenza, ci objettano incessantemente i nemici della Chiesa, e qual vantaggio reca all'anima la mortificazione del corpo? Iddio ha forse dato la carne per farcene astenere? Le creature di Dio son dunque cattive, e per esser più magro e più macilento, si è più santo e più gradito a Dio? Ciò che entra nel corpo dell'uomo può dunque lordarlo? Io rispondo 1.° che noi consideriamo tutte le creature di Dio come buonissime; che non è già la carne che si mangia, anche nei giorni in cui la Chiesa ne proibisce l'uso, che lorda l'anima, ma sì ben la disubbidienza ai Comandamenti di questa sposa di G. C.; egualmentechè Adamo mangiando del frutto vietato, non fu lordato dal frutto che mangiò, il quale era buonissimo in se stesso, ma dalla sua disubbidienza alla legge di Dio. Non è dunque, ripetiamolo, la carne che lorda l'uomo, è l'intenzione e lo spirito con cui la mangia, val quanto dire, uno spirito di disubbidienza alla autorità della Chiesa, alla quale G. C. ci ha sottoposti. Perciò quando un uomo mangia carne nel tempo in cui è proibita, e ne mangia senza questo spirito di disubbidienza, avendone ricevuto il permesso per qualche necessità o malattia, allora non ne riman lordato.

Ma, ci si soggiunge, S. Paolo ha detto (1), *che essendo buono tutto ciò che Dio ha creato, non si deve rigettar nulla di quel che si mangia con rendimento di grazie.* Egli ha detto altrove (2): *Mangiate di tutto ciò che si vende nel macello.* È certo che S. Paolo con queste parole ha voluto solamente condannare la superstizione di quelli che credevano esser necessario di astenersi da certe creature, *perchè eran cattive in se stesse.* Ve n' erano altri i quali spingevano lo scrupolo sino al punto di non osare comprar la carne temendo che non fosse stata immolata agl' idoli. S. Paolo non ha mai avuto altra mira che di scagliarsi contro queste superstizioni che noi rigettiamo insiem con questo grande Apostolo. La Chiesa non prescrive l' astinenza dalla carne per simili vedute, ma per motivi di una Religione ben regolata. Ella sa che lo stesso S. Paolo castigava il suo corpo e lo riduceva in servitù, per effetto di uno spirito di penitenza; ella sa che S. Paolo, scrivendo ai Romani, ha detto (3) che è una buona cosa l' astenersi dalla carne e dal vino; ella sa che questo Apostolo ha dichiarato, che s' ei sapesse di scandalezzare il suo fratello, mangiando certa carne (4) preferirebbe piuttosto di astenersene per tutta la sua vita, sa finalmente, che G. C. medesimo ha autorizzato la pratica dell' astinenza per mezzo delle lodi che diede a S. Giovanni (5) il quale, per mortificarsi, non mangiava altro che locuste e miele selvaggio.

2° Non v' ha cosa più conforme allo spirito del Vangelo, quanto i motivi della Chiesa, allor-

---

(1) 1. *Tim.* 4. *v.* 4. (2) 1. *Cor.* 10. *v.* 25.
(3) *Rom.* 14. *v.* 21. (4) 1. *Cor.* 8. *v.* 13.
(5) *Matth.* 3. *v.* 4.

chè ordina ai suoi figli l' astinenza dalla carne in certi giorni. Infatti, siccome noi tutti nasciamo con una infelice inclinazione ai piaceri de' sensi, e risentiamo tutt' i funesti effetti della concupiscenza, donde deriva che l' Apostolo chiama il nostro corpo (1) *un corpo di peccato*, cioè, un corpo soggetto al peccato, che vi si porta con tutta la sua forza, e che trascina seco lo spirito, se non ha cura di reprimere i moti dei suoi smodati appetiti, ne risulta evidentemente che, siccome è per noi di un obbligo naturale ed indispensabile di sottometter questa legge del corpo alla legge dello spirito, altrettanto lo è di combattere e di disarmare, a qualunque siasi costo, questo nemico che forma una parte di noi stessi, e d' impiegarvi in conseguenza i mezzi più proprii e più potenti. Ora, egli è indubitato che l' astinenza indebolisce questo nemico domestico, come il buon trattamento e la delicatezza delle vivande lo fortificano; in una parola, che quanto più il corpo è domato, scemandogli il nutrimento, tanto meno è ribelle alla ragione. Bisogna dunque conchiudere che la legge naturale ci obbliga all' astinenza ed alla mortificazione, ancorchè la Religione non lo prescrivesse, perchè la legge naturale ci obbliga ad impiegare i mezzi più efficaci, per non succumbere alle inclinazioni della natura corrotta la quale ci porta a violare la legge di Dio.

Il quarto Comandamento della Chiesa proibisce la celebrazione dei matrimonj in certi tempi.

La eccezion di certi tempi fatta dalla Chiesa riguardo alle nozze non è d' istituzione moderna: noi la troviamo stabilita nel Concilio di Laodicea che si tenne nel 320: *Non oportere Quadragesi-*

---

(1) *Rom.* 6. *v.* 6.

ma nuptias celebrare (1). Questa legge era altra volta anche più estesa di molto (2). Quindi il Concilio di Trento non ha nullà innovato; non ha fatto esso altro che rinnovare e mitigare gli antichi Canoni, pronunziando anatema (3) contro quelli che se ne querelano come di una legge tirannica. Ecco il suo decreto: » Noi vogliamo che gli antichi divieti riguardo alla solennità del matrimonio siano osservati; non se ne celebreranno durante l' Avvento sino al giorno seguente alla Epifania, come ancora durante la Quaresima e l' ottava di Pasqua. Si potran fare nozze solenni nel rimanente dell' anno, con quella modestia e con quella onestà che i Vescovi non han cessato di raccomandare ai Fedeli; perocchè, essendo il matrimonio una cosa santa, bisogna procedervi santamente. »

Lo scopo che si è prefisso la Chiesa nel far questo Comandamento, è la santificazione di certi tempi, che non devono essere impiegati in feste ed in divertimenti, perchè son giorni da lei destinati al digiuno, alla preghiera, agli esercizii di penitenza e di pietà Cristiana.

La Chiesa per mezzo di queste parole, *pagar le decime esattamente*, ordinava di pagar fedelmente le decime pel mantenimento dei suoi Ministri.

Iddio aveva ordinato egli stesso, nell' antica legge, al suo popolo di pagare ai Sacerdoti ed ai Leviti la decima di tutt' i loro beni. I Giudei essendo ritornati da Babilonia, trascurarono di adempire a questa legge, ed il Signore se ne lagnò in questi termini, per l' organo di Malachia (4):

---

(1) *Cap.* 52. (2) *S. Reymund. Lib.* 4. *Tit.* 17.
(3) *Concil. Trid. sess.* 24. *de Matrim. cap.* 10. *et* 11.
(4) *Malach.* 3. *v.* 9. *et* 10.

» Voi mi avete afflitto in occasione delle decime
» e delle primizie de' vostri frutti che voi converti-
» te in vantaggio delle vostre case, invece di por-
» tarle in quella del vostro Dio. Io in conseguenza
» vi ho maledetti; e dati in preda ad una crude-
» le penuria: la stagione della raccolta è finita,
» senza che abbiate nulla versato ne' miei tesori:
» avete riserbato tutte le vostre messi senza farmene
» parte: mi avete defraudato della porzione che
» mi era dovuta: abbiate minore avidità e maggior
» zelo per la causa di Dio: ei vi ricolmerà di be-
» ni, se li dividete con lui: » Questi diritti dei
Ministri dell' antica alleanza son passati, con qual-
che cambiamento, ai Sacerdoti della nuova legge.
G. C. ci assicura che *l' operajo è degno del suo
nutrimento* (1), S. Paolo, che chi serve l' Altare,
ha diritto di vivere dall' Altare. Ecco come si e-
sprime questo grande Apostolo (2): » Non abbia-
» mo noi forse la libertà, come gli altri di vivere
» de' frutti del santo ministero che esercitiamo?
» Qual Militare ha mai combattuto a sue proprie
» spese? Vi è egli mai un vigniajolo infelice co-
» tanto che sia privato dell' uva che ha fatto pro-
» durre alla sua vigna, un pastore che non si nu-
» drisca del latte del suo armento? Questo princi-
» pio tratto dalla legge degli uomini, è parimenti
» stabilito dalle leggi divine. Queste non proibi-
» scon forse all' agricoltore di legar la bocca al bo-
» ve, che calpesta le spighe del grano nella sua
» aja? Come dunque! Eran questi animali che Id-
» dio aveva in mira, nel dettar questa legge a
» Mosè? È in favor de' suoi Ministri ch' egli ha
» pronunziato quest' oracolo misterioso; giacchè è
» detto in loro occasione: è giusto che i coltivato-

(1) *Luc.* 10. *v.* 7. (2) 1. *Cor.* 9.

» ri siano pagati delle loro fatiche, che si faccian
» partecipi de' frutti coloro che seminano o mieto-
» no. Hanno eglino delle pretensioni che non si
» posson distruggere senza ingiustizia. . . . Igno-
» rate voi forse che chi amministra le cose sante,
» ha diritto ai vantaggi temporali che vi son an-
» nessi? che quei che servon l'Altare viver deg-
» giono dall' Altare? Tal' è la regola stabilita dal-
» l' autorità di Dio; quelli che predicano il Van-
» gelo, sono in diritto di trarre la loro sussisten-
» za dai beni annessi alle Chiese. »

In virtù di queste autorità i Teologi conchiudono che le decime, quando sono necessarie pel mantenimento de' Ministri della Chiesa, e per la decorazion de' tempii, sono di diritto divino. Perciò i Concilii ordinano di pagarle fedelmente, ed alla fine del sesto secolo, avendo allora i Fedeli incominciato a trascurare questo dovere, fu decretata la pena di scomunica contro coloro che vi mancavano (1). » Le decime, dice S. Agostino (2),
» sono strettamente dovute, e non si può ricusar
» di pagarle senza rendersi colpevole di ladroneg-
» gio: » *Decimae ex debito requiruntur, et qui eas dare noluerit, res alienas invadit.* S. Tommaso dice lo stesso (3). » Chiunque, aggiunge que-
» sto santo dottore, possiede un fondo sotto la con-
» dizione di un livello o Canone verso la Chiesa,
» ovvero essendo obbligato dai testatori ad un an-
» nuo tributo, non lo esegue, commette un ladro-
» neggio che partecipa della natura del sacrilegio.
» È un delitto simile a quello dei figli di Eli, i
» quali convertivano a loro profitto la parte delle

(1) *Concil. Carth.* 4. *Can.* 95. *Concil. Agath. Can.* 4.
(2) *Serm.* 219. *de temp.*
(3) 2. 2. *q.* 86. *Art.* 2. *C.*

» vittime che il fuoco dovea consumare, e disto-
» glievano così il popolo dalla frequentazione dei
» sacrifizii. È il diritto naturale, dice inoltre il
» santo Dottore (1), che ordina ai laici di pagar
» le decime, imperocchè, se la legge naturale vuo-
» le che il popolo paghi i tributi ai Principi che
» lo governano, il soldo ai militari che lo difen-
» dono contro i suoi nemici, i salarii agli operaj
» che lavoran per lui, la stessa legge comanda ai
» laici di provvedere alla onesta sussistenza dei
» Ministri ecclesiastici che sono interamente appli-
» cati al servizio delle Chiese e alla salute delle
» anime. Non potendo, a cagione delle loro sacre
» funzioni, lavorar con decenza come i laici per
» procurarsi la sussistenza, è giusto che vivano del
» frutto delle fatiche dei laici stessi, e che siano
» mantenuti dalle rendite di questi. »

Fin dallo stabilimento della Chiesa, i Fedeli han sempre pagato una specie di decima agli Ecclesiastici: è vero che lo han praticato in un modo molto diverso, e sotto differenti nomi. Lo stesso nome di *decima* non era comunemente in uso prima del sesto secolo; Carlomagno fu il primo ad accordar la sua protezione alla Chiesa, per far pagare la decima; ma fin dalla culla della Chiesa nascente, i Fedeli han sempre fatto parte de' loro beni agli Apostoli, ai Vescovi, ed ai Ministri inferiori.

Finchè G. C. ha vissuto sopra la terra, egli ed i suoi Apostoli traevano la loro sussistenza dalle limosine dei Fedeli. Queste limosine erano affidate ad uno dei discepoli che lo seguivano. Ciò si vede chiaramente ne' capitoli XII. e XIII. del Vangelo di S. Giovanni, ov' è detto che Giuda era il de-

(1) 2. 2. *q*. 87. *Art*. 5.

positario delle limosine che si offrivano al Figliuolo di Dio. S. Agostino osserva che quantunque G. C., il quale aveva gli Angeli agli ordini suoi, non avesse bisogno di conservar denaro, pure volle avere una borsa per dare alla Chiesa l' esempio di ciò che far doveva. Dopo che quest' Uomo-Dio fu salito al Cielo, gli Apostoli seguirono, nella Chiesa di Gerusalemme, l' esempio del loro Maestro, i Fedeli vendevano tutt' i loro beni, e ne portavano il prezzo ai loro piedi, come rileviamo da' capitoli II. e IV. degli Atti degli Apostoli.

S. Ireneo, il quale viveva nel secondo secolo, ci assicura (1) che le offerte e le decime che gli Israeliti erano obbligati di dare ai sacri Ministri, non son che le ombre e le immagini imperfette della magnificenza con cui i Fedeli offrono tutt' i loro beni alla Chiesa pel mantenimento del Santuario, e pel sostentamento dei Sacerdoti e dei poveri. In quei secoli d' oro, la Chiesa non avea bisogno di far Canoni per obbligare i Fedeli a mantenere i loro Pastori; eglino lo facevano spontaneamente.

Origene, che ha vissuto nel principio del terzo secolo, marca espressamente (2) che i discepoli di G. C., dovendo essere più perfetti de' Farisei, son più di questi obbligati di pagar la decima dei loro beni alla Chiesa.

S. Cipriano ci assicura (3) che i Sacerdoti impiegati al Ministero degli Altari, devono vivere delle offerte de' Fedeli. S. Giovan Grisostomo, S. Girolamo, Cassiano (4), tutt' i SS. Padri hanno insegnato che i Fedeli, con le loro decime e con

(1) *Lib. 4. C. 34.* (2) *Hom. in cap. 8. num.*
(3) *Ep. 66. ad Clerum.*
(4) *Chrys. Hom. 18. in Act. Apost. et Hom. 5. in Ep. ad Eph. Hieron. Ep. ad Fabiolam. Cassian. Coll. 9.*

le loro oblazioni, contribuir dovevano al mantenimento delle Chiese, e alla sussistenza de' Ministri di esse.

In prosieguo, si Fedeli dominati dalla cupidigia, obbliando in ciò il loro dovere, i Concilii sono stati costretti a far de' Canoni per obbligarli a pagar la decima. Anche i Sovrani si sono avvaluti della loro autorità per farla pagare alla Chiesa; ed è stato questo sino ai nostri giorni un uso universale in tutta la Chiesa di Occidente: i Fedeli hanno ivi pagata la decima secondo i diversi metodi stabiliti nelle provincie. Su questo principio fondossi il Concilio di Costanza, quando condannò l'errore di Viclef, il quale osato avea di asserire che i Fedeli non erano obbligati di pagar la decima alla Chiesa.

Dal fin quì detto risulta 1.° che i Fedeli i quali non pagano la decima secondo l'uso de' paesi ove dimorano, o che defraudano in qualsivoglia modo i diritti alla Chiesa dovuti, peccano non solo contro la virtù della Religione, ma contro la giustizia altresì, e che son tenuti a restituire tutto quello che sonosi ingiustamente appropriato. Abbiamo già osservato che S. Agostino li considera come usurpatori della roba altrui. Così il padrone di un campo che non lascia la quantità di covoni che son dovuti, o che lascia quelli della peggior qualità; che occulta una porzione della sua vendemmia; che mescola tra la semenza del suo frumento alcuni semi di legumi o di altre piante, per eludere di pagarne la decima, è un vero usurpatore della roba altrui, e tenuto alla restituzione.

2.° Nei paesi in cui la religione cattolica non è protetta dai governi, ed in cui le decime sono state abolite dalla civil potestà, non sono i Fedeli esonerati in modo alcuno dal dovere di sommini-

strare, secondo le loro facoltà respettive, ed a proporzione della decima de' loro beni, tutto ciò che è necessario, tanto pel mantenimento e per la decorazion delle Chiese, quanto per la sussistenza dei loro Pastori; e non suppongano, quando consacrano una porzione de' loro averi a questi usi pii, che sia dal canto loro un'opera di supererogazione, essendo un rigoroso dovere di giustizia che adempiono, che vien loro imposto dalla legge ecclesiastica non solo, ma sì bene dalle leggi naturali e divine.

Abbiam terminato la spiega dei Comandamenti di Dio e della Chiesa, non mi resta che a ripetervi l'esortazione fattavi nel cominciarla, cioè di applicarvi esattamente alla osservanza della legge di Dio. Io non posso servirmi, a tal uopo, di parole più tenere, più espressive, più pressanti di quelle del Savio (1): Temete Dio ed osservate i suoi Comandamenti, perocchè in ciò consiste tutto l' uomo.

Il timore di Dio porta all' osservanza de' suoi Comandamenti. Chi teme Dio, osserva la sua legge. Chi non osserva la legge, non ha il timore del Signore.

In ciò consiste tutto l'uomo. Questo è la sua felicità, la sua gloria, la sua ricchezza, *in ciò consiste tutto l' uomo.*

Il Savio vuole che i Comandamenti di Dio sian sempre presenti al nostro spirito, ed ecco come si esprime (2): *Applicate tutto il vostro pensiero a quel che Dio vi ordina, e meditate incessantemente i suoi Comandamenti. Figlio mio*, ci dice inoltre, *ricevete le mie parole, e tenete i miei Precetti nascosti nel fondo del vostro cuo-*

(1) *Eccles.* 12. *v.* 13. (2) *Prov.* 2. *v.* 1. 3. *v.* 1. 3.

re; non obbliate la mia legge; il vostro cuore custodisca i miei Precetti. Abbiate cura della mia legge, dic' egli altrove (1), *come della pupilla dell' occhio vostro. Applicate il vostro cuore alla dottrina che io v' insegno.*

Se ignorate la legge di Dio, siete colpevoli. Questa ignoranza non è scusabile. Non si può esser salvi se non si conosce la legge di Dio. Se la sapete, non basta, è d' uopo osservarla. Badate di non esser nel numero 1.° di quelli che non vogliono essere istruiti, e pretendono di esimersi così dall' osservanza della legge divina; 2.° di quei che la disprezzano; 3.° di quelli che la corrompono; 4.° di quelli che la considerano come un giogo oneroso, e non vi si sottometton di cuore.

S. Agostino parlando di quelli che non vogliono essere istruiti, e credono che la loro ignoranza gli esenti dall' osservar la divina legge, dice (2), che sono empii. » L' uomo empio non vuol » intendere. La sua malvagità arriva sino a ricu- » sare ogn' istruzione, temendo che la cognizion » della legge non lo impegni ad osservarla. » Il Profeta Davidde, parlando di costoro, dice (3) *che non vogliono sapere il bene che devon fare.*

Non v' ha differenza tra questa ignoranza affettata e il disprezzo della legge. Isaia deplorando la sorte di quelli che non ricorrono alla legge di Dio, e che non la prendono per loro guida, dice (4) *che la luce del mattino non risplenderà per essi, che saranno vaganti sopra la terra, che caderanno, che soffriran la fame.*

E qual fame? La fame spirituale, molto più tormentosa di quella che affligge solo il corpo. Il

---

(1) *Prov.* 7. *v.* 1. (2) *Serm.* 156.
(3) *Ps.* 35. *v.* 4. (4) *Isai.* 5. *v.* 13.

Profeta non vede che abissi in cui si avvolgon costoro, e si perdono senza risorta. Il Signore si duole, per bocca di un altro Profeta, di quelli che non hanno alcun riguardo per la sua legge, come se essa non fosse fatta per loro. *Io avea loro prescritto* (1) *un gran numero di ordinanze e di leggi, ed essi le han considerate come non fatte per loro.*

Vi son degli altri che non vogliono aver motivo di rimproverare a sè stessi che violano la legge di Dio. *Essi la interpretano*, dice il Savio (2), *secondo i loro desiderii.* Come se, perchè il loro cuore è corrotto, potessero cambiare la legge di Dio. Questi uomini seguendo il loro capriccio, osservano quel che lor piace, e trasgrediscono quel che non è conforme ai loro desiderii. Badate, dice S. Girolamo (3), di non cadere nell' errore, e nella depravazion di cuore di quelli che osservano certi Comandamenti, e non vogliono sottomettersi agli altri. Finalmente, non è vero osservatore della legge di Dio se non colui che si sottomette di cuore, che ama la legge, che cerca d' istruirsene, e che implora da Dio, con Davidde (4): *Che gli dia la intelligenza, affinchè conosca la sua legge, e la osservi con tutto il suo cuore.* Indirizziamo a Dio la stessa preghiera; il nostro tesoro è di conoscere, di osservare, di amare la legge di Dio: così getteremo sopra la terra le fondamenta di quel celeste edifizio, che il Signore prepara ai fedeli osservatori della sua legge, nella beata eternità. *Amen.*

---

(1) *Os.* 8. *v.* 12.
(2) *Eccl.* 32. *v.* 21.
(3) *Ad Celentium.*
(4) *Ps.* 118. *v.* 34.

DISCORSO CVIII.

DELLA GRAZIA ABITUALE O SANTIFICANTE.

Gratia estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis, Dei enim donum est.

Per effetto della grazia voi siete salvati per mezzo della Fede, e ciò non vien da voi, ma è un dono di Dio.

Ephes. 2. v. 8.

Ciò che deve farci concepire una idea sublime della inestimabile felicità che possediamo quando abbiamo la grazia, si è che è dessa la sola cosa che Iddio medesimo abbia in istima, e che ci renda commendabili agli occhi suoi; talmente che quantunque avessimo tutte le altre perfezioni di spirito e di corpo, tutt' i doni, e tutt' i talenti immaginabili, la potenza, la bellezza, la sapienza, la penetrazione, e tutto ciò che attirar può l' ammirazione e l' applauso degli uomini, se siam privi del dono prezioso della grazia, non siam nulla innanzi a Dio, e possiam sempre dire con l' Apostolo (1) che senza la carità, cioè, senza la grazia, non siam nulla: *Charitatem autem non habuero, nihil sum.* In fatti, che cosa è l' uomo senza la grazia, io dico l' uomo il più distinto per la sua nascita, pel suo rango, il più stimabile per la riunione completa di tutte le belle qualità naturali, ed anche di tutte le virtù morali? Sebbene il mondo celebri le sue lodi, gli prodighi il suo incenso, gli faccia i suoi omaggi, lo elevi sino al Cielo, è tutto al più, dice S. Paolo (2), un vaso vuoto, mal-

(1) 1. *Cor.* 13. *v.* 2. (2) *Ps.* 118. *v.* 34.

grado tutto il fulgor di cui brilla, un rame sonante, un cembalo rimbombante, il di cui vano e frivolo fragore si dissipa tantosto, e si disperde nell'aere: *Factus sum velut aes sonans et cymbalum tinniens.*

Ma al contrario l'uomo il più oscuro, il più vile, il più spregevole secondo il mondo, è egli entrato in possesso della grazia santificante? nel medesimo istante eccolo divenuto grato a Dio, amico di Dio, in società con Dio, figliuolo adottivo di Dio, erede presuntivo di Dio, fratello e coerede dell'Uomo-Dio, il trono delle compiacenze di Dio, il tempio vivente dello spirito di Dio, partecipe della natura di Dio; eccolo divenuto, in qualche maniera, Dio istesso.

Possa io farvi oggi comprendere e manifestarvi questi preziosi vantaggi della grazia santificante! Nulla di più interessante per ciascun di noi, chiunque noi siamo, giusti o peccatori, poichè non v'ha cosa più propria a procurarci o a conservarci accuratamente la grazia, se siamo cotanto avventurosi da possederla, o a ricuperarla incessantemente per mezzo della penitenza, se abbiamo avuto l'infortunio di perderla.

È fuor di dubbio che la nostra volontà, troppo forte per perderci, e troppo debole per giustificarci, può da se sola fare il male, ma non può fare il menomo bene nell'ordine della salute. È questo un dogma di Fede che stabiliremo nella istruzione seguente, dimostrando che, senza un soccorso speciale di Dio, non possiam da noi stessi formare un solo buon pensiero, nè fare una sola buona azione, nè resistere ad una sola tentazione, nè osservar come si deve un sol Comandamento.

La grazia è un lume divino, una santa ispirazione che viene dal Padre de' lumi, e che pre-

viene misericordiosamente l'uomo, e lo impegna con dolcezza e senza violenza alla pratica del bene. La grazia è una buona idea, una santa affezione, un soccorso gratuito che Dio accorda agli uomini pe' meriti di G. C., per indurli ad esercitare atti di virtù degni della sua gloria, e a pervenire alla eterna salute. La grazia è un soccorso soprannaturale, una buona idea, una santa affezione; ecco la sua natura. Iddio ce la dà gratuitamente pe' meriti di G. C.; ecco il suo principio. Ce la dà per fare la nostra salute; ecco il suo fine. Che cosa è dunque la grazia? Un soccorso di Dio che agisce in noi e con noi. Da ciò ne deriva che essendo tutto possibile a Dio, tutto, col soccorso di Dio, dev' esser possibile anche a noi. Io dico *possibile*, qualunque difficoltà possa d'altronde incontrarsi: *possibile*, sino a diventar facile: *possibile*, sino a diventare anche dolce e gradevole. Quando siam dunque prevenuti ed ajutati dal soccorso della grazia, non v'è cosa che ci sia impossibile nell' ordine della salute. Per quanto siam deboli ed impotenti da noi stessi, possiam tutto in colui che ci fortifica: *Omnia possum* (1) *in eo qui me confortat.* Sì, noi possiam tutto, ma in chi, e per mezzo di chi? Non già in noi stessi e per mezzo di noi stessi, poichè da noi stessi non siam nulla, e non essendo nulla, nulla possiamo, ma possiam tutto nell' Onnipotente e per mezzo dell' Onnipotente.

Vi sono due specie principali di grazia: l'abituale e l'attuale.

La grazia abituale è una qualità soprannaturale ed infusa che Iddio versa nell' anima nostra, per lavarla, giustificarla e renderla gradevole agli

(1) *Philip.* 4. *v.* 13.

occhi suoi; è un lume celeste che rende la nostra anima più bella di tutto ciò che v' è di più incantevole, di più amabile, di più stupendo sopra la terra, l' oro, l' argento, le gioje, il sole istesso essendo inferiore di molto alla bellezza di un' anima che è nello stato di grazia. La grazia ci rende oggetti di amore e di compiacenza alle tre persone della SS. Trinità, ci rende rispettabili agli Angeli e terribili ai demonj; ci fa diventar veramente figliuoli di Dio e membri viventi della sua Chiesa; ci rende vasi di elezione, e partecipi della natura divina. Ella si chiama *un dono*, perchè non possiamo acquistarla nè meritarla da noi medesimi, e il solo Dio può spargerla nelle anime nostre; perciò ella è *soprannaturale* e più nobile di tutto ciò che esiste nell' ordine della natura; ella è altresì *permanente* o *abituale*, perchè rimane nell'anima in un modo stabile; e siccome ogni abito non resta ozioso ed inutile, così ella è anche un principio divino che ci fa agire soprannaturalmente, e senza di cui non potrem mai fare azione veruna che meriti il cielo ed una eterna ricompensa. Questa grazia si chiama eziandio *santificante* o *giustificante*, perchè rende l' anima giusta e santa, la perfeziona, l' abbellisce, e la rende gradevole agli occhi di Dio.

Quanto sono ammirabili gli effetti della grazia santificante! È la grazia che arricchisce l' uomo, fin da questa vita, di tutt'i veri beni; è la grazia che nobilita realmente l' uomo, elevandolo alla gloria più sublime, ed al maggiore di tutti gli onori.

1.° La grazia santificante arricchisce l' uomo quaggiù di tutt' i veri beni; e questo appunto ha voluto indicarci Salomone con queste parole (1):

(1) *Sap.* 7. *v.* 11.

Venerunt mihi omnia bona cum illa. Questa verità, per esser provata, non ha bisogno di essere sviluppata, ma richiede qualche attenzione.

Io convengo in primo luogo che, quantunque privi della grazia santificante, si può possedere qualche virtù soprannaturale; la Fede, per esempio, perchè la Fede non si perde mai, dice il Concilio di Trento (1), se non per effetto di qualche peccato d' infedeltà; mentre la grazia abituale si perde per un peccato grave qualunque. Ma che cosa è la Fede senza la grazia e la carità, se non che, dice S. Giacomo (2), una Fede sterile pel Cielo, una Fede morta, un cadavere di Fede? Ancorchè avessimo, dice S. Paolo (3), tanta Fede da trasportar le montagne, se ci manca la grazia, siamo nulla innanzi a Dio. *Nihil sum.* Diciamo lo stesso della speranza.

Convengo inoltre che, senza la grazia santificante, si possono avere alcune virtù morali e naturali, come quelle che hanno avuto in tutt' i tempi anche gl' infedeli, che si possono fare altresì alcune opere buone degne di una ricompensa naturale, come ne fecero le sagge donne di Egitto, sotto Faraone, salvando la vita ai figli degli Ebrei, Nabuccodonosor alla presa di Tiro, servendo di ministro alle vendette del Signore; ma ciò nulla ostante, e malgrado tutto ciò, senza la grazia santificante, non siam nulla, non possiam nulla, non meritiam nulla pel cielo: *Nihil sum, nihil mihi prodest.*

Ma se questo abito divino è esso sparso ne' nostri cuori per mezzo dell' operazion santificante dello Spirito Santo, che ci è dato con lei, riaccende

(1) *Sess. 6. cap. 15.* (2) *Jacob. 2. v. 17.*
(3) *Cor. 13. v. 2.*

tosto nell' anima nostra tutte le virtù soprannaturali, che il peccato avea ridotte in uno stato di langnore e di morte; la nostra Fede diventa viva ed attiva, la nostra speranza stabile ed operosa; essa perfeziona le virtù semplicemente morali e puramente umane, elevandole ad uno stato soprannaturale e divino. Esso introduce con se nell' anima nostra tutt' i doni dello Spirito Santo, esso le assicura tutt' i beni celesti, eterni, ineffabili, ed inconcepibili dell' altra vita, perchè è il principio, la sorgente, la regola e la misura di ogni merito; e perchè ai meriti che avremo acquistati corrisponderà infallibilmente la ricompensa che ci è promessa per la eternità.

Sì, un' anima in istato di grazia non fa nulla per Iddio, non soffre nulla per Iddio, non pratica verun atto di virtù, che la carità da cui è animata non santifichi, non consacri, non divinizzi; essa non fa cos' alcuna che non meriti una ricompensa infinitamente superiore a tutte le nostre idee, a tutt' i nostri desiderj. Le nostre afflizioni sono leggere, passano in un momento, dice il grande Apostolo (1), ed intanto producono in noi un peso immenso di gloria: *Momentaneum et leve tribulationis nostrae, aeternum gloriae pondus operatur in nobis*. E non crediate già che Iddio abbia promesso soltanto le sue ricompense agli atti delle più eroichè virtù; no, no, per un semplice bicchier d' acqua dato in suo nome ei promette il suo regno, e lo promette con giuramento (2): *Amen dico vobis, non perdet mercedem suam*. E per quanto tempo ce lo promette? Per sempre (3): *In perpetuas aeternitates*.

(1) 2. *Cor.* 4. *v.* 17. (2) *Marc.* 9. *v.* 40.
(3) *Daniel.* 12. *v.* 3.

Non v'ha cosa, sino alle nostre azioni le più indifferenti, più abiette, e più vili, che la carità non sublimi, non animi, non santifichi in un'anima che la possiede, e che riferisce a Dio tutte le sue azioni, conformemente all' avviso del grande Apostolo (1): Tutto ciò che fate, si faccia nella carità: *Omnia vestra in charitate fiant.* Sia che mangiate (2), sia che beviate, qualunque cosa facciate, riferitelo a Dio, offritelo a Dio, fate tutto per la gloria di Dio: *Omnia in gloriam Dei facite.*

2.° La grazia arricchisce l' uomo di tutt'i veri beni non solo, ma lo eleva eziandio alla gloria più sublime, ed al maggiore di tutti gli onori.

Ancorchè la grazia non ci dasse altro che il semplice titolo *di servi di Dio*, quale sorgente di vera grandezza, poichè servire Dio, il Padron dei padroni, il Re di tutt'i re, il Sovrano di tutto l' universo, è regnar veramente! Quando anche la grazia non aggiungesse a questo titolo già sì prezioso, che il bel nome di *amici di Dio*, quale aumento di gloria per noi! Quando la grazia non facesse che unire a questi due titoli già sì gloriosi la sola denominazione *di figliuoli adottivi di Dio*, avremmo noi idee cotanto sublimi, termini cotanto energici da ben esprimere tutto il valore di quest' alleanza?

Ma per quanto esser possa tutto ciò onorevole ed augusto, bisogna che quì per noi non si tratti che di una qualità, di un titolo, di un nome. Sì, la grazia ci dà il titolo di *servi di Dio*, e col titolo ci comunica tutto ciò che bisogna per servirlo degnamente, piacergli, glorificarlo, e meritare per mezzo de' nostri servigi le più magnifiche ri-

(1) 1. *Cor.* 16. *v.* 14.
(2) *Ibid.* 10. *v.* 31.

compense (1): *Servus meus es tu, quia in te gloriabor . . . . . . intra in gaudium Domini tui.* Sì, la grazia ci conferisce la qualità di *amici di Dio*, e con questa qualità imprime nell'anima nostra una sì grande bellezza, l'adorna di tanti doni e di tante virtù, l'arricchisce di tante perfezioni, che è veramente degna degli sguardi dell'Altissimo (2): *Tota pulchra es amica mea . . . . . . jam non dicam vos servos; vos autem dixi amicos.* Sì, la grazia ci dà il nome *di figliuoli adottivi di Dio*, e questa adozione cui ci eleva, ben diversa dall'adozione degli uomini, che non è altro che una pura denominazione, è un'adozione, una filiazione positiva, reale, effettiva, formale, per mezzo della quale siamo veramente figliuoli di Dio, dice S. Giovanni (3): *ut Filii Dei nominemur et simus*, ed acquistiamo il diritto, soggiunge S. Paolo (4), di chiamare Dio nostro Padre: *In quo clamamus: Abba Pater.*

Ciò posto, deve recarci meraviglia che la grazia ci stabilisca fin da questa vita nel titolo e nella qualità, ci costituisca nelle pretensioni e ne' diritti di eredi presuntivi del Regno eterno di Dio (5)? *Si filii et haeredes.* Dobbiam noi esser sorpresi che divenghiamo realmente i fratelli ed i coeredi di G. C.? Egli è, dice S. Paolo (6), il primogenito tra molti fratelli: *Primogenitus in multis fratribus.* Egli stesso si è degnato di riconoscere quest'augusta alleanza, tanto per noi onorevole, sebben sì umiliante per lui (7): *Non confunditur fratres eos vocare.* Ci ha dato questo glorioso ti-

(1) *Isai.* 49. *v.* 3. *Matth.* 25. *v.* 21.
(2) *Cant.* 4. *v.* 7. *Ioan.* 15. *v.* 15.
(3) 1. *Ioan.* 3. *v.* 1. (4) *Rom.* 8. *v.* 15.
(5) *Ibid.* *v.* 17. (6) *Ibid.* *v.* 29.
(7) *Heb.* 2. *v.* 11.

tolo con la propria sua bocca (1): *Nuntiate fratribus meis, vade ad fratres meos.* Egli vuole finalmente dividere co' suoi diletti il suo eterno retaggio, che ha lor meritato a costo del proprio sangue (2): *Haeredes quidem Dei, cohaeredes autem Christi.* Deve poi farci stupore se la grazia faccia diventare il nostro cuore e l' anima nostra non solo, ma eziandio il nostro corpo istesso, le nostre membra, sebben materiali e terrestri, il tempio vivente dello spirito di Dio (3): *Nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti qui in vobis est, quem habetis a Deo?*

Finalmente, dobbiam maravigliarci, dopo ciò, che la grazia renda l' uomo, e tutto l' uomo veramente partecipe della natura di Dio (4): *Divinae consortes naturae*; che per mezzo della grazia divenghiamo tanti Dei (5) *Ego Dixi: Dii estis et filii Excelsi omnes?* Ma fermiamoci, e tiriamo per rispetto il velo su di un mistero così inconcepibile; non presumiamo di averne l' intelligenza pria di esser pervenuti alla luce dell' eternità inaccessibile in questa vita. Ciò che abbiam detto deve bastare per risvegliare la nostra Fede, per farci comprendere e riconoscere l' obbligazione che abbiamo alla misericordia e bontà infinita di Dio, per un benefizio indicibile ed ineffabile, che non solo ci arricchisce di tutt' i veri beni, ma ci eleva altresì alla gloria più sublime, ed al maggiore di tutti gli onori.

Questa grazia santificante, questa grazia sì preziosa ha una tale opposizione col peccato mortale, che appena la nostra volontà ha acconsentito ad un solo; ne siam tosto interamente spogliati. Questo

---

(1) *Matth.* 28. *v.* 10. *Ioan.* 20. *v.* 17.
(2) *Rom.* 8. *v.* 17. (3) 1. *Cor.* 6. *v.* 19.
(4) 2. *Petr.* 1. *v.* 4. (5) *Ps.* 81. *v.* 6.

tesoro tutto divino si perde pel menomo peccato mortale, e per ogni peccato mortale di qualsivoglia natura, o contro qualche Comandamento o di Dio o della sua santa Chiesa, contro qualunque virtù si commetta, finalmente in qualunque modo sia commesso, per via di pensieri, di desiderii, di parole, di azioni, o di omissioni.

Ahi! se il peccatore sapesse quel che perde quando distrugge in se la grazia per mezzo del peccato, quando discaccia Dio dal suo cuore, ove risiedeva come nel suo tempio e nella sua magione! È allora appunto che se gli posson dirigere queste parole del Profeta Isaia (1): *Quomodo cecidisti, Lucifer, qui mane oriebaris?* Come sei tu caduto dal Cielo, tu che brillavi come la stella del mattino? Tu eri tutto risplendente de' lumi della Divinità, di cui eri come il trono, ed ora eccoti trasformato in un carbone spento, senza verun fulgore, senz' ardore veruno! Tu eri come un tempio sacro che Iddio riempiva e santificava per se stesso, ed ora l'anima tua è una piazza occupata dal demonio! Tu eri amato da Dio, e gli eri caro come la pupilla degli occhi suoi, ed ora sei l'oggetto dell'odio suo e l'esecrazion del suo cuore!

Ahi! non dovremmo noi temere estremamente di cadere in un tale abisso di sciagure, e procurar di conservare in noi questo essere divino della grazia, poichè da noi soli dipende, e non v'ha cosa che possa rapircelo nostro malgrado? Quale stima non dovremmo noi farne? Quale non dovrebb' essere il nostro zelo, la nostra costanza, e la nostra ferma risoluzione di mantenerci nello stato felice al quale ci eleva, sacrificando piuttosto tutto ciò che abbiamo di più caro e di più prezio-

---

(1) *Isai.* 14. *v.* 12.

tolo con la propria sua bocca (1): *Nuntiate fratribus meis, vade ad fratres meos.* Egli vuole finalmente dividere co' suoi diletti il suo eterno retaggio, che ha lor meritato a costo del proprio sangue (2): *Haeredes quidem Dei, cohaeredes autem Christi.* Deve poi farci stupore se la grazia faccia diventare il nostro cuore e l' anima nostra non solo, ma eziandio il nostro corpo istesso, le nostre membra, sebben materiali e terrestri, il tempio vivente dello spirito di Dio (3): *Nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti qui in vobis est, quem habetis a Deo?*

Finalmente, dobbiam maravigliarci, dopo ciò, che la grazia renda l' uomo, e tutto l' uomo veramente partecipe della natura di Dio (4): *Divinae consortes naturae*; che per mezzo della grazia divenghiamo tanti Dei (5) *Ego Dixi: Dii estis et filii Excelsi omnes?* Ma fermiamoci, e tiriamo per rispetto il velo su di un mistero così inconcepibile; non presumiamo di averne l' intelligenza pria di esser pervenuti alla luce dell' eternità inaccessibile in questa vita. Ciò che abbiam detto deve bastare per risvegliare la nostra Fede, per farci comprendere e riconoscere l' obbligazione che abbiamo alla misericordia e bontà infinita di Dio, per un benefizio indicibile ed ineffabile, che non solo ci arricchisce di tutt' i veri beni, ma ci eleva altresì alla gloria più sublime, ed al maggiore di tutti gli onori.

Questa grazia santificante, questa grazia sì preziosa ha una tale opposizione col peccato mortale, che appena la nostra volontà ha acconsentito ad un solo, ne siam tosto interamente spogliati. Questo

---

(1) *Matth.* 28. *v.* 10. *Ioan.* 20. *v.* 17.
(2) *Rom.* 8. *v.* 17.
(3) 1. *Cor.* 6. *v.* 19.
(4) 2. *Petr.* 1. *v.* 4.
(5) *Ps.* 81. *v.* 6.

tesoro tutto divino si perde pel menomo peccato mortale, e per ogni peccato mortale di qualsivoglia natura, o contro qualche Comandamento o di Dio o della sua santa Chiesa, contro qualunque virtù si commetta, finalmente in qualunque modo sia commesso, per via di pensieri, di desiderii, di parole, di azioni, o di omissioni.

Ahi! se il peccatore sapesse quel che perde quando distrugge in se la grazia per mezzo del peccato, quando discaccia Dio dal suo cuore, ove risiedeva come nel suo tempio e nella sua magione! È allora appunto che se gli posson dirigere queste parole del Profeta Isaia (1): *Quomodo cecidisti, Lucifer, qui mane oriebaris?* Come sei tu caduto dal Cielo, tu che brillavi come la stella del mattino? Tu eri tutto risplendente de' lumi della Divinità, di cui eri come il trono, ed ora eccoti trasformato in un carbone spento, senza verun fulgore, senz' ardore veruno! Tu eri come un tempio sacro che Iddio riempiva e santificava per se stesso, ed ora l'anima tua è una piazza occupata dal demonio! Tu eri amato da Dio, e gli eri caro come la pupilla degli occhi suoi, ed ora sei l'oggetto dell'odio suo e l'esecrazion del suo cuore!

Ahi! non dovremmo noi temere estremamente di cadere in un tale abisso di sciagure, e procurar di conservare in noi questo essere divino della grazia, poichè da noi soli dipende, e non v'ha cosa che possa rapircelo nostro malgrado? Quale stima non dovremmo noi farne? Quale non dovrebb' essere il nostro zelo, la nostra costanza, e la nostra ferma risoluzione di mantenerci nello stato felice al quale ci eleva, sacrificando piuttosto tutto ciò che abbiamo di più caro e di più prezio-

(1) *Isai.* 14. *v.* 12.

so nel mondo, poichè non v' ha nulla che lo sia in confronto di questo inestimabil dono? È la grazia che ci comunica la vera vita, che ci rende stimabili innanzi a Dio; essa forma tutto il nostro tesoro; su di lei è fondata la speranza della nostra suprema felicità, in una parola, della grazia noi possiam dire che, quantunque l' uomo si fosse privato di tutt' i suoi beni per acquistarne il possesso, non deve credere di aver nulla ri[illegible]to, o nulla perduto (1): *Si dederit homo omnem substantiam pro dilectione, quasi nihil despiciet eam.* Affaticatevi dunque instancabilmente, o a rientrare al più presto possibile in grazia con Dio, se avete avuto l' infortunio di esserne spogliati, o a conservare preziosamente un sì gran tesoro, poichè se siete avventurosi cotantò per vivere e morire in istato di grazia, sarete infallibilmente partecipi della gloria eterna. *Amen.*

---

(1) *Cant.* 8. *v.* 7.

DISCORSO CIX.

DELLA GRAZIA ATTUALE.

Sine me nihil potestis facere.

Senza di me non potete far nulla.

JOAN. 15. v. 5.

È importante alla gloria di Dio di umiliar l'uomo, e di fargli sentire tutt' i suoi veri bisogni. Sarebbe poco il dirgli che nell'ordine della natura ci non ha cosa che non abbia ricevuta: essendo la sola ragione capace di fargli questa lezione, bisogna, per rapporto alle azioni soprannaturali, fargli conoscere la sua povertà e la sua miseria, reprimere gl'impeti folli della sua cieca presunzione. È egli tentato di credere che può meritar da se stesso l'amicizia del suo Dio? Convien dirgli che di sua natura non è altro che un figlio d'ira (1): *Sumus natura filii irae*, e che senza il soccorso della grazia, non può esser mai riconciliato col suo Dio. Vuol egli persuadersi che avendo ricevuto una volta questa grazia, non ha bisogno di altro soccorso? Se gli deve far avvertire che non v'è alcuna buon' azione capace di una felicità infinita, in cui questa grazia non gli sia assolutamente necessaria. Pretende forse, dopo averla spesso ricevuta, farsene una specie di proprietà, e disporne a suo talento? È d'uopo fargli comprendere che gli è necessario il dono della perseveranza, e che questo dono è anche una grazia. Ma quando persevera sino alla fine, si lusinga forse che la vita

(1) *Eph.* 2. *v.* 8.

eterna gli è dovuta? Bisogna insegnargli che questa vita è nel tempo stesso una ricompensa ed una grazia. Tali sono le verità che la Chiesa ha stabilite, che i Cristiani non deggiono ignorare, e che noi dimostreremo.

La grazia attuale non è altro *che un soccorso* particolare, che ci è accordato da *Dio* per ben vivere, evitando il peccato e praticando la virtù. Essa, secondo la dottrina de' Concilii, consiste nella illuminazione dell' intelletto, nella impulsione o movimento della volontà; donde deriva che S. Agostino la chiama un lume, un avvertimento, un'attrattiva, un piacere. Queste grazie si chiamano *attuali*, perchè sono atti che passano; nel che si distinguono dagli abiti che son permanenti, com'è la grazia abituale o santificante che ci rende gradevoli a Dio. Queste grazie vengono *da Dio* giacchè non ne abbiamo verun principio in noi stessi; perciò Iddio le opera in noi *senza di noi*, perchè il principio di questi atti non è in noi, quantunque Iddio si serva del nostro intelletto e della nostra volontà per produrli. Egli le opera senza di noi, perchè noi non le produciamo liberamente, e perchè Iddio previene la nostra libertà, talmentecchè tutte le grazie vengono esclusivamente da Dio, e noi ne siamo unicamente debitori alla sua bontà ed alla sua misericordia.

L' eretico Pelagio non era d' accordo su questi principj della Fede Cattolica; ei non ammetteva altre grazie, che la predicazione e le calamità temporali, che sono grazie in effetti, ma grazie esterne, perchè agiscono immediatamente su' sensi, e perchè ci vengon da fuori. Questo eretico negava le grazie interne, sostenendo che l' uomo poteva fare il bene mercè le proprie sue forze, senza il soccorso di una grazia interna, che poteva acqui-

star la virtù da per se stesso, e conseguentemente che la gloria delle sue opere buone ridondar doveva in di lui favore. Ei fu colpito d' anatema nei Concilj di Cartagine e di Milevi (1).

Dagli avanzi della sua setta formossi quella dei *Semi-Pelagiani*, i quali ammettendo la necessità della grazia, per consumare una buon' azione, ne attribuiscono il principio al solo libero arbitrio, volendo che l' uomo possa da se stesso determinarsi al bene senza il soccorso della grazia.

Il Concilio di Trento ha confermato la condanna di questa nuova eresia e di quella di Pelagio (2): » Se alcuno, dice il Santo Concilio, dice che l' uomo può esser giustificato per mezzo » delle sue opere, senza che sia ajutato dalla grazia di G. C.; ovvero che quest' Uomo-Dio non » accordi la grazia se non per renderci più facile » la osservanza de' Precetti, e che assolutamente » parlando, senza questo divino soccorso, quantunque con più rischj e con più difficoltà, si potrebbero eseguire, e meritare la vita eterna, sia » scomunicato. »

Vi sono due specie di grazie attuali: la grazia interna, e la grazia esterna.

1.° La grazia attuale interna è un lume che rischiara il nostro intelletto, ed un pio movimento della nostra volontà verso il bene. Così quelle vedute, quelle riflessioni, quelle ispirazioni, quei lumi, quelle cognizioni che rischiarano il nostro spirito, quelle impulsioni, quei sentimenti interni che toccano l' anima nostra, quei rimorsi che la pungono, quei rammarichi che la tormentano, quei

(1) *Conc. Carth. an.* 416., *apud Labbè*, *tom.* 2 *pag.* 1529., *Concil. Milev. Ibid. pag.* 1537.

(2) *Sess.* 6. *de Justific. Can.* 1. 2.

timori che la comprimono, quei desiderj che l'accendono, quelle mozioni divine che scuotono il nostro cuore; son queste grazie attuali e soprannaturali, perchè son soccorsi dati alla nostra natura, i quali eccedono le sue forze, e che essa non può conseguire mercè i proprj suoi meriti, poichè non possono esservi meriti che in virtù di queste grazie. È appunto con questi mezzi ammirabili e nascosti che Iddio agisce dentro di noi per mezzo del suo Spirito: Spirito che ora promette, ora minaccia, ora intimidisce, ora rassicura, ora sollecita, ora insegna, ora approva, ora condanna. Egli abbatte, e solleva; agita, e ripone in calma; ferisce, e guarisce; purifica, e consuma.

2.° Iddio ci visita per mezzo di tutt'i beni che ci fa, di tutt'i mali che ci manda; e perchè tutto ciò deve indurci a ricorrere a lui, siamo continuamente circondati da queste specie di visite. Ei ci parla per mezzo di tutte le creature intelligenti e non intelligenti, animate ed inanimate. Il nostro solo indurimento ci rende sordi alla sua voce, e c' impedisce di discernerla. Ma, oltre questi beneficj generali, ve ne son certi che chiamansi propriamente grazie, e son quelli per mezzo de' quali Iddio ci si manifesta più chiaramente, e ci parla più da vicino. Di questo genere son le istruzioni che ci dà per mezzo delle sue Scritture e de' suoi Ministri; gli esempj di virtù che espone ai nostri sguardi; gli avvisi di un amico, i rimproveri, i consigli di un Direttore zelante; i castighi che hanno una proporzione visibile con le nostre sregolatezze; le occasioni particolari che ci presenta di operare la nostra salute; quelle disgrazie impreve-dute che distruggono tutte le nostre speranze, quelle malattie che ci conducono all'orlo del sepolcro; quelle afflizioni, quelle avversità, quelle ingratitu-

dini; quelle perfidie, che ci avvertono di non cercare quaggiù la nostra felicità, ma di aspirare unicamente ai beni solidi, infiniti ed eterni. Così Iddio ci sollecita incessantemente, ci previene con una infinità di grazie, ci segue da tutt' i lati per illuminare il nostro spirito e guadagnare il nostro cuore. Perchè dunque tanti soccorsi, tante grazie, tanti mezzi, non fanno su di noi veruna impressione? Iddio ci parla, e noi non lo ascoltiamo; egli ci chiama, e noi non corriam verso di lui; egli ci cerca, e noi lo fuggiamo! Che cosa dunque ci trattiene, e che mai ha tanta forza per ritenerci quando lo stesso Dio c' invita di darci a lui? Oseremmo noi paragonar con Dio ciò che gli preferiamo, e non sarem confusi nel veder la follia, il delitto e la ingiustizia della nostra scelta? Vi è cosa mai più irragionevole, più rivoltante, e che abbia conseguenze cotanto funeste?

La grazia abituale non basta per osservare i Comandamenti.

La Fede c' insegna che, da noi medesimi, non possiamo assolutamente nulla senza il soccorso di Dio e della sua grazia. Senza la grazia non possiam fare alcuna opera buona, nè compiere alcun Precetto. S. Agostino paragona l' uomo che fa il bene (1) all' occhio il più penetrante, il quale non può nullaostante scorgere gli oggetti senza la luce. Quindi ha egli un bel dire di esser giustificato, non può ei menare una vita operosa e Cristiana senza il soccorso di Dio, il quale degnar si deve di far brillare agli occhi suoi la fiaccola della eterna giustizia. Lo stesso Padre riporta quel testo dell' Apostolo: La vittoria non vien da quello che la de-

(1) *Libr. de Nat. et Grat. Cap.* 28. *Apud d. Thom.* 1. 2. *q.* 109. *Art.* 9. 10.

sidera, o che si vede correre nella lizza; ma è Dio che ha di lui compassione (1): *Non volentis*, *neque currentis*, *sed miserentis est Dei*. Da ciò ne risulta, conchiude il santo Dottore (2), che qualunque cosa si pensi, si voglia, o si faccia, non si fa alcun bene senza la grazia, cioè, alcun bene meritorio. Il Profeta Ezechiello n'era ben convinto; egli ha fatto parlare il Signore in questi termini (3): Io vi darò un cuore nuovo, io metterò un nuovo spirito dentro di voi, e farò in modo che osserviate i miei Comandamenti. . . . . *Et faciam ut in praeceptis meis ambulatis*.

Da per noi stessi possiamo allontanarci da Dio; ma non possiam poi da noi stessi aver nè il pensiero, nè il desiderio di ritornare a lui, se Iddio non ci previene con la sua grazia. Bisogna, dice il Profeta, che la misericordia divina ci prevenga (4): *Misericordia ejus praeveniet me*. Nessuno viene a me, dice G. C. (5), a meno che non sia attirato dal Padre celeste: *Nemo venit ad me*, *nisi Pater meus traxerit eum*. Voi non potete far nulla senza di me, dice di più il Salvatore (6); *Sine me nihil potestis facere*. Badate; osserva S. Agostino (7), o poco, o molto, voi non potete farlo, se non siete ajutati da colui, senza del quale non si può far nulla. Ascoltiamo S. Paolo; egli c' insegna (8) che noi non siamo da noi stessi capaci di formare un buon pensiero, e che se ne siamo capaci, è per l' assistenza divina: *Non quod simus sufficientes cogitare aliquid a nobis quasi*

(1) *Rom.* 9. *v.* 16.
(2) *Aug. apud d. Thom.* 1. 2. *q.* 109. *art.* 2. 9.
(3) *Ezech.* 36. *v.* 26. *et* 27.
(4) *Ps.* 118. *v.* 52.
(5) *Joan.* 6. *v.* 44.
(6) *Ibid.* 15. *v.* 5.
(7) *Hom. in Joan.*
(8) 2. *Cor.* 3. *v.* 5.

ex nobis, *sed sufficientia nostra*, *ex Deo est*; che sebben niente sembri più facile di dire che Gesù è il Signore, pur tutta volta non possiamo farlo senza un impulso dello Spirito Santo (1): *Nemo potest dicere Dominus Jesus*, *nisi in Spiritu Sancto*. S. Agostino ragiona così su questi passi: » Non può esservi, dic' egli, alcuna buon' azione » che non sia preceduta da qualche buon pensie» ro, perchè l' uomo essendo dotato di ragione, » non può operare il bene se non lo voglia; e non » può volerlo se non lo conosca, e non può co» noscerlo se non ne abbia il pensiero. Se dunque » da noi stessi non possiamo pensare al bene, mol» to meno possiam da noi stessi volerlo; poichè è » più il volerlo che il pensarlo, essendovi parec» chi che lo pensano e non lo vogliono. Noi ab» biamo ancor meno il potere di operare il bene » da noi stessi, che volerlo e pensarlo. Dunque » non possiam nulla senza la grazia; dunque la » grazia di Dio ci è necessaria per pensare, per » volere, e per operare il bene. »

Noi non possiamo nemmeno da noi stessi riconoscere la nostra miseria e la nostra impotenza, nè desiderare di esserne liberati, nè chiederlo come si deve, se lo Spirito Santo non c' insegna a ben farlo: » Io sento, diceva S. Paolo (2), un'al» tra legge nelle mie membra, che ripugna alla » legge del mio spirito, e mi trae sotto al giogo » del peccato. O uomo infelice! Chi potrà liberar» mi dai lacci che seguono la condizione di questo » corpo mortale? *È la grazia di Dio pe' meriti » di G. C.* »

Noi possiamo ancor molto meno resistere da noi stessi alle tentazioni. Non è che in voi, o Si-

---

(1) 2. *Cor.* 12. *v.* 13. (2) *Rom.* 7. *v.* 23. 24. 25.

gnore, dice il Profeta (1), è mediante il vostro soccorso, che io uscirò sano e salvo dalla tentazione: *In te eripiar a tentatione*. Ed egli è perciò che il Salvatore ci raccomanda di metterci in orazione per sottrarci alla tentazione (2): *Orate ut non intretis in tentationem.*

Noi possiamo ancora molto meno far da noi stessi atti di una viva fede, di una carità sincera ed ardente, di una umiltà profonda, e molto meno acquistar queste virtù: Mediante la grazia, dice S. Paolo (3), voi siete stati salvati per mezzo della Fede; questa non vien da voi, è un dono di Dio: *Gratia enim estis salvati per Fidem, et hoc non ex vobis, Dei enim donum est*: » Se » alcuno, dice il Concilio di Trento (4), dice » che, senza esser prevenuto dalla ispirazione del» lo Spirito Santo, e senza ch'ei continui il suo » soccorso, l'uomo sia in istato di credere, di » sperare, e di amare, o di pentirsi, sia scomu» nicato. »

Finalmente, noi non possiam da noi stessi perseverare nel bene e nella giustizia. Bisogna, dice un Concilio d'Orange (5), implorare il soccorso di Dio per poter pervenire ad un felice fine, e perseverare costantemente nel buon partito. Anche i giusti che sono stati rigenerati nelle acque del battesimo, hanno un bisogno essenziale della grazia del Padre delle misericordie per ottenere la perseveranza finale: » Perchè, esclama S. Agosti» no (6), si domanda a Dio la perseveranza, se

---

(1) *Ps.* 17. *v.* 30. (2) *Matth.* 26. *v.* 41.
(3) *Eph.* 2. *v.* 8. (4) *Sess.* 6. *de justif. Can.* 3.
(5) *Cap.* 10. *an.* 529, *apud Labbè*, *tom.* 4, *pag.* 1669.
(6) *Lib. de persev. Cap.* 2. *apud d. Thom.* 1. 2. *q.* 109. *Art.* 10. o.

» non perchè è egli colui che la dà? Una tal pre-
» ghiera è dunque illusoria? e non lo sarebbe for-
» se se gli si domandasse una grazia che l'uomo
» cercar non dovesse che nelle proprie sue forze? »

Il Concilio di Trento ha deciso che il dono di perseveranza non vien che da Dio (1), la di cui mano Onnipotente sostiene quelli che sono in piedi, e rialza quelli che son caduti; e quantunque niuno possa lusingarsi di ottenerlo infallibilmente, si deve sperare dalla divina misericordia, e chiederlo con una ferma fiducia, essendo ben persuasi che, se non si resiste alla grazia, si degnerà egli consumar l'opera sua, e perfezionerà in noi ciò che la sua bontà avea incominciato.

Da questa impotenza in cui siamo di fare il bene, e di perseverare nella giustizia, ne risultano quattro conseguenze molto proprie a dirigere i nostri costumi e a regolare la nostra condotta: 1.° che dobbiamo riconoscere l'estrema dipendenza in cui siamo dalla grazia di Dio e dalla sua infinita misericordia, e non gloriarci di nulla, o non gloriarci che in Dio, il quale ci fa volere ed operare a seconda della sua benefica volontà (2): *Deus est enim qui operatur in nobis et velle et perficere pro bona voluntate*; 2.° che dobbiamo innalzare incessantemente gli occhi verso il Cielo, per attirar su di noi la grazia, sollecitare Dio, e dirigergli continuamente i nostri voti. E certamente nella impotenza in cui ci riduce la nostra debolezza, non ci resta altro che esclamare ad ogni istante (3): Ah! Signore, salvateci, altrimenti noi periremo: *Domine, salva nos, perimus*. 3.° Noi dobbiamo benedire la bontà di Dio, che finora non

(1) *Sess.* 6. *de justif. Cap.* 13. *init. Can.* 12.
(2) *Philip.* 2. *v.* 13. (3) *Matth.* 8. *v.* 25.

ci ha lasciati mancar di grazie. Tante volte egli ci ha prevenuti, tante volte ci ha illuminati, tante volte ci ha sollecitati: ecco il motivo della nostra gratitudine e nel tempo stesso della nostra confusione. 4.° Di prender finalmente una forte risoluzione di non più ricevere invano la grazia (1): *Exhoramus vos ne in vacuum gratiam Dei recipiatis*; di non esporci co' nostri ritardi e con le nostre resistenze a perdere un talento il quale ci dev' essere tanto più caro, quanto più ci è necessario.

Finalmente, non v'è cosa che Iddio dia agli uomini più gratuitamente quanto la grazia, e conseguentemente che sia loro meno dovuta: i loro meriti non vi hanno parte alcuna, poichè non v'ha alcuna specie di merito che non sia preceduto da qualche grazia. S. Paolo lo assicura (2): *Si autem gratia, jam non ex operibus, alioquin gratia jam non est gratia.* Perciò di questa verità la Chiesa ne ha fatto un articolo di Fede ai suoi figliuoli. Ed in fatti, la grazia non è dovuta per giustizia, poichè Dio non deve assolutamente nulla per rapporto a questa; essa non è dovuta alle opere buone, poichè bisogna che la grazia le preceda perchè si possano operare; essa non è dovuta alla natura, essendo soprannaturale ed infinitamente superiore alla natura; essa è ancor meno dovuta al peccatore, il quale lungi dall'avere alcun titolo per esigerla, non merita che di essere abbandonato e punito. La grazia dunque è interamente gratuita.

Egli è pur troppo vero non pertanto di dire che, quantunque non si possa meritar la prima grazia, si merita ciò non ostante un accrescimento di grazia per mezzo del buon uso che si fa di

(1) 2. *Cor.* 6. *v.* 1. (2) *Rom.* 11. *v.* 6.

quella che si è già ricevuta. Allorchè la grazia trova un facile accesso nel nostro cuore, è seguita da una seconda, e la gradazione è spesso un effetto della fedeltà dell' uomo. La carità, dice S. Agostino (1), merita degli accrescimenti che la conducano gradatamente alla sommità della perfezione. *Charitas meretur augeri, ut aucta mereatur perfici*; ma un tale accrescimento non avviene senza la grazia, essendo l' uomo incapace di alcun progresso nel bene per mezzo delle sue proprie forze.

Scolpiamo dunque profondamente ne' nostri spiriti queste verità, che tutto il bene che facciamo vien da Dio, il quale ci accorda la sua grazia per volerlo e per farlo, e che tutto il male che facciamo non vien che da noi i quali resistiamo alla grazia mercè l' impulso della nostra libertà. Non diamo ascolto a quegli eretici superbi, che, negando la grazia, han preteso attribuirsi il bene che facevano; nè a quegli empj che, negando la nostra libertà, vorrebbero tacitamente imputare a Dio il male di cui son rei. Fuggiamo egualmente questi due scogli. Riconosciamo che ogni bene viene da Dio per mezzo della gloria, e non cessiamo mai di chiedergliela fervorosamente. Convinti nel tempo istesso che Iddio non vuole operare in noi alcun bene senza di noi, corrispondiamo fedelmente alle sue grazie, compiamo l' opera del Signore; e queste grazie medesime ci renderanno allora degni della gloria e della ricompensa eterna. *Amen.*

(1) *In Ep. Joan. tract.* 5. *apud. d. Thom.* 1. 2. *q.* 114. *Art.* 8. o.

del Sangue di G. C.; quando ne abusiamo veniamo a calpestare questo Sangue adorabile; noi rendiamo il frutto della sua morte non solo inutile, ma anche funesto; e del più efficace istromento della nostra salute, ne facciamo la causa più ordinaria della nostra riprovazione. Deplorabile accecamento! perniciosa illusione di cui è sommamente importante che io vi faccia conoscere il pericolo.

È G. C. che ci ha meritata la grazia, che ci ha riconciliati con Dio. Ammiriamo la sua bontà e benediciamo le sue misericordie. Il peccato di cui eravam tutti coperti, non lo ha disgustato: fin dal momento della nostra caduta, ha pensato a rialzarci; appena ha veduto il male, ha preparato il rimedio; e conoscendo ch' egli solo era capace di guarire le nostre piaghe, si è costituito nostro medico. Egli ha dato uno slancio alla sua tenerezza per noi, ed ha nel tempo stesso trattato gl' interessi del Padre suo. Il suo amore si è singolarmente appalesato nella maniera con cui ci ha meritato i mezzi di partecipare ad una felicità infinita ed immensa. Egli si è eccessivamente umiliato; si è annientato sotto la forma di servo; si è abbandonato ai più sanguinolenti obbrobrii, ai più crudeli supplizii: con la effusion di tutto il suo Sangue ha egli placato la inflessibile giustizia del Padre suo, affinchè si potessero da noi opporre allo sdegno di un Dio vendicatore i meriti della sua morte. Chi oserebbe mai dubitare, esclama S. Bonaventura (1), che i suoi meriti non siano infiniti? Egli ha meritato fin dall' istante della sua incarnazione, mercè una moltitudine di azioni e di pruove, la menoma delle quali bastava a riscattar mille mondi; egli ci ha meritato il perdono de' nostri peccati, e tutte le

(1) *Breviloq. parte* 3. §. 30.

grazie che ci son necessarie. S. Paolo intendeva parlare della grazia infinita di questo Dio Salvatore quando diceva (1): Se il peccato è grande, la grazia che lo cancella è molto più estesa: *Ubi abundavit delictum, superabundavit gratia.*

G. C. ha meritato le grazie della salute a tutti gli uomini.

Iddio non deve, per giustizia, il suo soccorso, a chicchessia; ma la sua bontà lo impegna a non lasciar l' uomo nella sua debolezza: ci previene con le sue grazie anche quelli che se ne rendono indegni. Io vi ho amati, dice per bocca del suo Profeta (2), penetrato dalla più viva tenerezza, perciò vi ho tratti a me, commosso dalla vostra miseria, e seguendo le tracce della mia misericordia: *In charitate perpetua dilexi te: ideo attraxi te miserans tui.*

Iddio ama tutti gli uomini, e gli ama tutti egualmente; essendo tutti sue creature, segnate col sigillo della simiglianza divina. Egli è disceso dal sen della sua gloria, meno pei giusti che pei peccatori. Per qual capriccio indegno della sua sapienza ne odierebbe egli alcuni, sino a separarli dalla moltitudine per escluderli dal benefizio e dai frutti della redenzione, sino a sospendere sulle loro teste le effusioni del suo sangue prezioso? La sua misericordia sarebb' essa infinita, se si ristrignesse in tal guisa? D' altronde si è egli così chiaramente spiegato su questo proposito, che bisogna necessariamente, o accecarsi per non vedere, o cercare di turbare e disperare i Fedeli, per sostener che vi son certe anime le quali, maledette e rigettate indipendentemente da tutte le loro opere, non sembrano essere state fatte che per servir di

---

(1) *Rom.* 5. *v.* 20. (2) *Ierem.* 31. *v.* 3.

vittima all'ira divina. Tali bestemmie contro la bontà e la giustizia divina recano orrore. S. Paolo, dopo avere ordinato di pregare pei Re, per quelli che son costituiti in dignità, pei Fedeli, finalmente per tutti gli uomini, dice (1) che una tale preghiera è eccellente e gradevole agli occhi del Salvator nostro Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi: *Hoc enim bonum est et acceptum coram Salvatore nostro, qui omnes homines vult salvos fieri*; avvegnacchè è lo stesso Dio, Mediatore tra Dio e gli uomini, un Dio fatto uomo, N. S. G. C. che ha dato se stesso per la redenzione di tutti (2). *Unus est enim Deus, unus et Mediator Dei et hominum, homo Jesu Christus, qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus*. Lo stesso Apostolo dice altrove formalmente (3) che G. C. è morto per tutti: *Pro omnibus mortuus est Christus*. G. C. si è abbandonato pe' nostri peccati non solo, riprende S. Giovanni (4), ma eziandio per quelli di tutto il mondo; *Non pro nostris tantum, sed etiam pro totius mundi*. Or dunque, perchè si sarebb' egli abbandonato pei peccati di tutto il mondo, se non avesse voluto che tutto il mondo potesse salvarsi? Come! G. C. avrebbe sparso il suo sangue per tutt'i peccati del mondo, e non avrebbe voluto che tutt' i peccatori del mondo potessero raccogliere il frutto di questo sangue prezioso? Bisogna, o rigettare l'autorità di S. Giovanni, o dire che G. C. si contraddice nelle sue volontà, o confessare che Dio vuol salvare tutti gli uomini: *Nolens aliquos perire*, aggiunge S. Pietro (5): il Dio che adoria-

(1) 1. *Tim.* 2. *v.* 3. 4.
(2) *Ibid.* *v.* 5. 6.
(3) 2. *Cor.* 5. *v.* 15.
(4) 1. *Joan.* 2. *v.* 2.
(5) 2. *Petr.* 3. *v.* 9.

mo è un Dio che non vuole la perdita di alcuno, ma che desidera al contrario che tutti rientrino nelle vie della penitenza: *Sed omnes ad poenitentiam reverti.* Finalmente, è di fede che Dio non comanda agli uomini cose impossibili, e conseguentemente che dà a tutti le grazie di cui abbisognano per eseguire ciò che ordina loro, come vedremo or ora.

In primo luogo non v' è a temere di cader nell' errore de' Semi-Pelagiani, sostenendo che Dio non ricusa la sua grazia a chi fa quanto può, e non vi frappone ostacolo per colpa sua: mi spiego, vale a dire, che chi fa quel che può e quel che deve per prepararsi alla grazia, per mezzo della sua libertà *ajutata e prevenuta dal soccorso di Dio*, si dispone ad un' altra grazia; cioè, che *ajutato da un soccorso attuale che muove la sua volontà*, e cooperando *liberamente* con questo soccorso, si prepara, mediante questa cooperazione, a ricever la grazia santificante che lo giustifica; cioè a dire che, per mezzo di un dolore de' suoi peccati, *che produce in lui la grazia preventiva*, ei si dispone a riceverne il perdono, val quanto dire che, per mezzo di una fede incominciata, la quale è *un dono di Dio*, si prepara ad una fede più perfetta; fa quel che può, e domanda quel che non può ancor fare; e continuando a corrispondere fedelmente alle impressioni della grazia, questa continua ad ajutarlo; talmentechè nessuno è abbandonato da Dio, se egli pel primo non si allontana da lui.

Ascoltiamo S. Francesco di Sales. » La su» prema bontà di Dio, dice il Vescovo di Gine» vra (1), spande un' abbondanza di benedizioni e

(1) Dell' amor di Dio, *lib.* 2. *cap.* 7.

» di grazie su tutto l' uman genere, dalla quale
» son tutti irrigati come da una pioggia che cade
» su' buoni e su' malvagi. Tutti sono rischiarati da
» quella luce comune che illumina ciascun uomo
» che viene al mondo; tutti ricevono la loro por-
» zione della semenza che cade sul buon terreno
» non solo, ma sulle grandi strade altresì, in
» mezzo alle spine e sulle selci, affinchè verun di
» essi sia scusabile innanzi al Redentore il quale
» vuole la salute di tutti. »

S. Efrem sostiene parimenti (1) che la grazia di Dio non abbandona alcuno di quelli che si dispongono a secondarla; ma quando accade ad un Cristiano di succumbere alla infingardaggine, senza degnarsi di aprir la bocca per implorare che questo divin soccorso non gli sia tolto, non deve imputare la sua sciagura alla mancanza della grazia, pretendendo di esserne stato abbandonato, come una persona che si lasciasse morir di fame, mentre dipende da lei di stender la mano agli alimenti che le si offrono in abbondanza: » Siccome
» un infermo, dice inoltre S. Francesco di Sa-
» les (2), il quale ricevesse una medicina senza
» ingojarla, non potrebbe promettersene alcun sol-
» lievo; così la grazia che riceviamo è infruttuo-
» sa, quando viene sino alla porta del nostro cuo-
» re, e noi gliene ricusiamo l' ingresso. » Iddio non ha egli forse chiamato coloro che sono oppressi dal peso delle fatiche, promettendo loro di sollevarli? Egli ha fatto a tutti questo tenero invito (3): *Venite ad me, omnes qui laboratis et onorati estis, et ego reficiam vos.* S. Agostino non ha insegnata altra dottrina. » Se alcuno, dice que-

(1) *De Compunct. Cordis. lib.* 1. *cap.* 10.
(2) Dell' amor di Dio, *cap.* 9. (3) *Matth.* 11. *v.* 28.

» sto Padre (1), ignora ancora la condotta che te-
» ner deve, è perchè non ha ricevuto la grazia che
» deve illuminarlo; *ma la riceverà*; e se ne fa
» buon uso essa farà progressi. Gli vien dato un
» principio di grazia, affinchè ne cerchi una più
» forte, e meriti di ottenerla con la pietà e col
» fervore delle sue preghiere. « *Dum quis ignorat quid sibi agendum, ex eo quod numquam accipit; sed hoc quoque accipiet, si quod accepit bene usus fuerit; accipiet autem ut pie et diligenter quaerat.*

Questa è la dottrina cattolica. » Iddio, dice
» il Concilio di Trento (2), non ritira la sua gra-
» zia da quelli che ha una volta giustificati; ei
» non gli abbandona giammai, a meno che non se
» ne separino da se stessi. « Il santo Concilio colpisce d'anatema (3) coloro i quali pretendono che questa grazia non sia accordata se non alle persone dal Signore predestinate alla vita eterna, e che gli altri che son chiamati, abbian la vocazione, e non ricevan la grazia, in guisa che sian predestinati al male mediante un tale abbandono, in virtù della potenza dell' Altissimo; il quale è l' assoluto padrone delle sue creature.

» No, no, dice S. Prospero (4), Iddio non
» ha predestinato il peccato di chicchessia; egli ha
» conosciuto fin da tutta l' eternità i peccati che
» si commetterebbero, e ne ha ordinato il castigo;
» ma non è egli, che ha ordinato opere colpevo-
» li: ei condanna gli empii e gl' impenitenti, ma
» non li rende nè impenitenti, nè empii. « Que-

(1) *De Lib. Arbitr. lib.* 3. *cap.* 22.
(2) *Sess.* 6. *de justif. cap.* 11. *in medio.*
(3) *Ibid. can.* 17.
(4) *Dupin. Bib. Eccles. tom.* 3. *part.* 2. *pag.* 437.

sto padre soggiunge (1) » che Iddio, avendo co» nosciuto fin da tutta l'eternità la condotta dei » malvagi, non gli ha mai scelti, nè predestinati » per la salute. Queste persone non cadono nel » delitto, per non essere predestinate, ma non son » predestinate perchè Iddio ha preveduto che ca» derebbero nel delitto. « E non ci si obietti quel testo di S. Paolo (2): *Egli ha giustificato coloro che ha predestinati*; imperciocchè, se si prendessero letteralmente queste parole, supporrebbero la predestinazione di tutt' i Cristiani, i quali tutti sono stati effettivamente giustificati per mezzo del battesimo. Questo Apostolo avea prima detto (3): *Nam quos praescivit et praedestinavit*; egli ha predestinato quelli che ha preveduto dover esser fedeli.

Del resto, badiamo di non iscandagliare le formidabili profondità e gli abissi dei giudizii di Dio; lasciamo tutte le vane e pericolose questioni. Attenghiamoci ai principii della Chiesa Cattolica: Che G. C. ha meritato le grazie della salute a tutti gli uomini; che queste grazie non son negate ad alcuno, e che ognuno potrebbe salvarsi, se corrispondesse alle grazie che ha ricevute, con tutta la fedeltà di cui è capace. Iddio ha rappresentato gli uomini sotto l'immagine di una vigna ch' ei coltiva accuratamente; e se essa elude la sua espettazione, producendo cattivi frutti, è per di lei colpa: Iddio non ha nulla obbliato per renderla fertile (4): *Quid est quod ultra debui facere vineae meae, et non feci?* Se dunque ci manca la salute, è perchè siamo stati sordi alla grazia, ed abbiam ricusato di eseguire il poco che essa ci lasciava da fare.

(1) *Dupin. Bib. Eccles. Tom.* 3. *part.* 2. *pag.* 448.
(2) *Rom.* 8. *v.* 30. (3) *Ibid. v.* 29. (4) *Isai.* 5. *v.* 4.

Nulladimeno, da questa verità ineluttabile non si desume che Dio faccia eguali grazie a tutti gli uomini; conciossiachè egli è certo che gl' idolatri, gl' infedeli, gli eretici non hanno tanti soccorsi quanti ne hanno coloro che nascono nel sen della Chiesa Cattolica e da virtuosi parenti; ma non è però meno vero che non v' ha persona sopra la terra che non riceva grazie sufficienti per elevarsi alla conoscenza del vero Dio e della vera Chiesa, se corrisponde fedelmente a quelle che riceve; in una parola, che tutti gli uomini operar possono la loro salute, se son docili alla voce del Signore che parla loro nel fondo del cuore, e che gl' illumina, secondo queste parole di S. Giovanni (1): G. C. illumina ogni uomo che viene in questo mondo: *Illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum*. Gesù Cristo, dice S. Paolo (2), è il Salvatore di tutti gli uomini, ma sopratutto dei Fedeli: *Qui est Salvator omnium hominum, maxime Fidelium*. Si vede da questa clausola che gl' infedeli non ne sono eccettuati.

Del resto, siccome i Cristiani Cattolici son più favoriti dalle grazie di Dio di tutti gli altri uomini, così saranno anche giudicati molto più rigorosamente, e renderanno un conto ben severo di tutte le grazie con cui la misericordia di Dio gli ha prevenuti (3): *Cum enim augentur dona, rationes etiam crescunt donorum*.

Quel Dio che ci ha creati liberi; e che liberi ci conserva, vuole che la nostra salute venga da lui, e da noi; da lui, come causa primiera, da noi come causa seconda; da lui, che ci dà le sue grazie conformemente alla sua natura la quale

(1) *Ioan.* 1. *v.* 9. (2) 1. *Tim.* 4. *v.* 10.
(3) *Greg. Hom.* 9. *in Evang.*

è essenzialmente bontà e misericordia; da noi, che riceviamo le sue grazie secondo il nostro stato, che è lo stato di creature libere; da lui, che ci dice: *Chiedete, e riceverete*; da noi, che possiam chiedere e bussare alla porta, ovvero non bussarvi e non chiedere. Perciò l'uomo può rigettar la grazia e resisterle, e vi resiste in effetti tutte le volte che pecca. Io vi ho chiamati, dice il Signore (1), e voi, avete ricusato di ascoltarmi: *Vocavi et renuistis.* Vi ho distesa là mano, ed avete sdegnatò il mio soccorso: *Extendi manum meam, et non fuit qui aspiceret.* Vi ho chiamati, dice inoltre in Isaia (2), e non avete risposto alla mia voce: *Vocavi et non respondistis.* Ho parlato al vostro cuore, e avete fatto i sordi: *Locutus sum, et non audistis. Vocavi et non erat qui responderet; locutus sum et non audierunt.* Io mi son levato di buon mattino, soggiunge in Geremia (3), per prevenirvi con le mie grazie, per farvi sentir la mia voce; ma voi non l'avete ascoltata; io vi ho chiamati, e non avete risposto: *Locutus sum ad vos mane consurgens, et loquens, et non audistis; et vocavi vos et non respondistis;* Finalmente, dice il Signore, voi avete chiuso gli occhi alla luce che io brillar faceva per mostrarvi la via della salute (4): *Ipsi fuerunt rebelles lumini, nescierunt vias ejus.*

» Il soccorso di Dio, che si sforza di trarci a lui, non è dunque tale che non ci si possa re-
» sistere, dice un Concilio (5). Quante volte il
» Signore ha desiderato di riunire i figliuoli di Ge-

---

(1) *Prov.* 1. *v.* 24. *et seq.*
(2) *Isai.* 65. *v.* 12. *et* 66. *v.* 4.
(3) *Ierem.* 7. *v.* 13. (4) *Iob.* 24. *v.* 13.
(5) *Conc. Sen. apud Labbé, tom.* 14. *pag.* 458.

» rusalemme, come una chiocciola riunisce i suoi
» pulcini sotto le sue ali, ed essi non lo han vo-
» luto! È forse invano che S. Stefano ha trattato
» i Giudei da incirconcisi e da ostinati, e che ha
» ad essi rimproverato la loro resistenza allo Spi-
» rito Santo? È forse senza motivo che S. Paolo
» avvertiva i Tessalonicesi di non estinguere lo
» spirito che avean ricevuto? » Un tale avviso sa-
rebbe stato inutile, se fossero eglino stati inevita-
bilmente trascinati dalle ispirazioni celesti.

S. Agostino dice queste notabili parole (1):
» Tutti quelli che son chiamati non si arrendono.
» Molti infatti sono stati chiamati, e vi son pochi
» eletti. Esaù non ha voluto entrare nella carriera;
» egli è certo che se avesse voluto, sarebbe per-
» venuto alla meta col soccorso di Dio, il quale
» gl' ispirava la risoluzione di correre, e gliene
» dava la forza. S' egli dunque è stato dannato,
» è per aver disprezzata la grazia della sua voca-
» zione. « Da ciò si conchiude che la perdita di
coloro che non vengono, è imputabile esclusiva-
mente ad essi; perchè essendo stati chiamati, è
dipeso dalla libera volontà di seguire o pur no la
voce che hanno ascoltata. Questo Padre dice al-
trove (2) » Colui che ci ha creati senza di noi,
» non ci giustificherà senza di noi; egli ci ha crea-
» ti senza che noi lo sapessimo; ma giustifica sol-
» tanto colui che vi acconsente: *Creavit nescien-*
» *tem, justificavit volentem.* »

S. Bonaventura insegna (3) che il Ministero
della grazia è di prevenire il libero arbitrio, ma

---

(1) *Ad Simplic. lib. 1. q. 2. num.* 10.
(2) *De bono Fiduit. cap.* 15. *et de verbis Apost. Serm.* 15. *cap.* 11.
(3) *Compend. Theol. lib.* 4. *cap.* 2.

che non gli fa violenza; esso ha la facoltà di resistere; ma se vi corrisponde fedelmente, merita l'eterna salvezza, che Iddio gli accorda come una ricompensa. Questo santo Dottore ci rappresenta la volontà dell'uomo sotto diversi emblemi. Se chiudete gli occhi, il sole non v'illuminerà; ed il più ricco benefattore non potrà arricchirvi, se ritirate la mano. L'acqua di una fontana scorre inutilmente se non vi portate la vostra brocca; se chiudete la vostra porta, o se la imbarazzate con delle spine, il vostro amico non verrà a visitarvi. Finalmente, se ricusate i rimedii, non ricupererete la sanità.

Noi riceviamo ordinariamente la grazia di Dio per mezzo dei Sacramenti e della preghiera.

I Sacramenti sono i canali pe' quali Iddio ci comunica la grazia; ed il primo e il più considerevole effetto de' Sacramenti è la grazia che conferiscono. Ciò appunto S. Paolo insegna con somma chiarezza, quando dice (1): Che G. C. ha amato la Chiesa, e che si è abbandonato per lei alla morte affin di santificarla, dopo averla purificata nel battesimo dell'acqua per mezzo della parola di vita. Quindi i Sacramenti producono, per virtù del sangue di G. C., la grazia che significano, e la conferiscono veracemente. La preghiera, al contrario, attira la grazia di Dio ne' nostri cuori. È questo un mezzo efficace ed universale, mediante il quale vuole Iddio che ottenghiamo le grazie che ci son necessarie: *Chiedete e riceverete*: ecco la regola che G. C. ci ha prescritta; ecco l'oracolo della vita eterna, di cui non ci è permesso di dubitare.

Da tutto quel che abbiam detto riguardo alla grazia risulta, che, per corrispondere ai disegni di

---

(1) *Eph.* 5. *v.* 26.

misericordia che Iddio ha su di noi, dobbiamo applicarci seriamente, metter tutte le nostre cure, e fare tutti gli sforzi per non ricevere invano la grazia, per camminare con fedeltà, al favor de' suoi raggi, nelle vie di giustizia e di verità che Iddio ci appalesa, per adempire esattamente ai doveri dello stato in cui la sua mano ci ha posti, per osservare tutte le leggi che ci ha prescritte, per seguire con zelo gli esempii edificanti che ci mette sotto gli occhi, per indurlo a non ritirar le sue grazie, a non nascondere il suo volto, e a non toglierci il suo regno, per darlo ad un popolo che ne ricaverà il frutto che noi non avrem voluto raccogliere. Noi dobbiam finalmente considerare attentamente e scolpir bene nei nostri spiriti queste tre verità: 1.° il gran numero di grazie ordinarie e straordinarie che abbiam dissipate. Oimè! Noi ne abbiamo ricevute più di quelle che sarebbero state necessarie per convertire intere provincie, e ciononostante non si vede cambiamento veruno nella nostra condotta. 2.° Quanto tempo è che Iddio ci chiama e che noi gli resistiamo. Ascoltiamo spesso la parola di Dio, riceviamo anche i Sacramenti, ed intanto siamo sempre gli stessi. Vi è ogni ragion di temere che se continuiamo a vivere siffattamente, non abbiam l'infortunio di morire in questo deplorabile stato. 3.° Finalmente, temiamo il poco tempo che ci resta, e che Dio ha risoluto di soffrire la nostra ostinazione. Forse è questa l'ultima grazia per mezzo della quale ha egli deciso di parlarci fortemente; non induriamo dunque più i nostri cuori; rendiamo certa, secondo l'avviso di S. Pietro (1), la nostra vocazione e la nostra elezione; per mezzo delle nostre opere buone. Risol-

(1) 2. *Petr.* 1. *v.* 10.

viamo fermamente di far d' oggi innanzi buon uso della grazia di Dio, essendo persuasi che il Signore, il quale vuole la nostra salvezza, ce ne darà i mezzi, e che è una ingratitudine estrema di ricever da lui il potere di servirlo, e d' impiegare questo potere per offenderlo ancora, o di lasciarlo inutile. Entriamo nelle sue mire di misericordia, io lo ripeto, affinchè ci santifichino e ci conducano alle ricompense eterne che saranno il premio della nostra fedeltà. *Amen.*

FINE DEL QUINTO TOMO.

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEL QUINTO VOLUME.